



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*Provvedimenti pubblicati  
settembre 2020*



# Indice

SEZIONE UNITE .....	3
SEZIONE PRIMA E VI PRIMA.....	25
SEZIONE SECONDA E VI SECONDA.....	59
SEZIONE TERZA E VI TERZA .....	110
SEZIONE LAVORO E VI LAVORO .....	125
SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA .....	144
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI .....	174
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	213



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*sezione unite*



## SEZIONE UNITE

---

**Sez. U - , Sentenza n. 20866 del 30/09/2020 (Rv. 658856 - 01)**

**Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: DE STEFANO FRANCO. Relatore: DE STEFANO FRANCO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Diff.)**

**A. (AMBROSIO RACHELE) contro R. (SCHETTINO VINCENZO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/02/2018

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Termine breve per impugnare - Notifica della sentenza di primo grado nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore – Espresa menzione del procuratore quale destinatario - Necessità - Fondamento - Notifica ad una pubblica amministrazione - Elezione di domicilio dell'ente presso la propria sede - Rappresentanza da parte di un avvocato facente parte dell'avvocatura interna dell'ente - Notificazione della sentenza all'ente presso tale domicilio senza riferimento nominativo all'avvocato - Inidoneità alla decorrenza del termine breve.

*A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

*Massime precedenti Conformi:* N. 14054 del 2016 Rv. 640480 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 18640 del 2011 Rv. 619517 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 (Rv. 659037 - 01)**

**Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: DE STEFANO FRANCO. Relatore: DE STEFANO FRANCO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

**L. (CARUGNO GIUSEPPE NERIO) contro C. (STELLA RICHTER PAOLO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/10/2018

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Violazione dell'art. 115 c.p.c. - Deducibilità quale vizio di legittimità - Condizioni.

*In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma,*

## SEZIONE UNITE

*abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 26769 del 2018 Rv. 650892 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 (Rv. 659037 - 02)**

**Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: DE STEFANO FRANCO. Relatore: DE STEFANO FRANCO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

**L. (CARUGNO GIUSEPPE NERIO) contro C. (STELLA RICHTER PAOLO)**

**Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/10/2018**

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Violazione dell'art. 116 c.p.c. - Deducibilità quale vizio di legittimità - Condizioni.

*In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 18092 del 2020 Rv. 658840 - 02

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 20869 del 30/09/2020 (Rv. 659020 - 01)**

**Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: DE STEFANO FRANCO. Relatore: DE STEFANO FRANCO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)**

**contro**

**Regola giurisdizione**

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Emittente radiofonica - Diritti derivanti dal provvedimento concessorio - Illegittimità dello stato di fatto - Controversia relativa - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza

*La controversia introdotta da una società di emittenza radiofonica titolare di rituale concessione per trasmettere su una certa frequenza, volta ad ottenere la cessazione della turbativa del libero e pacifico esercizio della attività di impresa, derivante dalla dannosa interferenza, sulle proprie trasmissioni, di quelle poste in essere da un'altra emittente attraverso l'esercizio materiale di un impianto privo di autorizzazione, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che*

## SEZIONE UNITE

*non si contesta la legittimità di un provvedimento amministrativo o, comunque, dell'esercizio, almeno mediato, di un pubblico potere, ma si invoca il riconoscimento dei diritti fondati sul provvedimento concessorio e si fa valere l'illiceità della situazione di fatto, originata da un comportamento materiale posto in essere in assoluta carenza di potere, a nulla rilevando che l'emittente autrice della condotta materiale, prospettata come illegittima, sia la società concessionaria del servizio pubblico nazionale o sia una società da questa controllata.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 4888 del 2019 Rv. 652859 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 20442 del 28/09/2020 (Rv. 659019 - 01)**

**Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.**

T. (LAU JOACHIM) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/12/2018

092087 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI "Delicta imperii"  
- Giurisdizione giudice nazionale - Configurabilità - Fondamento.

*L'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica Federale di Germania, dal figlio ed erede di un cittadino italiano per ottenere, "iure proprio" e "iure hereditatis", il ristoro dei danni derivanti dalla illegittima cattura, dalla deportazione, dal lavoro forzato e dalla morte del padre durante la seconda guerra mondiale).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 10, Costituzione art. 11

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 15812 del 2016 Rv. 640605 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 20164 del 24/09/2020 (Rv. 658855 - 01)**

**Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)**

contro

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE  
Persona disabile - Progetto individuale ex art. 14 l. n. 328 del 2000 - Mancata attuazione -  
Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

097010 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE In genere.

*In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario (e non al giudice amministrativo) conoscere della controversia relativa alla mancata attuazione, in favore di una persona disabile,*

## SEZIONE UNITE

*del progetto individuale predisposto dalla P.A. ai sensi dell'art. 14 l. n. 328 del 2000 poiché, a seguito dell'adozione di tale progetto, il portatore di disabilità diviene titolare di una posizione di diritto soggettivo alla concreta erogazione delle prestazioni e dei servizi ivi programmati, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di alcuna potestà autoritativa. (La S.C. ha affermato il principio, risolvendo un conflitto negativo di giurisdizione, in un giudizio promosso dall'amministratore di sostegno di un soggetto disabile, al fine di ottenere l'accertamento della natura discriminatoria del comportamento della P.A., che non aveva attivato i servizi previsti nel progetto individuale, oltre alla condanna alla immediata attivazione di tali servizi e al risarcimento del danno).*

*Riferimenti normativi:* Legge 08/11/2000 num. 328 art. 14, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C) CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 3, Legge 01/03/2006 num. 67 art. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 18378 del 2010 Rv. 614317 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 25101 del 2019 Rv. 655502 - 01, N. 1870 del 2020 Rv. 656799 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 19952 del 23/09/2020 (Rv. 658854 - 01)**

*Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: COSENTINO ANTONELLO. Relatore: COSENTINO ANTONELLO.*

*R. (MEDUGNO LUIGI) contro P. (CARAVITA DI TORITTO BENIAMINO)  
Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 16/10/2018*

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Delibera AGCOM disponente la conversione delle reti analogiche in reti digitali e l'assegnazione delle frequenze - Sentenza di annullamento del Consiglio di Stato con effetti conformativi del successivo esercizio della funzione pubblica in mutato contesto fattuale e normativo - Denunciata violazione dei limiti esterni della giurisdizione, sotto il profilo dell'indebito esercizio di un potere regolatorio riservato all'AGCOM - Insussistenza - Fondamento.

*La sentenza del Consiglio di Stato di annullamento della delibera dell'AGCOM relativa alla conversione delle reti analogiche in reti digitali e l'assegnazione delle frequenze, pur producendo, riguardo alla successiva attività regolatoria dell'Autorità, un effetto conformativo - consistente nella necessità di tener conto, nella riedizione del potere, di un contesto fattuale e normativo diverso da quello vigente all'epoca del provvedimento annullato - non realizza un'indebita ingerenza del giudice amministrativo nei poteri riservati all'Amministrazione e dunque non travalica i limiti esterni della giurisdizione, imponendo piuttosto la necessità di rinnovare l'esercizio del potere in modo immune dai vizi riscontrati, tenendo conto del mutato contesto tecnologico e normativo.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 34 com. 2, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 1026 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 1101 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 103, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 1836 del 2016 Rv. 638224 - 01

---

## SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 19952 del 23/09/2020** (Rv. **658854 - 02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **COSENTINO ANTONELLO**. Relatore: **COSENTINO ANTONELLO**.

R. (MEDUGNO LUIGI) contro P. (CARAVITA DI TORITTO BENIAMINO)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 16/10/2018

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Violazione da parte del Consiglio di Stato del dovere di sospensione del giudizio - Violazione dei limiti esterni della giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*Il mancato esercizio, da parte del Consiglio di Stato, del potere di sospendere il giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (applicabile al processo amministrativo per il rinvio contenuto nell'art. 79, comma 1, c.p.a.) non integra una violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, ma piuttosto un errore "in procedendo", come tale insindacabile. (Nella specie, la censura con la quale il ricorrente lamentava la mancata sospensione del giudizio innanzi al Consiglio di Stato, in attesa della definizione di una procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia, è stata disattesa dalla Corte anche a cagione dell'impossibilità di qualificare come giudice la Commissione Europea, e dunque in ragione dell'assenza del presupposto richiesto dall'art. 295 c.p.c.).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 79, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

---

Sez. U - , **Ordinanza n. 19893 del 22/09/2020** (Rv. **658992 - 05**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **MANNA ANTONIO**. Relatore: **MANNA ANTONIO**.

F. (PANELLA LUIGI ANTONIO PAOLO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 30/07/2020

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Indicazione di componenti della Sezione disciplinare quali testimoni - Incompatibilità ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. - Insussistenza - Fondamento.

*In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la mera indicazione come testimone di un componente della Sezione disciplinare non determina quell'incompatibilità tra l'ufficio di testimone e quello di giudice prevista dall'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., poiché altrimenti si verificherebbe un insolubile corto circuito per cui ogni parte di qualsiasi processo potrebbe potestativamente determinare "ad libitum" tale incompatibilità e paralizzare all'infinito il processo dal quale (e non nel quale) voglia difendersi, con conseguente violazione degli artt. 24, comma 1, e 111, comma 2, Cost.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 1, Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1 lett. 4 CORTE COST.

## SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 19893 del 22/09/2020** (Rv. **658992 - 04**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **MANNA ANTONIO.** Relatore: **MANNA ANTONIO.**

F. (PANELLA LUIGI ANTONIO PAOLO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 30/07/2020

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Sezione disciplinare del CSM - Ricusazione di tutti i giudici in quanto appartenenti al medesimo organo - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

*È inammissibile la ricusazione rivolta contro tutti i componenti della Sezione disciplinare del CSM, poiché una tale istanza, coinvolgendo tutti i giudici in quanto e sol perché appartenenti al medesimo organo giurisdizionale, non lamenta un ipotetico difetto di imparzialità (che per sua natura riguarda la persona del singolo giudice), ma un eventuale difetto di terzietà dell'organo decidente, vale a dire un difetto non rimediabile con lo strumento processuale della ricusazione che presuppone l'esatta identificazione fisica del giudice ricusato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12525 del 2003 Rv. 566284 - 01

---

Sez. U - , **Ordinanza n. 19893 del 22/09/2020** (Rv. **658992 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **MANNA ANTONIO.** Relatore: **MANNA ANTONIO.**

F. (PANELLA LUIGI ANTONIO PAOLO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 30/07/2020

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - Ricusazione di più componenti - Conseguente impossibilità di formare un collegio che rispetti la proporzione tra membri laici e togati - Individuazione del giudice competente sulla ricusazione - S.U. della Corte di cassazione - Fondamento.

*Nel procedimento dinanzi alla Sezione disciplinare del CSM, qualora la ricusazione di più componenti renda impossibile al suo interno formare un collegio che rispetti l'indefettibile proporzione tra membri laici e membri togati, la competenza a decidere sulla relativa istanza spetta alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, atteso che in difetto di una disposizione di legge che disciplini espressamente tale ipotesi o della concreta possibilità di estensione analogica di altra norma, la lacuna va colmata secondo i principi generali che regolano la materia della ricusazione del giudice, tra i quali vi è anche quello per cui la competenza a conoscerne è sempre attribuita o ad un collegio dello stesso ufficio o al giudice superiore. Ne consegue che ove la soluzione interna all'ufficio, disciplinata per il CSM dall'art. 6 della l. n. 195 del 1958, non sia realizzabile per mancanza di un numero sufficiente di giudici rispettoso della proporzione fra laici e togati, non resta che ricorrere all'altra, investendo della decisione il giudice superiore.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 40 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 59 del 1985 Rv. 438733 - 01

---

## SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 19893 del 22/09/2020** (Rv. **658992 - 03**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **MANNA ANTONIO.** Relatore: **MANNA ANTONIO.**

F. (PANELLA LUIGI ANTONIO PAOLO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 30/07/2020

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Sezione disciplinare del CSM - Art. 6 l. n. 195 del 1958 - Possibilità che un giudice supplente, già destinatario di precedente istanza di ricusazione, giudichi sulla ricusazione del giudice titolare - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

*È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della l. n. 195 del 1958 nella parte in cui consente che i giudici supplenti della Sezione disciplinare del CSM, precedentemente già ricusati, possano giudicare su analoga istanza di ricusazione rivolta contro gli omologhi giudici titolari (nella specie componenti laici), non potendosi promuovere un incidente di legittimità costituzionale quando un ipotetico accoglimento della relativa questione sia tale da produrre un esito in sé manifestamente contrario alla Costituzione, cioè la paralisi dell'esercizio del potere disciplinare in capo al CSM. Ove, infatti, si considerasse ostativa la mera circostanza di essere stato destinatario d'una precedente analoga istanza di ricusazione, né i componenti supplenti né i loro omologhi titolari potrebbero mai concorrere a decidere gli uni della ricusazione degli altri sicché, esauriti i membri titolari e quelli supplenti, non sarebbe più possibile costituire un collegio giudicante sulla ricusazione rispettoso della proporzione prevista dalla Costituzione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 104, Costituzione art. 105, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 4 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 6

---

Sez. U - , **Ordinanza n. 19893 del 22/09/2020** (Rv. **658992 - 02**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **MANNA ANTONIO.** Relatore: **MANNA ANTONIO.**

F. (PANELLA LUIGI ANTONIO PAOLO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 30/07/2020

060116 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - RILEVANZA - GIUDIZIO (SULLA) - IN GENERE Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - Ricusazione di più componenti - Conseguente impossibilità di formare un collegio che rispetti la proporzione tra membri laici e togati - Lacuna normativa - Incidente di legittimità costituzionale per sollecitare una sentenza additiva - Esclusione - Fondamento.

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE In genere.

*Non è percorribile la strada dell'incidente di legittimità costituzionale per colmare, con sentenza additiva della Corte cost., l'assenza d'una norma che espressamente individui il giudice della ricusazione di membri della Sezione disciplinare quando all'interno del Consiglio non sia possibile formare un collegio che rispetti la proporzione tra membri laici e membri togati, difettando il presupposto di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, attesa l'esistenza di differenti soluzioni che il legislatore, nell'ampia sua discrezionalità, ben potrebbe individuare per realizzare la terzietà del giudice in sede di decisione sull'istanza di ricusazione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 104, Legge 24/03/1958 num. 195 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 59 del 1985 Rv. 438733 - 01

## SEZIONE UNITE

---

Sez. U - , **Ordinanza n. 19668 del 21/09/2020** (Rv. **658852 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **TORRICE AMELIA**. Relatore: **TORRICE AMELIA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Diff.)

S. (PIACCI BRUNO) contro A. (CARLOMAGNO DOMENICO)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 03/07/2019

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Incarico di dirigente di struttura complessa ex art. 15 ter del d.lgs n. 502 del 1992 - Determinazione del direttore dell'ASL di indire un nuovo avviso pubblico in luogo di procedere allo scorrimento della terna selezionata con precedente procedura - Contestazione - Giurisdizione del G.O. - Fondamento.

097191 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - IN GENERE In genere.

*La determinazione con cui il direttore di un'Azienda Sanitaria Locale, per affidare l'incarico di dirigente di struttura complessa, ai sensi dell'art. 15 ter del d.lgs. n. 502 del 1992, indice un nuovo avviso pubblico invece di procedere allo scorrimento nell'ambito della terna selezionata in esito a precedente procedura, si compendia in un atto adottato in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato, trattandosi di scelta essenzialmente fiduciaria di un professionista ad opera del direttore generale della ASL in base ad un elenco di soggetti ritenuti idonei, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, anche in virtù del principio di concentrazione delle tutele, non potendo frazionarsi la giurisdizione con riferimento alle singole fasi del procedimento.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 ter CORTE COST., Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35 com. 5

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 33212 del 2018 Rv. 652081 - 01, N. 8799 del 2017 Rv. 643562 - 01, N. 6455 del 2020 Rv. 657214 - 01, N. 21060 del 2011 Rv. 618842 - 01, N. 25048 del 2016 Rv. 641780 - 01

---

Sez. U - , **Ordinanza n. 19666 del 21/09/2020** (Rv. **658834 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **DI MARZIO MAURO**. Relatore: **DI MARZIO MAURO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

F. (GENTILE GIANCARLO) contro F.

Regola giurisdizione

092025 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE Azione risarcitoria verso FIGC e Lega Nazionale Professionisti - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Fondamento.

*L'azione risarcitoria proposta dalla curatela di una società calcistica fallita nei confronti della Federazione Italiana Gioco Calcio e della Lega Nazionale Professionisti, per omessa vigilanza sulla regolarità contabile della società assoggettata a fallimento, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.) che, all'art. 133, comma 1, lettera z), ha confermato il criterio di attribuzione della*

## SEZIONE UNITE

*giurisdizione preesistente; l'azione risarcitoria che venga proposta nei confronti di soggetti privati è invece assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario.*

*Riferimenti normativi:* Legge 17/10/2003 num. 280 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. Z CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 21577 del 2011 Rv. 619040 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 19667 del 21/09/2020 (Rv. 658851 - 02)**

**Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

**C. (ATTINA' FRANCESCA) contro S. (ZAMMIT MARIA BEATRICE)**

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE  
Azioni di nunciazione nei confronti della pubblica amministrazione - Riparto di giurisdizione –  
Criterio discrezionale - Fattispecie.

130002 PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - IN GENERE In genere.

*In tema di azioni di nunciazione nei confronti della P.A., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora l'attore denunci attività materiali dell'amministrazione che possano recare pregiudizio a beni di cui egli si assume proprietario o possessore e, in relazione al "petitum" sostanziale della sottostante pretesa di merito, la domanda risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo e non si lamenti l'emissione di atti o provvedimenti ricollegabili all'esercizio di poteri discrezionali spettanti alla P.A. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato la giurisdizione del G.A. in relazione ad una denuncia di nuova opera esperita da un privato nei confronti di una società, risultata concessionaria di opera pubblica all'esito di una procedura di "project financing", relativamente al "se" ed al "come" dell'opera da realizzarsi, consistente nell'edificazione, a ridosso dell'abitazione dell'originario attore, di un'autostazione di pullman con tettoia).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 25456 del 2017 Rv. 645813 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 19665 del 21/09/2020 (Rv. 658927 - 01)**

**Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)**

**C. (CESCHINI ROBERTA) contro B. (TIRINI MANUELA)**

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LA SPEZIA

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE  
Contemporanea pendenza di due giudizi di divorzio o separazione personale dei coniugi dinanzi a giudici di diversi paesi dell'Unione europea - Giudice straniero preventivamente adito e giudice italiano successivamente adito – Regolamento preventivo di giurisdizione – Inammissibilità.

*Nell'ipotesi di contemporanea pendenza, dinanzi a giudici di diversi paesi dell'Unione europea, di due giudizi di divorzio o separazione personale dei coniugi, il giudice italiano che sia stato successivamente adito è tenuto, ai sensi dell'art. 19 del reg. CE n. 2201 del 2003, a sospendere*

## SEZIONE UNITE

*il procedimento fino all'accertamento della competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita, di modo che, nel processo dinanzi a lui pendente, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 19

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12638 del 2019 Rv. 653936 - 02, N. 12865 del 2020 Rv. 658084 - 02

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 19667 del 21/09/2020 (Rv. 658851 - 01)**

*Presidente:* **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.** *Relatore:* **DI MARZIO MAURO.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

*C. (ATTINA' FRANCESCA) contro S. (ZAMMIT MARIA BEATRICE)*

Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Azione di nunciazione – Provvedimento emesso nella fase cautelare – Regolamento preventivo di giurisdizione – Ammissibilità – Fondamento.

130002 PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - IN GENERE In genere.

*Non osta alla proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione la circostanza che il giudice abbia provveduto nella fase cautelare di un'azione di nunciazione (nella specie, una denuncia di nuova opera), sia pure risolvendo in senso affermativo o negativo una questione attinente alla giurisdizione, giacché il provvedimento reso sull'istanza cautelare non costituisce sentenza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 3167 del 2011 Rv. 616066 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 19675 del 21/09/2020 (Rv. 658853 - 01)**

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CONTI ROBERTO GIOVANNI.**

*Relatore:* **CONTI ROBERTO GIOVANNI.**

*D. (DI BRINA LEONARDO) contro P. (PROCURA GENERALE CORTE DEI CONTI)*

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 18/06/2018

100130 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI Ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Censure fondate sull'assenza di motivazione della sentenza impugnata e sulla violazione di regole del giusto processo - Inammissibilità - Fondamento.

*In tema di sindacato di legittimità sulle decisioni della Corte dei conti, per motivi inerenti alla giurisdizione, è inammissibile il ricorso che si fonda sull'assenza di motivazione della sentenza impugnata per mancata individuazione degli elementi fondativi della responsabilità contabile e la violazione delle regole del giusto processo, trattandosi di vizi che riguardano esclusivamente il sindacato sui limiti interni della giurisdizione, non potendosi configurare il cd. rifiuto di giurisdizione.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

## SEZIONE UNITE

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 29285 del 2018 Rv. 651440 - 01, N. 8311 del 2019 Rv. 653284 - 01, N. 19085 del 2020 Rv. 658666 - 01, N. 12497 del 2017 Rv. 644254 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 19664 del 21/09/2020 (Rv. 658850 - 01)**

**Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Diff.)**

**A. (MANCIAGLI NUNZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE  
Chiusura temporanea di esercizio commerciale a seguito dell'ingresso di un minore nel locale adibito a videogiochi o lotterie ex art. 24, comma 21, d.l. n. 98 del 2011 - Natura di sanzione affittiva riferibile a poteri vincolati della P.A. - Conseguenze - Censurabilità dinanzi al giudice ordinario.

254029 SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE In genere.

*La sanzione amministrativa della chiusura temporanea dell'esercizio commerciale o del locale destinato al videogioco e alle video lotterie, prevista - in aggiunta a quella pecuniaria, ancorché senza alcun collegamento causale o consequenziale con quest'ultima - dall'art. 24, comma 21, del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, per il caso di indebito ingresso, nell'esercizio medesimo, di un soggetto minore d'età, ha natura esclusivamente affittiva e si riconduce, non già ad un potere discrezionale di vigilanza e controllo, esercitato dall'autorità amministrativa irrogante, sul settore dei giochi vietati ai minori, bensì ad un potere interamente vincolato dalla norma, la quale definisce dettagliatamente il fatto che integra la violazione, stabilisce l'obbligo di applicare la sanzione in seguito all'accertamento dell'illecito da parte dell'autorità di polizia, e ne determina il contenuto anche in relazione alla durata, con la prescrizione inderogabile del minimo e del massimo irrogabili; pertanto, la giurisdizione sull'opposizione avverso la predetta sanzione amministrativa spetta al giudice ordinario, dovendosi ritenere devoluto a quella del giudice amministrativo soltanto il sindacato sulle sanzioni di carattere ripristinatorio, la cui applicazione consegua all'esercizio di un potere discrezionale di vigilanza e controllo, funzionale alla tutela dell'interesse pubblico violato.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 24 com. 21, Legge del 2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 14633 del 2001 Rv. 550425 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 (Rv. 658833 - 01)**

**Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)**

**S. (BETTI STEFANO) contro P. (PANERI GIANFRANCO)**

Dichiara procedibile il ricorso e rimette alla sezione semplice

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE  
Interessi moratori convenzionali – Disciplina antiusura – Applicabilità – Conseguenze.

*La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata*

## SEZIONE UNITE

*ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 644, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. F, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 36 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 22890 del 2019 Rv. 654942 - 01, N. 9237 del 2020 Rv. 657782 - 01, N. 5598 del 2017 Rv. 643977 - 01, N. 26286 del 2019 Rv. 655639 - 01, N. 27442 del 2018 Rv. 651333 - 02

---

**Sez. U - , Sentenza n. 19596 del 18/09/2020 (Rv. 658634 - 01)**

**Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

**Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)**

**D. (PORTANTIOLO MARCO) contro U. (IOLITA MASSIMO)**

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TREVISO, 29/12/2016

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE  
Opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 in capo alla parte opposta - Conseguenze.

*Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 04/03/2020 num. 28 art. 5 com. 1, Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.

*Massime precedenti Diformi:* N. 24629 del 2015 Rv. 638006 - 01

---

## SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 19597 del 18/09/2020** (Rv. **658833 - 02**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**. Relatore:

**NAZZICONE LOREDANA**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

S. (BETTI STEFANO) contro P. (PANERI GIANFRANCO)

Dichiara procedibile il ricorso e rimette alla sezione semplice

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE  
Interessi moratori convenzionali – Tasso usurario ex art. 2 della l. n. 108 del 1996 – Azione proposta nel corso del rapporto contrattuale – Interesse ad agire – Sussistenza – Azione proposta dopo il verificarsi della mora – Valutazione di usurarietà - Differenze.

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.

*In tema di contratti di finanziamento, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati; tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2, Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26286 del 2019 Rv. 655639 - 02

---

Sez. U - , **Sentenza n. 19597 del 18/09/2020** (Rv. **658833 - 03**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**. Relatore:

**NAZZICONE LOREDANA**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

S. (BETTI STEFANO) contro P. (PANERI GIANFRANCO)

Dichiara procedibile il ricorso e rimette alla sezione semplice

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE  
Interessi moratori convenzionali – Tasso usurario ex art. 2 della l. n. 108 del 1996 – Controversie relative – Oneri probatori delle parti.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

*Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2, Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8883 del 2020 Rv. 657840 - 01

---

## SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 19171 del 15/09/2020** (Rv. **658667 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **VINCENTI ENZO**. Relatore: **VINCENTI ENZO**.

R. (BELTRANI CARLO) contro G.

Dichiara inammissibile, CORTE DEI CONTI ROMA, 26/06/2018

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Gruppo consiliare regionale - Percezione di fondi pubblici - Capigruppi e consiglieri dei Consigli regionali - Responsabilità amministrativa e contabile - Configurabilità - Previsione nella disciplina regionale di approvazione dei conti da parte dell'Ufficio di Presidenza - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

*In ordine alla gestione delle somme erogate a titolo di contributi pubblici ai gruppi consiliari, i capigruppo dei Consigli regionali e tutti i consiglieri regionali restano assoggettati alla responsabilità amministrativa e contabile, senza che rilevi la disciplina regionale (nella specie, l. Regione Lombardia n. 17 del 1992) che preveda l'approvazione dei rendiconti da parte dell'Ufficio di Presidenza, poiché il voto dato in tali sedi rappresenta una ratifica formale di spese già effettuate dai gruppi e non già un atto deliberativo che ne costituisce "ex ante" il titolo giustificativo, conducendo l'opposta interpretazione al risultato - abnorme e contrario alla natura eccezionale della garanzia di cui all'art. 122, comma 4, Cost. - di configurare, del tutto ingiustificatamente, una tutela della insindacabilità delle opinioni dei consiglieri regionali più ampia di quella apprestata per i parlamentari nazionali.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103 com. 2, Costituzione art. 122 com. 4, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 07/05/1992 num. 17

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5589 del 2020 Rv. 657218 - 01, N. 21927 del 2018 Rv. 650450 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 19174 del 15/09/2020** (Rv. **658832 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **VINCENTI ENZO**. Relatore: **VINCENTI ENZO**.

B. (GALLO GAIA LUCILLA) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 10/07/2018

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Pronunce della Corte dei conti in sede giurisdizionale - Vizio di costituzione del giudice – Difetto di giurisdizione – Configurabilità – Condizioni – Violazione della immutabilità del collegio in fase decisoria – Rilevanza ai fini della giurisdizione – Esclusione - Fondamento.

092068 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - IN GENERE In genere.

*In tema di sentenze emesse dalla Corte dei conti, il vizio di costituzione del giudice si traduce in difetto di giurisdizione solo quando si abbia la mancata regolare investitura dell'esercizio della giurisdizione, il che non si verifica in tutti i casi di errori "in iudicando" o "in procedendo", siano essi pure di portata radicale come quello sulla immutabilità del collegio, tenuto conto che soltanto le alterazioni della struttura qualitativa e quantitativa dell'organo giudicante implicano violazione dei limiti esterni della giurisdizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Civ. art. 161, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 all. 1 art. 49, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 all. 1 art. 100, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 all. 1 art. 101 com. 1

## SEZIONE UNITE

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 2199 del 2005 Rv. 578977 - 01, N. 19085 del 2020 Rv. 658666 - 01, N. 8311 del 2019 Rv. 653284 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 19169 del 15/09/2020 (Rv. 658633 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

**Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

M. (CUTAIA ALBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CONS.DI GIUST. AMM.SICILIA PALERMO, 09/07/2018

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Ricorso per eccesso di potere giurisdizionale - Ammissibilità intrinseca - Condizioni.

*Il ricorso per eccesso di potere giurisdizionale, con cui si denuncia il superamento dei limiti della giurisdizione da parte del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, dev'essere intrinsecamente ammissibile, secondo le modalità redazionali di cui all'art. 366 c.p.c. ed i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'ammissibilità estrinseca delle single censure.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 19085 del 14/09/2020 (Rv. 658666 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)**

F. (POLIZZOTTO STEFANO) contro P. (PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI)

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI SICILIA sez.giurisdiz. PALERMO, 22/06/2018

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Pronunce della Corte dei conti in sede giurisdizionale - Sindacato della Corte di cassazione - Limiti - "Errores in procedendo" o "in iudicando" - Esclusione - Fattispecie.

*Il sindacato della S.C. sulle decisioni della Corte dei conti è circoscritto all'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione e non si estende - neppure a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo ex art. 111 Cost. - ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale, concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale. Ne consegue che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretazione delle norme sostanziali o processuali, non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione. (Nella specie, è stato escluso che le denunciate lesioni del diritto al contraddittorio - assuntivamente occorse durante la verifica contabile e nel corso dell'accertamento peritale nell'ambito del giudizio dinanzi alla Corte dei conti - potessero essere motivo di ricorso ammissibile in cassazione).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 103 com. 2, Costituzione art. 111 com. 8, Costituzione art. 111 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 29285 del 2018 Rv. 651440 - 01, N. 21692 del 2019 Rv. 655292 - 01, N. 32773 del 2018 Rv. 651960 - 01

## SEZIONE UNITE

---

Sez. U - , **Ordinanza n. 19086 del 14/09/2020** (Rv. **658849 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **GIUSTI ALBERTO**. Relatore: **GIUSTI ALBERTO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

D. (MAGAZZU' SANTI) contro P.

Rigetta, CORTE CONTI SICILIA sez.giurisdiz. PALERMO, 03/10/2018

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Associazione di diritto privato incaricata di svolgere un servizio pubblico nell'interesse e con le risorse della P.A. - Domanda di danno erariale proposta contro la persona fisica che con essa ha intrattenuto un rapporto organico - Giurisdizione contabile - Sussistenza - Fondamento.

*Sussiste la giurisdizione del giudice contabile sulla domanda di condanna al risarcimento del danno erariale proposta nei confronti del presidente di una Onlus costituita per erogare prestazioni assistenziali, in favore di persone disabili, attraverso l'utilizzazione di contributi corrisposti da una Asl sulla base di apposita convenzione, atteso che, per un verso, deve ritenersi configurabile un rapporto di servizio tra la P.A e l'associazione privata incaricata di svolgere, nell'interesse e con le risorse della prima, un servizio pubblico in sua vece, assoggettandosi alle relative direttive e al relativo controllo, senza che rilevi il titolo in base al quale la gestione è svolta, e considerato che, per altro verso, la responsabilità erariale - configurabile nell'ipotesi di utilizzo, da parte del soggetto privato, dei contributi pubblici ricevuti per scopi appropriativi non coincidenti con gli interessi istituzionali dell'ente - attinge anche coloro che con l'associazione abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove essi, disponendo delle risorse erogate in modo diverso da quello preventivato, abbiano provocato la frustrazione dello scopo perseguito dalla P.A.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 30526 del 2019 Rv. 656071 - 01

---

Sez. U - , **Ordinanza n. 19088 del 14/09/2020** (Rv. **659162 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **DE STEFANO FRANCO**. Relatore: **DE STEFANO FRANCO**.

V. (FORNARI MASSIMILIANO CESARE) contro P.

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Consiglio di Stato – Sentenza di rigetto di un ricorso avverso un provvedimento di esclusione dall'affidamento di uno spazio in concessione per la persistenza di un debito erariale – Sconfinamento nella giurisdizione del giudice tributario – Esclusione – Fondamento.

*In tema di sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione, la pronuncia di rigetto di un ricorso avverso un provvedimento di esclusione dall'affidamento di uno spazio in concessione, in ragione della preesistenza di un debito erariale, non determina sconfinamento nella giurisdizione del giudice tributario, limitandosi a verificare - in funzione della valutazione di legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati - la*

## SEZIONE UNITE

*formale sussistenza delle certificazioni della competente autorità fiscale, rispetto alla quale la deliberazione di aspetti sostanziali della disciplina tributaria si pone come meramente incidentale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 110

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 19084 del 14/09/2020 (Rv. 658848 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TORRICE AMELIA. Relatore: TORRICE AMELIA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)**

**M. (OCCHIPINTI MARIO) contro I. (MASSAFRA PAOLA)**

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 28/11/2018

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Eccesso di potere giurisdizionale imputabile al giudice speciale di primo grado - Omessa deduzione del vizio in grado di appello - Giudicato implicito sulla giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE In genere.

*Non è configurabile un giudicato implicito sulla giurisdizione in relazione ad una sentenza del giudice speciale di primo grado che sia astrattamente affetta dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale, poiché all'interno del plesso giurisdizionale della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, detto vizio non dà luogo ad un capo autonomo sulla giurisdizione autonomamente impugnabile, ma si traduce in una questione di merito del cui esame il giudice speciale di secondo grado viene investito con la proposizione dell'appello; pertanto, l'interesse a ricorrere alle Sezioni Unite potrà sorgere esclusivamente rispetto alla sentenza d'appello che, essendo espressione dell'organo di vertice del relativo plesso giurisdizionale speciale, è anche la sola suscettibile di arrecare un "vulnus" all'integrità della sfera delle attribuzioni degli altri poteri, amministrativo e legislativo.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 13436 del 2019 Rv. 654027 - 01, N. 1034 del 2019 Rv. 653929 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 18592 del 07/09/2020 (Rv. 658665 - 01)**

**Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: TRIA LUCIA. Relatore: TRIA LUCIA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)**

**M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (TERRACCIANO GENNARO)**

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 25/02/2019

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Pluralità di giudicati amministrativi di annullamento di una procedura di abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima fascia - Successiva ulteriore pronuncia del giudice amministrativo di annullamento della medesima procedura e contestuale ordine al MIUR di rilasciare l'abilitazione richiesta senza nominare una nuova Commissione per il riesame dei titoli - Eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera riservata alla P.A. - Insussistenza - Fondamento.

## SEZIONE UNITE

*Non è affetta da eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al potere amministrativo la sentenza con la quale il Consiglio di Stato, all'esito di una pluralità di giudicati amministrativi di annullamento dei reiterati provvedimenti di diniego con cui era stata definita una procedura di abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima fascia, abbia disposto un ulteriore annullamento degli atti della medesima procedura contestualmente ordinando al MIUR di provvedere al rilascio dell'abilitazione senza sottoporre i titoli dell'interessato al riesame di una nuova commissione, sul rilievo che, per effetto del susseguirsi dei predetti giudicati, si fosse progressivamente ridotto, sino a svuotarsi del tutto, l'ambito di discrezionalità amministrativa e tecnica attribuito alla P.A. Ciò in quanto una tale pronuncia costituisce il frutto di un'attività (l'interpretazione, sia pure articolata ed evolutiva, di norme giuridiche) che rappresenta il "proprium" della funzione giurisdizionale e non può dunque integrare, di per sé sola, la violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale, essendo fondata sull'esigenza espressa dall'art. 1 del codice del processo amministrativo (secondo cui la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo) ed attuata attraverso il rimedio disciplinato dall'art. 34, comma 1, lett e), del medesimo codice, il quale attribuisce al giudice della cognizione il potere, in passato spendibile solo nella successiva fase dell'ottemperanza, di disporre le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese (cd. "cognizione ad esecuzione integrata", in coerenza con l'evoluzione della giustizia amministrativa da strumento di garanzia della legalità della azione amministrativa a giurisdizione preordinata alla tutela di pretese sostanziali. .*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 34

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 5589 del 2020 Rv. 657218 - 02, N. 8311 del 2019 Rv. 653284 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 18302 del 03/09/2020 (Rv. 658631 - 01)**

**Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)**

M. (MADDALENA MARCELLO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 19/12/2019

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Procedimenti disciplinari diversi - Principio del "ne bis in idem" - Operatività - Presupposti - Fattispecie.

*Nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati, la preclusione connessa al principio del "ne bis in idem" esclude che possa farsi luogo ad un secondo giudizio quando nel primo si sia giudicato sul medesimo fatto storico-naturalistico, identificato sulla base della coincidenza di tutti gli elementi costitutivi (condotta - nesso causale - evento), che costituisce oggetto della nuova contestazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la sentenza assolutoria pronunciata in favore di un pubblico ministero in ordine a fatti di mancata astensione nell'ambito di procedimenti penali trattati anteriormente ad una certa data, non precludesse un nuovo giudizio in relazione ad un episodio specifico della stessa natura, verificatosi nel medesimo periodo temporale ma non ricompreso nella precedente pronuncia, trattandosi di fatto che era stato oggetto di imputazione anche in sede penale, e per il quale l'originaria azione disciplinare era stata pertanto sospesa).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 19 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

## SEZIONE UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20450 del 2014 Rv. 632390 - 01

---

Sez. U - , **Sentenza n. 18303 del 03/09/2020** (Rv. **658632 - 02**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **TRIA LUCIA**. Relatore: **TRIA LUCIA**.

P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

F. (TAORMINA CARLO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 15/01/2020

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Sindacato della Corte di cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio - Contenuto - Fattispecie.

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE In genere.

*In caso di ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di rinvio per violazione della precedente statuizione di annullamento, il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice, poteri che, nell'ipotesi di rinvio per vizio di motivazione, si estendono non solo alla libera valutazione dei fatti già accertati, ma anche alla indagine su altri fatti, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che il principio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacifici o accertati definitivamente. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso l'ordinanza con cui la sezione disciplinare del C.S.M., in sede di rinvio, aveva confermato l'applicazione della misura cautelare della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio facendo riferimento anche a fatti ulteriori, considerati analoghi ed in continuazione con quelli oggetto del procedimento disciplinare, con ampia ed approfondita valutazione in coerenza con la sentenza rescindente).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 2652 del 2018 Rv. 647108 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7691 del 2019 Rv. 653310 - 01

---

Sez. U - , **Sentenza n. 18302 del 03/09/2020** (Rv. **658631 - 03**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**. Relatore:

**NAZZICONE LOREDANA**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

M. (MADDALENA MARCELLO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 19/12/2019

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Illecito disciplinare di cui all'art.2, comma 1, lett.c), d.lgs. n.109 del 2006 - Pubblico ministero - Presupposti.

*In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'illecito di cui all'art.2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006 si caratterizza, sotto il profilo oggettivo, per essere un illecito di pura condotta, che viene integrato dalla sola condotta commissiva di partecipazione, da parte del magistrato, ad una attività d'ufficio rispetto alla quale sussisteva l'obbligo di astensione (senza necessità che da tale condotta derivi altresì uno sviamento di potere o un vantaggio per sé o per il terzo del cui interesse il magistrato si sia reso indebitamente portatore) e, sotto il profilo*

## SEZIONE UNITE

*subiettivo, per la mancanza del dolo specifico, essendo al riguardo sufficiente la consapevolezza, nell'agente, della sussistenza di quelle situazioni di fatto in presenza delle quali l'ordinamento esige che egli si astenga dal compimento di un determinato atto (senza necessità di uno specifico intento finalizzato a favorire o danneggiare una delle parti); pertanto, ai fini della configurazione del predetto illecito ad opera del magistrato del pubblico ministero, rileva esclusivamente l'omessa astensione in presenza di un conflitto, anche solo potenziale, tra l'interesse pubblicistico al perseguimento dei fini istituzionali di giustizia ad esso affidati dall'ordinamento e l'interesse alieno a tali finalità (privato o personale) di cui egli sia portatore in proprio o per conto di terzi, non essendo altresì necessaria l'effettiva realizzazione di tale ultimo interesse.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 52

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 21974 del 2018 Rv. 650281 - 01, N. 33537 del 2018 Rv. 652084 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 18302 del 03/09/2020 (Rv. 658631 - 02)**

*Presidente:* **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)*

*M. (MADDALENA MARCELLO) contro P.*

*Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 19/12/2019*

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Art.15, comma 8, d.lgs. n.109 del 2006 - Sospensione dei termini del procedimento disciplinare per esercizio di azione penale - "Medesimo fatto" - Nozione - Fattispecie.

*In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'art. 15, comma 8, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 - secondo cui il corso dei termini del procedimento disciplinare resta sospeso "se per il medesimo fatto è stata esercitata l'azione penale" - trova applicazione non solo in caso di identità tra i fatti oggetto dei due procedimenti ma anche in presenza della loro comune riferibilità ad una "medesima vicenda storica". (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della Sezione disciplinare del CSM che, ai fini dell'operatività della sospensione "ex lege" dei termini del procedimento disciplinare, aveva affermato la coincidenza della condotta di omessa astensione rilevante sotto tale profilo con l'identica condotta posta, unitamente ad altre, a fondamento dell'imputazione penale, con cui era stato contestato al magistrato il reato di cui all'art.323 c.p.).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15 com. 8 lett. A), Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 16, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. C), Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9277 del 2020 Rv. 657659 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 18303 del 03/09/2020 (Rv. 658632 - 01)**

*Presidente:* **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **TRIA LUCIA.** *Relatore:* **TRIA LUCIA.**

*P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)*

*F. (TAORMINA CARLO) contro P.*

*Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 15/01/2020*

## SEZIONE UNITE

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Estensibilità della disciplina del processo penale - Limiti - Art. 311, comma 5 bis, c.p.p. - Inapplicabilità - Fondamento.

*In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, i richiami al codice di procedura penale contenuti nell'art. 16, comma 2 (per l'attività di indagine), ed art. 18, comma 4 (per il dibattimento), del d.lgs. n. 109 del 2006 devono interpretarsi restrittivamente e solo nei limiti della compatibilità, dovendo applicarsi, per il resto, le regole del codice di procedura civile, sicché resta esclusa l'applicabilità dell'art. 311, comma 5 bis, c.p.p. (introdotto dall'art. 13, comma 1, della l. n. 47 del 2015), che stabilisce l'inefficacia della misura cautelare a causa dell'avvenuta deliberazione, in sede di giudizio di rinvio, oltre il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, trattandosi di disposizione riferibile esclusivamente alle misure cautelari personali adottate in sede penale, comportanti limitazioni più o meno incisive della libertà personale.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 16, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 5, Legge 16/04/2015 num. 47 art. 13 com. 1

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 22570 del 2011 Rv. 619527 - 01, N. 17585 del 2015 Rv. 636141 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 18302 del 03/09/2020 (Rv. 658631 - 04)**

*Presidente:* **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** (Conf.)

*M. (MADDALENA MARCELLO) contro P.*

*Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 19/12/2019*

115064 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI Rimozione del magistrato - Presupposti - Valutazione - Sindacato di legittimità - Limiti.

*La sanzione della rimozione disciplinare del magistrato può essere irrogata, oltre che al verificarsi di una delle tre fattispecie tipiche previste dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006 (nel qual caso va disposta obbligatoriamente), in ogni altra ipotesi in cui l'illecito abbia compromesso irrimediabilmente i valori connessi alla funzione giudiziaria e al prestigio personale del magistrato, anche in relazione allo "strepitus fori", secondo l'apprezzamento di merito della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 12 com. 5 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 16984 del 2019 Rv. 654371 - 02



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*sezione prima e VI prima*



Sez. 1 - , **Ordinanza n. 20642 del 29/09/2020** (Rv. **658883 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **FIDANZIA ANDREA.** Relatore: **FIDANZIA ANDREA.**

D. (BASSAN MARIA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 02/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria -Compressione dei diritti fondamentali in ragione del censo e della casta - Vulnerabilità soggettiva - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, integra una condizione di vulnerabilità soggettiva del richiedente l'esistenza di una fortissima limitazione della libertà individuale in ragione del censo e della casta che determini una inammissibile compressione del diritto fondamentale di scegliersi il proprio compagno di vita e di formarsi una famiglia, soprattutto quando chi viola tali regole è oggetto di discriminazione e riprovazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva negato la protezione umanitaria ad un cittadino senegalese, proveniente da una piccola realtà rurale, che aveva intessuto una relazione sentimentale con una donna di una casta superiore alla sua in un paese in cui non è accettato il matrimonio tra persone di caste diverse per censo ed estrazione sociale).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 6, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 8571 del 2020 Rv. 657814 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 20041 del 24/09/2020** (Rv. **658979 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **CAMPESE EDUARDO.** Relatore: **CAMPESE EDUARDO.**

C. (FLAMINI PIER LUIGI) contro F. (DE MARCHIS CARLO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PERUGIA, 24/02/2015

081199 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE Fallimento del conduttore - Conseguenze - Danni sulla cosa locata – Responsabilità della curatela fallimentare - Configurabilità - Rifiuto del locatore di ricevere il bene - Accertamento.

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

*In caso di fallimento del conduttore, il contratto di locazione immobili prosegue in capo alla curatela fallimentare, che subentra nei diritti e negli obblighi contrattuali fino a quando, esercitato il recesso, rimane tenuta alla restituzione della cosa locata - con la corresponsione dell'eventuale indennizzo - nonché al versamento dei canoni maturati fino alla riconsegna; si palesa, altresì, configurabile in astratto la responsabilità dell'organo concorsuale - deducibile con apposita domanda di ammissione al passivo da parte della locatrice - per i danni alla cosa locata cagionati dal fallito che non siano, ex art. 1490 c.c., effetto del deterioramento o del consumo derivanti dall'uso di essa in conformità al contratto, rendendosi indispensabile in tal caso valutare in concreto, da parte del giudice di merito, la legittimità, o non, del rifiuto della locatrice istante alla riconsegna del bene in suo favore.*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 80, Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72

*Massime precedenti Vedi:* N. 12977 del 2013 Rv. 626376 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 20039 del 24/09/2020** (Rv. **658823 - 01**)

*Presidente:* **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**  
*P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*F. (NAPOLITANO ANTONIO) contro D. (DI NUZZO ERMANNO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/11/2014

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione della sentenza a mezzo PEC - Ricevuta di avvenuta consegna - Valore probatorio - Contenuto degli allegati - Presunzione fino a prova contraria.

*In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 ter CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 quater CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 25819 del 2017 Rv. 646844 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 20042 del 24/09/2020** (Rv. **659023 - 01**)

*Presidente:* **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:*  
**CAMPESE EDUARDO.**

*M. (CARATTOZZOLO ENRICO) contro C.*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 28/03/2014

113073 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - TERMINE - DECADENZA Stato di insolvenza - Deduzione con la domanda - Sufficienza - Accertamento preventivo dell'applicabilità dell'art. 1186 c.c. - Esclusione.

*La possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo il diritto al pagamento immediato ritenersi virtualmente dedotto con la domanda giudiziale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1186

*Massime precedenti Conformi:* N. 24330 del 2011 Rv. 620127 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 20075 del 24/09/2020** (Rv. 659024 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **SOLAINI LUCA.** Relatore: **SOLAINI LUCA.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

A. (LUFRAÑO GIUSEPPE) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ANCONA, 27/03/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 002342/2020 65664301

Massime precedenti Conformi: N. 2342 del 2020 Rv. 656643 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 19956 del 23/09/2020** (Rv. 658882 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.**

C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (SEGARELLI UMBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 04/06/2015

141031 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE Contratto di somministrazione di acqua - Immobile sede di istituto scolastico - L. n. 23 del 1996 - Subingresso delle province nei contratti di somministrazione - Disciplina applicabile.

*Le spese relative ai contratti di somministrazione di acqua per gli immobili che siano sede di istituti di istruzione secondaria superiore, nonché di convitti e istituzioni educative statali, sono stati trasferite a carico delle province a partire dall'anno 1997, in base all'art. 3 della l. n. 23 del 1996, secondo la specifica procedura prevista dall'art. 9 della detta legge, senza che il trasferimento dipenda dalla stipulazione di apposite convenzioni con l'istituto scolastico interessato.*

Riferimenti normativi: Legge 11/01/1996 num. 23 art. 3, Legge 11/01/1996 num. 23 art. 8, Legge 11/01/1996 num. 23 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 20024 del 2016 Rv. 642610 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 19823 del 22/09/2020** (Rv. 659114 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** P.M. **PATRONE IGNAZIO.** (Conf.)

C. (CALVIERI CARLO) contro C. (CAPPELLO CARMELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/06/2014

013015 ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE Devoluzione della controversia ad arbitri - Regime previgente al d.lgs. n. 40 del 2006 - Natura giuridica dell'eccezione di compromesso - In senso stretto - Fondamento - Conseguenze.

*In tema di arbitrato, anche nel regime previgente al d.lgs. n. 40 del 2006, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione deve ritenersi propria od in senso stretto, in quanto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che va proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio. Tuttavia, la proposizione dell'eccezione contestualmente alla domanda riconvenzionale*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*nella comparsa di risposta non implica la necessità di subordinare espressamente la seconda al rigetto della prima, onde evitare che essa sia ritenuta rinunciata, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 817 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 12684 del 2007 Rv. 596871 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 20139 del 2018 Rv. 649957 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 19824 del 22/09/2020 (Rv. 658976 - 01)**

**Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

**V. (LOVELLI ANGELO RAFFAELE) contro M. (MOTOLESE GIOVANNI)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 28/07/2017

122009 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - IDENTITA' PERSONALE - IN GENERE Parto anonimo - Morte della madre - Diritto del figlio all'accertamento dello status - Sussistenza - Revoca della rinuncia alla genitorialità giuridica da parte della madre - Rilevanza.

*In tema di diritto della donna a non essere nominata al momento del parto, nel periodo successivo alla sua morte, può essere promossa dal figlio biologico l'azione volta all'accertamento dello status, attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 269 c.p.c., risultando recessiva la tutela degli eredi in particolare ove essa abbia dimostrato nei fatti di aver superato l'originaria scelta dell'anonimato, trattando il figlio come uno dei suoi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 270, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 30 com. 2, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 93 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 22838 del 2016 Rv. 641857 - 01, N. 15024 del 2016 Rv. 641021 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 19826 del 22/09/2020 (Rv. 658977 - 01)**

**Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.**

**S. (ZUMMO MARCO) contro A.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 01/12/2014

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) Servizio sanitario nazionale - Prestazioni cliniche in convenzione - Scheda di dimissione ospedaliera - Valore probatorio - Fattispecie.

*In tema di prestazioni sanitarie in convenzione con il servizio sanitario nazionale, la scheda di dimissione ospedaliera non riveste valore probatorio ai fini del riconoscimento del diritto alla remunerazione, rispondendo ad un mera funzione informativa e statistica. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, che aveva attribuito alla scheda in parola valore di prova dell'esecuzione delle prestazioni convenzionate).*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Riferimenti normativi: DM min. SAL 28/12/1991, DM min. SAL 14/12/1994, DM min. SAL 26/07/1993

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 19829 del 22/09/2020** (Rv. 658978 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**.

L. (ARENA NATALE) contro C. (MERLO ARTURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 29/07/2014

141025 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - CONTROLLI - SUCCESSIVI (APPROVAZIONI) Contratto concluso "iure privatorum" dalla P.A. - Sopravvenuto annullamento tutorio - Inefficacia retroattiva del negozio.

*In tema di contratto concluso "iure privatorum" dalla P.A., la mancata approvazione tutoria funge da "condicio juris" che incide retroattivamente sulla efficacia del contratto e lo priva di ogni attitudine a costituire fonte di obbligazione per i contraenti, sicchè il contratto diviene definitivamente non più eseguibile. (Conf. Cass. n. 7529 del 1991).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Legge Reg. Sicilia del 1991 num. 44 art. 16, Legge Reg. Sicilia del 1985 num. 21 art. 36 com. 4 lett. F, Legge Reg. Sicilia del 1972 num. 19 art. 17, Legge Reg. Sicilia del 1991 num. 44 art. 18 com. 7

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 19604 del 18/09/2020** (Rv. 659022 - 01)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

E. (SILVETTI MASSIMILIANO) contro R. (NAIMO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/10/2016

013038 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - DECISIONE Accoglimento - Conseguenze - Inesistenza del compromesso - Materie non compromettibili in arbitri - Pronuncia nel merito – Esclusione.

*In tema di arbitrato, in caso di inesistenza del lodo arbitrale, per mancanza del compromesso o della clausola compromissoria, ovvero perché la materia affidata alla decisione degli arbitri è estranea a quelle suscettibili di formare oggetto di compromesso, alla corte d'appello è precluso il passaggio alla fase rescissoria, mancando in radice la "potestas decidendi" degli arbitri, mentre le eventuali difformità dai requisiti e dalle forme del giudizio arbitrale possono provocare la dichiarazione di nullità del lodo, con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione è tenuto a pronunciare nel merito, senza possibilità di distinguere tra le varie ipotesi che abbiano dato luogo alla rilevata censura.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 823 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 824 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22083 del 2009 Rv. 610314 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20128 del 2013 Rv. 627741 - 01

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 19605 del 18/09/2020** (Rv. **658975 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

O. (CARDARELLI FRANCESCO) contro V. (LUCIANI MASSIMO)  
Rigetta, CONS.NAZ.DOTT.COMMERC. ROMA, 09/10/2018

135007 PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI Consiglio nazionale dottori commercialisti - Validità delle sedute - Presenza del numero legale - Convocazione di tutti i componenti - Necessità.

*Ai fini della validità delle deliberazioni del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), investito di funzioni giurisdizionali in materia elettorale sugli ordini locali, sono indispensabili la presenza della maggioranza dei suoi componenti e la previa regolare convocazione dei medesimi.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/06/2005 num. 139 art. 30

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13298 del 2005 Rv. 583695 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 19602 del 18/09/2020** (Rv. **659021 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (GENTILE GIAN MICHELE) contro O. (PERANI PAOLO FABIO)  
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/05/2014

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Impugnazione del lodo arbitrale - Accertamenti in fatto compiuti dagli arbitri - Incensurabilità - Limiti - Difetto assoluto di motivazione.

*Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, quale è quello concernente l'interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancata od assolutamente carente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 823 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 824 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13511 del 2007 Rv. 600401 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 19325 del 17/09/2020** (Rv. **658821 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

R. (CREMONA BARBARA) contro M. (TARANTOLA ROSARIO)  
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/08/2018

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

140001 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE Motivazione - Errore grossolano - Invalidità - Esclusione - Fattispecie.

*La presenza nel provvedimento giurisdizionale di un errore che con l'uso dell'ordinaria diligenza, per la sua intrinseca grossolanità, è immediatamente riconoscibile come mero errore materiale, non determina alcuna conseguenza in termini di nullità della motivazione. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il decreto della Corte d'appello che in un procedimento ex art. 337 c.c., nel disporre la conferma dell'affidamento del figlio minore al comune, dopo avere esaminato la domanda di affido esclusivo della madre, affermava in motivazione che "non sussistevano ragioni per escludere l'affido condiviso").*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 26074 del 2018 Rv. 651108 - 01, N. 18877 del 2003 Rv. 568769 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 19324 del 17/09/2020** (Rv. **658820 - 01**)

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.**

*Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

M. (GARGANO SIMONE) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/03/2018

082020 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITA' DEL MARITO, PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - TERMINE E SOSPENSIONE Disconoscimento di paternità - Termine di decadenza ex art. 244 c.c. - Decorrenza - Conoscenza certa di condotte idonee al concepimento con un altro uomo - Oneri probatori delle parti - Fattispecie.

*L'azione di disconoscimento della paternità del marito deve essere intrapresa nei termini indicati dall'art. 244, comma 2, c.c., gravando pertanto, sull'attore, l'onere di dimostrare di avere agito entro l'anno dalla data in cui ha scoperto una condotta della donna idonea al concepimento con un altro uomo e, sui convenuti, l'onere di dimostrare l'eventuale anteriorità della scoperta. Entrambe le prove soggiacciono alla regola secondo la quale ciò che rileva è l'acquisizione "certa" della conoscenza di un fatto (una vera e propria relazione o un incontro sessuale) idoneo a determinare il concepimento, non essendo perciò sufficiente un'infatuazione o a una relazione sentimentale e neppure a una mera frequentazione della moglie con un altro uomo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che al fine di escludere la tempestività dell'azione, aveva ritenuto sufficiente la conoscenza da parte del marito delle frequentazioni della moglie).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Civ. art. 232, Cod. Civ. art. 235 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3263 del 2018 Rv. 646883 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 19328 del 17/09/2020** (Rv. **658822 - 01**)

*Presidente:* **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI**

**CESARE GIUSEPPE.** *Relatore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.**

I. (DE RUVO GAETANO) contro M. (SOLDERA ALFREDO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LATINA, 09/09/2015

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Protezione dei dati personali - D.lgs. n. 196 del 2003 - Giudice competente per territorio - Tribunale del luogo di residenza del titolare del trattamento - Titolare persona giuridica - Sede effettiva - Applicabilità.

*Per le controversie in tema di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 150 del 2011, è competente il tribunale del luogo in cui ha la "residenza" il titolare del trattamento dei dati, sicché nei casi in cui il titolare del trattamento sia una persona giuridica, si rende necessaria un'interpretazione integrativa e dinamica della norma e, dunque, la competenza va determinata in base al luogo dove è ubicata la sede effettiva, presso la quale il trattamento sia avvenuto in modo autonomo e si sia manifestato in concreto.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 28, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 150, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 152, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 46

*Massime precedenti Vedi:* N. 12749 del 2013 Rv. 626678 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 19330 del 17/09/2020 (Rv. 658974 - 01)**

**Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.**

G. (FARACI CARMELO) contro O. (LI ROSI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 04/12/2015

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile - Decorrenza dalla data della domanda - Ammissibilità - Potere discrezionale del giudice - Adeguata motivazione - Necessità.

*L'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. A tale principio ha introdotto un temperamento l'art. 4, c. 13, della l. n. 898 del 1970, così come sostituito dall'art. 8 della l. n. 74 del 1987, conferendo al giudice il potere di disporre, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e fornendo una adeguata motivazione, anche in assenza di una specifica richiesta delle parti, la decorrenza dell'assegno dalla data della domanda di divorzio.*

*Riferimenti normativi:* Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 20024 del 2014 Rv. 632412 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 19323 del 17/09/2020 (Rv. 658973 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.**

T. (BENEDETTI ELENA) contro R. (PISONI GIOVANNI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/05/2018

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Famiglia - Minori - Affidato condiviso - Interesse del minore - Frequentazione paritaria - Eccezioni - Condizioni.

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 337 ter

*Massime precedenti Vedi:* N. 3652 del 2020 Rv. 657047 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 19224 del 15/09/2020 (Rv. 658819 - 01)**

*Presidente:* **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **ACIERNO MARIA.** *Relatore:* **ACIERNO MARIA.**

*S. (LANZILAO MARCO) contro M.*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/12/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007 - Onere di allegazione del richiedente - Contenuto - Conseguenze sul dovere di cooperazione istruttoria.

*In tema di protezione internazionale, l'onere di allegazione del richiedente la protezione sussidiaria, nell'ipotesi descritta nell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, diversamente dalle ipotesi di protezione sussidiaria cd. individualizzanti, previste dall'art. 14, lett. a) e lett. b), e in conformità con le indicazioni della CGUE (sentenza 17 febbraio 2009, causa C-465/07), è limitato alla deduzione di una situazione oggettiva di generale violenza indiscriminata - dettata da un conflitto esterno o da instabilità interna - percepita come idonea a porre in pericolo la vita o incolumità psico-fisica per il solo fatto di rientrare nel paese di origine, disancorata dalla rappresentazione di una vicenda individuale di esposizione al rischio persecutorio. Ne consegue che, ove correttamente allegata tale situazione, il giudice, in attuazione del proprio dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad accertarne l'attualità con riferimento alla situazione oggettiva del paese di origine e, in particolare, dell'area di provenienza del richiedente.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

*Massime precedenti Conformi:* N. 16202 del 2015 Rv. 636614 - 01, N. 13940 del 2020 Rv. 658384 - 02, N. 14350 del 2020 Rv. 658256 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 10286 del 2020 Rv. 657711 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 03, N. 14283 del 2019 Rv. 654168 - 01 Rv. 654168 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 19020 del 14/09/2020 (Rv. 658881 - 01)**

*Presidente:* **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **ACIERNO MARIA.** *Relatore:* **ACIERNO MARIA.**

*C. (RANDAZZO MARCELLO) contro M. (SPATAFORA GIANCARLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 05/11/2015

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Separazione personale - Giudizio di modifica delle statuizioni consequenziali - Assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne - Domanda introdotta in corso di causa - Proponibilità - Condizioni - Fattispecie.

*Nei giudizi aventi ad oggetto le modifiche alle statuizioni consequenziali alla separazione personale ed al divorzio, in applicazione del principio "rebus sic stantibus", possono essere proposte domande in corso di causa ove siano giustificate da sopravvenienze fattuali ma nel rispetto del principio del contraddittorio, sicché risulta inammissibile la richiesta di un contributo per il mantenimento del figlio introdotta soltanto nelle note conclusive del giudizio di appello, senza alcuna possibilità di interlocuzione per la controparte. (La S.C. ha espresso il principio in relazione alla domanda, tardivamente proposta dal marito, di gravare la moglie di un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, il quale era andato a convivere con il padre nel corso del giudizio).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 septies, Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3925 del 2012 Rv. 621977 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18898 del 11/09/2020** (Rv. **658972 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

V. (BALLERO BENEDETTO) contro A. (CORONA MARIA ELISABETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 18/02/2014

086095 FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - AUTENTICA Enti pubblici regionali - Compenso spettante al Presidente ex art. 6 l. r. n. 20 del 1995 - Art. 22 l.r. n. 7 del 2005 - Norma di interpretazione autentica - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

155085 SARDEGNA - PERSONALE REGIONALE - IN GENERE In genere.

*L'art. 22 della l.r. n. 7 del 2005, laddove stabilisce che il compenso dei presidenti degli enti, previsto dall'art. 6 della l.r. n. 20 del 1995, è commisurato alla retribuzione spettante ai coordinatori generali dell'Amministrazione regionale deve intendersi come norma interpretativa autentica, giustificata dalla sussistenza di pregressi dubbi di tipo esegetico in ordine all'effettiva portata del rinvio di cui alla legge n. 20 del 1995, dovendosi escludere che si tratti di una norma innovativa - non avendo apportato modifiche al precetto di cui all'art. 6 della l.r. n. 20 del 1995 - nonché di una legge - provvedimento, figura che ricorre solo, diversamente da quanto previsto nel caso di specie, quando con una previsione di contenuto particolare e concreto si incide su un numero limitato di destinatari, attraendo alla sfera legislativa quanto è normalmente affidato all'autorità amministrativa. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto da un componente del c.d.a. dell'Ersat, oggi Agenzia Laore Sardegna - il cui compenso è determinato, in base alla legge regionale, nella misura del 50% di quello del Presidente - avverso la pronuncia di merito che ne aveva confermato la condanna, ex art. 2033 c.c., alla restituzione in favore dell'Agenzia, di quanto gli era stato erogato a titolo di compensi in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovutogli).*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sardegna 23/08/1995 num. 20 art. 6, Legge Reg. Sardegna 21/04/2005 num. 7 art. 22

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18904 del 11/09/2020** (Rv. **659233 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **CAIAZZO ROSARIO**. Relatore: **CAIAZZO ROSARIO**.

T. (CARDARELLI FRANCESCO) contro R. (ROSSI DOMENICO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/01/2015

141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA Concessione suolo pubblico per scavi- Clausola penale-Natura- Forma scritta- Necessità- Fondamento- Fattispecie.

*In tema di concessione di suolo pubblico da parte degli enti pubblici ai privati per lo svolgimento di attività privatistiche o aventi rilevanza pubblica (nella specie attività di scavo per la posa di cavi)l'applicazione di una clausola penale per l'inadempimento o il ritardo nell'inadempimento, che acceda al titolo autoritativo, non può fondarsi sulla mera adesione unilaterale ad un regolamento (c.d. "regolamento scavi") ma deve essere trasfusa in un atto sottoscritto dal concessionario in ragione dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e regolare svolgimento dell'attività amministrativa(In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto valida la clausola penale sulla base della sola dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle clausole contenute nel predetto regolamento da parte del richiedente).*

Riferimenti normativi: ( Reg. Esec. Cod. Strada art. 67 com. 5), Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1382, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 638 del 2019 Rv. 652397 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18901 del 11/09/2020** (Rv. **658818 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **CAIAZZO ROSARIO**. Relatore: **CAIAZZO ROSARIO**.

G. (COREA ULISSE) contro C. (MAZZEO LORENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/10/2014

035023 CALAMITA' PUBBLICHE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI COLLEGATI ALLE CALAMITA' Eventi sismici del 1980 e 1981 – Decreto sindacale di indicazione del contributo in mancanza di disponibilità finanziarie - Qualificazione giuridica - Conseguenze - Accertamento in giudizio del diritto di ottenere il contributo con subordinazione dell'erogazione all'ottenimento dei fondi - Ammissibilità - Fattispecie.

*In tema di contributi per la ricostruzione o riparazione degli immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, il decreto sindacale di "indicazione" del contributo "in mancanza di disponibilità finanziarie", previsto dall'art. 3, comma 5, del d.l. n. 19 del 1984 (convertito, con modif. in l. n. 80 del 1984), ed anche quello disciplinato dall'art. 19, comma 7, del d.lgs. n. 76 del 1990, integrano, in presenza del parere favorevole dell'apposita commissione, una fattispecie di riconoscimento del contributo con riserva di successiva liquidazione, sicché sussiste il diritto del privato ad ottenere l'accertamento dei presupposti del contributo, anche se la concreta erogazione resta subordinata all'esistenza dei fondi destinati a tale finalità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva rigettato la domanda di condanna all'erogazione del menzionato contributo, sul presupposto che l'insufficienza dei fondi ne escludesse il diritto, mentre invece avrebbe comunque dovuto accertare la sussistenza dei requisiti per l'adozione del decreto sindacale).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/02/1984 num. 19 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 30/03/1990 num. 76 art. 19 com. 7, Legge 18/04/1984 num. 80 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16819 del 2015 Rv. 636655 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18897 del 11/09/2020** (Rv. **658971 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

R. (MESSINA ANTONIO) contro I. (MARINO GENNARO)

Rigetia, CORTE D'APPELLO SALERNO, 12/01/2015

114033 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGNA DEI LAVORI Ritardo nella consegna per fatto imputabile all'Amministrazione - Rimedi - Risoluzione o risarcimento del danno - Esclusione - Diritto al compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo - Sussiste - Istanza di recesso dell'appaltatore - Necessità - Ragioni.

*In tema di appalti pubblici, in caso di ritardo nell'adempimento per fatto dell'Amministrazione appaltante, non trova applicazione la disciplina civilistica in materia di risoluzione del contratto bensì la norma speciale di cui all'art. 10, comma 8, del d.P.R. n. 1063 del 1962 (Capitolato generale di appalto delle opere pubbliche), che riconosce all'appaltatore la sola facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue il sorgere del diritto al compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo. La "ratio" della previsione è quella di assicurare all'Amministrazione la possibilità di valutare l'opportunità di mantenere in vita il rapporto, ovvero di adottare una diversa determinazione in vista dell'eventuale superamento degli originari limiti di spesa, in considerazione del fatto che all'appaltatore sarà dovuto il rimborso di "maggiori oneri", a titolo indennitario, per avere egli esercitato la facoltà di recesso.*

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 10 com. 8

Massime precedenti Vedi: N. 21100 del 2015 Rv. 637834 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18803 del 10/09/2020** (Rv. **658815 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**. P.M. **CERONI FRANCESCA**. (Conf.)

D. (FEROCI CONSUELO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 05/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Violenza di genere - Fatto meramente privato - Esclusione - Ragioni.

*La violenza di genere, al pari di quella contro l'infanzia, non può essere ricondotta alla categoria del "fatto meramente privato", poiché essa costituisce una delle fattispecie espressamente previste dall'art. 7, comma 2 del d. lgs. n. 251 del 2007 ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato, sia con riferimento agli "atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale" (cfr. lett. a), che con riguardo, in generale, agli "atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia" (cfr. lett. f).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 lett. G, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 lett. E, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 28152 del 2017 Rv. 649254 - 01, N. 9043 del 2019 Rv. 653794 - 01, N. 11175 del 2020 Rv. 658032 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18805 del 10/09/2020** (Rv. **658816 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**. P.M. **CERONI FRANCESCA**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/02/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Condizione di vulnerabilità - Accertamento - Sussistenza del rischio di lesione dei diritti fondamentali nel paese di origine - Specificazione dei singoli diritti esposti a pericolo - Necessità - Fattispecie.

*Ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la valutazione comparativa tra l'integrazione raggiunta in Italia e la situazione soggettiva ed oggettiva nella quale il richiedente verrebbe a trovarsi nel paese di origine ove fosse rimpatriato, deve essere effettuata, con riferimento a quest'ultima, avuto riguardo al rischio di lesione dei diritti fondamentali, dovendo il giudice del merito specificare in concreto l'esistenza o l'inesistenza di un rischio siffatto, dando conto di quali siano i diritti esposti a pericolo per effetto del rimpatrio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria il riferimento alle "difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale", trattandosi di condizione descritta in termini generici ed astratti, inidonea a definire una vera e propria situazione di privazione dei diritti umani).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 7599 del 2020 Rv. 657425 - 01, N. 16119 del 2020 Rv. 658603 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18808 del 10/09/2020** (Rv. **658817 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (VITALE VALENTINA MARIA ELISABETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/02/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Presupposti - Rischio della lesione di diritti fondamentali in caso di rimpatrio - Richiamo alla mancanza "di alcun riferimento affettivo e familiare nel suo paese di origine" - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

*Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria è necessaria una valutazione comparativa tra la situazione, soggettiva e oggettiva del richiedente, riferita al Paese di origine, e l'integrazione dal medesimo raggiunta nel Paese di accoglienza e, poiché la comparazione investe una situazione (quella in cui il cittadino straniero verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio) che deve essere segnata dal rischio della lesione di diritti fondamentali, il richiedente è tenuto ad allegare quantomeno i fatti che sottendono tale rischio, senza che possa ritenersi sufficiente il richiamo alla mancanza "di alcun riferimento affettivo e familiare nel suo paese di origine", trattandosi di espressione che, nella sua vaghezza, non è idonea a definire una vera e propria situazione di privazione dei diritti umani.*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6  
CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 13573 del 2020 Rv. 658090 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 18801 del 10/09/2020 (Rv. 658814 - 01)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: SOLAINI LUCA. Relatore: SOLAINI LUCA.**

**I. (MAIORANA ROBERTO) contro M.**

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 21/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Procedimenti in materia di protezione internazionale - Statuizione sulla richiesta di sospensione ex art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 - Ricorribilità per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - Esclusione - Fondamento.

100199 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO In genere.

*In tema di procedimenti in materia di protezione internazionale, non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione la statuizione sulla richiesta di sospensione, ex art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, degli effetti del decreto del tribunale che si sia pronunciato sulla domanda di protezione, non trattandosi di provvedimento di natura decisoria, considerato che, anche in caso di mancata sospensione degli effetti del decreto di rigetto della menzionata domanda, la sfera giuridica del richiedente non rimane compromessa in via definitiva, ma solo temporanea, potendo egli beneficiare integralmente, in caso di esito favorevole del giudizio di legittimità, dell'eventuale riconoscimento dello "status" di rifugiato, della protezione sussidiaria o di quella umanitaria.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 10, Costituzione art. 111 com. 7, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Cod. Proc. Civ. art. 373 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 11756 del 2020 Rv. 657955 - 01, N. 2722 del 2019 Rv. 652547 - 02

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 18577 del 07/09/2020 (Rv. 658617 - 01)**

**Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore:**

**NAZZICONE LOREDANA.**

**T. (CATURANI CESARE) contro M. (MAGGIOLO LUCIA)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/03/2015

080054 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - SERVITU' Servitù di elettrodotto - Indennizzabilità - Riconoscimento automatico - Esclusione - Attualità del pregiudizio - Necessità - Criterio sintetico-comparativo- Indicazione elementi- Necessità.

*In tema di servitù di elettrodotto, la determinazione dell'indennità di asservimento, parametrata al valore venale del bene ed attribuita se sia dimostrata l'attualità del deprezzamento nonché l'oggettiva incidenza causale del vincolo, richiede l'applicazione del metodo sintetico-comparativo con obbligo per il giudice, onde non incorrere in violazione di legge, di indicare i dati obiettivi sui quali ha fondato la propria valutazione, vale a dire gli elementi di comparazione utilizzati documentandone la rappresentatività in riferimento ad immobili analoghi e quindi in riferimento ad atti specifici ed identificabili.*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Riferimenti normativi:* DPR 08/06/2001 num. 327 art. 40 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 33

*Massime precedenti Vedi:* N. 3751 del 2012 Rv. 621901 - 01, N. 34743 del 2019 Rv. 656568 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 18578 del 07/09/2020 (Rv. 658807 - 01)**

**Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA.**

C. (DAL SANTO FABRIZIO) contro V. (BIAGINI ALFREDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/07/2014

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Coltivatore diretto - Indennità aggiuntiva ex art. 17 della legge n. 865 del 1971 - Beneficio della triplicazione - Effetti della sentenza n. 181 del 2011 della Corte costituzionale - Abrogazione.

*In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 181 del 2011, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 5-bis, comma 4, del d.l. n. 333 del 1992 (conv. con mod. nella l. n. 359 del 1992), e comportato in via consequenziale l'incostituzionalità dell'art. 40, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 327 del 2001, il sistema premiale della triplicazione dell'indennità di esproprio, riconosciuto in favore del coltivatore diretto dall'art. 17, comma 1, della l. n. 865 del 1971, al pari di quello previsto dall'art. 45, comma 2, lett. c)-d), del d.P.R. n. 327 del 2001, deve ritenersi abrogato per incompatibilità con il nuovo assetto normativo.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 11/07/1982 num. 333 art. 5 bis com. 4, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 40 com. 2 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 40 com. 3 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 com. 1 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 45 com. 2

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 18580 del 07/09/2020 (Rv. 658808 - 01)**

**Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: SCALIA LAURA. Relatore: SCALIA LAURA.**

N. (URSINI MICHELE) contro C. (BALDI ALESSANDRA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 17/12/2014

080053 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - RETROCESSIONE Retrocessione parziale o totale di un bene espropriato - Giurisdizione del giudice ordinario - Giudicato - Qualificazione - Vincolo da giudicato - Esclusione - Questione di merito - Sussistenza - Fondamento.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

*In tema di retrocessione del bene espropriato, il giudice ordinario, investito del merito a seguito della riassunzione del giudizio conseguente alla declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo, ferma la giurisdizione affermata dal giudice remittente, ben può riconoscere la retrocessione parziale del bene e con essa la sussistenza di un mero interesse legittimo del privato, e rigettarne la domanda sul presupposto della mancanza della dichiarazione di*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*inservibilità atteso che la formazione di un giudicato interno sulla giurisdizione del giudice ordinario, in difetto di eccezione di parte o rilievo d'ufficio, non si estende al merito della lite e dunque non impedisce al medesimo di qualificare diversamente il rapporto e di sottoporlo alla relativa disciplina.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 46, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 47

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 1520 del 2014 Rv. 629346 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 18581 del 07/09/2020 (Rv. 658809 - 01)**

**Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: SCALIA LAURA. Relatore: SCALIA LAURA.**

*C. (GIOMO FRANCO) contro S. (TODARELLO FABIO)*  
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/09/2014

080054 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - SERVITU' Opera di interesse pubblico - Servitù di metanodotto - Indennità di asservimento - Determinazione in favore del proprietario del fondo gravato - Criteri - Indennizzo espropriativo - Analogia - Conseguenze - Perdita di valore della porzione residua - Considerazione - Necessità.

*L'indennità di asservimento che spetta al proprietario del fondo gravato dall'imposizione di una servitù di metanodotto e che presuppone un atto legittimo della Pubblica Amministrazione con conseguente responsabilità indennitaria ex art. 44 del d.P.r. n. 327 del 2001, va calcolata in una misura percentuale dell'indennità di espropriazione essendo destinata a ristorare il pregiudizio attuale ed effettivo derivante al proprietario non espropriato dalla realizzazione dell'opera pubblica. L'accostamento in via analogica tra le due indennità comporta che la posta di cui all'art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001, che in tema di esproprio parziale impone la commisurazione dell'indennità anche alla perdita di valore della porzione residua del fondo, trova applicazione anche rispetto ad un fondo appartenente ad un unico proprietario che si trovi svilito nel suo valore anche quanto alla parte del fondo non attinta dal provvedimento di servitù in ragione della originaria unitarietà del bene.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 42, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 33, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 44

*Massime precedenti Vedi:* N. 18577 del 2020 Rv. 658617 - 01, N. 23865 del 2015 Rv. 637885 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 18584 del 07/09/2020 (Rv. 658810 - 01)**

**Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: SCALIA LAURA. Relatore: SCALIA LAURA.**

*M. (SILIPO RAFFAELE) contro C. (CARNOVALE SCALZO FRANCESCO)*  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 05/02/2014

080021 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.)

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

- RISARCIMENTO DEL DANNO Occupazione usurpativa - Danno - Quantificazione - Criteri - Fattispecie.

*L'occupazione usurpativa di terreni, che integra un illecito a carattere permanente e non annulla la connotazione urbanistica dei suoli ablati, obbliga l'amministrazione al risarcimento del danno, che deve essere determinato in considerazione del criterio dell'edificabilità legale dei suoli, e quantificato in base all'integrale valore di mercato del terreno, senza che sia consentito alcun ricorso, integrativo o sostitutivo, all'edificabilità di fatto. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte di merito, la quale aveva commisurato il danno alla conformazione e destinazione di fatto dei terreni illecitamente occupati in quanto l'amministrazione aveva provveduto ad asfaltare una strada già precedentemente realizzata dai privati proprietari).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 2 lett. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 1 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 23639 del 2016 Rv. 642800 - 02

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 18580 del 07/09/2020 (Rv. 658808 - 02)**

**Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: SCALIA LAURA. Relatore: SCALIA LAURA.**

N. (URSINI MICHELE) contro C. (BALDI ALESSANDRA)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 17/12/2014

080053 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - RETROCESSIONE  
Retrocessione totale - Retrocessione parziale - Distinzione - Nozione- Conseguenze.

*Ai fini della distinzione tra retrocessione totale o parziale, la valutazione dell'effettiva esecuzione dell'opera pubblica o di interesse pubblico deve essere compiuta con riferimento all'intero complesso di beni interessati dalla dichiarazione di pubblica utilità e non riguardo ai fondi di proprietà del privato, con la conseguenza che, quando l'opera programmata non abbia poi in concreto riguardato qualcuno di tali fondi o porzioni, ma sia stata comunque eseguita anche se in termini ridotti, la loro mancata utilizzazione non fa sorgere il diritto alla retrocessione, direttamente tutelabile innanzi al giudice ordinario, ma il mero interesse legittimo all'inservibilità dei beni, cui soltanto consegue il diritto alla restituzione.*

*Riferimenti normativi:* Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 46, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 47

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 23823 del 2009 Rv. 610197 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 18603 del 07/09/2020 (Rv. 658812 - 01)**

**Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (CERULLI IRELLI VINCENZO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/12/2014

126011 POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE  
- RADIO E TELEVISIONE - CONCESSIONI E LICENZE - IN GENERE Telecomunicazioni - Canone

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

concessorio per l'anno 1998 - Contrasto con il diritto comunitario - Conseguenza - Diritto del concessionario di agire ex art. 2033 c.c. - Intervenuta traslazione dell'onere sugli utenti finali - Irrilevanza.

*Il pagamento del canone di concessione previsto dalla legislazione italiana per l'esercizio dell'attività di telecomunicazione in relazione all'anno 1998, come deciso dalla Corte di giustizia UE (cause c-296/06 e c-34/19), è illegittimo perché in contrasto con l'ordinamento comunitario con la conseguenza che il concessionario ha diritto alla ripetizione di quanto versato allo Stato secondo i principi generali di cui agli artt. 2033 e 2041 c.c. Tale diritto non viene meno per il solo fatto che il concessionario abbia provveduto alla cd. traslazione dell'onere concessorio sugli utenti finali, mediante maggiorazione del prezzo dei servizi prestati, non potendo attribuirsi valenza generale al diverso principio dettato dall'art. 29 della legge n. 428 del 1990, che trova applicazione nello specifico settore dei dazi doganali all'importazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 188, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 10/04/1997 num. 13 art. 11, Direttive del Consiglio CEE 10/04/1997 num. 13 art. 22, Direttive del Consiglio CEE 10/04/1997 num. 13 art. 25, DPR 19/09/1997 num. 318 art. 21, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 20

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 18600 del 07/09/2020 (Rv. 658811 - 01)**

*Presidente:* **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **PARISE CLOTILDE.** *Relatore:* **PARISE CLOTILDE.**

F. (PALERMO GIANFRANCO) contro T. (TOMASSINI FRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/06/2014

013035 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE  
Impugnazione del lodo arbitrale per violazione del contraddittorio - Accertamento dell'effettiva lesione del diritto di dedurre e contraddire - Indicazione dello specifico pregiudizio sofferto - Necessità.

013037 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - CASI DI NULLITA' In genere.

*In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 lett. 9

*Massime precedenti Vedi:* N. 30652 del 2011 Rv. 622396 - 01, N. 2201 del 2007 Rv. 594915 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18571 del 07/09/2020** (Rv. **658616 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **MARULLI MARCO**. Relatore: **MARULLI MARCO**.

R. (PICCOLO FRANCESCO) contro C. (DE CANDIA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 25/07/2014

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Espropriazione- Programma di recupero urbano- Indennità- Zona omogenea- Indice territoriale medio- Applicazione- Necessità.

*Il piano di recupero urbano (cd. P.R.U.), avente ad oggetto una zona urbanistica connotata da caratteri di intrinseca omogeneità, postula la determinazione dell'indice di fabbricabilità territoriale, non rapportata alle sole aree espropriate, bensì parametrata all'intera zona omogenea, al lordo dei terreni da destinare a spazi liberi, o comunque non suscettibili di edificazione per il privato, di talchè tutti i terreni espropriati in uno stesso ambito zonale vengono a percepire la stessa indennità, calcolata su una valutazione del fondo rapportata alla potenzialità edificatoria "media" del comprensorio, attraverso l'applicazione di un indice di fabbricabilità "territoriale" frutto del rapporto fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi liberi o, comunque, non suscettibili di edificazione per il privato.*

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST., Decreto Legge 05/10/1993 num. 398 art. 11 com. 2, Legge 04/12/1993 num. 493 art. 1 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 2993 del 2006 Rv. 586955 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18611 del 07/09/2020** (Rv. **659232 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

L. (LORUSSO PIERO) contro D.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 17/09/2015

133141 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO Ordinanza di rigetto dell' istanza di ricusazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione – Fondamento.

*L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non è impugnabile con il ricorso straordinario per Cassazione: essa infatti, pur avendo natura decisoria (atteso che decide su un'istanza diretta a far valere concretamente l'imparzialità del giudice, la quale costituisce non soltanto un interesse generale dell'amministrazione della giustizia, ma anche, se non soprattutto, un diritto soggettivo della parte) manca tuttavia del necessario carattere della definitività, in quanto la non impugnabilità "ex se" dell'ordinanza non esclude che il suo contenuto sia suscettibile di essere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) "iudex suspectus". L'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice invano ricusato si converte in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 2562 del 2016 Rv. 638466 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 18610 del 07/09/2020** (Rv. **658813 - 02**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

B. (**BIAGIOTTI PAOLO**) contro S. (**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .**)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/02/2017

041009 CITTADINANZA - MODI DI ACQUISTO - IN GENERE Conferimento della cittadinanza ex art. 9 l. n. 91 del 1992 - Attività dell'Ufficiale dello Stato civile - Verifica della residenza in Italia al momento del giuramento - Necessità - Conseguenze.

*Nelle ipotesi di acquisto della cittadinanza previsto dall'art. 9 della l. n. 91 del 1992, ai sensi dell'art. 4, c. 7, del d.p.r. n. 572 del 1993, l'Ufficiale dello Stato civile è tenuto ad esercitare attività di controllo, vincolata e specifica, circa la perdurante sussistenza, in capo al naturalizzando, del requisito della residenza legale nel territorio italiano fino al momento della prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della l. n. 91 del 1992. Qualora a quel momento, il requisito sia venuto meno, l'Ufficiale dello Stato civile è tenuto a rifiutare, ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. n. 396 del 2000, di ricevere la prestazione del giuramento del naturalizzando, in quanto adempimento in contrasto con l'ordinamento.*

*Riferimenti normativi:* Legge 05/02/1992 num. 91 art. 10 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 91 art. 15, Legge 05/02/1992 num. 91 art. 25, Legge 05/02/1992 num. 91 art. 9 lett. F CORTE COST., DPR 03/11/2000 num. 396 art. 7, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 27, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 95, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 96, DPR 12/10/1993 num. 572 art. 1, DPR 12/10/1993 num. 572 art. 4 com. 7, DPR 18/04/1994 num. 362 art. 8

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18609 del 07/09/2020** (Rv. **658970 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.

A. (**PAGLIARINI ENRICO**) contro P. (**ANDREICICH VIPSANIA**)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 22/04/2015

074016 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - Alloggi assegnati ai profughi ex l. n. 137 del 1952 – Acquisto a prezzo di favore ex art. 1, comma 24, della l. n. 560 del 1993 - Applicabilità esclusivamente ai profughi assegnatari di alloggi ai sensi degli artt. 18 e segg. della l. n. 137 del 1952 - Inapplicabilità ai profughi assegnatari di alloggi ai sensi dell'art. 17 della l. n. 137 del 1952 - Fondamento

*In tema di assistenza a favore dei profughi, ai sensi dell'art. 4, comma 223, della l. n. 350 del 2003, interpretativo dell'art. 1, comma 24, della l. n. 560 del 1993, l'agevolazione circa la determinazione del prezzo di acquisto degli alloggi loro destinati compete esclusivamente ai profughi assegnatari di alloggi cd. "dedicati", costruiti ex artt. 18 e ss. della l. n. 137 del 1952 e non anche di alloggi cd. "riservati", ex art. 17 della medesima l. n. 137, in quanto solo per i primi è previsto un canone di locazione maggiorato (comprensivo, cioè, sia di una quota delle spese di manutenzione, che di una quota annua del costo di costruzione), ciò che giustifica la detta facoltà di acquisto a condizioni di maggiore favore rispetto alla generalità degli assegnatari di immobili di edilizia popolare, escludendosi la violazione dell'art. 3 Cost. (cfr. anche Corte Cost., sentenza n. 161 del 2013).*

*Riferimenti normativi:* Legge 04/03/1952 num. 137 art. 17, Legge 04/03/1952 num. 137 art. 18, Legge 24/12/1993 num. 560 art. 1 com. 24, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 45, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 223 CORTE COST.

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Massime precedenti Conformi:* N. 9119 del 2017 Rv. 643546 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 18604 del 07/09/2020 (Rv. 658969 - 01)**

**Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.**

R. (TALARICO FRANCESCHINA) contro C. (GIDARO MARZIALE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 23/09/2014

097191 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - IN GENERE Prestazioni socio-sanitarie - Regime di accreditamento - Insorgenza di obbligazioni direttamente a carico della Regione Calabria - Esclusione - Fondamento.

*Al di fuori dei casi in cui sia la stessa legge a prevedere l'instaurazione di rapporti con i terzi, in virtù dell'inerenza dell'atto all'esercizio di funzioni proprie o all'intervento diretto nelle vicende di enti dipendenti, la Regione rimane normalmente estranea alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari, essendo titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore; pertanto, in mancanza di un'espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono ad essa riferibili in via diretta gli effetti degli atti posti in essere dai predetti enti nell'esercizio delle rispettive funzioni. Va confermato, quindi, che in base all'art. 7 della l.r. n. 23 del 2003 (riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all'area dei servizi socio-sanitari) e all'art. 13 della l.r. n. 24 del 2008 (attributivo alle Asl della competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate), i contratti di gestione socio sanitaria riferibili alle ASL non svolgono alcun effetto nella sfera giuridica e patrimoniale della Regione.*

*Riferimenti normativi:* Legge Reg. Calabria 18/07/2008 num. 24 art. 13, Legge Reg. Calabria 26/11/2003 num. 23 art. 7, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 7745 del 2020 Rv. 657506 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 18610 del 07/09/2020 (Rv. 658813 - 01)**

**Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.**

B. (BIAGIOTTI PAOLO) contro S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/02/2017

041009 CITTADINANZA - MODI DI ACQUISTO - IN GENERE Conferimento della cittadinanza italiana - Giuramento di fedeltà - Requisito integrativo della fattispecie- Prestazione- Efficacia ex nunc.

*Il giuramento di fedeltà, previsto dall'art. 10 della l. n. 91 del 1992, è requisito integrativo della fattispecie procedimentale attributiva allo straniero dello "status" di cittadino italiano. Ne consegue che la prestazione del giuramento ne costituisce l'atto conclusivo, solo dal quale si produce ex nunc l'efficacia costitutiva del d.p.r. di conferimento della cittadinanza italiana.*

*Riferimenti normativi:* Legge 05/02/1992 num. 91 art. 10 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 91 art. 15, Legge 05/02/1992 num. 91 art. 25, Legge 05/02/1992 num. 91 art. 9 lett. F CORTE COST., DPR 03/11/2000 num. 396 art. 7, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 27, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 95, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 96, DPR 12/10/1993 num. 572

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

art. 1, DPR 12/10/1993 num. 572 art. 4 com. 7, DPR 12/10/1993 num. 572 art. 4 com. 7, DPR 18/04/1994 num. 362 art. 8

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 18443 del 04/09/2020 (Rv. 658880 - 01)**

**Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)**

**M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. Rietta, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/08/2018**

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Presupposti - Valutazione comparativa - Necessità - Condizioni di povertà nel paese di origine - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di protezione umanitaria, nel regime vigente ratione temporis, ai fini dell'accertamento della condizione di vulnerabilità del richiedente, all'esito della valutazione comparativa tra le condizioni di vita alle quali lo straniero sarebbe esposto ove rimpatriato ed il raggiunto grado di integrazione sociale nel nostro paese, la condizione di povertà del paese di provenienza può assumere rilievo ove considerata unitamente alla condizione di insuperabile indigenza alla quale, per ragioni individuali, il ricorrente sarebbe esposto ove rimpatriato, nel caso in cui la combinazione di tali elementi crei il pericolo di esporlo a condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali. (Nella specie, la S. C. ha rigettato il ricorso del Ministero dell'interno - che lamentava come la protezione umanitaria fosse stata riconosciuta sulla sola base della condizione di povertà esistente in Bangladesh - sottolineando come, al contrario, la pronuncia impugnata avesse preso in considerazione anche la condizione individuale del richiedente, gravato da un grosso debito personale ed impossibilitato a restituirlo, tenendo anche conto del suo grado elementare di scolarizzazione).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

*Massime precedenti Difformi:* N. 3681 del 2019 Rv. 652754 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 16119 del 2020 Rv. 658603 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20492 del 29/09/2020 (Rv. 659005 - 01)**

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.**

**O. (ARESI TIZIANA) contro M.**

**Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 07/05/2019**

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Provvedimento amministrativo negativo - Oggetto del giudizio di impugnazione davanti al tribunale - Vizi del provvedimento e del procedimento amministrativo - Obbligo del tribunale adito di pronunciarsi comunque nel merito - Fondamento - Fattispecie.

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*In tema di protezione internazionale, poiché oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata, ne consegue che il tribunale non può limitarsi all'annullamento del provvedimento di diniego per vizi del provvedimento o del procedimento, ma ha l'obbligo di pronunciarsi nel merito. (In attuazione di tale principio, la S.C. ha cassato la pronuncia del tribunale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale - che aveva deciso allo stato degli atti e senza procedere all' audizione della richiedente per la sua irreperibilità - affermando che la ricorrente avrebbe dovuto proporre nuova istanza avanti alla Commissione territoriale, poiché quest'ultima, pur avendo rigettato la domanda nel merito, si era comunque riservata "di riesaminare il caso ove la richiedente si fosse resa reperibile").*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 com. 9

*Massime precedenti Vedi:* N. 17318 del 2019 Rv. 654643 - 01, N. 7385 del 2017 Rv. 643652 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20495 del 29/09/2020 (Rv. 659146 - 01)**

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

**M. (ALIFFI SILVIO) contro F.**

**Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 21/12/2017**

113088 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Banca- Cessione di rapporti giuridici in blocco - Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs n. 385 del 1993 - Sufficienza - Notificazione al debitore ceduto - Ammissibilità - Modalità - Incidenza sul trasferimento del credito - Esclusione.

*L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264

*Massime precedenti Conformi:* N. 5997 del 2006 Rv. 588138 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 13954 del 2006 Rv. 590584 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20462 del 28/09/2020 (Rv. 659145 - 01)**

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.**

**N. (DI BERNARDO GIOVANNI) contro C. (FRANZESE NICOLA)**

**Regola competenza**

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Arbitrato- Norme inderogabili- Ambito - Conseguenze.

*In tema di arbitrato, la validità ed efficacia della clausola compromissoria non è esclusa dalla natura inderogabile delle norme che regolano il rapporto giuridico che ne integra l'oggetto, ove i diritti delle parti abbiano natura disponibile, determinandosi esclusivamente l'effetto di ampliare il sindacato giurisdizionale sul lodo anche all'error in iudicando. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che potesse essere oggetto di clausola compromissoria il pagamento degli oneri consortili).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28533 del 2018 Rv. 651499 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 19993 del 23/09/2020** (Rv. 659004 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **DI MARZIO MAURO**. Relatore: **DI MARZIO MAURO**.

N. (STANCANELLI ESTER) contro F. (BONAVENTURA GUIDO)

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Lodo arbitrale - Impugnazione - Controversia devoluta alla sezione specializzata in materia di impresa - Circondario in cui si è svolto l'arbitrato - Competenza esclusiva della relativa corte d'appello - Fattispecie.

*L'impugnazione per nullità del lodo non introduce un giudizio di primo grado sul rapporto, bensì un giudizio di impugnazione avverso un provvedimento avente natura giurisdizionale, sicché la competenza, stante il disposto di cui all'art. 828, comma 1, c.p.c., spetta al giudice entro il cui ambito territoriale opera l'arbitro che abbia emesso la decisione di primo grado, restando irrilevante la materia oggetto del contendere devoluta all'organo arbitrale. (Nella specie la S.C. ha respinto la tesi del ricorrente, secondo cui la corte d'appello competente avrebbe dovuto essere individuata in quella ove aveva sede la sezione specializzata in materia di imprese, avendo la controversia ad oggetto una materia devoluta alla sua cognizione, affermando invece la competenza della corte d'appello nel cui distretto aveva sede il collegio arbitrale).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 828 com. 1, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 646 del 2018 Rv. 646589 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 19994 del 23/09/2020** (Rv. 659144 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **DI MARZIO MAURO**. Relatore: **DI MARZIO MAURO**.

B. (MORETTI MICHELE) contro F.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 17/01/2019

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Procedimento per cassazione - Omesso inserimento del controricorso nel fascicolo processuale - Rimedio - Correzione di errore materiale - Esclusione - Revocazione - Applicabilità - Fondamento.

*E' inammissibile la procedura di correzione di errore materiale promossa d'ufficio innanzi alla Corte di cassazione, in conseguenza del mancato inserimento nel fascicolo processuale del*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*controricorso, perché tale fattispecie è da qualificarsi come errore di fatto sul contenuto degli atti processuali, che va dedotto dalla parte con ricorso per revocazione entro l'ordinario termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero di sei mesi dalla sua pubblicazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 391 bis, Cod. Civ. art. 395

*Massime precedenti Vedi:* N. 12962 del 2012 Rv. 623538 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19725 del 22/09/2020 (Rv. 659003 - 01)**

*Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.*  
M. (SCARINGELLA MASSIMILIANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 29/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere  
CONFORME A CASSAZIONE ASN 016122/2020 65856101

*Massime precedenti Conformi:* N. 16122 del 2020 Rv. 658561 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19719 del 22/09/2020 (Rv. 659002 - 01)**

*Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.*  
S. (CARRANO RAFFAELE) contro F.  
Cassa con rinvio, TRIBUNALE CIVITAVECCHIA, 11/06/2018

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA'  
FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN  
GENERE Vendita con spedizione - Pagamento del prezzo - Fallimento dell'acquirente - Consegna  
della merce al vettore o allo spedizioniere - Sufficienza - Ragioni.

*In tema di accertamento del passivo, il credito del venditore nei confronti del compratore fallito,  
nel caso di beni mobili da trasportare da un luogo all'altro può essere provato con la consegna  
della merce al vettore o allo spedizioniere, perché è in quel momento, ai sensi dell'art. 1510 c.c.,  
che si trasferisce all'acquirente - salvo patto contrario - la proprietà dei beni medesimi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Legge Falliment. art. 92 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 13377 del 2018 Rv. 649035 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19626 del 18/09/2020 (Rv. 659001 - 01)**

*Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO  
MAURO.*

H. (LUFRANO GIUSEPPE) contro M.  
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 28/03/2019

138149 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO Querela di falso -  
Condizioni - Errore materiale nel documento - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*La querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento, la querela di falso non è ammissibile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto necessaria la querela di falso ancorché si trattasse semplicemente di far constare l'erroneità dell'indicazione nella relata di notificazione che, per mera svista, recava la data del 6 gennaio anziché quella del 6 febbraio).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702

Massime precedenti Vedi: N. 8925 del 2001 Rv. 547852 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19422 del 17/09/2020 (Rv. 659143 - 01)**

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **IOFRIDA GIULIA.** Relatore: **IOFRIDA GIULIA.**

R. (NOVARA ENZA) contro C. (BONSIGNORE ALOISIA)

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 20/06/2018

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Intervento in causa - Preclusioni assertive e istruttorie - Prove documentali - Applicabilità - Fattispecie.

*In tema di opposizione allo stato passivo, il terzo interveniente volontario, principale o litisconsortile, sottostà al regime delle preclusioni istruttorie di cui agli artt. 98 e 99 l.fall., applicandosi nei suoi confronti il disposto dell'art. 268, comma 2, c.p.c., che interdice all'interveniente – non sul piano assertivo, ma sul piano istruttorio, relativamente sia alle prove costituente che a quelle documentali – il compimento di atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in un giudizio di opposizione allo stato passivo intrapreso dal concessionario per la riscossione, aveva dichiarato ammissibili gli interventi degli enti impositori, salvo dichiararne la decadenza dal potere di proporre eccezioni e mezzi di prova oltre il termine di cui all'art. 98 l.fall.).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 268 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20882 del 2018 Rv. 650431 - 02

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19431 del 17/09/2020 (Rv. 658839 - 01)**

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **IOFRIDA GIULIA.** Relatore: **IOFRIDA GIULIA.**

contro

Regola competenza

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Nomina dell'amministratore di sostegno - Competenza per territorio - Risultanze

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

anagrafiche - Rilevanza - Prova contraria - Trasferimento della dimora abituale o del centro principale dei rapporti - Volontarietà - Necessità.

*In tema di nomina dell'amministratore di sostegno, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente si presume la coincidenza della residenza effettiva e del domicilio con la residenza anagrafica dell'amministrando, salvo che risulti accertato non solo il concreto spostamento della sua dimora abituale o del centro principale dei suoi rapporti economici, morali, sociali e familiari, ma anche la volontarietà di tale spostamento.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 44, Cod. Civ. art. 404 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 7241 del 2020 Rv. 657558 - 02, N. 19017 del 2011 Rv. 620059 - 01, N. 16544 del 2013 Rv. 627221 - 01, N. 23772 del 2017 Rv. 645757 - 01, N. 21370 del 2011 Rv. 619308 - 01, N. 588 del 2008 Rv. 601370 - 01, N. 23571 del 2016 Rv. 642685 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020 (Rv. 658723 - 01)**

*Presidente:* **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

B. (DELLA GIOVAMPAOLA GIANLUCA) contro C. (GALOPPI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/02/2018

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE Divorzio - Contributo per il mantenimento di figli maggiorenni non autosufficienti - Redditi dei genitori - Principio di proporzionalità - Applicazione - Necessità.

*Nel giudizio di divorzio, al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 ter com. 4, Cod. Civ. art. 337 septies, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6

*Massime precedenti Vedi:* N. 4811 del 2018 Rv. 647894 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19302 del 16/09/2020 (Rv. 659142 - 01)**

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.** *Relatore:* **DI MARZIO MAURO.**

F. (CANEVA MASSIMO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/01/2018

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Cessione del credito - Controversia promossa dal cedente contro il debitore - Intervento nel giudizio del cessionario - Domanda del cedente di accertamento dell'invalidità della cessione - Ammissibilità.

*Incorre nella violazione del principio del contraddittorio il giudice che, una volta ammesso il cessionario del credito all'intervento nel processo contro il debitore ceduto, nonché alla prova della cessione del diritto controverso mediante produzione della relativa documentazione, dichiara poi inammissibile la domanda di accertamento dell'invalidità della cessione proposta contro di lui dal cedente. (Vedi, Cass. Sez. U, sent. 3.11.1986, n. 6418 (Rv. 448597 - 01).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19161 del 15/09/2020 (Rv. 658837 - 01)**

**Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.**

C. (COLUCCI ANGELO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2018

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità negoziali - Omessa eccezione in primo grado - Eccezione in appello - Rilievo d'ufficio - Sussistenza - Fattispecie.

*Il giudice di appello è tenuto a procedere al rilievo officioso di una nullità contrattuale nonostante sia mancata la rilevazione in primo grado e l'eccezione di nullità sia stata sollevata in sede di gravame, venendo in rilievo un'eccezione in senso lato, come tale proponibile in appello a norma dell'art. 345, comma 2, c.p.c. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ad un caso in cui, eccepita in primo grado da parte del risparmiatore, la nullità di un contratto di investimento per omessa indicazione della facoltà di recesso, il giudice dell'impugnazione aveva ritenuto tale eccezione, pure riproposta in appello, tardiva in quanto formulata per la prima volta solo in comparsa conclusionale).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 30

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 26242 del 2014 Rv. 633509 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19162 del 15/09/2020 (Rv. 658838 - 01)**

**Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.**

R. (POMPA VINCENZO) contro B. (MEZZETTI MAURO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 03/07/2018

100177 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - DI PRIMO GRADO Ricorso per Cassazione - Sentenza di primo grado - Art. 111 Cost. - Ricorso "per saltum" - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

*Contro una sentenza di primo grado ed in assenza dell'accordo tra le parti per omettere l'appello, non è ipotizzabile il rimedio del ricorso straordinario per cassazione, in quanto l'art. 111, comma 7, Cost. ha la finalità di ammettere tale mezzo di impugnazione solo contro provvedimenti per i quali la legge non prevede o limita il ricorso per cassazione, con esclusione di quelli per i quali è possibile l'appello.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 3, Costituzione art. 111 com. 7

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 19164 del 15/09/2020** (Rv. 659141 - 01)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore:  
**FALABELLA MASSIMO.**

W. (GOTI MASSIMO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 21/12/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 002342/2020 65664301

Massime precedenti Conformi: N. 2342 del 2020 Rv. 656643 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 19005 del 14/09/2020** (Rv. 659000 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** Estensore: **SCALDAFERRI ANDREA.** Relatore:  
**CAMPESE EDUARDO.**

M. (SICA FRANCESCA) contro D. (SELICATO SABINO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/07/2018

081036 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE Concordato preventivo - Omologazione - Ricorso per la risoluzione del concordato - Provvedimento di risoluzione e revoca dell'ammissione - Illegittimità - Conseguenze.

*In tema di concordato preventivo, qualora sia accertata la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di risoluzione del concordato già omologato e la stessa venga pronunciata, non è possibile procedere pure alla revoca dell'ammissione della società alla procedura concordataria, sicchè è nullo il provvedimento del tribunale che abbia disposto tale revoca.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 186 CORTE COST.

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 19080 del 14/09/2020** (Rv. 659140 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** Estensore: **MARULLI MARCO.** Relatore:  
**MARULLI MARCO.**

C. (MACCIOTTA GIUSEPPE) contro A. (BENTIVOGLIO BARBARA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/02/2018

111029 NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI In genere

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008643/2018 64857401

Massime precedenti Conformi: N. 8643 del 2018 Rv. 648574 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 19076 del 14/09/2020** (Rv. 658836 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **DI MARZIO MAURO**. Relatore: **DI MARZIO MAURO**.

D. (SIRACUSANO NICOLA) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 29/03/2017

100058 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE Rito societario abrogato - Ordinanza del giudice relatore di estinzione del processo - Rigetto del reclamo - Appello - Rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. - Necessità.

*In tema di rito societario (abrogato dalla l. n. 69 del 2009), quando il giudice relatore abbia dichiarato l'estinzione del processo in forza dell'art. 12 del d.lgs. n. 5 del 2003 e il collegio abbia respinto il reclamo con sentenza, ai sensi dell'art. 308, comma 2, c.p.c., ma quest'ultima sia stata riformata dal giudice di appello, trova applicazione l'art. 354, comma 2, c.p.c. che impone la rimessione della causa al primo giudice.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 12 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 11722 del 2011 Rv. 618066 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 18943 del 11/09/2020** (Rv. 659245 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

contro

Regola competenza

037122 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - POTESTA' DEI GENITORI (TITOLARITA') - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Nomina amministratore di sostegno del detenuto- Giudice competente – Individuazione- Dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo.

*Nel caso in cui il beneficiario dell'amministrazione di sostegno si trovi in stato di detenzione in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna, la competenza territoriale va riconosciuta al giudice del luogo in cui il detenuto aveva la sua dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo, non potendo trovare applicazione il criterio legale che individua la residenza (con la quale coincide, salva prova contraria, la dimora abituale) nel luogo in cui è posta la sede principale degli interessi e degli affari della persona, dal momento che, tale criterio, implicando il carattere volontario dello stabilimento, postula un elemento soggettivo la cui sussistenza resta esclusa per definizione nel caso in cui l'interessato, essendo sottoposto a pena detentiva, non possa fissare liberamente la propria dimora.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 44, Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 720, Cod. Proc. Civ. art. 712

Massime precedenti Conformi: N. 7241 del 2020 Rv. 657558 - 02, N. 18272 del 2016 Rv. 641404 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 18544 del 07/09/2020** (Rv. 658998 - 02)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

A. (RAPPAZZO ANTONIO) contro E. (LIMATOLA ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/08/2018

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Istanza di fallimento contro società di capitali sciolta e priva di liquidatore - Organo passivamente legittimato al contraddittorio - Individuazione - Nomina del liquidatore giudiziario ex artt. 2487 cod. civ. e 15, ottavo comma, legge fall. - Necessità - Esclusione - Nomina del curatore speciale ex art. 78 c. p.c. - Sufficienza - Fondamento.

*Ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio in ordine all'istanza di fallimento proposta nei confronti di una società di capitali della quale sia stato deliberato lo scioglimento senza che si sia provveduto alla designazione del liquidatore, non è necessaria la nomina del liquidatore giudiziario di cui all'art. 2487 cod. civ. e all'art. 15, ottavo comma, legge fall., novellato dall'art. 2 del d.lgs. n. 169 del 2007, nomina alla cui richiesta sono legittimati i soci, gli amministratori e i sindaci, non anche i terzi. Ai terzi che intendano presentare l'istanza di fallimento è sufficiente provocare la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c., il quale è legittimato a resistere all'istanza medesima, non implicando tale resistenza il compimento di attività di gestione, al di fuori di quella - che l'art. 78 c.p.c. commette allo stesso curatore - volta a promuovere il ripristino della rappresentanza legale dell'ente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2487, Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 com. 8, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 13827 del 2012 Rv. 623451 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 18546 del 07/09/2020** (Rv. 658999 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

C. (PANNONE RAFFAELE) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/05/2018

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Proposizione da parte dell'attore dopo l'udienza ex art. 183 c.p.c. - Condizioni - Teleologica "complanarità" - Requisiti - Fattispecie.

*Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenersi alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di "petitum" mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che, in un giudizio promosso per la declaratoria di inefficacia di alcuni pagamenti ex art. 44 l.fall., aveva ritenuto ammissibile l'ulteriore domanda di adempimento formulata dall'attore, in via gradata, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 31078 del 2019 Rv. 655978 - 01, N. 22865 del 2019 Rv. 655092 - 01

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 22404 del 2018 Rv. 650451 - 01, N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18544 del 07/09/2020 (Rv. 658998 - 01)**

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

A. (RAPPAZZO ANTONIO) contro E. (LIMATOLA ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/08/2018

081094 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 023728/2017 64575601

*Massime precedenti Conformi:* N. 23728 del 2017 Rv. 645756 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18546 del 07/09/2020 (Rv. 658999 - 02)**

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

C. (PANNONE RAFFAELE) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/05/2018

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015714/2018 64915001

*Massime precedenti Conformi:* N. 15714 del 2018 Rv. 649150 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18512 del 04/09/2020 (Rv. 658997 - 01)**

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.** *Relatore:* **DI MARZIO MAURO.**

B. (SETTIMI GUIDO) contro S. (SANTESE BARBARA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/10/2018

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA Responsabilità aggravata - Abuso del diritto di impugnazione - Colpa grave - Presupposti- Fattispecie.

*In tema di responsabilità aggravata, ex art. 96, comma 3 c.p.c., costituisce abuso del diritto di impugnazione, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, in ordine a ragioni già formulate nell'atto di appello, espresse attraverso motivi inammissibili, poiché pone in evidenza il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel reiterare il gravame ( La S.C. ha ritenuto la ricorrenza di tale ipotesi con riguardo alla formulazione di un motivo ricondotto ad una norma abrogata da lungo tempo e di un altro motivo estraneo al contenuto della decisione impugnata).*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 1

*Massime precedenti Conformi:* N. 29462 del 2018 Rv. 651481 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18507 del 04/09/2020 (Rv. 658835 - 01)**

**Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO.**

R. (PICOZZA PAOLO) contro N. (PORETTI EMANUELE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/11/2017

013035 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Lodo non definitivo - Nozione - Impugnabilità immediata o meno - Fattispecie.

*Al fine di stabilire se si versi o meno in ipotesi di lodo che decide parzialmente il merito della controversia, occorre avere riguardo alla verifica dell'esaurimento della funzione giurisdizionale dinanzi agli arbitri, di guisa che, con riguardo all'immediata impugnabilità, deve essere considerato un lodo parziale, nonostante la formulazione della norma di cui all'art. 827, comma 3, c.p.c., anche quello che, pur senza pervenire allo scrutinio del merito del giudizio, abbia comunque in parte esaurito la funzione decisoria devoluta al collegio arbitrale. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso perché, mediante il lodo impugnato, gli arbitri si erano limitati a pronunciare sulle questioni pregiudiziali e preliminari, senza definire neppure in parte la controversia).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 827 com. 3

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 23463 del 2016 Rv. 641625 - 01



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*sezione seconda e VI seconda*



## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 20870 del 30/09/2020 (Rv. 659207 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: COSENTINO ANTONELLO.**

**Relatore: COSENTINO ANTONELLO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Diff.)**

**F. (TEPEDINO GIUSEPPE) contro I. (REPETTI ROSSELLA)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/02/2015

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Rilievo d'ufficio della nullità - Potere delle parti di svolgere conseguente attività probatoria - Sussistenza - Condizioni.

*L'art. 101, comma 2, c.p.c. impone un'interpretazione dei poteri delle parti estesa alla facoltà di proporre domande di nullità e spiegare la conseguente attività probatoria sino alla precisazione delle conclusioni, in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie, alla condizione che vi sia stata una previa rilevazione officiosa di tale nullità.*

*Riferimenti normativi:* Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1421

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 26242 del 2014 Rv. 633505 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 20884 del 30/09/2020 (Rv. 659209 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore:**

**VARRONE LUCA.**

**B. (PILIA MARCO) contro P.**

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 05/08/2016

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Procedimento di verifica - Esame peritale svolto su copia fotografica - Ordine di esibizione dell'originale - Mancata produzione - Eccezione di nullità della CTU in appello - Inammissibilità - Fondamento.

*La parte che, in sede di procedimento di verifica della sottoscrizione in calce ad un documento, non abbia prodotto l'originale (di cui non abbia mai contestato di essere in possesso) nonostante l'ordine giudiziale di esibizione, non può eccepire in appello la nullità dell'elaborato peritale per essere stata sottoposta all'indagine la copia fotografica del documento, trattandosi di nullità relativa la cui denuncia è preclusa dall'avervi dato causa mediante il comportamento defensionale tenuto innanzi al giudice del grado precedente.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6022 del 2007 Rv. 599857 - 01, N. 1831 del 2000 Rv. 534045 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 20894 del 30/09/2020** (Rv. **659211 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **MANNA FELICE**. Relatore: **MANNA FELICE**.

E. (SCALVI FEDERICO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 12/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 001104/2020 65679101

Massime precedenti Conformi: N. 1104 del 2020 Rv. 656791 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 20880 del 30/09/2020** (Rv. **659183 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

K. (PIRETTI MARIA CRISTINA) contro S. (CABRAS GIOVANNI ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/10/2015

136082 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA Originaria proprietà del bene in capo al rivendicante, dante causa mediato del convenuto – Dedotto impossessamento, ad opera del convenuto, di una porzione di terreno eccedente quella a suo tempo acquistata - Onere della prova gravante sul rivendicante - Portata..

*In tema di rivendicazione, la distribuzione dell'onere della prova e la valutazione del materiale probatorio debbono essere adeguate alle esigenze della controversia: ne consegue che quando il rivendicante, dante causa mediato del convenuto, sostiene che questi si sia impossessato di una parte del suo terreno eccedente quella a suo tempo venduta, al fine di individuare se e dove fosse stata occupata altra parte del terreno rileva esclusivamente accertare - alla stregua di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se correttamente e congruamente motivato - l'estensione del terreno venduto, stabilendone l'esatta individuazione e collocazione nell'ambito dell'originaria proprietà dell'attore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 20877 del 30/09/2020** (Rv. **659208 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

K. (SEGHI LUIGI) contro Z. (BRESSAN GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/05/2018

011049 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE Azione di responsabilità per rovina e difetti di immobile - Esperibilità anche dall'acquirente contro il venditore - Ammissibilità - Condizioni - Assunzione da parte del venditore di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera - Natura dei difetti di costruzione.

*L'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può essere esercitata, non solo, dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera nei*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*confronti dei terzi e degli stessi acquirenti e sempre che si tratti di difetti gravi che pregiudichino il grave godimento o la funzionalità dell'immobile.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1669

*Massime precedenti Conformi:* N. 9080 del 2002 Rv. 555245 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 26574 del 2017 Rv. 646074 - 02

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 20878 del 30/09/2020 (Rv. 659182 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

**L. (PIRETTI MARIA CRISTINA) contro C.**

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 25/05/2016

168058 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE Accettazione tacita dell'eredità – Condizioni – Pagamento di debito del "de cuius" con denaro proprio del chiamato all'eredità – Irrilevanza – Fattispecie.

*Per aversi accettazione tacita di eredità non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all'eredità con l'implicita volontà di accettarla, ma è altresì necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere, se non nella qualità di erede. Pertanto, poiché il pagamento di un debito del "de cuius", che il chiamato all'eredità effettui con denaro proprio, non è un atto dispositivo e, comunque, suscettibile di menomare la consistenza dell'asse ereditario - tale, cioè, che solo l'erede abbia diritto a compiere - ne consegue che rispetto ad esso difetta il secondo dei suddetti requisiti, richiesti in via cumulativa e non disgiuntiva per l'accettazione tacita. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il pagamento, ad opera di uno dei chiamati all'eredità, di una sanzione pecuniaria elevata nei confronti del "de cuius", per contravvenzione al codice della strada, potesse intendersi alla stregua di un atto di accettazione tacita, trattandosi di atto meramente conservativo e comunque compatibile, in tesi, con un'ipotesi di adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 460

*Massime precedenti Vedi:* N. 14666 del 2012 Rv. 623674 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 20888 del 30/09/2020 (Rv. 659210 - 01)**

**Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

**J. (CERIO ENNIO) contro M.**

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 30/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere  
CONFORME A CASSAZIONE ASN 016458/2019 65463701

*Massime precedenti Conformi:* N. 16458 del 2019 Rv. 654637 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 20575 del 29/09/2020** (Rv. **659206 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

A. (MARIANI GIUSEPPE) contro M.

Rigetta, GIUDICE DI PACE PISA, 31/05/2019

133125 PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO Giudice di pace - Deposito telematico - Inammissibilità - Conseguenze - Deposito di copie analogiche - Attestazione di conformità - Necessità.

*Nel giudizio dinanzi al giudice di pace, essendo ancora inefficace la disciplina del processo telematico, in assenza della normativa ministeriale, subordinata ad un previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 6, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6074 del 2020 Rv. 657219 - 03, N. 10266 del 2018 Rv. 648132 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 20512 del 29/09/2020** (Rv. **659139 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **GORJAN SERGIO**. Relatore: **GORJAN SERGIO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

D. (IACONO GAETANO) contro G. (DEL TRONO ELENA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/06/2016

106012 MEDIAZIONE - RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE Obbligo di corretta informazione – Capacità patrimoniale delle parti – Rilevanza – Ragioni.

*Nel perimetro della responsabilità ex art. 1759 c.c. del mediatore professionale e del correlato onere di corretta informazione delle parti rientra il profilo della capacità patrimoniale delle parti stesse, costituendo un elemento influente sulla sicurezza dell'affare, specie in presenza della dazione di una somma a titolo di anticipo di pagamento o di caparra.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1759

Massime precedenti Vedi: N. 8849 del 2017 Rv. 643734 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 20543 del 29/09/2020** (Rv. **659204 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **DE MARZO GIUSEPPE**. Relatore: **DE MARZO GIUSEPPE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (AURICCHIO ANTONIO) contro C. (GIURATO UGO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/01/2017

046176 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI Edificio strutturalmente unico, su cui insistono due distinti condominii - Apertura di un varco nel muro divisorio per collegare locali di proprietà esclusiva di un condomino presenti in entrambi i condominii - Legittimità - Esclusione - Fondamento.

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*In presenza di un edificio strutturalmente unico, su cui insistono due distinti ed autonomi condominii, è illegittima l'apertura di un varco nel muro divisorio tra questi ultimi, volta a collegare locali di proprietà esclusiva del medesimo soggetto, tra loro attigui, ma ubicati ciascuno in uno dei due diversi condominii, in quanto una simile utilizzazione comporta la cessione del godimento di un bene comune, quale è, ai sensi dell'art. 1117 c.c., il muro perimetrale di delimitazione del condominio (anche in difetto di funzione portante), in favore di una proprietà estranea ad esso, con conseguente imposizione di una servitù per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1122

*Massime precedenti Conformi:* N. 25775 del 2016 Rv. 642155 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 20540 del 29/09/2020 (Rv. 659181 - 01)**

**Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)**

**D. (SPALLIERI ANTONIO) contro C. (BENCIVENGA ALBERTO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/07/2015

113144 OBBLIGAZIONI IN GENERE - FONTI DELLE OBBLIGAZIONI Accesso al fondo ex art. 843 c.c. - Indennizzo - Responsabilità da atto lecito - Condizioni.

136087 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - IN GENERE In genere.

*L'art. 843 c.c., che riconosce al proprietario del fondo, sul quale venga eseguito l'accesso ed il passaggio per costruire o riparare opere del vicino o comuni, il diritto ad una congrua indennità nel caso in cui l'accesso gli produca un danno, delinea un'ipotesi di responsabilità da atto lecito che, sebbene prescindendo dall'accertamento della colpa, esige tuttavia che il transito e l'accesso abbiano determinato un concreto pregiudizio al fondo interessato, fermo in ogni caso l'obbligo di ripristinare la situazione dei luoghi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 843

*Massime precedenti Vedi:* N. 25292 del 2015 Rv. 638108 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 20531 del 29/09/2020 (Rv. 659179 - 02)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.**

**V. (ROMITO GIUSEPPE MARIA) contro C.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 08/01/2015

168025 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - EFFETTI - IN GENERE Limitazione della responsabilità per debiti ereditari "intra vires" - Accertamento della qualità di erede beneficiario nel giudizio di cognizione - Necessità - Deducibilità della qualità di erede beneficiario per la prima volta in sede esecutiva - Esclusione.

*L'erede che abbia accettato con beneficio di inventario, il quale sia convenuto dal creditore del "de cuius" che faccia valere per intero la sua pretesa, se vuole contenere "intra vires" l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, deve far valere tale sua qualità - mediante una difesa che*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*si configura in termini di eccezione in senso lato, invocabile liberamente anche nel giudizio di appello e rilevabile anche d'ufficio dal giudice - nel giudizio di cognizione; in mancanza, la pronuncia giudiziale costituisce un titolo non più contestabile in sede esecutiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 490, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 9158 del 2013 Rv. 625821 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10531 del 2013 Rv. 626195 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 20555 del 29/09/2020** (Rv. **659205 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

D. (TAVORMINA VALERIO) contro F. (MALINCONICO CASTRIOTA S. CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/12/2016

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO  
Domanda di adempimento - Rigetto - Giudicato implicito sulla validità del contratto - Sussistenza  
- Condizioni - Fattispecie.

*Il rigetto della domanda di adempimento del contratto determina la formazione del giudicato implicito sulla validità dello stesso, a meno che la decisione non sia fondata sulla ragione "più liquida", sicché le ragioni di validità non siano state oggetto di alcuno scrutinio da parte dell'organo giudicante. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito non si fosse pronunciato sulla validità del contratto, avendo ritenuto la prescrizione del credito).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21266 del 2007 Rv. 599517 - 01, N. 11356 del 2006 Rv. 591349 - 01, N. 22520 del 2011 Rv. 620387 - 01, N. 5264 del 2015 Rv. 634652 - 01 Rv. 634652 - 01, N. 1828 del 2018 Rv. 647587 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26242 del 2014 Rv. 633502 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 20555 del 29/09/2020** (Rv. **659205 - 02**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

D. (TAVORMINA VALERIO) contro F. (MALINCONICO CASTRIOTA S. CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/12/2016

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Interessi superiori a quelli legali - Pattuizione - Requisito della forma scritta - Rinvio "per relationem" a criteri estrinseci al documento contrattuale - Ammissibilità - Condizioni.

*Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma, c.c.) non postula necessariamente che la corrispondente convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso pattuito, ben potendo detta indicazione essere soddisfatta attraverso il richiamo, per iscritto, anche "per relationem", a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza, al di fuori di ogni margine di discrezionalità.*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1349

*Massime precedenti Conformi:* N. 3480 del 2016 Rv. 638842 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 11356 del 2006 Rv. 591349 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 20523 del 29/09/2020 (Rv. 659178 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: DE MARZO GIUSEPPE.**

**Relatore: DE MARZO GIUSEPPE.**

P. (PICCIONI FABIO) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE PISTOIA, 14/03/2016

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Sanzioni amministrative in materia di tariffa di igiene ambientale irrogate dal Comune - Competenza alla emissione della relativa ordinanza-ingiunzione - Dirigente del Comune - Fondamento.

254013 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - COMPETENZE In genere.

*In tema di sanzioni amministrative irrogate da un Comune per la mancata comunicazione, nel termine fissato dal relativo regolamento, dell'avvenuta iscrizione nella propria anagrafe, ai fini dell'applicazione della tariffa di igiene ambientale, l'emissione della relativa ordinanza ingiunzione rientra tra i compiti dei dirigenti di tale ente, ex art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000, competenti per l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, ex artt. 97 e 108 del medesimo d.lgs. n. 267.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 107, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 97, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 108

*Massime precedenti Vedi:* N. 13516 del 2012 Rv. 623573 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 20536 del 29/09/2020 (Rv. 659180 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.**

G. (TRAINI LUCIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 03/06/2015

110057 NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE Ordinanze del capo del circondario per i porti e le altre zone demaniali marittime - Pubblicità - Forme - Condizioni di efficacia - Modalità.

254045 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

*Sebbene l'art. 59 del regolamento esecutivo del codice della navigazione preveda la pubblicazione nell'albo dell'ufficio per le ordinanze del capo del circondario per i porti e le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, tale forma di pubblicità,*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*oltre a non essere contemplata esplicitamente a pena di inefficacia o di nullità delle ordinanze medesime, è legittimamente surrogabile con altra forma che ne garantisca ugualmente e idoneamente la stessa conoscibilità. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto idonea a garantire la conoscibilità dell'ordinanza la sua pubblicazione sullo specifico sito internet dell'Ufficio dell'autorità emanante e la relativa comunicazione a tutti gli enti e a gli organi interessati).*

Riferimenti normativi: DPR 15/02/1952 num. 328 CORTE COST.

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 20531 del 29/09/2020 (Rv. 659179 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.**

*V. (ROMITO GIUSEPPE MARIA) contro C.*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 08/01/2015

168025 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - EFFETTI - IN GENERE Limitazione della responsabilità "intra vires" - Conseguenze - Esecuzione sul patrimonio dell'erede – Legittimità – Condizioni.

*L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario limita al valore dei beni ricevuti la responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, ma di per sè non impedisce che, entro i limiti del valore dell'eredità, i creditori ereditari agiscano direttamente contro di lui e sui suoi beni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 490 com. 2 lett. 2

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 20537 del 29/09/2020 (Rv. 659203 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.**

*P. (CASTALDI ITALO) contro S.*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/12/2015

106010 MEDIAZIONE - PROVVISORIE Mediazione - Azione per il recupero dell'IVA calcolata sul compenso del mediatore - Prescrizione - Decorrenza.

127046 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - IN GENERE In genere.

*In tema di mediazione, il termine di prescrizione per l'ottenimento, in sede di rivalsa, della somma dovuta a titolo di IVA decorre dal momento dell'emissione della fattura.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 2950, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 20526 del 29/09/2020** (Rv. **659199 - 02**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **COSENTINO ANTONELLO.**

Relatore: **COSENTINO ANTONELLO.** P.M. **PATRONE IGNAZIO.** (Conf.)

D. (SCIFONI ANNA) contro M. (COSTA PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/01/2016

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985 - Conformità catastale oggettiva - Condizione dell'azione - Conseguenze - Conformità catastale soggettiva - Difetto - Conseguenze - Trasferimento dell'immobile ex art. 2932 c.c. - Ammissibilità - Obbligo del giudice di verificare la conformità catastale soggettiva - Esclusione.

*Nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, la conformità catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione; viceversa, il giudice non è tenuto a verificare la ricorrenza della c.d. conformità catastale soggettiva, consistente nella coincidenza del promittente venditore con l'intestatario catastale del bene, in quanto non costituisce una condizione dell'azione e la sua mancanza non impedisce l'emissione di una sentenza costitutiva di trasferimento del fabbricato ex art. 2932 c.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 27/02/1985 num. 52 art. 29 com. 1, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 19 com. 14, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 12654 del 2020 Rv. 658280 - 01, N. 21721 del 2019 Rv. 654908 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 20526 del 29/09/2020** (Rv. **659199 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **COSENTINO ANTONELLO.**

Relatore: **COSENTINO ANTONELLO.** P.M. **PATRONE IGNAZIO.** (Conf.)

D. (SCIFONI ANNA) contro M. (COSTA PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/01/2016

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985 - Conformità catastale oggettiva - Nozione - Sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c. pronunciata successivamente all'entrata in vigore della norma - Applicabilità anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010.

*Le indicazioni circa la c.d. conformità catastale oggettiva, ovvero l'identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, previste dall'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, aggiunto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122 del 2010, a pena di nullità del contratto di trasferimento immobiliare, devono sussistere, quali condizioni dell'azione, nel giudizio di trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili mediante sentenza emessa ai sensi dell' articolo 2932 c.c., anche in relazione ai processi instaurati prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010.*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2932, Legge 27/02/1985 num. 52 art. 29 com. 1, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 19 com. 14, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 8611 del 2014 Rv. 630678 - 01, N. 16068 del 2019 Rv. 654230 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 20525 del 29/09/2020 (Rv. 659198 - 02)**

*Presidente:* **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **COSENTINO ANTONELLO.**

*Relatore:* **COSENTINO ANTONELLO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)**

J. (HONORATI SETTIMIO) contro F. (GABRIELLI SERGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 26/11/2015

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Processo civile - Principio di non contestazione - Operatività - Limiti.

*L'operatività del principio di non contestazione, con conseguente "relevatio" dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte dalla quale è invocato abbia per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di provvedere ad una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 3023 del 2016 Rv. 639077 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 20525 del 29/09/2020 (Rv. 659198 - 01)**

*Presidente:* **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **COSENTINO ANTONELLO.**

*Relatore:* **COSENTINO ANTONELLO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)**

J. (HONORATI SETTIMIO) contro F. (GABRIELLI SERGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 26/11/2015

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 - Prova nuova indispensabile - Valutazione da parte della Corte di cassazione - Necessità - Ragioni - Apprezzamento in astratto - Finalità.

*Quando venga dedotta, in sede di legittimità - in relazione ad un giudizio regolato dall'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo vigente anteriormente alla modifica recata dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 - l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, in ragione della sua indispensabilità, la Cassazione, chiamata ad accertare un "error in procedendo", è giudice anche del fatto ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse di prova indispensabile; tale apprezzamento deve essere svolto dalla Corte di cassazione in astratto, ossia al solo fine di stabilire l'idoneità teorica della prova ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa, spettando pur sempre al giudice di merito, in sede di eventuale rinvio, l'apprezzamento in concreto delle inferenze desumibili dalla prova ai fini della ricostruzione dei fatti di causa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54 com. 1 lett. B, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 10790 del 2017 Rv. 643939 - 01

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 20515 del 29/09/2020** (Rv. **659195 - 01**)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO**. Estensore: **PICARONI ELISA**. Relatore: **PICARONI ELISA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRINDISI, 14/10/2015

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE Atti di un procedimento amministrativo sanzionatorio - Atto di contestazione - Notificazione - Principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario - Applicabilità.

*In tema di notifica del verbale di contestazione degli addebiti di cui al procedimento sanzionatorio amministrativo (nella specie in materia di violazioni del codice della strada) trova applicazione il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325

Massime precedenti Conformi: N. 28388 del 2017 Rv. 646342 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 20533 del 29/09/2020** (Rv. **659202 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**. Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**.

T. (RAUDINO GIOVANNI) contro P. (MAGNANO SAN LIO MARCELLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 01/07/2015

173013 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI Domanda di esecuzione in forma specifica di contratto preliminare - Trascrizione - Effetti prenotativi a norma dell'art. 2652 n. 2 cod. civ. - Presupposti - Definizione del processo con verbale di conciliazione - Esclusione.

*La trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica di contratto preliminare retroagisce al momento della domanda, solo in caso di trascrizione della successiva sentenza di accoglimento e non anche quando il processo sia stato definito con verbale di conciliazione, mancando in tal caso un accertamento giudiziale sul trasferimento del bene oggetto della controversia.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 lett. 2, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 185

Massime precedenti Conformi: N. 5102 del 2014 Rv. 629645 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 20532 del 29/09/2020** (Rv. **659201 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**. Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**.

D. (ROMEO FABRIZIO) contro D. (MUNAFO' LUIGI MARIO MARTINO GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/11/2015

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Funzione - Liquidazione convenzionale del danno - Parte non inadempiente - Domanda di risoluzione o di esecuzione del contratto - Risarcimento del danno - Prova - Necessità.

*La caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole "ex lege", sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell'"an" e nel "quantum".*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2967

*Massime precedenti Conformi:* N. 8417 del 2016 Rv. 639546 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 20527 del 29/09/2020 (Rv. 659200 - 01)**

*Presidente:* **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **BELLINI UBALDO.** *Relatore:* **BELLINI UBALDO.** *P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)*

*A. (ANTONUCCI MARIA TERESA ANNA) contro A.*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 25/08/2015*

100229 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU' PARTI Presso il procuratore costituito per più parti mediante unica copia - Validità - Applicabilità del principio al processo ordinario e a quello tributario - Fondamento.

*La notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che, non solo, in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall'art. 170 c.p.c., ma anche per quelle disciplinate dall'art. 330 comma 1, c.p.c., il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell'atto di impugnazione, ma ne è il destinatario.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 29290 del 2008 Rv. 606009 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 6059 del 2009 Rv. 608350 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 20520 del 29/09/2020 (Rv. 659196 - 01)**

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **COSENTINO ANTONELLO.**

*Relatore:* **COSENTINO ANTONELLO.**

*F. (CANEPA GIOVANNI) contro V. (GASTALDO FRANCO AUGUSTO)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/03/2016*

138069 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE Atto notarile di compravendita - Indicazione da parte del venditore di avvenuto pagamento del prezzo contestualmente alla firma dell'atto - Natura - Conseguenze sul regime probatorio.

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*L'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il "pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto" non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione; quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 25213 del 2014 Rv. 633606 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 9297 del 2012 Rv. 622845 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 19888 del 2014 Rv. 631923 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 20508 del 29/09/2020 (Rv. 659193 - 01)**

**Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. Rietta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/11/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Irragionevole durata della procedura fallimentare - Computo - Procedure di media complessità - Cinque anni - Procedure notevolmente complesse - Sette anni - Condizioni.

*In tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, ex art. 2, comma 2, della l. n. 89 del 2001, la durata delle procedure fallimentari, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, è di cinque anni nel caso di media complessità e, in ogni caso, per quelle notevolmente complesse - a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti - non può superare la durata complessiva di sette anni.*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 23982 del 2017 Rv. 645792 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 20514 del 29/09/2020 (Rv. 659194 - 01)**

**Presidente: COSENTINO ANTONELLO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

P. (CAMPISI ANTONINO) contro P. Rietta, TRIBUNALE SIRACUSA, 14/10/2015

171002 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE Art. 9 bis della l. n. 386 del 1990 - Preavviso di revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni - Notifica oltre il termine di dieci giorni - Conseguenza - Rilevanza ai fini dell'iscrizione all'archivio CAI di cui all'art. 10 bis della stessa legge - Esclusione.

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*La circostanza che il preavviso di revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni sia stato notificato al traente oltre il termine di dieci giorni dalla presentazione al pagamento del titolo, importa che il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di euro 10.329,14 per ogni assegno, ai sensi dell'art. 9 bis, comma 5, della Legge n. 386 del 1990, ma non produce alcun effetto ai fini dell'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d'Italia (cd. Centrale di allarme interbancaria, CAI), di cui all'art. 10 bis della stessa legge; tale iscrizione comunque non può aver luogo se non dopo il decorso di almeno dieci giorni dalla data di ricevimento del preavviso di revoca.*

*Riferimenti normativi:* Legge 15/12/1990 num. 386 art. 9 bis CORTE COST., Legge 15/12/1990 num. 386 art. 10 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 6927 del 2016 Rv. 639326 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 20522 del 29/09/2020 (Rv. 659197 - 01)**

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **DE MARZO GIUSEPPE.**

*Relatore:* **DE MARZO GIUSEPPE.**

*D. (LONGO FRANCESCO) contro R. (CROPPO BEATRICE)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 17/09/2015*

254050 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SOLIDARIETA' Sanzioni amministrative – Presunzione di responsabilità di cui all'art. 6 della l. n. 689 del 1981 – Funzione – Decesso del responsabile solidale – Effetti - Estinzione dell'obbligazione del proprietario - Esclusione - Trasmissibilità dell'obbligazione agli eredi - Sussistenza.

*La responsabilità solidale del proprietario per il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, di cui all'art. 6 della legge n. 689 del 1981, non viene meno in conseguenza del decesso dell'autore dell'illecito, perché ha una funzione di garanzia e di rafforzamento del credito in funzione recuperatoria, tanto è vero che la norma non attribuisce rilievo al grado di diligenza con il quale avrebbe dovuto essere esercitata l'attività di vigilanza del proprietario sulla condotta dell'autore dell'illecito; nel caso della responsabilità del proprietario per la sanzione, pertanto, non sussiste quella stringente correlazione con il principio personalistico, tipico del diritto punitivo, che giustifica la previsione dell'estinzione dell'obbligazione nei confronti degli eredi, a seguito del decesso dell'autore della violazione, disposta dall'art. 7 della l. n. 689 del 1981.*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7

*Massime precedenti Vedi:* N. 5717 del 2011 Rv. 616142 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 22082 del 2017 Rv. 645324 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 20385 del 28/09/2020 (Rv. 659190 - 01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**

*M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.*

*Cassa con rinvio, TRIBUNALE L'AQUILA, 10/06/2019*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Verifica di credibilità del racconto del richiedente in ordine al suo orientamento sessuale – Accertamento secondo i criteri di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 - Verifica del trattamento degli omosessuali nello Stato di provenienza – Comparazione con COI aggiornate - Necessità – Fattispecie.

*In tema di protezione internazionale, le dichiarazioni del richiedente asilo sul proprio orientamento sessuale devono essere valutate dal giudice secondo i criteri procedurali di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, comparate con COI aggiornate e pertinenti e possono essere da sole sufficienti a dimostrare l'appartenenza ad un gruppo sociale a rischio persecutorio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva riconosciuto la protezione umanitaria ad un richiedente, che aveva allegato ragioni di persecuzione nel paese di origine legate alla sua omosessualità, affermando che, stante l'impossibilità di provare tale condizione, non era possibile sindacare la veridicità del suo racconto in quanto relativo alla sua sfera sessuale).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 9815 del 2020 Rv. 657835 - 02 Rv. 657835 - 01, N. 26969 del 2018 Rv. 651511 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 20418 del 28/09/2020 (Rv. 659191 - 02)**

*Presidente:* **COSENTINO ANTONELLO**. *Estensore:* **OLIVA STEFANO**. *Relatore:* **OLIVA STEFANO**. *P.M. PEPE ALESSANDRO*. (Conf.)

L. (FAZI GIANCARLO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MACERATA, 25/06/2016

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 150 del 2011 – Portata applicativa – Individuazione.

*Si applicano esclusivamente al giudizio di primo grado tutte le disposizioni contenute nell'art. 6, comma 9, d.lgs. n. 150 del 2011, ossia quelle per cui l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente, quella per cui l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati e quella per cui il Prefetto, nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 205 del d.lgs. n. 285 del 1992, può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, laddove quest'ultima sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi del successivo art. 208 del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 205 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 208 CORTE COST.

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 20420 del 28/09/2020 (Rv. 659192 - 01)**

*Presidente:* **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. *Estensore:* **BELLINI UBALDO**. *Relatore:* **BELLINI UBALDO**. *P.M. MATERA MARCELLO*. (Conf.)

G. (MORCAVALLO ULPIANO) contro E. (GRANDI ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/10/2015

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

149131 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL - Cessione di bene strumentale a garanzia di un debito anteriore – Proroga dell'adempimento – Divieto del patto commissorio – Illecita elusione – Sussistenza – Ragioni.

*La cessione di un bene che sia strumentale a fornire la garanzia di un debito anteriore, per l'adempimento del quale venga concessa una proroga, attraverso l'individuazione a tal fine di un nuovo termine, rappresenta un'illecita elusione del divieto del patto commissorio, atteggiandosi a mezzo per conseguire il risultato vietato dall'art. 2744 c.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2744

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 20418 del 28/09/2020** (Rv. **659191 - 01**)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

L. (FAZI GIANCARLO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MACERATA, 25/06/2016

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Appello – Notifica all'amministrazione delegata a stare in giudizio – Nullità – Ragioni.

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*La notificazione dell'appello all'amministrazione delegata a stare in giudizio e non a quella che ebbe ad emettere l'ordinanza ingiunzione non è inesistente, ma nulla, venendo in rilievo l'inesistenza della notificazione, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia stata posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2174 del 2017 Rv. 642740 - 01, N. 18805 del 2016 Rv. 641626 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640603 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 20113 del 24/09/2020** (Rv. **659138 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

I. (CENTORE PAOLO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/01/2019

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Sentenza d'inammissibilità dell'appello per difetto di notifica - Omesso esame di un avviso di ricevimento relativo alla notifica - Ricorso per cassazione - Esclusione - Revocazione ordinaria - Necessità - Fondamento.

*In tema d'impugnazioni, la parte che lamenta che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull'erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*introduttivo, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non col ricorso per cassazione, ove l'errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (nella specie, l'omesso esame dell'avviso di ricevimento), la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4

*Massime precedenti Conformi:* N. 23173 del 2016 Rv. 642019 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 19942 del 23/09/2020 (Rv. 659137 - 01)**

**Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: DE MARZO GIUSEPPE. Relatore: DE MARZO GIUSEPPE.**

T. (PROTTO MARIANO) contro S. (ANANIA RICCARDO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/03/2016

152013 RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA Eccessiva onerosità - Possibilità di ordinare ex art. 2058 c.c. il risarcimento per equivalente - Azioni tese a far valere un diritto reale - Applicabilità - Esclusione.

*L'art. 2058, comma 2, c.c., che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente, anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, non trova applicazione alle azioni intese a far valere un diritto reale, la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo - come nel caso della domanda di riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze -, atteso il carattere assoluto del diritto leso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2058

*Massime precedenti Conformi:* N. 2359 del 2012 Rv. 621581 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 25890 del 2017 Rv. 645803 - 02

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 19806 del 22/09/2020 (Rv. 659177 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: COSENTINO ANTONELLO.**

A. (DONDI ANNA) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/10/2015

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Percezione di compenso comprensivo dell'IVA - Restituzione per effetto delle vicende del rapporto sottostante - Obbligo di ripetizione esteso all'IVA di rivalsa - Configurabilità - Fondamento.

*Il soggetto che, ricevendo un compenso quale cedente o prestatore di servizio, addebiti a chi glielo corrisponde l'IVA, esercitando la rivalsa che gli compete quale soggetto passivo della relativa obbligazione tributaria (ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), quando, per le vicende inerenti il rapporto con la controparte, sia tenuto a restituire il compenso ricevuto, è*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*obbligato a restituirlo anche nella parte corrispondente alla somma ricevuta per l'addebito dell'imposta in ragione della rivalsa, posto che la prestazione ricevuta, divenuta indebita per effetto della risoluzione, comprendeva anche quella somma.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 1190 del 2015 Rv. 633975 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 19797 del 22/09/2020 (Rv. 659176 - 01)**

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

*P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z. (SCOLA SILVIO)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE VERONA, 18/02/2016

254030 SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE Emissione di assegno senza data e luogo di emissione - Assunzione del rischio del successivo completamento - Sussistenza - Responsabilità per emissione di assegno senza autorizzazione - Configurabilità.

*Chi emette un assegno bancario privo della data di emissione accetta il rischio che, al momento del riempimento del documento e della sua utilizzazione come assegno, il titolo risulti privo di autorizzazione, sicché risponde dell'illecito previsto dall'art. 1 della l. n. 386 del 1990 se al momento dell'utilizzazione del titolo non vi sia autorizzazione ad emetterlo.*

*Riferimenti normativi:* Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 28, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 14322 del 2007 Rv. 597910 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 19807 del 22/09/2020 (Rv. 659135 - 01)**

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. *Estensore:* **COSENTINO ANTONELLO**.

*Relatore:* **COSENTINO ANTONELLO**.

*F. (TUCCINI ALESSIO) contro F. (NEGRO ISABELLA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/12/2015

037052 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA' NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - IN GENERE Contratto concluso da persona poi deceduta - Legittimazione all'azione di annullamento - Singolo coerede - Sussistenza - Litisconsorzio necessario dei coeredi - Sussistenza - Fondamento.

058071 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

*L'esercizio dell'azione di annullamento del contratto per incapacità di intendere e volere di uno dei contraenti, che sia successivamente deceduto, sebbene possa compiersi da parte di uno solo dei coeredi, anche in contrasto con gli altri, implica comunque il litisconsorzio necessario di tutti, giacché, come la sentenza di annullamento deve investire l'atto negoziale non limitatamente ad un soggetto, ma nella sua interezza, posto che esso non può essere contemporaneamente valido per un soggetto e invalido per un altro, così anche l'eventuale restituzione non può avvenire "pro quota"*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 428, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*Massime precedenti Conformi:* N. 25810 del 2013 Rv. 628299 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 19814 del 22/09/2020 (Rv. 659136 - 01)**

**Presidente: CARRATO ALDO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)**

**S. (ALESSI ANTONIO CRISTOFERO) contro R. (D'ERCOLE STEFANO)**  
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/01/2016

068037 DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITA' - CESSAZIONE (SCLASSIFICAZIONE) Immobile appartenente al patrimonio indisponibile - Destinazione all'uso pubblico per legge - Declassificazione - Condizioni - Atto di pari rango ed immutazione irreversibile del bene - Necessità - Mera sospensione dell'uso pubblico - Irrilevanza - Alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti - Appartenenza al patrimonio indisponibile - Fondamento - Conseguenze - Declassificazione tacita - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

074016 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO - IN GENERE In genere.

*La declassificazione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, la cui destinazione all'uso pubblico deriva da una determinazione legislativa, deve avvenire in virtù di atto di pari rango, e non può, dunque, trarsi da una condotta concludente dell'ente proprietario, postulando la cessazione tacita della patrimonialità indisponibile, così come della demanialità, che il bene abbia subito un'immutazione irreversibile, tale da non essere più idoneo all'uso della collettività, senza che a tal fine sia sufficiente la semplice circostanza obiettiva che detto uso sia stato sospeso per lunghissimo tempo. Ne consegue che, con riguardo agli alloggi costruiti a carico dello Stato per far fronte alle esigenze delle popolazioni colpite da eventi sismici, la cui inclusione nell'ambito del patrimonio indisponibile si ricava dagli artt. da 252 a 255 del Testo Unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, deve escludersi la stessa ipotetica configurabilità di una declassificazione tacita per effetto dell'attività concludente posta in essere dall'ente proprietario, nonché la possibilità che questa abbia anche soltanto innescato la sospensione dell'uso pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso l'usucapibilità di un alloggio realizzato dallo I.A.C.P., assegnato da un Comune senza, tuttavia, che si fosse perfezionato il relativo procedimento, mediante la stipulazione dell'apposita convenzione prevista dalla l. n. 605 del 1966 e, non per questo, transitato al patrimonio disponibile dell'Ente).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 830 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 252, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 253, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 254, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 255

*Massime precedenti Conformi:* N. 2962 del 2012 Rv. 621583 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 19556 del 18/09/2020 (Rv. 659134 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: COSENTINO ANTONELLO. Relatore: COSENTINO ANTONELLO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)**

**C. (PASCUCCI FRANCO) contro B. (SFORZA FLAVIA)**  
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/09/2017

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Sanzioni previste dall'art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Consiglieri di

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

amministrazione non esecutivi delle banche - Generale dovere di agire informati sulla gestione della società - Sussistenza - Contenuto - Fondamento - Conseguenze.

159295 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - VERSO LA SOCIETA' - IN GENERE  
In genere.

*In tema di sanzioni amministrative previste dall'art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993, l'obbligo imposto dall'art. 2381, ultimo comma, c.c. agli amministratori delle società per azioni di «agire in modo informato», pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza, dall'altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'Autorità di vigilanza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2381, Legge 01/09/1993 num. 385 art. 144 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24851 del 2019 Rv. 655261 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 19565 del 18/09/2020 (Rv. 659175 - 01)**

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**. Relatore:

**GIANNACCARI ROSSANA**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

R. (TRILLO' ANTONIO) contro D. (GULLO RAFFAELE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 11/03/2016

058163 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Contratto di mediazione - Penale dovuta in caso di recesso da parte del preponente – Importo svincolato dall'attività concretamente svolta dal mediatore - Vessatorietà ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2, lett. e), c.cons. - Configurabilità - Valutazione officiosa del giudice - Necessità.

106002 MEDIAZIONE - CONTRAENTE NON NOMINATO In genere.

*In tema di mediazione, la clausola del contratto che riservi al mediatore, in caso di recesso anticipato del preponente, una penale commisurata al prezzo di vendita del bene, indipendentemente dall'attività di ricerca di acquirenti che il mediatore abbia concretamente svolto per la conclusione dell'affare, non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto o al corrispettivo, nel senso di cui all'art. 34, comma 2, c. cons., e non si sottrae pertanto alla valutazione di vessatorietà, che il giudice è tenuto a compiere d'ufficio, sia al fine di verificare se la clausola determini un significativo squilibrio a carico del consumatore dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ex art. 33, comma 1, c.cons., sia per il suo potenziale contrasto con l'art. 33, comma 2, lett. e), c.cons., in base al quale si presume vessatoria la clausola che consente al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere.*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 205 art. 33 com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 205 art. 33 com. 2 lett. E, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 205 art. 34 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 205 art. 3, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1469 bis com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 22357 del 2010 Rv. 615671 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 19588 del 18/09/2020 (Rv. 659189 - 01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*I. (MAIORANA ROBERTO) contro M.*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Opposizione a decreto di espulsione - Diritto all'alimentazione dello straniero privo del permesso di soggiorno - Equiparabilità allo stato di malattia od infortunio ex art. 35, comma 3, d.lgs. 286/1998 - Esclusione - Fondamento.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

*In tema di protezione internazionale, la mera asserita esigenza di tutela del diritto alla salute e all'alimentazione dello straniero privo di permesso di soggiorno non determina un divieto di espulsione, esulando dal novero delle prestazioni "urgenti o comunque essenziali" per "malattia o infortunio" previste dall'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione alle quali sole è assicurato anche allo straniero irregolarmente presente nel territorio nazionale il diritto alle cure ambulatoriali od ospedaliere.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 35 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15830 del 2001 Rv. 551150 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 19513 del 18/09/2020 (Rv. 659132 - 01)**

*Presidente:* **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **ABETE LUIGI.** *Relatore:* **ABETE LUIGI.** *P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)*

*Z. (D'AMORE SEVERINO) contro I. (SCOTA SILVIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/09/2015

133101 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IMPLICITA Inadempimento contratto di compravendita - Ricomprensione implicita della domanda di risoluzione in altra domanda, eccezione o istanza - Ammissibilità - Fattispecie.

*La volontà di risolvere un contratto di compravendita per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalle parti in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga la domanda di risoluzione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la domanda di ripetizione degli acconti già versati non potesse implicitamente contenere quella di risoluzione, perché ad essa era anteposta la domanda di riduzione del corrispettivo, in relazione ai vizi della cosa venduta, sintomatica della volontà di conservazione del rapporto).*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1492

*Massime precedenti Vedi:* N. 24947 del 2017 Rv. 646052 - 01

---

*Sez. 2 - , Sentenza n. 19558 del 18/09/2020 (Rv. 659174 - 01)*

*Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)*

*P. (ZOPPINI ANDREA) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 10/07/2017*

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Violazione - Doveri concernenti il momento organizzativo – Emanazione del provvedimento sanzionatorio - Competenza della CONSOB - Sussistenza - Fondamento - Condotte integranti una pratica commerciale scorretta – Irrilevanza - Contrasto con la competenza dell'AGCM ex art. 27, comma 1-bis, del d.lgs. n. 206 del 2005 - Insussistenza.

*In materia di sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari mobiliari, ove la condotta sanzionata consista nella violazione, da parte di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari, dei doveri concernenti il momento organizzativo, preordinati alla tutela non solo del cliente, ma anche della trasparenza e correttezza dell'operato della banca e dell'integrità del mercato, l'autorità competente ad irrogare le sanzioni è la CONSOB, ai sensi degli artt. 5, 21 e 190 del T.U.F., restando irrilevante che dalle violazioni siano poi derivate pratiche commerciali scorrette e senza che ciò determini un contrasto della disciplina del T.U.F. con l'art. 27, comma 1-bis, del d.lgs. n. 206 del 2005, introdotto dall'art. 1, comma 6, lett. a), del d.lgs. n. 21 del 2014, che attribuisce in via esclusiva all'AGCM la tutela amministrativa del consumatore contro simili pratiche.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 5, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 20, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 24, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 25, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 26, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 19 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 27 com. 1, Decreto Legisl. 21/02/2014 num. 21 art. 1 com. 6 lett. A, Direttive del Consiglio CEE 11/05/2005 num. 29 art. 3 com. 4, Direttive del Consiglio CEE 11/05/2005 num. 29 art. 8, Direttive del Consiglio CEE 11/05/2005 num. 29 art. 9, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 162, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 163, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195

*Massime precedenti Vedi:* N. 21017 del 2019 Rv. 655192 - 02, N. 9561 del 2018 Rv. 648544 - 01, N. 8583 del 2018 Rv. 647771 - 01

---

*Sez. 2 - , Sentenza n. 19555 del 18/09/2020 (Rv. 659231 - 01)*

*Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. CELESTE ALBERTO. (Parz. Diff.)*

*P. (IANNARELLI PASQUALE G.) contro B.*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 20/07/2015*

157083 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - COSTITUZIONE SERVITU' COATTIVE Domanda di costituzione coattiva di servitù - Allegazione, da parte del convenuto, dell'interclusione del fondo per effetto di alienazione o divisione - Qualificazione in termini di

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

eccezione in senso proprio - Esclusione - Mera difesa - Configurabilità - Conseguenze sul piano processuale.

157087 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - CONDIZIONI - FONDO INTERCLUSO PER ALIENAZIONE O DIVISIONE In genere.

*In tema di domanda volta alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, l'allegazione del convenuto di non essere tenuto a subire la servitù in virtù di interclusione del fondo per effetto di alienazione o di divisione ai sensi dell'art. 1054 c.c. non integra una eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa, proponibile, come tale, in ogni fase del giudizio. Diff.: Sez. 2, Sentenza n. 5054 del 10/10/1984 (Rv. 436870-01).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1054, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

*Massime precedenti Difformi:* N. 5054 del 1984 Rv. 436870 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 19512 del 18/09/2020 (Rv. 659131 - 01)**

*Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: DE MARZO GIUSEPPE. Relatore: DE MARZO GIUSEPPE. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)*

*C. (VENTRELLA GIANCARLO) contro C.*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 02/11/2017*

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Procedimento Consob ex art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Omessa notifica dell'atto di addebito nel termine prescritto - Applicabilità dell'art. 14 l. n. 689 del 1981 - Omessa apposizione della firma sull'avviso di ricevimento - Querela di falso - Necessità.

254012 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*In tema di intermediazione finanziaria, la contestazione degli illeciti amministrativi, anche nell'ambito del procedimento delineato dall'art. 195 d.lgs. n. 58 del 1998, deve avvenire, pena l'estinzione dell'obbligazione, nei termini previsti in via generale dall'art. 14, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981, sicchè costituisce prova del ricevimento della contestazione l'attestazione operata sulla notifica dall'agente postale, che fa fede fino a querela di falso, pur quando si deduca l'omessa apposizione della firma sull'avviso di ricevimento.*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 octies com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 13433 del 2016 Rv. 640355 - 01, N. 9517 del 2018 Rv. 648151 - 01, N. 22058 del 2019 Rv. 655279 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 19571 del 18/09/2020** (Rv. **659188 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **GORJAN SERGIO**. Relatore: **GORJAN SERGIO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

S. (ANDREANI ANDREA) contro C. (MONTECCHI FEDERICA)

Rigetta, TRIBUNALE MACERATA, 20/10/2017

100029 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)  
Procedimento soggetto al rito del lavoro – Parte vittoriosa in primo grado - Questioni non esaminate dal primo giudice - Deduzione nella memoria di costituzione tempestivamente depositata - Necessità.

*Nel procedimento soggetto al rito del lavoro opera la presunzione di rinuncia da parte del soggetto vittorioso in prime cure alle domande ed eccezioni non accolte, sicchè vi è la necessità per la medesima, con riferimento alle questioni non esaminate dal primo giudice, di dedurle nuovamente nella memoria di costituzione entro il termine prescritto dall'art. 436 c.p.c..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 436

Massime precedenti Conformi: N. 18901 del 2007 Rv. 598866 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 19514 del 18/09/2020** (Rv. **659133 - 01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

A. (COSTAN FABIO) contro A. (ORLANDI SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 10/06/2016

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE  
Sentenza non definitiva - Impugnazione incidentale tardiva - Legittimazione - Condizioni - Riserva di gravame differito - Necessità - Impugnazione principale della sentenza definitiva ad opera della controparte - Necessità.

*La legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., sussiste non solo riguardo ai capi della decisione diversi da quelli oggetto del gravame principale e allo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, ma anche relativamente alla sentenza non definitiva, in quest'ultimo caso, alla duplice e congiunta condizione che il soccombente sia stato autore della riserva di gravame differito e che, essendo risultato parzialmente vittorioso per effetto della sentenza definitiva, veda le statuizioni di questa, a lui favorevoli, impugnate in via principale dalla controparte.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 340

Massime precedenti Conformi: N. 15784 del 2013 Rv. 626847 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14094 del 2020 Rv. 658412 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 19508 del 18/09/2020** (Rv. **659128 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

P. (DE BELVIS ALESSANDRO) contro P. (CICINI PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/04/2017

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

149131 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL - Configurabilità - Costrizione del debitore al trasferimento del bene - Necessità - Limiti.

*Il patto commissorio, vietato dall'art. 2744 c.c., è configurabile solo quando il debitore sia costretto al trasferimento di un bene, a tacitazione dell'obbligazione, e non anche ove tale trasferimento sia frutto di una scelta, come nel caso in cui venga liberamente concordato quale "datio in solutum" (art. 1197 c.c.), ovvero esprima esercizio di una facoltà che si sia riservata all'atto della costituzione dell'obbligazione medesima (art. 1286 c.c.).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1197, Cod. Civ. art. 1286, Cod. Civ. art. 2744

*Massime precedenti Conformi:* N. 893 del 1999 Rv. 522870 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 19510 del 18/09/2020 (Rv. 659130 - 01)**

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

*Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

*I. (BOTTANI GIORGIO) contro S. (GOBBI GOFFREDO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/08/2015

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Contratto preliminare di immobile costruendo - Difetto della garanzia accessoria di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005 - Operatività della nullità in caso di rilascio tardivo della fideiussione - Condizioni - Operatività del principio dell'abuso del diritto - Condizioni - Fattispecie.

*Il rilascio della garanzia fideiussoria di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005 in data successiva alla stipula di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile in corso di costruzione non esclude l'operatività della nullità per mancanza della garanzia accessoria prescritta "ex lege", qualora nelle more si sia manifestata l'insolvenza del promittente venditore ovvero risulti altrimenti pregiudicato l'interesse del promissario acquirente, sicché in tali ipotesi la proposizione della domanda di nullità del contratto per violazione del citato art. 2 non costituisce abuso del diritto. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la pronuncia gravata, che aveva dichiarato la nullità del contratto preliminare in ragione del tardivo rilascio della garanzia fideiussoria da parte del promittente venditore e dell'incongruità dell'importo garantito).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Decreto Legisl. 20/06/2005 num. 122 art. 2, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

*Massime precedenti Vedi:* N. 15885 del 2018 Rv. 649311 - 01, N. 30555 del 2019 Rv. 656208 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 19338 del 17/09/2020 (Rv. 659127 - 01)**

*Presidente:* **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **COSENTINO ANTONELLO.** *Relatore:*

**COSENTINO ANTONELLO.**

*M. (DE LEONARDIS FERDINANDO) contro C. (BINDA LUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/06/2016

140013 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - Inosservanza delle forme previste dalla legge - Nullità - Esclusione - Fondamento.

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*La sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. senza l'osservanza delle forme previste dal codice non può essere dichiarata nulla, ove sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua consequenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 156

*Massime precedenti Conformi:* N. 10453 del 2014 Rv. 631257 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 18743 del 2007 Rv. 599002 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 19252 del 16/09/2020 (Rv. 659111 - 01)**

*Presidente: MANNA FELICE. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*M. (NATALE LUIGI) contro M.*

*Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 12/06/2019*

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale o umanitaria – Inserimento del paese di origine del richiedente nell'elenco dei "paesi sicuri" – Deduzione della provenienza da una specifica area interessata da fenomeni di violenza generalizzata - Rilevanza - Fondamento – Conseguenze sul piano dei poteri di accertamento del giudice.

*In tema di protezione internazionale, l'inserimento del paese di origine del richiedente nell'elenco dei cd. "paesi sicuri" di cui all'art. 1 del d.m. degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 4 ottobre 2019 non preclude allo stesso la possibilità di dedurre la propria provenienza da una specifica area del paese stesso interessata a fenomeni di violenza ed insicurezza generalizzata che, ancorché territorialmente circoscritti, possono essere rilevanti ai fini della concessione della protezione internazionale o umanitaria, né esclude il dovere del giudice, in presenza di tale allegazione, di procedere all'accertamento in concreto della pericolosità di detta zona e sulla rilevanza dei predetti fenomeni.*

*Riferimenti normativi:* DM Affari Esteri 04/10/2019, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251

*Massime precedenti Vedi:* N. 8230 del 2020 Rv. 657585 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 19258 del 16/09/2020 (Rv. 659126 - 01)**

*Presidente: MANNA FELICE. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*K. (URBINATI PAOLA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 28/01/2019*

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Liti tra privati - Rilevanza ai fini della protezione internazionale o sussidiaria - Esclusione – Fattispecie in tema di "fatwa".

*In tema di protezione internazionale, le liti tra privati non possono essere addotte quale causa di persecuzione o danno grave, nell'accezione offerta dal d.lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di "vicende private" estranee al sistema della protezione internazionale, nelle forme dello "status" di rifugiato, in presenza di atti di persecuzione, e della protezione sussidiaria, in presenza di serio ed effettivo rischio di subire danno grave in caso di rimpatrio. (Nella specie, la S.C. ha escluso la rilevanza, ai fini della concessione della protezione sussidiaria, di una "fatwa" emessa nei*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*confronti del richiedente dal fratello imam, trattandosi di un'opinione o un responso giuridico su questioni riguardanti il diritto islamico o pratiche di culto, emessi e resi pubblici da un'autorità riconosciuta, il "Mufti").*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251

*Massime precedenti Vedi:* N. 9043 del 2019 Rv. 653794 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 19177 del 15/09/2020 (Rv. 659110 - 01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*K. (PAOLINELLI LUCIA) contro M.*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 15/12/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale – Doveri del giudice di cooperazione istruttoria – Verifica d'ufficio della situazione oggettiva del Paese di origine – Obbligo - Verifica ufficiosa altresì delle condizioni individuali del soggetto richiedente – Esclusione - Fondamento.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

*In tema di protezione internazionale, una volta che il richiedente abbia assolto l'onere di allegare i fatti costitutivi del proprio diritto, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria - e, cioè, di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari - è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non si estende alle condizioni individuali del soggetto richiedente, essendo evidente che il giudice, mentre è tenuto a verificare, anche d'ufficio, se nel paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente medesimo, non può, al contrario, essere chiamato a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale di costui, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251 del 2007.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 15215 del 2020 Rv. 658260 - 01, N. 9230 del 2020 Rv. 657701 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 19176 del 15/09/2020 (Rv. 659109 - 01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*O. (DI PUNZIO ILARIA) contro M.*

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 03/06/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Diritto di asilo - Contenuto - Disciplina di cui al d.lgs. n. 251 del 2007 ed all'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Esaustività - Conseguenze - Margini di diretta operatività dell'art. 10, comma 3, Cost. - Esclusione.

*Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost., in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Costituzione art. 10 com. 3, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83

*Massime precedenti Conformi:* N. 10686 del 2012 Rv. 623092 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 18919 del 11/09/2020 (Rv. 659173 - 01)**

*Presidente:* **COSENTINO ANTONELLO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

*G. (FOLINO DOMENICO) contro V. (DENICOLO' ANTONIETTA GIGLIOTTI)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/02/2017*

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Onere del disconoscimento della scrittura privata - Presupposto - Provenienza del documento dalla parte contro la quale è prodotto - Documento firmato da due parti del giudizio - Disconoscimento da parte di uno solo - Effetti.

*L'onere del disconoscimento della scrittura privata e, correlativamente, l'eventuale verificarsi del riconoscimento tacito, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., presuppongono che il documento prodotto contro una parte provenga dalla stessa, oppure da un soggetto che la rappresenti, in quanto munito di procura, ovvero, trattandosi di persona giuridica, in ragione del rapporto organico in base al quale può impegnare la responsabilità dell'ente; ne consegue che in presenza di un documento firmato da due diversi soggetti, entrambi parti del processo, il disconoscimento operato da uno di essi spiega effetti limitatamente alla sua posizione processuale, mentre nei confronti dell'altro firmatario il documento spiega piena efficacia probatoria.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2204, Cod. Civ. art. 2206, Cod. Civ. art. 2207, Cod. Civ. art. 2209, Cod. Civ. art. 2210

*Massime precedenti Vedi:* N. 13357 del 2004 Rv. 576110 - 01, N. 16362 del 2003 Rv. 567822 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 18910 del 11/09/2020 (Rv. 659124 - 01)**

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ORICCHIO ANTONIO.**

*Relatore:* **ORICCHIO ANTONIO.** *P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)*

*B. (CELIA GIUSEPPE) contro B. (DE VIVO ARISTIDE)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 19/07/2016*

071086 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE Beni provenienti da titoli diversi - Divisione unitaria - Configurabilità - Consenso delle parti - Necessità - Contestazione di uno dei dividendi - Condizioni.

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*In tema di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai dividendi e quello tra essi che la contesti deve risultare portatore di un concreto ed effettivo interesse leso da tale tipo di procedimento unitario divisionale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Proc. Civ. art. 789

*Massime precedenti Vedi:* N. 25756 del 2018 Rv. 650835 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 18917 del 11/09/2020 (Rv. 659172 - 01)**

*Presidente:* **COSENTINO ANTONELLO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

*Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

*P. (PUGLIESE RITA) contro M.*

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 16/03/2018

218011 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - ANTICIPAZIONE DA PARTE DELLO STATO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI DIFENSORI, CONSULENTI, AUSILIARI, NOTAI E PUBBLICI UFFICIALI Liquidazione dell'onorario del difensore di collaboratore di giustizia - Disciplina applicabile - Individuazione - Soggetto legittimato passivo - Ministero interno.

*In materia di spese di giustizia l'art. 115 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che per la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia, ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 8 del 1991, conv. in legge n. 82 del 1991, si applichi la disciplina del patrocinio a spese dello Stato, ma solo per quanto riguarda la misura e il procedimento di liquidazione e di opposizione; in tale procedimento l'unico soggetto legittimato passivo, quale parte necessaria, è il Ministero dell'interno, obbligato al pagamento delle relative spese, comprensive dell'assistenza legale.*

*Riferimenti normativi:* DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 115, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 185, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 13 CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Decr. Minist. Interno 23/04/2004 num. 261 art. 8

*Massime precedenti Vedi:* N. 12322 del 2019 Rv. 653811 - 01, N. 22965 del 2011 Rv. 619278 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 18909 del 11/09/2020 (Rv. 659108 - 01)**

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO**

**GIUSEPPE.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

*R. (TOSI SILVIO) contro R. (SELLA ANTONIO DOMENICO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/05/2015

071039 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 027645/2018 65117501

*Massime precedenti Conformi:* N. 27645 del 2018 Rv. 651175 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18929 del 11/09/2020** (Rv. **659187 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

M. (DE SISTO LUIGI) contro C. (TALARICO DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/10/2014

046062 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE Uso frazionato della cosa comune a favore di un comproprietario - Legittimità - Limiti - Sottrazione del bene al godimento collettivo - Consenso unanime espresso in forma scritta - Necessità - Fondamento.

*In tema di comunione, l'uso frazionato della cosa a favore di uno dei comproprietari può essere consentito per accordo fra i partecipanti solo se l'utilizzazione, concessa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c., rientri tra quelle cui è destinato il bene e non alteri od ostacoli il godimento degli altri comunisti, trovando l'utilizzazione da parte di ciascun comproprietario un limite nella concorrente ed analoga facoltà degli altri. Qualora, pertanto, la cosa comune sia alterata o addirittura sottratta definitivamente alla possibilità di godimento collettivo nei termini funzionali originariamente praticati, non si rientra più nell'ambito dell'uso frazionato consentito, ma nell'appropriazione di parte della cosa comune, per legittimare la quale è necessario il consenso negoziale di tutti i partecipanti che - trattandosi di beni immobili - deve essere espresso in forma scritta "ad substantiam".*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1350

Massime precedenti Conformi: N. 14694 del 2015 Rv. 635902 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18928 del 11/09/2020** (Rv. **659186 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

V. (D'AMATO FABIO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/05/2015

046145 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - INNOVAZIONI (DISTINZIONE DALL'USO) - PREGIUDIZIO ALLA STATICA O ALL'ESTETICA (DECORO ARCHITETTONICO) Alterazione del decoro architettonico - Nozione - Alterazione delle linee architettoniche - Necessità - Esclusione - Pregiudizio all'ornato - Sufficienza - Apprezzamento relativo rimesso al giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti -

*Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio. La relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120

Massime precedenti Conformi: N. 10350 del 2011 Rv. 618113 - 01, N. 14607 del 2012 Rv. 623559 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18906 del 11/09/2020** (Rv. **659122 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **GORJAN SERGIO**. Relatore: **GORJAN SERGIO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

G. (AGRESTA DONATO) contro R. (RENDINE RENATO)

Rigetta, TRIBUNALE PESCARA, 27/04/2016

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Rimborso delle spese sostenute per il conferimento di incarico ad un collaboratore - Pagamento del compenso al collaboratore - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

138051 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO In genere.

*In base alla disciplina di cui all'art. 56, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ai fini del rimborso delle spese sostenute dal consulente tecnico d'ufficio per le attività strumentali svolte dal prestatore d'opera di cui sia stato autorizzato ad avvalersi, non è necessario che il consulente abbia già corrisposto il compenso al suo collaboratore, atteso che la stessa modalità di liquidazione prevista dalla legge di detto esborso implica necessariamente il pagamento ad avvenuta liquidazione da parte del giudice.*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 56

Massime precedenti Vedi: N. 15535 del 2008 Rv. 604079 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18913 del 11/09/2020** (Rv. **659125 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

S. (BRUNO FRANCESCO) contro S. (FIORENTINO GUIDO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/07/2012

100301 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 021874/2019 65503701

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21874 del 2019 Rv. 655037 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 18909 del 11/09/2020** (Rv. **659108 - 02**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

R. (TOSI SILVIO) contro R. (SELLA ANTONIO DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/05/2015

071002 DIVISIONE - COMUNIONE E CONDOMINIO Divisione di un edificio in comunione ereditaria - Contestuale costituzione di un condominio sulle residue parti comuni - Ammissibilità.

071069 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITA' In genere.

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*La divisione in natura di un fabbricato originariamente oggetto di comunione ereditaria è compatibile con la parallela costituzione di un condominio per l'uso delle parti comuni dell'edificio, ai fini del miglior godimento delle singole cose di proprietà esclusiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 720

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 18909 del 11/09/2020** (Rv. **659108 - 03**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

R. (TOSI SILVIO) contro R. (SELLA ANTONIO DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/05/2015

071086 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE Scioglimento della comunione - Volontà esplicita dei conviventi, contraria alla costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia - Necessità - Analogo potere in capo al giudice - Sussistenza - Condizioni.

157020 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA In genere.

*In tema di scioglimento della comunione, come le parti possono, con il contratto di divisione, manifestare volontà contraria al sorgere della servitù per destinazione del padre di famiglia a favore e, rispettivamente, a carico dei singoli cespiti componenti il compendio comune e che vengono a ciascuna assegnati, analogo potere è esercitabile dal giudice, nel processo di divisione (anche attraverso la conferma di un progetto di consulente tecnico), purché nei limiti dell'oggetto e, cioè, con riguardo ai beni effettivamente in divisione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 757, Cod. Civ. art. 1062, Cod. Proc. Civ. art. 785

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18783 del 10/09/2020** (Rv. **659107 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA**. Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

O. (TRUCCO LORENZO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/12/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003681/2019 65275401

Massime precedenti Conformi: N. 3681 del 2019 Rv. 652754 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18788 del 10/09/2020** (Rv. **659123 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

J. (PETROCCO VITTORIO) contro M.

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE GENOVA, 25/07/2019

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

092062 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI Immigrazione - Straniero non in regola con il permesso di soggiorno - Decreto prefettizio di espulsione - Sindacato del giudice ordinario sul provvedimento presupposto del questore - Esclusione - Ricorso al giudice amministrativo avverso quest'ultimo - Sospensione del giudizio ordinario - Esclusione.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.

*In tema di immigrazione, il provvedimento di espulsione dello straniero è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione, i quali consistono nella mancata richiesta, in assenza di cause di giustificazione, del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca od annullamento ovvero nella mancata tempestiva richiesta di rinnovo che ne abbia comportato il diniego; al giudice investito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione non è invece consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poiché tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione. Ne consegue, per un verso, che la pendenza del giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo per l'impugnazione dei predetti provvedimenti del questore non giustifica la sospensione del processo instaurato dinanzi al giudice ordinario con l'impugnazione del decreto di espulsione del prefetto, attesa la carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra il processo amministrativo e quello civile; e, per l'altro verso, che il giudice ordinario, dinanzi al quale sia stato impugnato il provvedimento di espulsione, non può disapplicare l'atto amministrativo presupposto emesso dal questore (rifiuto, revoca o annullamento del permesso di soggiorno o diniego di rinnovo).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 12976 del 2016 Rv. 640104 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 18787 del 10/09/2020 (Rv. 659121 - 01)**

**Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.**

D. (BRIGANTI GIUSEPPE) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 12/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Procedimento camerale - Delega istruttoria del collegio al giudice relatore - Ammissibilità - Ragioni.

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE In genere.

*In tema di protezione internazionale, nel procedimento camerale di cui all'art. 35 bis del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, connotato dalle medesime esigenze di celerità e sommarietà delle indagini proprie del procedimento camerale applicato a diritti soggettivi, trova applicazione il principio generale immanente al rito ordinario secondo cui un giudice può essere delegato dal collegio alla raccolta di elementi probatori o ad altri incumbenti da sottoporre, successivamente, alla piena valutazione dell'organo collegiale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima l'audizione del richiedente da parte del giudice relatore su delega del collegio).*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 15100 del 2005 Rv. 583470 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 18643 del 08/09/2020 (Rv. 659105 - 01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*A. (PEROZZI CRISTINA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*  
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/12/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018723/2019 65472001

*Massime precedenti Conformi:* N. 18723 del 2019 Rv. 654720 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 18648 del 08/09/2020 (Rv. 659106 - 01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **MANNA FELICE.** *Relatore:* **MANNA FELICE.**

*E. (BARBATO ROCCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*  
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 14/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Inattendibilità del racconto del richiedente - Diniego della domanda dello "status" di rifugiato – Diniego altresì della domanda di protezione sussidiaria – Obbligo di distinta motivazione – Esclusione – Fondamento.

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE In genere.

*In tema di protezione internazionale, esclusa l'attendibilità della narrazione del richiedente relativamente alla richiesta di riconoscimento dello "status" di rifugiato, il giudice non è tenuto a reiterare il medesimo apprezzamento negativo in relazione alla istanza di protezione sussidiaria (per le ipotesi di cui all'art. 14, lett. a-b, del d.lgs. n. 251 del 2007), solo perché succedanea alla prima, giacché l'una motivazione di diniego regge l'altra.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. A, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 18489 del 04/09/2020 (Rv. 659120 - 02)**

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M. SGROI CARMELO. (Parz. Diff.)*

*P. (SCAVETTA ANDREA) contro E. (TADDIA STEFANO)*  
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 15/10/2015

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

172004 TRANSAZIONE - FORMA - Forma scritta richiesta "ad probationem" - Conseguenze - Mancata sottoscrizione di una delle parti - Sostituzione con idonea manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta - Ammissibilità - Fondamento - Comportamento concludente - Idoneità - Condizioni.

*Nei contratti come la transazione, per i quali la forma scritta è richiesta soltanto "ad probationem", poiché la legge non prescrive la contestuale sottoscrizione delle parti contraenti, l'eventuale mancanza di sottoscrizione di una di esse può essere sostituita dall'inequivocabile manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta, in particolare mediante la produzione della stessa in giudizio o l'intervenuta accettazione della medesima fatta allo scopo di avvalersi dei suoi effetti negoziali.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1967

Massime precedenti Conformi: N. 72 del 2011 Rv. 615837 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18464 del 04/09/2020** (Rv. **659103 - 01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

I. (PETRONI MASSIMO) contro E. (VACCARO GIORGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/07/2015

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Preliminare di compravendita immobiliare - Condizione risolutiva del mancato rilascio del permesso di costruire - Pendenza - Comportamento secondo buona fede di entrambe le parti - Necessità - Contenuto - Fattispecie.

058226 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - PENDENZA - COMPORTAMENTO DI BUONA FEDE DELLE PARTI In genere.

*Le parti che stipulino un preliminare di compravendita immobiliare sottoposto alla condizione risolutiva del mancato rilascio del permesso di costruire secondo le attese potenzialità edificatorie, devono comportarsi, in pendenza della condizione, secondo buona fede e, pertanto, se il promittente venditore è chiamato a porre in essere tutti gli atti necessari per l'ottenimento del permesso, anche il promittente acquirente deve improntare la sua condotta a correttezza per favorire la conservazione del contratto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1358, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 1887 del 2018 Rv. 647088 - 01, N. 3207 del 2014 Rv. 629546 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18499 del 04/09/2020** (Rv. **659171 - 02**)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO**. Estensore: **DE MARZO GIUSEPPE**. Relatore: **DE MARZO GIUSEPPE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

F. (CASTELLI CARLO) contro M. (MASTINO LICINIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 11/11/2015

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Controversie tra privati

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

proprietari - Permesso di costruire in deroga ex art. 14 del d.P.R. n. 380 del 2001 - Rilascio in epoca antecedente alla realizzazione dell'intervento - Necessità - Ragioni.

183003 URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE In genere.

*In materia di controversie tra privati proprietari relative alla violazione delle distanze legali tra le costruzioni, il permesso di costruire in deroga, di cui all'art. 14 del d.P.R. n. 380 del 2001, deve necessariamente precedere la realizzazione dell'intervento edilizio e non può indirettamente comportare quale effetto la sanatoria dell'eventuale illecito, tenuto conto del carattere eccezionale del potere derogatorio che deve, pertanto, essere inteso in termini restrittivi, nonché della necessità di proteggere l'affidamento del privato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 06/06/2001 num. 380 art. 14

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 18465 del 04/09/2020 (Rv. 659129 - 01)**

*Presidente:* **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**  
M. (NASUTI GIANFRANCO) contro F. (SOMMOVIGO PIERA)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 27/01/2015

157058 SERVITU' - "NEMINI RES SUA SERVIT" - UTILITA' (NOZIONE) - IN GENERE Concetto di "utilitas" - Contenuto - Funzione - Esempi.

*In tema di servitù prediali, il concetto di "utilitas" è talmente ampio da ricomprendere ogni elemento che, secondo la valutazione sociale, sia legato da un nesso di strumentalità con la destinazione del fondo dominante e si immedesima obiettivamente nel godimento di questo, in modo tale che la servitù possa soddisfare ogni bisogno di tale fondo, assicurando ad esso una maggiore amenità, abitabilità, anche evitando rumori o impedendo costruzioni che abbiano una destinazione spiacevole o fastidiosa. conf a Cass. n. 4333 del 1979 (Rv. 400842 - 01)*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1028

*Massime precedenti Vedi:* N. 5737 del 2019 Rv. 652709 - 01, N. 23839 del 2012 Rv. 624614 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 18499 del 04/09/2020 (Rv. 659171 - 01)**

*Presidente:* **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **DE MARZO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DE MARZO GIUSEPPE.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)  
F. (CASTELLI CARLO) contro M. (MASTINO LICINIO)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 11/11/2015

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Distanze legali tra costruzioni - Violazioni - Costruzione eseguita come da concessione edilizia in deroga - Controversia tra privati - Sindacato del giudice ordinario - Limiti.

136166 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - STABILITE IN MISURA DIVERSA - IN GENERE In genere.

*In tema di violazione delle distanze legali, ove sorga questione tra privati circa la legittimità di una concessione rilasciata in deroga alla relativa disciplina dettata dallo strumento urbanistico,*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*il giudice ordinario deve esercitare un sindacato incidentale sull'atto amministrativo, al solo fine della sua eventuale disapplicazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quater CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 21578 del 2011 Rv. 619607 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 18468 del 04/09/2020 (Rv. 659168 - 01)**

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:*

**CRISCUOLO MAURO.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)*

T. (PANICCIA GIOVANNI) contro T. (BALDASSARRA ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/12/2014

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE Azione di divisione ereditaria e azione di riduzione - Diversità di presupposti e di finalità - Conseguenze - Ammissibilità della domanda di divisione e di collazione in sede di giudizio di riduzione - Accettazione del contraddittorio - Necessità.

*L'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, perché la prima presuppone la qualità di erede e l'esistenza di una comunione ereditaria che si vuole sciogliere, mentre la seconda implica la qualità di legittimario leso nella quota di riserva ed è diretta alla reintegra in essa, indipendentemente dalla divisione; ne consegue che la domanda di divisione e collazione non può ritenersi implicitamente inclusa in quella di riduzione, sicché una volta proposta la domanda di riduzione, quella di divisione e collazione, avanzate nel corso del giudizio di primo grado con le memorie ex art. 183 c.p.c., sono da ritenersi nuove e, come tali, inammissibili ove la controparte abbia sul punto rifiutato il contraddittorio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 554 CORTE COST., Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 713, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 22885 del 2010 Rv. 615538 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 8510 del 2018 Rv. 648007 - 01, N. 19284 del 2019 Rv. 654636 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 18489 del 04/09/2020 (Rv. 659120 - 01)**

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE**

**LUCA.** *P.M. SGROI CARMELO. (Parz. Diff.)*

P. (SCAVETTA ANDREA) contro E. (TADDIA STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 15/10/2015

106001 MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Procacciamento di affari - Elementi comuni - Elementi differenziali - Applicabilità, in via analogica, al procacciamento di affari le disposizioni sul contratto d'agenzia - Conseguenze in tema di prescrizione del diritto al compenso.

*In tema di rapporti tra mediazione e procacciamento di affari, costituisce elemento comune a dette figure la prestazione di un'attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare, con conseguente applicazione di alcune identiche disposizioni in materia di diritto alla provvigione, mentre l'elemento distintivo consiste nel fatto che il mediatore è un*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*soggetto imparziale, e nel procacciamento di affari l'attività dell'intermediario è prestata esclusivamente nell'interesse di una delle parti; ne consegue che sono applicabili al procacciatore d'affari, in via analogica, le disposizioni del contratto d'agenzia, ivi comprese quelle in materia di prescrizione del compenso spettante all'agente, diverse da quelle sulla prescrizione del compenso spettante al mediatore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2950, Legge 03/02/1989 num. 39 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 4422 del 2009 Rv. 606724 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 18485 del 04/09/2020 (Rv. 659170 - 01)**

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CARRATO ALDO.** *Relatore:* **CARRATO ALDO.** *P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)*

*T. (COVONE FRANCESCA) contro M. (VENTURIELLO MICHELE)*

*Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/02/2015*

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Sospensione feriale dei termini - Riduzione introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. in l. n. 162 del 2014 – Eccezione di illegittimità costituzionale – Manifesta infondatezza - Ragioni.

*Con riguardo al termine "lungo" di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c. (nella sua originaria formulazione), è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 162 del 2014, dovendosi escludere che l'abbreviazione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali da 46 a 31 giorni, "ivi" previsto, determini una compressione del diritto di difesa delle parti e del principio del giusto processo, in ragione dell'inequivocabile interpretazione della norma, applicabile, in assenza di disciplina transitoria, a tutti i termini decorrenti dal 1° gennaio 2015, e dell'oggettiva ampia durata del termine in questione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21674 del 2017 Rv. 645712 - 01, N. 11758 del 2017 Rv. 644185 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 18493 del 04/09/2020 (Rv. 659185 - 01)**

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**

*N. (CECCANTI MASSIMO) contro P.*

*Cassa con rinvio, TRIBUNALE IVREA, 25/05/2016*

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Violazioni del codice della strada - Verbale di accertamento dell'infrazione - Redazione con sistemi meccanizzati - Mancata sottoscrizione autografa del verbalizzante - Rilevanza ai fini della validità della notificazione - Esclusione - Fondamento.

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE In genere.

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*In tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto "con sistema meccanizzato o di elaborazione dati", giusta il disposto degli artt. 383, comma 4, e 385, commi 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 1993 secondo il quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto.*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Cod. Strada art. 200, ( Reg. Esec. Cod. Strada art. 383), ( Reg. Esec. Cod. Strada art. 385)

*Massime precedenti Conformi:* N. 19780 del 2006 Rv. 592124 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 1414 del 2007 Rv. 594571 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 18469 del 04/09/2020 (Rv. 659169 - 03)**

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

*S. (LONGO FRANCESCO) contro P.*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 17/11/2016*

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzione amministrativa ex art. 258, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 - Inapplicabilità alle terre e rocce di scavo di cui all'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006 (testo originario) – Presupposti - Mancanza – Conseguenze – Oneri probatori a carico dell'autore dell'illecito.

*In tema di violazioni amministrative in materia di rifiuti, l'applicazione della disciplina sulle terre e rocce di scavo, di cui all'originaria formulazione dell'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, è subordinata alla prova, gravante sull'autore dell'illecito, della sussistenza dei relativi presupposti, la cui mancanza impedisce di qualificare il materiale in questione alla stregua di "sottoprodotto", anziché di "rifiuto".*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 186 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 18486 del 04/09/2020 (Rv. 659104 - 01)**

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.)*

*S. (MURATORI CASALI PIER ALESSANDRO) contro A. (DELLA FONTANA GIOVAN LUDOVICO)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/01/2015*

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Deduzione del vizio di ultrapetizione inficiante la sentenza di appello confermativa di quella di primo grado - Mancata deduzione del vizio come motivo di appello - Inammissibilità "in parte qua" del ricorso - Sussistenza.

*In materia di ricorso per cassazione, il motivo con il quale il ricorrente lamenta che la sentenza di appello sia incorsa nel medesimo vizio di ultrapetizione dal quale sarebbe stata già affetta la*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*sentenza di primo grado è inammissibile, allorché la deduzione di quel vizio non abbia costituito oggetto, in precedenza, di uno specifico motivo di gravame.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 bis

*Massime precedenti Conformi:* N. 10172 del 2015 Rv. 635417 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 18469 del 04/09/2020 (Rv. 659169 - 02)**

**Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

**S. (LONGO FRANCESCO) contro P.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 17/11/2016

254043 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO Omessa istituzione dello sportello unico per l'edilizia di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 380 del 2001 – Incidenza sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia – Irrilevanza – Conseguenze - Possibilità di invocare la buona fede - Esclusione.

*L'omessa istituzione dello sportello unico per l'edilizia di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 380 del 2001 non spiega alcuna incidenza sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia e non esonera, pertanto, l'interessato dal conseguimento dei necessari titoli abilitativi, non consentendogli di invocare l'esimente della buona fede, per l'accertamento della mancanza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 3 della l. n. 689 del 1981.*

*Riferimenti normativi:* DPR 06/06/2001 num. 380 art. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 16320 del 2010 Rv. 614381 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 18469 del 04/09/2020 (Rv. 659169 - 01)**

**Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

**S. (LONGO FRANCESCO) contro P.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 17/11/2016

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative – Condotta di cui all'art. 258, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 – Natura penale esclusione – Ragioni.

*La sanzione amministrativa di cui all'art. 258, comma 5, del d. lgs. n. 152 del 2006 non ha natura penale, deponendo in tal senso la formale qualificazione della condotta come illecito amministrativo, la natura pecuniaria della sanzione e l'entità contenuta della stessa.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 258 com. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 10459 del 2019 Rv. 653406 - 02

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18288 del 03/09/2020** (Rv. **659098 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**. Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

P. (RICCHIUTO PAOLO) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 21/01/2016

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Omessa informativa ex art. 161 del d.lgs. n. 196 del 2003 e omessa acquisizione del consenso per i dati acquisiti dalle liste elettorali dei cittadini prima della vigenza del d.l. n. 207 del 2008 - Natura di illeciti "perduranti".

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

*In tema di protezione dei dati personali, le violazioni di omessa informativa ex art. 161 del d.lgs. n. 196 del 2003 e di omessa acquisizione del consenso per i dati acquisiti dalle liste elettorali dei cittadini, prima della vigenza del d.l. n. 207 del 2008, sono illeciti a carattere continuativo, in quanto la condotta di gestione, trattamento e conservazione dei dati si è protratta fino alla data indicata nel provvedimento di accertamento del Garante, potendo il titolare del trattamento fare cessare tali condotte in qualsiasi momento.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 13, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 161, Decreto Legge 30/12/2008 num. 207 CORTE COST., Legge 27/02/2009 num. 14 CORTE COST.

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 18291 del 03/09/2020** (Rv. **659100 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **BELLINI UBALDO**. Relatore: **BELLINI UBALDO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

Q. (CHIOLA CLAUDIO) contro P. (MILETO SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/05/2016

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Contratto di cessione di cubatura - Azione revocatoria - Ammissibilità - Presupposti - Fondamento - Condizioni.

*Poiché l'azione revocatoria può essere proposta anche a tutela di una legittima aspettativa di credito, che non si rilevi "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, per quanto non definitivamente accertata, è ammissibile l'esperimento del rimedio ex art. 2901 c.c. in caso di contratto di cessione di cubatura, non già a fini restitutori o risarcitori in forma specifica, bensì per ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., se la consistenza di esso, per effetto dell'atto di disposizione, si sia ridotta al punto da pregiudicare l'azione per la realizzazione del credito.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2740

*Massime precedenti Vedi:* N. 25016 del 2008 Rv. 605252 - 01, N. 20623 del 2009 Rv. 609918 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18292 del 03/09/2020** (Rv. **659101 - 02**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **COSENTINO ANTONELLO**. Relatore: **COSENTINO ANTONELLO**.

C. (**LENTINI GIOVANNI**) contro G. (**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .**)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SCIACCA, 06/06/2016

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Dati personali - Titolare del trattamento - In caso di persona giuridica - Individuazione - Responsabilità - Natura - "Colpa di organizzazione" - Definizione.

*In tema di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 196 del 2003 il titolare del trattamento è la persona giuridica e non il suo legale rappresentante o l'amministratore, venendo in rilievo un'autonoma responsabilità in deroga al principio dell'imputabilità personale della sanzione di cui alla l. n. 689 del 1981. Tale responsabilità è fondata sul concetto di "colpa di organizzazione", da intendersi, in senso normativo, come rimprovero derivante dall'inosservanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione degli illeciti.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 8184 del 2014 Rv. 630368 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18288 del 03/09/2020** (Rv. **659098 - 02**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**. Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

P. (**RICCHIUTO PAOLO**) contro G. (**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .**)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 21/01/2016

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Illecito amministrativo previsto dall'art. 164 bis del d.lgs. n. 196 del 2003 - Natura - Illecito autonomo - Fondamento - Conseguenze - Cumulo materiale di sanzioni.

*In tema di illeciti amministrativi di cui al d.lgs. n. 196 del 2003 (cd. "codice della privacy"), la fattispecie prevista dall'art. 164 bis, comma 2, costituisce non un'ipotesi aggravata rispetto alle violazioni semplici ivi richiamate, ma una figura di illecito del tutto autonoma, atteso che essa prevede la possibilità che vengano infrante dal contravventore, anche con più azioni ed in tempi diversi, una pluralità di ipotesi semplici, unitariamente considerate dalla norma con riferimento a «banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni», sicché, in caso di concorso di violazioni di altre disposizioni unitamente a quella in esame, ne deriva un'ipotesi di cumulo materiale delle sanzioni amministrative.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/06/2003 num. 196 art. 161, Decreto Legge 30/06/2003 num. 196 art. 164 bis, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 all. 6 com. 11, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17143 del 2016 Rv. 640917 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18322 del 03/09/2020** (Rv. **659102 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

H. (PASSALACQUA IPPOLITO) contro Q.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 08/05/2019

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Trattenimento - Cassazione del decreto di respingimento e trattenimento - Provvedimento di proroga - Interesse all'annullamento - Sussistenza - Fondamento.

*Il cittadino straniero ha interesse ad ottenere l'annullamento del provvedimento di convalida della proroga del trattenimento disposta dal giudice di pace, seguito a provvedimento di respingimento e contestuale trattenimento la cui convalida sia stata cassata dalla Corte di Cassazione, sia per il diritto al risarcimento derivante dall'illegittima privazione della libertà personale, sia al fine di eliminare ogni impedimento illegittimo al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di rientro e soggiorno nel territorio italiano.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25

Massime precedenti Vedi: N. 17407 del 2014 Rv. 632264 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 18289 del 03/09/2020** (Rv. **659099 - 01**)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO**. Estensore: **BELLINI UBALDO**. Relatore: **BELLINI UBALDO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

V. (BORELLA ALBERTO) contro I. (COLONNA FABRIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/01/2016

011049 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE Appalto – Responsabilità solidale tra appaltatore, progettista e direttore dei lavori – Fondamento – Ambito di applicazione.

*In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Conformi: N. 29218 del 2017 Rv. 646538 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 17874 del 2013 Rv. 627344 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18292 del 03/09/2020** (Rv. **659101 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **COSENTINO ANTONELLO**. Relatore: **COSENTINO ANTONELLO**.

C. (LENTINI GIOVANNI) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SCIACCA, 06/06/2016

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Pubblicazione delle deliberazioni del comune ex art. 124 del d.lgs n. 267 del 2000 - Tempo superiore ai 15 giorni - Illegittimità - Condizioni.

*L'art. 124 del d.lgs. n. 267 del 2000, che prevede la pubblicazione all'albo pretorio delle deliberazioni del comune e della provincia per 15 giorni consecutivi, non consente all'ente locale di protrarne la pubblicazione oltre il termine normativamente previsto allorché si tratti di notizie afferenti alla vita privata di un impiegato comunale.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 124

*Massime precedenti Vedi:* N. 12420 del 2004 Rv. 575399 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 18289 del 03/09/2020 (Rv. 659099 - 02)**

**Presidente: ORICCHIO ANTONIO. Estensore: BELLINI UBALDO. Relatore: BELLINI UBALDO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)**

**V. (BORELLA ALBERTO) contro I. (COLONNA FABRIZIO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/01/2016

011049 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE Appalto – Identificazione delle cose immobili – Riferimento all'art. 812 c.c. – Ammissibilità - Bacini idrici - Inclusione.

*In tema di appalto, gli edifici e le altre cose immobili "destinate per la loro natura a lunga durata" menzionate dall'art. 1669 c.c. sono suscettibili di identificazione attraverso il riferimento all'art. 812 c.c., che rimandando a immobili e costruzioni incorporate al suolo non a scopo transitorio, senz'altro ricomprende nel proprio perimetro anche i bacini idrici.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 812, Cod. Civ. art. 1669

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 18197 del 02/09/2020 (Rv. 659094 - 01)**

**Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

**A. (PICCI GIUSEPPE) contro A. (BORROMETI FABIO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Patto successorio istitutivo – Prova della relativa esistenza – Con ogni mezzo – Fondamento.

168069 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITA' (CHIAMATA ALL'EREDITA') - PATTI SUCCESSORI E DONAZIONI "MORTIS CAUSA" (DIVIETO) In genere.

*L'esistenza di un patto successorio istitutivo non deve necessariamente risultare dal testamento, quale motivo determinate della disposizione, o da atto scritto, essendo al contrario ammissibile qualunque mezzo di prova, trattandosi di provare un accordo che la legge considera illecito.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 458, Cod. Pen. art. 626 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5119 del 2009 Rv. 606795 - 01, N. 23617 del 2017 Rv. 646791 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 18206 del 02/09/2020** (Rv. **659166 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **BELLINI UBALDO**. Relatore: **BELLINI UBALDO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (FRANCO FABIO FRANCESCO)  
Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 08/09/2016

098130 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') Svolgimento di incarico extraistituzionale retribuito a dipendente pubblico - Art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Previa autorizzazione - Necessità – Autorizzazione successiva con efficacia sanante - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

*Lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della P.A. è condizionato alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che la violazione di siffatta prescrizione non può essere sanata da un'autorizzazione successiva (ora per allora), stante la specificità del rapporto di pubblico impiego, la necessità di verificare "ex ante" la compatibilità tra l'incarico esterno e le funzioni istituzionali, e tenuto conto altresì della circostanza che il potere sanzionatorio è attribuito all'Agenzia delle Entrate e non all'amministrazione di provenienza del dipendente. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto l'autorizzazione successiva - conferita, nella specie, ad un avvocato professore universitario - non mera autorizzazione "postuma" con efficacia "ex nunc", bensì autorizzazione "ora per allora" con effetti "ex tunc" e, quindi, equivalenti a quelli dell'autorizzazione preventiva).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 9 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 9289 del 2020 Rv. 657672 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18194 del 02/09/2020** (Rv. **659280 - 01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

P. (MAZZARELLA FERDINANDO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/06/2015

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Lottizzazione abusiva - Nullità ex art. 18, commi 2 e 9, della l. n. 47 del 1985 (oggi art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001) - Ambito applicativo - Trasferimento di terreni o lotti di terreni non edificati - Nullità previste dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 (oggi art. 46 del d. P.R. n. 380 del 2001 – Applicabilità - Ragioni.

*Le nullità contemplate dall'art. 18, commi 2 e 9, della l. n. 47 del 1985 (oggi art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001), per l'ipotesi di lottizzazione abusiva, hanno ad oggetto il trasferimento di terreni o lotti di terreno e non si applicano al diverso caso di trasferimento tra vivi di un diritto reale su di un bene già edificato, rispetto al quale le nullità dell'atto traslativo vanno verificate alla luce delle prescrizioni contenute negli artt. 17 (oggi art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001) o 40*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

della l. n. 47 del 1985, avendo il legislatore predisposto un diverso sistema di accertamento e di contrasto all'abusivismo per le due ipotesi..

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 46, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 com. 2 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 com. 9 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 879 del 2018 Rv. 647071 - 01, N. 19526 del 2005 Rv. 584796 - 01, N. 5419 del 2014 Rv. 630211 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18195 del 02/09/2020** (Rv. **658906 - 01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

P. (MARINI MASSIMO) contro F. (SINI LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/09/2015

187126 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE Preliminare di vendita di terreno sul quale insistono beni immobili non menzionati nell'atto - Azione ex art. 2932 c.c. - Indicazione, per il terreno, del certificato di destinazione urbanistica e, per gli edifici, degli estremi della concessione edilizia - Necessità - Fondamento.

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO In genere.

*La compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta il trasferimento, a titolo negoziale, anche dei fabbricati, ancorché non menzionati espressamente nell'atto, salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, riservi a sé stesso od altri la proprietà di tali manufatti. Ne consegue che, ove le parti concludano un contratto preliminare di compravendita di un terreno, sul quale insistano degli immobili di cui - come nella specie - non sia, tuttavia, fatta menzione nel contratto medesimo, cionondimeno il giudice, adito ex art. 2932 c.c., non può emanare sentenza di trasferimento coattivo in assenza, non solo, del certificato di destinazione urbanistica del terreno, ma anche della dichiarazione, contenuta nel preliminare o successivamente prodotta in giudizio, sugli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, che costituiscono requisiti richiesti a pena di nullità dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 ed integrano, altresì, una condizione dell'azione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 46

Massime precedenti Vedi: N. 9769 del 2016 Rv. 639886 - 01, N. 21721 del 2019 Rv. 654908 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 18211 del 02/09/2020** (Rv. **659167 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore:

**TEDESCO GIUSEPPE**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

P. (PADULA DOMENICO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 30/11/2017

071041 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - CONSEGNA DEI DOCUMENTI Donazione della nuda proprietà di un bene - Riserva di usufrutto congiuntivo in

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

favore del donante medesimo e del coniuge - Morte del donante - Conseguenze ai fini della collazione.

*In tema di donazione di immobile con riserva di usufrutto, qualora il donante abbia donato la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (cd. usufrutto congiuntivo), se il coniuge muore prima dell'apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprietà; ove il coniuge, al contrario, sopravviva al donante, il donatario sarà obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietà al tempo dell'apertura della successione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 456, Cod. Civ. art. 536, Cod. Civ. art. 678, Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 747 CORTE COST., Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 978, Cod. Civ. art. 1014

*Massime precedenti Vedi:* N. 25473 del 2010 Rv. 615878 - 01, N. 24108 del 2011 Rv. 620223 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 18223 del 02/09/2020 (Rv. 659097 - 01)**

*Presidente:* **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*B. (PETRELLA MARIO) contro S. (DI BENEDETTO CHIARA)*  
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 26/01/2015

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Condanna alle spese in favore della parte ammessa al beneficio - Liquidazione in misura superiore rispetto agli importi erogabili dallo Stato in favore della medesima parte - Contestazione di tale quantificazione - Inammissibilità - Fondamento.

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

*La parte non ammessa al patrocinio spese dello Stato che sia stata condannata, all'esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al beneficio non può contestarne la quantificazione, sul presupposto che l'Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, giusta la disposizione degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'Erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 134.*

*Riferimenti normativi:* DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 130 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 133 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 134

*Massime precedenti Vedi:* N. 4216 del 2020 Rv. 657022 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 18199 del 02/09/2020** (Rv. **659096 - 02**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore:  
**CRISCUOLO MAURO.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

L. (GIULIANO CIRO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/04/2017

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE Onere di allegazione a carico dell'attore - Omessa indicazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il "relictum" e di donazioni - Conseguenze - Rigetto della domanda - Esclusione - Fondamento.

*In tema di azione di riduzione, l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il "relictum" e di donazioni poste in essere in vita dal "de cuius", anche in vista dell'imputazione "ex se", ove la loro esistenza emerga (come nella specie) dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova. Ne consegue che, ove il silenzio serbato in citazione sull'esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all'esito dell'istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l'esistenza della dedotta lesione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 556 CORTE COST., Cod. Civ. art. 564 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16535 del 2020 Rv. 658294 - 02

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 18198 del 02/09/2020** (Rv. **659095 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore:  
**CRISCUOLO MAURO.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

B. (MARI LEONILDA) contro B. (GRAZIANI LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/09/2015

168069 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITA' (CHIAMATA ALL'EREDITA') - PATTI SUCCESSORI E DONAZIONI "MORTIS CAUSA" (DIVIETO) Divieto di patto successorio - Atto "mortis causa" rilevante ex art. 458 c.c. - Criterio di individuazione.

*In tema di patti successori, l'atto "mortis causa", rilevante gli effetti di cui all'art. 458 c.c., è esclusivamente quello nel quale la morte incide non già sul profilo effettuale (ben potendo il decesso di uno dei contraenti fungere da termine o da condizione), ma sul piano causale, essendo diretto a disciplinare rapporti e situazioni che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione, sicché la morte deve incidere sia sull'oggetto della disposizione sia sul soggetto che ne beneficia: in relazione al primo profilo l'attribuzione deve concernere "l'id quod superest", ed in relazione al secondo deve beneficiare un soggetto solo in quanto reputato ancora esistente al momento dell'apertura della successione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 458

Massime precedenti Vedi: N. 27624 del 2017 Rv. 646070 - 01

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 18831 del 2019 Rv. 654590 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 18199 del 02/09/2020 (Rv. 659096 - 01)**

**Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

L. (GIULIANO CIRO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/04/2017

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE Onere di allegazione a carico dell'attore - Indicazione, in termini numerici, del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia - Esclusione.

*Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario, ancorché abbia l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 556 CORTE COST., Cod. Civ. art. 564 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 16535 del 2020 Rv. 658294 - 02

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 18188 del 01/09/2020 (Rv. 659093 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

D. (SANGIOVANNI TIZIANA) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 24/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Minore straniero nato in Italia ed integrato nel tessuto socio-territoriale nonché nei percorsi scolastici - Situazione di vulnerabilità – Presunzione – Sussistenza – Conseguenze in tema di rimpatrio interessante i genitori ovvero uno di essi - Adozione del criterio di comparazione attenuata - Necessità.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

*In tema di rilascio dell'autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, ex art. 31 del d. lgs. n. 286 del 1998, la vulnerabilità di minori nati in Italia ed integrati nel tessuto socio-territoriale e nei percorsi scolastici, deve essere presunta, in applicazione dei criteri di rilevanza decrescente dell'età, per i minori in età prescolare, e di rilevanza crescente del grado di integrazione, per i minori in età scolare. Ne consegue che la condizione di vulnerabilità di tali minori deve essere ritenuta prevalente, sino a prova contraria, rispetto alle norme regolanti il diritto di ingresso e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, dovendosi*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*dare primario rilievo al danno che deriverebbe loro per effetto del rimpatrio in un contesto socio-territoriale con il quale il minore stesso non abbia alcun concreto rapporto.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3

*Massime precedenti Difformi:* N. 277 del 2020 Rv. 656502 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 9391 del 2018 Rv. 649062 - 01, N. 15642 del 2020 Rv. 658499 - 01



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*sezione terza e VI terza*



## SEZIONE TERZA E VI TERZA

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 20762 del 30/09/2020 (Rv. 659029 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

M. (DE GREGORIO UMBERTO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/07/2019

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004197/2018 64813601

Massime precedenti Conformi: N. 4197 del 2018 Rv. 648136 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 20693 del 29/09/2020 (Rv. 659028 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.**

O. (LANZILAO MARCO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/08/2019

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 029506/2018 65150301

Massime precedenti Conformi: N. 29506 del 2018 Rv. 651503 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 20488 del 28/09/2020 (Rv. 659240 - 01)**

**Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.**

A. (STRAINI MAURO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Art. 21 d.l. n. 13 del 2017 - Procedimenti a cui è applicabile l'art. 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008 - Individuazione - Criterio - Fondamento.

*In tema di protezione internazionale, la disciplina transitoria dettata dall'art. 21 del d.l. n. 13 del 2017, conv. dalla l. n. 46 del 2017, àncora espressamente l'applicabilità del nuovo rito, previsto dall'art. 6, comma 1, lett. g), del d.l. citato, alla circostanza che i procedimenti giudiziari in materia siano stati instaurati dopo la data del 17 agosto 2017; ne consegue che, in base al principio "tempus regit actum", le controversie iniziate successivamente a tale data sono disciplinate dall'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, introdotto dal menzionato art. 6, comma 1, lett. g), secondo cui il decreto del tribunale concernente l'impugnazione dei provvedimenti delle Commissioni territoriali è inappellabile e ricorribile unicamente per cassazione.*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 21, Legge 13/04/2017 num. 46

*Massime precedenti Vedi:* N. 22304 del 2019 Rv. 655323 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 20334 del 25/09/2020 (Rv. 658988 - 01)**

**Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.**

U. (GASPARIN DANIELA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Situazione di vulnerabilità - Valutazione - Povertà - Irrilevanza - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di protezione internazionale, la situazione di vulnerabilità, giustificativa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non è integrata dall'allegazione di una generale condizione di povertà, salvo che non sia accertato in concreto che essa raggiunga la soglia della "carestia" (la quale costituisce invece causa teoricamente idonea a giustificare la concessione della protezione umanitaria) e purché tale accertamento sia compiuto sulla base di fonti attendibili ed aggiornate. (Nella specie, la S.C. ha escluso che tra le fonti di informazione utilizzabili dal giudice del merito sia annoverabile, per gli scopi perseguiti e per il pubblico a cui è rivolto, il sito web "viaggiasesicuri.it").*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 27, Costituzione art. 10

*Massime precedenti Vedi:* N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 06

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 19629 del 18/09/2020 (Rv. 659027 - 01)**

**Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: OLIVIERI STEFANO. Relatore: OLIVIERI STEFANO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (GALASSO ALFREDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 07/07/2017

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Benefici in favore delle vittime del terrorismo (l. n. 302 del 1990) - Estensione ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980 (l. n. 340 del 1995) - Cumulo col risarcimento del danno - Esclusione - Mancato conseguimento del risarcimento - Irrilevanza - Principio della "compensatio lucri cum damno" - Applicazione - Necessità.

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" In genere.

*Gli importi liquidati a titolo risarcitorio ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980 non si cumulano ai benefici loro liquidati ai sensi della l. n. 302 del 1990, ad essi estesi dalla l. n. 340 del 1995, né assume rilievo il momento, anteriore o successivo al risarcimento del danno, di erogazione di tali provvidenze, poiché si applica comunque la regola della decurtazione dell'indennità dall'ammontare del risarcimento, secondo il principio della "compensatio lucri cum damno".*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/10/1990 num. 302 art. 4, Legge 20/10/1990 num. 302 art. 5, Legge 08/08/1995 num. 340

*Massime precedenti Vedi:* N. 1871 del 2013 Rv. 624910 - 01, N. 17238 del 2010 Rv. 614991 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12564 del 2018 Rv. 648647 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 19629 del 18/09/2020 (Rv. 659027 - 02)**

*Presidente:* **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **OLIVIERI STEFANO.** *Relatore:* **OLIVIERI STEFANO.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

*M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (GALASSO ALFREDO)*  
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 07/07/2017

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Benefici economici erogati dallo Stato ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980 ai sensi della l. n. 302 del 1990 - Assegno vitalizio - Equiparazione alle elargizioni - Detrazione dal risarcimento - Sussistenza - Determinazione dell'esatto importo detraibile - Esclusione - Modalità di quantificazione - Criterio legale.

*In tema di provvidenze economiche erogate dallo Stato ai sensi della l. n. 302 del 1990 ed estese ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980, l'assegno vitalizio è pienamente equiparato alle altre elargizioni, tanto che anch'esso va detratto dall'ammontare del risarcimento del danno ottenuto dal beneficiario senza necessità che ne sia determinato l'esatto ammontare, tenuto conto che il criterio di computo dell'importo del beneficio è indicato dall'art. 10, comma 2, della stessa legge.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1223, Legge 20/10/1990 num. 302 art. 4, Legge 20/10/1990 num. 302 art. 5, Legge 08/08/1995 num. 340, Legge 20/10/1990 num. 302 art. 10

*Massime precedenti Vedi:* N. 11101 del 2020 Rv. 658077 - 01, N. 11834 del 2014 Rv. 630968 - 01, N. 15097 del 2015 Rv. 636154 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 19632 del 18/09/2020 (Rv. 658692 - 01)**

*Presidente:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

*R. (ADAMI PIETRO) contro F. (PERRI GIACOMO MARIA)*  
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 24/10/2018

104044 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE Affitto d'azienda - Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria - Distinzione - Criterio - Fondamento - Elenco delle opere di manutenzione straordinaria di cui all'art. 1005 c.c. - Adoperabilità - Ragioni.

*L'affittuario dell'azienda ha l'obbligo di conservarla, in tutte le sue componenti, nello stato in cui viene affittata e, perciò, di sostenere tutte le spese necessarie a tale scopo. Ne consegue, ai fini della distinzione tra spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, che - a differenza di quanto avviene per il contratto di locazione di beni non produttivi (nel quale il conduttore non fa proprio il reddito derivante dalla cosa) - i lavori di manutenzione ordinaria vanno individuati "in negativo" e, cioè, escludendo quelle opere che sono da reputarsi straordinarie perché non finalizzate alla conservazione della originaria destinazione economica del bene e al ripristino della sua attitudine*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*produttiva, eventualmente adoperando, in via orientativa e in assenza di un criterio discrezionale certo, l'elenco esemplificativo delle riparazioni straordinarie di cui all'art. 1005 c.c., norma applicabile anche ad istituti diversi dall'usufrutto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1615, Cod. Civ. art. 2561, Cod. Civ. art. 2562, Cod. Civ. art. 1005, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576

*Massime precedenti Vedi:* N. 27540 del 2013 Rv. 629359 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 19186 del 15/09/2020 (Rv. 658987 - 01)**

**Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: OLIVIERI STEFANO. Relatore: OLIVIERI STEFANO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)**

**D. (FAVARA EMANUELE) contro G. (ROSSI STEFANO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/05/2018

100025 IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" "Mutatio libelli" - Domanda relativa a diritti eterodeterminati - Enunciazione di fatti storici nuovi o diversi nel corso del giudizio di appello - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

133082 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI" In genere.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

*Costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella relativa ad un diritto cd. eterodeterminato (o non autoindividuante) allorché i fatti storici allegati in primo grado a sostegno dell'azione vengono sostituiti o integrati da fatti nuovi e diversi, dedotti con i motivi di gravame. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso col quale si denunciava che, pur essendo stata introdotta in primo grado un'azione di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale di una operatrice sanitaria per omessa vigilanza su una persona non autosufficiente, il giudice d'appello non aveva limitato la sua statuizione alla qualificazione giuridica della fattispecie, ma aveva erroneamente ravvisato una responsabilità di natura contrattuale in base a circostanze di fatto - la sussistenza di un contratto di assistenza e le relative trattative per la sua conclusione - dedotte per la prima volta con l'impugnazione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

*Massime precedenti Vedi:* N. 15730 del 2020 Rv. 658550 - 01, N. 18956 del 2017 Rv. 645380 - 01, N. 26274 del 2018 Rv. 650840 - 01, N. 24055 del 2008 Rv. 605101 - 01, N. 10577 del 2018 Rv. 648595 - 01, N. 23415 del 2018 Rv. 650924 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20345 del 28/09/2020 (Rv. 659252 - 01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

**S. (ROTOLO NICOLA) contro A. (QUARANTA SILVANA)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 20/05/2019

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

100110 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA Riassunzione del giudizio innanzi alla sezione distaccata della corte d'appello indicata dalla S.C. come giudice del rinvio – Vizio di competenza funzionale - Esclusione - Fondamento - Partecipazione al collegio, in sede di rinvio, di uno dei magistrati che aveva pronunciato la decisione cassata - Nullità - Configurabilità - Onere della prova di tale nullità - Individuazione della parte gravata.

*La riassunzione del giudizio innanzi alla sezione distaccata della corte d'appello individuata dalla S.C. quale giudice del rinvio non viola il disposto dell'art. 383 c.p.c., anche se la stessa sezione distaccata aveva emesso la decisione poi cassata, non sussistendo un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare la ripartizione interna degli affari tra sezioni (come nel caso del rapporto fra sede distaccata e principale di una corte di appello) o le persone fisiche dei magistrati, purché nessuno dei componenti del nuovo collegio giudicante abbia partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato; tuttavia la prova del difetto di alterità, da cui deriva la nullità della sentenza pronunciata, grava sul ricorrente che la impugni per cassazione all'esito del giudizio di rinvio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 59

*Massime precedenti Vedi:* N. 11120 del 2017 Rv. 643965 - 01, N. 8723 del 2012 Rv. 622780 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 5087 del 2008 Rv. 601949 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20354 del 28/09/2020 (Rv. 659254 - 01)**

**Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.**

C. (GENOVESE FRANCESCO) contro R. (CORRENTI MARIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/09/2017

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Periodo feriale - Disciplina di cui all'art. 3 l. n. 742 del 1969 - Giudizi di opposizione all'esecuzione - Sospensione feriale dei termini - Inapplicabilità - Connessione con domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale o con domanda di distrazione delle spese in favore del difensore - Irrilevanza - Fattispecie.

*Le cause di opposizione all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969 e, a tal fine, a nulla rileva che, unitamente all'opposizione, sia stata proposta una domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., ovvero una domanda di distrazione delle spese in favore del difensore, e nemmeno ha influenza la circostanza che queste domande accessorie abbiano formato oggetto di autonoma impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto alla previsione dell'art. 96 c.p.c. la richiesta, avanzata dalla parte contro l'agente della riscossione, di risarcimento del danno derivante da una illegittima iscrizione di ipoteca, qualificata come domanda accessoria rispetto a quella, principale, di opposizione all'esecuzione concernente le cartelle di pagamento sulla base delle quali la menzionata iscrizione era avvenuta).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 20745 del 2009 Rv. 609441 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 20356 del 28/09/2020** (Rv. 659089 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

C. (TROILO MOLOSSI CARLO ALBERTO) contro C. (FABBRO PIERLUIGI)

Regola competenza

079033 ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE Opposizione a precetto - Comune della residenza dichiarata o del domicilio eletto con l'atto di precetto - Coincidenza con quello del giudice dell'esecuzione - Presunzione - Conseguenze - Contestazione di detta coincidenza - Ammissibilità per il solo opponente - Sussistenza.

*Il Comune nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il suo domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 c.p.c.); l'eventuale contestazione di tale coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutado, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo ove è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13219 del 2010 Rv. 613022 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 20338 del 28/09/2020** (Rv. 659253 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

T. (MATTACE RASO LUCA) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/03/2018

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Titolo di credito emesso da un terzo - Pignoramento con le forme del pignoramento presso terzi e non con quelle del pignoramento diretto a carico del debitore - Opposizione agli atti esecutivi - Necessità - Contestazione sollevata nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

*L'irregolarità del pignoramento di un diritto di credito, incorporato in un titolo di credito emesso da un terzo, eseguito nelle forme del pignoramento presso terzi anziché in quelle del pignoramento diretto presso il debitore, va contestata con l'opposizione agli atti esecutivi e non nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo secondo il regime anteriore all'attuale testo dell'art. 549 c.p.c. (Nella specie, la S.C., nel confermare la decisione di merito, ha precisato che, in relazione ai crediti in questione, rappresentati da titoli cambiari, non sussisteva il paventato rischio per il terzo pignorato del "doppio pagamento"; infatti, poiché il pignoramento di detti titoli era avvenuto non nelle forme dell'espropriazione diretta presso il debitore, ma in quelle dell'espropriazione dei crediti presso terzi, il processo esecutivo aveva ad oggetto il rapporto obbligatorio causale sottostante e non quello cambiario, con la conseguenza che il terzo debitore, una volta effettuato il pagamento dell'obbligazione cambiaria dopo il pignoramento, benché non potesse opporre tale pagamento al creditore assegnatario, era tutelato dal diritto, a lui riconosciuto dall'art. 66, comma 3, l.camb., alla restituzione degli effetti emessi).*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1997, Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 4653 del 2007 Rv. 596350 - 01, N. 22876 del 2004 Rv. 578656 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20344 del 28/09/2020 (Rv. 659251 - 01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

A. (RICCIO ANGELO) contro F. (VISCANTI MARCO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 08/11/2018

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Ordinanza di rigetto - Impugnabilità ex art. 42 c.p.c. - Esclusione - Contrasto con l'art. 6 CEDU - Esclusione - Fondamento.

*Il regolamento necessario di competenza non è ammesso contro il diniego di sospensione del processo, poiché la formulazione letterale dell'art. 42 c.p.c., di carattere eccezionale, prevede un controllo immediato solo sulla legittimità del provvedimento che tale sospensione concede. Questa disciplina non si pone in contrasto con l'art. 6 CEDU in quanto contempera l'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale con quella di efficienza della giurisdizione, garantendo, da un lato, il diritto della parte che si vede respingere la richiesta di sospensione di impugnare, comunque, sul punto, la decisione che ha definito il giudizio non sospeso e, dall'altro, la durata ragionevole del processo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 6, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 31694 del 2019 Rv. 656258 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20357 del 28/09/2020 (Rv. 659255 - 01)**

*Presidente:* **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

B. (IOLITA MASSIMO) contro U. (BENUSSI ALESSANDRO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BRESCIA, 17/07/2019

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - Ordinanza relativa - Impugnabilità con il regolamento di competenza - Esclusione.

*Non può essere impugnata con il regolamento di competenza l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo si limita ad una delibazione sommaria sulla competenza, unicamente come presupposto della decisione sulla sussistenza delle condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 13255 del 1999 Rv. 531570 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 23191 del 2004 Rv. 578563 - 01

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 20342 del 28/09/2020** (Rv. 659250 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

V. (TATEO PAOLO) contro V.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/03/2019

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Validità della presunzione - Requisiti - Dati meramente ipotetici - Insufficienza.

*Una presunzione giuridicamente valida non può fondarsi su dati meramente ipotetici, ma, trattandosi di una deduzione logica, deve essere desunta da fatti certi sulla base di massime di esperienza o dell'"id quod plerumque accidit"; al contrario, la congettura è una mera supposizione che si ricava da fatti incerti in via di semplice ipotesi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2632 del 2014 Rv. 629841 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 19122 del 15/09/2020** (Rv. 658772 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **D'ARRIGO COSIMO**. Relatore: **D'ARRIGO COSIMO**.

B. (MANCIOCCHI VINCENZO) contro S. (TARANTO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/01/2018

079054 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAIVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) Controversia distributiva - Introduzione e trattazione nelle forme dell'art. 617 c.p.c. - Necessità - Conseguenze - Inappellabilità della sentenza.

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

*Ai sensi dell'art. 512 c.p.c., tutte le controversie distributive vanno introdotte e trattate nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che la "causa petendi" sia costituita dalla denuncia di vizi formali del titolo esecutivo di uno dei creditori partecipanti alla distribuzione ovvero da qualsiasi altra questione - anche relativa ai rapporti sostanziali - che possa dedursi in tale sede. Pertanto, il giudizio introdotto ex art. 512 c.p.c. (con l'impugnazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione) è destinato a concludersi in ogni caso con sentenza non appellabile.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1673 del 2016 Rv. 638544 - 01, N. 6968 del 1999 Rv. 528318 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 19118 del 15/09/2020** (Rv. 658771 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

C. (CICATIELLO LUCIA) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE NOLA, 27/09/2018

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Iscrizione a ruolo anteriore alla notificazione della citazione - Inesistenza o inefficacia dell'iscrizione e conseguente nullità della costituzione dell'attore - Esclusione - Conseguenze sul termine di impugnazione ex art. 327 c.p.c..

133179 PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO In genere.

*Deve escludersi che sia inesistente o inefficace l'iscrizione a ruolo eseguita dall'attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite e, dunque, che sia affetta da nullità insanabile la costituzione dello stesso attore, perché, nonostante l'inversione dell'ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento; ne consegue che il convenuto contumace non può invocare tale circostanza quale causa della mancata conoscenza del processo, ai fini della proposizione dell'impugnazione dopo il decorso del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., potendosi derogare alla regola generale nei soli casi tassativamente previsti dal secondo comma della disposizione citata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8003 del 2012 Rv. 622403 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 19123 del 15/09/2020** (Rv. 658885 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **D'ARRIGO COSIMO**. Relatore: **D'ARRIGO COSIMO**.

P. (MATAcera VINCENZA) contro I. (LARUSSA MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/07/2017

079177 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO Elementi identificativi del bene pignorato - Erronea indicazione - Nullità del pignoramento - Esclusione - Limiti.

*L'errore sugli elementi identificativi dell'immobile pignorato non è causa di nullità dell'atto di pignoramento, salvo che induca incertezza assoluta sul bene gravato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2826, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 555

Massime precedenti Conformi: N. 2110 del 2014 Rv. 629847 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6833 del 2015 Rv. 635142 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 19104 del 15/09/2020** (Rv. 659015 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **D'ARRIGO COSIMO**. Relatore: **D'ARRIGO COSIMO**.

C. (VALENTINETTI MARINA) contro S. (CORLETTO PAOLO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 11/01/2018

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - Disciplina anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014 - Momento di introduzione - Conseguenze - Individuazione del termine impugnazione della decisione ex art. 327 c.p.c. - Rilevanza della data di emissione del titolo esecutivo o di inizio di altra esecuzione - Esclusione.

*In tema di pignoramento presso terzi, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo introdotto ai sensi dell'art. 548 c.p.c. (nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014, convertito dalla l. n. 162 del 2014) ha inizio con la notifica dell'atto di citazione e a tale momento occorre riferirsi al fine di individuare il termine ex art. 327 c.p.c. per l'impugnazione della decisione (nella specie, "ratione temporis", semestrale, a seguito della modifica della citata norma apportata dalla l. n. 69 del 2009), non assumendo alcun rilievo né la data di pubblicazione del titolo esecutivo azionato, né quella di avvio di un'altra precedente procedura esecutiva rimasta infruttuosa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 20 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21799 del 2016 Rv. 642961 - 01, N. 12513 del 2003 Rv. 566277 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 19110 del 15/09/2020** (Rv. 659149 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

G. (CONSORTI DANILO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/06/2018

148061 RESPONSABILITA' CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE Danno cagionato dall'allievo a se stesso - Presunzione di responsabilità dei precettori e maestri ex art. 2048, comma 2, c.c. - Configurabilità - Esclusione.

*La presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2, c.c. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo; essa pertanto non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a se stesso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2048 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 3081 del 2015 Rv. 634452 - 01

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 9346 del 2002 Rv. 555385 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 19103 del 15/09/2020** (Rv. 659013 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **D'ARRIGO COSIMO.** Relatore: **D'ARRIGO COSIMO.**

S. (MAURIELLO GIUSEPPE) contro A. (MIRANDA CATERINA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 23/05/2018

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Procedura esecutiva nei confronti di un ente locale - Pignoramento di somme depositate presso il tesoriere - Deduzione dell'inefficacia del vincolo di destinazione delle somme - Onere a carico del creditore - Allegazione degli specifici pagamenti eseguiti dall'ente locale per debiti estranei al vincolo - Onere incombente sull'ente locale opposto - Rispetto del dovuto ordine cronologico nell'esecuzione di tali pagamenti - Prova - Necessità - Fattispecie.

*In tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme giacenti presso il tesoriere, il creditore procedente che intenda far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione ha l'onere di allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, mentre, in base al principio della vicinanza della prova, spetta all'ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico. (Principio ribadito dalla S.C. la quale ha cassato con rinvio la decisione di merito che, nel rigettare l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore procedente per carenza di prova, lo aveva erroneamente gravato dell'onere probatorio in ordine al rispetto dell'ordine cronologico dei mandati di pagamento gravante sull'ente).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Decreto Legisl. 08/08/2000 num. 267 art. 159 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23727 del 2008 Rv. 604977 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4820 del 2012 Rv. 621730 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 19120 del 15/09/2020** (Rv. 659150 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **D'ARRIGO COSIMO.** Relatore: **D'ARRIGO COSIMO.**

F. (TOCCI ENNIO CLAUDIO) contro C. (PERROTTA GINO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE COSENZA, 21/04/2018

133209 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024291/2017 64583701

Massime precedenti Conformi: N. 24291 del 2017 Rv. 645837 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 18598 del 07/09/2020** (Rv. 659088 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA.** Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA.**

A. (DI MONDA RAFFAELE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 04/02/2019

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Mancato esame delle risultanze della CTU - Idoneità ad integrare il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Configurabilità.

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*Il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Tale vizio può ricorrere anche nel caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza omettendo il confronto con le eventuali censure di parte senza giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un'acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato da entrambe le soluzioni senza alcuna indicazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

*Massime precedenti Conformi:* N. 13770 del 2018 Rv. 649151 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 12387 del 2020 Rv. 658062 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18526 del 04/09/2020 (Rv. 659035 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

C. (GENTILE VINCENZO) contro L. (FERRARO MARCO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/11/2018

100025 IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" Domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza di primo grado - Ammissibilità - Presupposti - Necessità di appello incidentale - Esclusione.

100026 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA In genere.

*La domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza impugnata, eccezionalmente consentita dall'art. 345 c.p.c., presuppone che sia stata avanzata in primo grado una domanda di risarcimento dei danni e che gli ulteriori danni richiesti in appello trovino la loro fonte nella stessa causa e siano della medesima natura di quelli già accertati in primo grado; essa non costituisce, però, materia d'appello incidentale, soggetta alle forme ed ai termini di questo. Di conseguenza, la nuova pretesa, ove non rispetti tali requisiti, costituisce inammissibile domanda nuova, implicando nuove indagini in ordine alle ragioni poste a base della domanda iniziale e ampliamento del relativo "petitum".*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

*Massime precedenti Vedi:* N. 5678 del 2006 Rv. 588107 - 01, N. 5067 del 2010 Rv. 611584 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18526 del 04/09/2020 (Rv. 659035 - 02)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

C. (GENTILE VINCENZO) contro L. (FERRARO MARCO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/11/2018

100026 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA Onere della prova - Ripartizione - Limiti.

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*In tema di domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza impugnata, grava su chi chiede tale risarcimento l'onere di dare la prova degli ulteriori pregiudizi patiti, dalla quale può essere esonerato solo quando risulti pacifica ed incontrovertibile l'attitudine della causa del danno a produrre effetti nocivi, continui e periodici, della stessa natura ed intensità di quelli passati, già giudizialmente provati e riconosciuti, restando certa cioè non solo la perduranza della causa efficiente, ma anche la invarianza della situazione di fatto in cui essa ha continuato ad operare in pregiudizio altrui (Conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4404 del 4 luglio 1986, Rv. 447158-01; Vedi Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9763 del 18 novembre 1994, Rv. 488701-01).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18274 del 03/09/2020 (Rv. 658769 - 01)**

**Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (GUIDONI FEDERICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/10/2018

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Separazione di cause - Eccezione di prescrizione proposta nel giudizio originario - Rilevanza nel giudizio separato - Presupposti - Fondamento.

133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA In genere.

*In tema di processo civile, la causa separata è mera prosecuzione della causa da cui origina e, quindi, le eccezioni fatte in quest'ultima valgono anche per l'altra; ne consegue che la tempestività dell'eccezione di prescrizione è rispettata se essa è contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio originario, non occorrendo una reiterazione di tale eccezione in quello separato nei termini di cui all'art. 180 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 103

*Massime precedenti Vedi:* N. 22342 del 2019 Rv. 654923 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18279 del 03/09/2020 (Rv. 658770 - 01)**

**Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.**

C. (CAINERI GIOVANNI ROBERTO) contro I. (MORRONE MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/01/2018

078024 ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE Soppressione di un ente pubblico, anche per incorporazione in altro - Conseguenze - Interruzione del processo.

*La soppressione di un ente pubblico, anche per incorporazione in altro, equivale ad estinzione ed è causa di interruzione del processo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 6208 del 2013 Rv. 625936 - 01



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*sezione lavoro e VI lavoro*



Sez. L - , **Ordinanza n. 20917 del 30/09/2020** (Rv. **658921 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA**. Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**.

A. (GIANNASIO MICHELE) contro I. (SATTA ROSARIA FRANCESCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/02/2015

102097 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE Personale universitario - Indennità ex art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979 - Utilità ai fini previdenziali e assistenziali - Sussistenza - Conseguenze - Base di calcolo indennità di buonuscita - Inclusione.

*In tema di trattamento economico del personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie, per effetto della sentenza n. 126 del 1981, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 nella parte in cui escludeva l'utilità, a fini previdenziali e assistenziali, dell'indennità "ivi" disciplinata, quest'ultima concorre a formare la base contributiva rilevante ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 38, comma 2, del d.P.R. n. 1032 del 1973.*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 1032 art. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 1032 art. 38 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 31 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 1156 del 2014 Rv. 629935 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4631 del 2018 Rv. 647473 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9279 del 2016 Rv. 639531 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 20918 del 30/09/2020** (Rv. **658922 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA**. Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**.

A. (FASSARI CLAUDIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/06/2015

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Pubblico impiego privatizzato - Trasferimento di personale ex art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Contratto collettivo applicabile - Individuazione - Criteri - Fattispecie.

*In tema di pubblico impiego privatizzato, al personale trasferito ex art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, che a sua volta rinvia all'art. 2112 c.c., si applica il contratto collettivo in vigore per i dipendenti del cessionario, dal momento che la temporanea ultrattività della contrattazione collettiva applicata dal cedente, di cui al comma 3 dell'art. 2112 c.c., è limitata alla sola ipotesi in cui il cessionario non abbia recepito alcun contratto, evenienza che nell'impiego pubblico contrattualizzato è esclusa dall'operatività della disciplina di cui al citato d.lgs. n. 165. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che per i dipendenti del Registro Italiano Dighe continuasse a trovare applicazione la contrattazione per il personale della Presidenza del Consiglio, anche dopo il loro trasferimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito alla soppressione dell'ente in forza dell'art. 2 del d.l. n. 262 del 2006, conv. dalla l. n. 286 del 2006).*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31, Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 175 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6756 del 2020 Rv. 657435 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 20912 del 30/09/2020** (Rv. **658920 - 01**)

*Presidente:* **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.**

S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MICELI MARIA BEATRICE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/04/2014

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Procedure di stabilizzazione ex art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006 - Presupposti - Maturazione del triennio entro il 2007 - Necessità - Esclusione - Fondamento.

*Nel pubblico impiego privatizzato, la procedura di stabilizzazione prevista ai sensi dell'art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, in quanto diversa da quella disciplinata al successivo comma 526, non richiede che il presupposto operativo del triennio di servizio anche non continuativo sia compiuto entro l'anno 2007, ma nel ricomprendere nella platea dei destinatari tutto il personale che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006, senza fissare una data limite entro la quale il requisito stesso deve essere posseduto, correla necessariamente questa data al dies a quo, ossia al 29 settembre 2009 (tre anni dal 29.9.2006).*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 519 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 526 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 97 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3473 del 2019 Rv. 652913 - 01, N. 7246 del 2020 Rv. 657439 - 01, N. 23019 del 2018 Rv. 650390 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 20680 del 29/09/2020** (Rv. **658918 - 01**)

*Presidente:* **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **MANCINO ROSSANA.** *Relatore:* **MANCINO ROSSANA.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

G. (FALCONE AMALIA) contro I. (PREDEN SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/02/2014

129075 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Personale ex SCAU - Disciplina ex art. 59 della l. n. 449 del 1997 - Applicabilità - Conseguenze - Diritto all'adeguamento della pensione in godimento - Esclusione - Fondamento.

*La disciplina di cui all'art. 59, comma 4, della l. n. 449 del 1997 si applica anche al personale ex SCAU sicché, a far tempo dal 1 gennaio 1998, è impedita la riliquidazione automatica della pensione in godimento al personale dell'ente disciolto, senza che rilevi il trattamento più favorevole previsto dal regolamento SCAU, stante la preminenza della fonte legislativa sulla regolamentare, di cui non può quindi invocarsi la specialità ai fini della ultrattività.*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 11 CORTE COST.

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*Massime precedenti Vedi:* N. 10346 del 2008 Rv. 603002 - 01, N. 22876 del 2013 Rv. 628257 - 01, N. 19461 del 2008 Rv. 604227 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 20678 del 29/09/2020** (Rv. **658917 - 01**)

*Presidente:* **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **D'ANTONIO ENRICA.** *Relatore:*

**D'ANTONIO ENRICA.** *P.M. FRESA MARIO. (Diff.)*

*I. (PATTERI ANTONELLA) contro B. (BOER PAOLO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/03/2014

129081 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'ENEL - Raggiungimento dell'età pensionabile e dell'anzianità contributiva massima - Opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 6 della l. n. 407 del 1990 - Entrata in vigore del d.lgs. n. 562 del 1996 ed innalzamento a 40 anni dell'anzianità contributiva massima - Rivalutazione ex art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992 - Spettanza - Esclusione.

*I lavoratori aderenti al Fondo elettrici che, avendo raggiunto età pensionabile e massima anzianità contributiva, "ratione temporis" fissata a 35 anni, abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 6 della l. n. 407 del 1990, hanno diritto, a far tempo dalla entrata in vigore del d.lgs. n. 562 del 1996, che a favore dei suddetti dipendenti ha innalzato a 40 anni l'anzianità contributiva massima, alla sola maggiorazione prevista dal citato art. 6, e non anche alla rivalutazione di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, espressamente richiamato dall'art. 3 del d.lgs. n. 562 del 1996, perché tale rivalutazione è destinata solo a coloro che non hanno maturato la massima anzianità contributiva.*

*Riferimenti normativi:* Legge 29/12/1990 num. 407 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 13, Decreto Legisl. 16/09/1996 num. 562 art. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 24596 del 2011 Rv. 619827 - 01, N. 15052 del 2009 Rv. 608777 - 01, N. 18474 del 2014 Rv. 632380 - 01, N. 16955 del 2018 Rv. 649603 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 20677 del 29/09/2020** (Rv. **658916 - 01**)

*Presidente:* **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BLASUTTO DANIELA.** *Relatore:* **BLASUTTO**

**DANIELA.** *P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)*

*A. (ESPOSITO GIOVANNI) contro I.*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/10/2013

129077 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE Pensione di anzianità erogata dal Fondo Volo - Reimpiego del pensionato - Regola del cumulo prevista per l'AGO dal d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008 - Applicabilità - Fondamento.

*In tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, le pensioni di anzianità erogate dal Fondo Volo nella vigenza dell'art. 19, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, trovando applicazione la regola generale prevista per l'assicurazione generale obbligatoria anche alle forme sostitutive della medesima, fra le quali rientra il Fondo Volo.*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*Riferimenti normativi:* Legge 13/07/1965 num. 859 art. 22, Legge 13/07/1965 num. 859 art. 27, Decreto Legisl. 24/04/1997 num. 164 art. 3 com. 22, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 19 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 19573 del 2019 Rv. 654499 - 01, N. 19275 del 2018 Rv. 649922 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 20682 del 29/09/2020** (Rv. **658919 - 01**)

*Presidente:* **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.**

U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (RICCARDI VINCENZO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/01/2015

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Università statali - Raddoppio del contributo unificato - Esenzione - Esclusione - Fondamento.

*Le Università statali, quand'anche difese dall'Avvocatura dello Stato, sono tenute al pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, perché l'esenzione prevista dal richiamato decreto opera per le sole amministrazioni dello Stato e non per gli enti pubblici autonomi, categoria cui appartengono le Università.*

*Riferimenti normativi:* DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 1778 del 2016 Rv. 638714 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 4315 del 2020 Rv. 657198 - 03, N. 24876 del 2017 Rv. 645661 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 20466 del 28/09/2020** (Rv. **658913 - 01**)

*Presidente:* **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **LORITO MATILDE.** *Relatore:* **LORITO MATILDE.** *P.M. MATERA MARCELLO.* (Conf.)

O. (GIANNONE SIMONA) contro U. (RICCIARDI MASSIMO)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/03/2015

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Collocazione in CIG - Violazione dei criteri di rotazione - Danno non patrimoniale da forzata inattività - Configurabilità - Fondamento.

*Nell'ipotesi di accertata violazione dei criteri di rotazione per la collocazione in cassa integrazione, cui sia correlata anche la totale privazione di mansioni, il risarcimento del danno patrimoniale da illegittima sospensione - ristorato con il pagamento delle differenze fra il trattamento in CIG e le retribuzioni maturate nei relativi periodi - non assorbe il danno non patrimoniale sofferto per la forzata inattività - da liquidare in base a valutazione equitativa, anche mediante il ricorso alla prova presuntiva - quale lesione del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino nonché dell'immagine, della dignità e della professionalità del dipendente.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art.

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

2697 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1 com. 7, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1 com. 8

*Massime precedenti Vedi:* N. 29047 del 2017 Rv. 646390 - 02, N. 24585 del 2019 Rv. 655766 - 02, N. 19923 del 2019 Rv. 654787 - 02, N. 8709 del 2016 Rv. 639584 - 01, N. 7963 del 2012 Rv. 624516 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 20477 del 28/09/2020 (Rv. 658914 - 01)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)**

**I. (CARCAVALLO LIDIA) contro D. (CALORE MAURO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 26/06/2014

129092 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITA' - CONIUGE Trattamento economico del coniuge divorziato - Attribuzione di una quota del trattamento di reversibilità - Presupposti - Corresponsione dell'assegno divorzile in misura simbolica - Esclusione - Fondamento.

*Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità ex art. 9 della l. n. 898 del 1970 presuppone (anche ai sensi della norma interpretativa di cui all'art. 5 della l. n. 263 del 2005) non solo che il richiedente al momento della morte dell'ex coniuge sia titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto, ma anche che detto assegno non sia fissato in misura simbolica, ponendosi la diversa interpretazione in contrasto con la "ratio" dell'attribuzione del trattamento di reversibilità al coniuge divorziato, da rinvenirsi nella continuazione del sostegno economico prestato in vita all'ex coniuge e non già nell'irragionevole esito di assicurare al coniuge divorziato una condizione migliore rispetto a quella già in godimento.*

*Riferimenti normativi:* Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 8 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 25053 del 2017 Rv. 646053 - 01, N. 12546 del 2011 Rv. 617384 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 22434 del 2018 Rv. 650460 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 20480 del 28/09/2020 (Rv. 658915 - 02)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.**

**D. (TUVERI ELVIO) contro M.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/02/2014

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Dirigenza pubblica - Retribuzione di posizione, parte variabile - Provvedimento di graduazione delle funzioni - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*In materia di dirigenza pubblica, il provvedimento di graduazione delle funzioni integra un elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione, con la conseguenza che in sua mancanza la componente variabile non può essere determinata né con riferimento soltanto all'importanza e complessità dell'incarico ricoperto, né, in maniera indifferenziata, in proporzione alla disponibilità dell'apposito fondo aziendale. (Nella specie, la domanda di riconoscimento della parte variabile della retribuzione di posizione è stata respinta perché mancava pacificamente la graduazione delle specifiche funzioni di direzione di un istituto penitenziario, tanto che era stata chiesta l'applicazione in via analogica degli importi previsti per i dirigenti di cancelleria del Ministero della giustizia).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2

*Massime precedenti Conformi:* N. 6956 del 2014 Rv. 630274 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 22934 del 2016 Rv. 641509 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 3814 del 2011 Rv. 615994 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 20480 del 28/09/2020 (Rv. 658915 - 01)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.**

D. (TUVERI ELVIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/02/2014

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Dirigenza penitenziaria - Trattamento economico e giuridico - Assimilazione al comparto Ministeri - Decorrenza - Presupposti - Preposizione a struttura penitenziaria di livello dirigenziale - Conseguenze.

*La disciplina normativa ed economica prevista dai contratti collettivi della dirigenza dell'area Ministeri si applica al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria solo a decorrere dal 18 novembre 2004, in virtù della sequenza contrattuale e delle disposizioni di raccordo contenute nel c.c.n.l. del 18 novembre 2004, in applicazione dell'art. 41, comma 5, della l. n. 449 del 1997 e presuppone la preposizione ad una struttura penitenziaria classificata di livello dirigenziale; ne consegue che il trattamento retributivo per le funzioni superiori svolte decorre dal d.m. di classificazione e, sino al 17 novembre 2004, va parametrato a quello previsto per i dirigenti della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 40 della l. n. 395 del 1990.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Legge 15/12/1990 num. 395 art. 40, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 41 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/05/2000 num. 146 art. 2, Contr. Coll. 05/04/2001 art. 36, Contr. Coll. 05/04/2001 art. 46, Contr. Coll. 18/11/2004 art. 10, Contr. Coll. 18/11/2004 art. 11

*Massime precedenti Vedi:* N. 3614 del 2018 Rv. 647413 - 01, N. 27388 del 2018 Rv. 650991 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 20250 del 25/09/2020** (Rv. **658912 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**.

C. (PALMIERI FELICIANO) contro V. (CRETELLA MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 22/04/2014

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con la P.A. in esecuzione di un provvedimento giudiziario - Conclusione del rapporto per scadenza del termine in pendenza di lite - Interesse della P.A. ad agire nel giudizio di impugnazione - Sussistenza - Fondamento.

*Nell'ipotesi di instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con la P.A. disposta in ottemperanza ad un provvedimento giudiziale, sussiste l'interesse dell'Amministrazione a proporre impugnazione avverso il predetto provvedimento ove il rapporto in questione si sia concluso per scadenza del termine in pendenza della lite, atteso l'interesse della P.A. all'accertamento della legittimità dei propri atti adottati in tema di reclutamento del personale e di utilizzo delle forme flessibili di assunzione, che discende, in via generale, dai principi di imparzialità, trasparenza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché, più specificamente, dalla disposizione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, che sancisce la responsabilità dei dirigenti per gli atti contrari alle norme inderogabili di legge; peraltro, escludere l'interesse all'impugnazione in virtù dell'irripetibilità delle retribuzioni garantita al lavoratore dall'art. 2126 c.c. - a fronte dello svolgimento di fatto del rapporto in violazione di legge - equivarrebbe ad introdurre una forma di inoppugnabilità della decisione non prevista dal codice di rito.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 28100 del 2017 Rv. 646358 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 20243 del 25/09/2020** (Rv. **658911 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **BOGHETICH ELENA**. Relatore: **BOGHETICH ELENA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

M. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) contro R. (BELLOLI ATTILIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/10/2018

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Permessi ex art. 33, comma 6, della l. n. 104 del 1992 - Spettanza - Presupposti - Esigenza di una più agevole integrazione familiare e sociale del lavoratore portatore di handicap - Sufficienza - Esigenze di cura - Necessità - Esclusione.

*I permessi ex art. 33, comma 6, della l. n. 104 del 1992 sono riconosciuti al lavoratore portatore di handicap in ragione della necessità di una più agevole integrazione familiare e sociale, senza che la fruizione degli stessi debba essere necessariamente funzionale alle esigenze di cura.*

*Riferimenti normativi:* Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 6 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 2 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Legge 05/02/1992 num. 104 art. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 17968 del 2016 Rv. 641079 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 19983 del 23/09/2020** (Rv. **658847 - 01**)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA**. Estensore: **BUFFA FRANCESCO**. Relatore: **BUFFA FRANCESCO**.

D. (ABATE SALVATORE) contro I. (D'ALOISIO CARLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 30/01/2014

129159 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO Impresa diretta coltivatrice - Giudizio relativo al debito contributivo determinato in relazione al lavoro dei familiari del titolare - Litisconsorzio necessario tra titolare dell'impresa ed i predetti familiari - Esclusione - Fondamento.

*Nel giudizio relativo al debito contributivo dell'impresa coltivatrice diretta, determinato in relazione al lavoro dei familiari del titolare, non è ravvisabile alcun litisconsorzio necessario tra quest'ultimo ed i predetti familiari, atteso che l'obbligo contributivo nei confronti dell'istituto previdenziale grava sul titolare dell'impresa e non sui lavoratori nella stessa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5353 del 2004 Rv. 571223 - 01, N. 68 del 2007 Rv. 594251 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 19846 del 22/09/2020** (Rv. **658846 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **PAGETTA ANTONELLA**. Relatore: **PAGETTA ANTONELLA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

B. (FRASCHETTI PAOLA) contro A. (DE MARCHIS CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 25/01/2017

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Procedimento disciplinare - Difese del lavoratore - Richiesta di audizione, nel rispetto del termine di cinque giorni ex art. 7 st.lav., successiva alla presentazione di giustificazioni scritte - Obbligo datoriale di audizione - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di procedimento disciplinare, nel caso in cui il lavoratore, dopo avere presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, avanzi tale richiesta successivamente, entro il termine di cui al comma 5 dell'art. 7 della l. n. 300 del 1970, il datore di lavoro è tenuto a provvedere all'audizione - con conseguente illegittimità della sanzione adottata in mancanza di tale adempimento - senza poter sindacare la necessità o opportunità della integrazione difensiva, non sussistendo ragioni per limitare il diritto di difesa, preordinato alla tutela di interessi fondamentali del lavoratore, in assenza di un apprezzabile interesse contrario della parte datoriale, che riceve comunque adeguata tutela dalla stringente cadenza temporale che regola il procedimento disciplinare.*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12978 del 2011 Rv. 617720 - 01, N. 204 del 2017 Rv. 642445 - 01, N. 32607 del 2018 Rv. 651988 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 19617 del 18/09/2020** (Rv. **658910 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **TORRICE AMELIA**. Relatore: **TORRICE AMELIA**.

C. (ROSSI MARCO) contro A. (RUSSO VALENTINI MARIA ROSARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/10/2014

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Meccanismi di reclutamento, selezione, progressione e riqualificazione professionale dei dipendenti pubblici - Riferimento del legislatore al requisito della laurea o del diploma di laurea - Da intendersi effettuato alla cd. "laurea triennale" - Ragioni.

*Il riferimento al requisito della laurea o del diploma di laurea, contenuto nelle disposizioni di legge che disciplinano i meccanismi di reclutamento, selezione, progressione e riqualificazione professionale dei dipendenti pubblici, deve intendersi effettuato alla cd. "laurea triennale", conformemente alla "ratio" ispiratrice della disciplina di riforma dell'ordinamento didattico universitario, tesa a consentire ai cittadini italiani di completare il percorso formativo universitario con un anno di anticipo rispetto al precedente ordinamento didattico.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 septies com. 2 CORTE COST., Decr. Minist. Università e ricerca scientifica 03/11/1999 num. 509 art. 3, Legge 15/05/1997 num. 127 art. 17 com. 95 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 26, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 28, Decr. Minist. Università e ricerca scientifica 22/10/2004 num. 270, Direttive del Consiglio CEE 21/12/1988 num. 48 art. 1

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 19419 del 17/09/2020** (Rv. **658845 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **SPENA FRANCESCA**. Relatore: **SPENA**

**FRANCESCA**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

P. (DI MICELI SALVATORE) contro A. (PALILLO SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 31/03/2014

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Mansioni accessorie inferiori - Adibizione - Esigibilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

*Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando influente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività. (In applicazione del suddetto principio, è stato escluso il demansionamento ai danni del dipendente di un'azienda sanitaria, inquadrato come operatore tecnico specializzato con mansioni di autista di ambulanza, che aveva prestato collaborazione nelle attività di soccorso del servizio 118 una volta alla settimana ed aveva coadiuvato l'unico operatore sanitario nella preparazione della barella e nel trasporto dell'ammalato).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1375, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Costituzione art. 98 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 8910 del 2019 Rv. 653216 - 01, N. 18817 del 2018 Rv. 649878 - 01, N. 18602 del 2009 Rv. 610252 - 01, N. 17774 del 2006 Rv. 591870 - 01

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 19054 del 14/09/2020** (Rv. **658991 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CALAFIORE DANIELA**. Relatore: **CALAFIORE DANIELA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

I. (SGROI ANTONINO) contro P. (BOER PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/08/2014

129065 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA "Fondo gas" - Tardivo pagamento della contribuzione volontaria mediante bollettino trimestrale - Conseguenze - Perdita del trattamento pensionistico - Esclusione - Fondamento.

*In materia di iscrizione al Fondo integrativo a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (cd. "Fondo gas"), il tardivo pagamento della contribuzione volontaria mediante bollettino di conto corrente postale con periodicità trimestrale determina la mancata copertura assicurativa del trimestre precedente, cui il pagamento intempestivo si correla, ma non anche la perdita del trattamento pensionistico - in funzione dell'ottenimento del quale la predetta contribuzione si giustifica ed è prevista dalla legge -, perché ciò equivarrebbe ad introdurre implicitamente una decadenza in relazione all'esercizio non di un diritto ad una prestazione, bensì di una facoltà avente ad oggetto l'effettuazione di un pagamento, come tale non soggetto a decadenza né a prescrizione.*

Riferimenti normativi: DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 7 CORTE COST., DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 10 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 38 com. 5, Decreto Legisl. 30/04/1997 num. 184 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 8543 del 1996 Rv. 499800 - 01, N. 1473 del 2013 Rv. 625180 - 01, N. 11241 del 2019 Rv. 653743 - 01, N. 13193 del 1991 Rv. 474947 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 18959 del 11/09/2020** (Rv. **658598 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **CINQUE GUGLIELMO**. Relatore: **CINQUE GUGLIELMO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

B. (DI RISIO CARMINE) contro F. (MORGESE MARIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 05/06/2015

103124 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI Distacco del lavoratore - Interesse temporaneo del distaccante - Necessità - Onere della prova - A carico del datore di lavoro - Sussistenza - Fondamento.

*In caso di distacco del lavoratore, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, la prova dell'interesse temporaneo del distaccante è a carico del datore di lavoro, costituendo requisito qualificante della fattispecie.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 30

---

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 18960 del 11/09/2020** (Rv. **658909 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **GARRI FABRIZIA**. Relatore: **GARRI FABRIZIA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

D. (**MUSICO' CAROLINA**) contro G. (**INGANGI ALESSANDRA**)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 31/10/2018

100168 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE Adunanza camerale di legittimità - Rinvio d'ufficio ex disciplina emergenza Covid-19 - Memorie illustrative - Termini ex art. 380 bis.1 c.p.c. - Applicabilità - Deposito telematico - Ammissibilità - Fondamento.

*In caso di rinvio d'ufficio dell'adunanza camerale di legittimità, in applicazione della legislazione emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19, viene fissata una nuova udienza nel rispetto dei termini di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c. e le parti possono depositare memorie telematicamente, ai sensi dell'art. 83, comma 11 bis, del d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020, nel rispetto dei termini di legge, pur se non si siano avvalse di detta facoltà rispetto all'udienza poi rinviata d'ufficio, in armonia con l'esigenza di illustrare le difese già svolte in prossimità dell'adunanza fissata per la decisione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis lett. 1, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 11 PENDENTE, Legge 24/04/2010 num. 27, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 PENDENTE, Legge 05/06/2020 num. 40 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 30760 del 2018 Rv. 651598 - 01, N. 8216 del 2020 Rv. 657566 - 01, N. 17861 del 2020 Rv. 658751 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 18959 del 11/09/2020** (Rv. **658598 - 02**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **CINQUE GUGLIELMO**. Relatore: **CINQUE GUGLIELMO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

B. (**DI RISIO CARMINE**) contro F. (**MORGESE MARIANO**)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 05/06/2015

103124 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI Distacco del lavoratore - Profili sanzionatori - Violazione di cui all'art. 30, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Tutela costitutiva - Esclusione - Fondamento.

*In caso di distacco del lavoratore in violazione delle condizioni previste dal comma 3 dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003 (distacco che comporti un mutamento delle mansioni che richiede il consenso del dipendente e distacco con trasferimento ad una unità produttiva sita a più di cinquanta chilometri da quella cui il lavoratore sia adibito che richiede la sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive), non è prevista la sanzione della costituzione del rapporto alle dipendenze dell'utilizzatore, a differenza di quanto stabilito per la fattispecie di cui al comma 1 del medesimo articolo, dovendosi ritenere, in base ad un'interpretazione letterale e logico-sistematica, oltre che rispondente ad un ragionevole bilanciamento di interessi, che solo alla ipotesi ritenuta più grave del distacco senza i requisiti fondamentali dell'interesse e della temporaneità sia riconosciuta la tutela civilistica di tipo costitutiva e sanzionatoria di tipo amministrativo (già di tipo penale), mentre per il "quomodo" attraverso cui il distacco venga attuato sia accordata solo la tutela civilistica di tipo risarcitoria.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2006 num. 276 art. 30, Decreto Legisl. 10/09/2006 num. 276 art. 18 com. 5, Decreto Legisl. 06/10/2004 num. 251 art. 4 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 32330 del 2018 Rv. 652031 - 01

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 18683 del 09/09/2020** (Rv. 658844 - 01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **GARRI FABRIZIA**. Relatore: **GARRI FABRIZIA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

I. (PROVENZALI PAOLO) contro R. (CEA NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 13/03/2014

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Azione per il riconoscimento della maggiorazione contributiva da esposizione all'amianto - Opposizione di terzo da parte del datore di lavoro - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE In genere.

*Il datore di lavoro non è legittimato ad esperire l'opposizione ordinaria di terzo avverso la sentenza relativa alla spettanza ai lavoratori del beneficio contributivo da esposizione all'amianto, di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, atteso che dall'accertamento relativo al rischio morbigeno, ed al suo protrarsi per un consistente periodo di tempo, non discende alcuna immediata conseguenza nei suoi confronti, né risulta pregiudicato il diritto alla tutela della sua immagine, potendone allegare in concreto il pregiudizio in altra sede, ove non è escluso che si possa procedere ad un nuovo accertamento dello stato dei luoghi.*

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5244 del 2019 Rv. 652810 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 18686 del 09/09/2020** (Rv. 658908 - 01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**.

Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

A. (PROIA GIAMPIERO) contro M. (CAPUOZZO FLAVIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/06/2015

103395 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - STATUTO DEI LAVORATORI - OBBLIGHI DEI TITOLARI DI UFFICI STATALI E DEGLI APPALTATORI DI OPERE PUBBLICHE Appalto pubblico di servizi - Obbligo dell'appaltatrice di fornire personale qualificato - Contratto a favore del terzo lavoratore - Esclusione - Ragioni - Conseguenze in tema di diritto a qualifica superiore.

058019 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE In genere.

*Qualora, in un contratto di appalto pubblico di servizi, un'impresa appaltatrice assuma nei confronti dell'amministrazione committente l'obbligo di fornire e organizzare idoneo personale, debitamente formato in relazione alle peculiarità del servizio, indicandone anche il livello di inquadramento in base alla contrattazione collettiva, la pattuizione è diretta alla definizione dello "standard" qualitativo del servizio, che esige la presenza di figure professionali adeguate, ma non attribuisce per ciò solo al terzo, lavoratore dipendente dell'impresa, il diritto ad una qualifica superiore che egli possa autonomamente azionare, dato che il vantaggio a lui attribuito non forma oggetto di un deliberato proposito che le parti del contratto di appalto abbiano consapevolmente assunto e non comporta pertanto l'assunzione da parte dell'impresa, quale promittente, di un obbligo nei confronti dell'amministrazione quale stipulante e in favore del*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*lavoratore come terzo, che renda quest'ultimo titolare di una prestazione patrimoniale diretta, secondo lo schema del contratto a favore di terzo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1411, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 36 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 18860 del 2014 Rv. 632375 - 01, N. 23844 del 2008 Rv. 605050 - 01, N. 7693 del 1997 Rv. 506848 - 01, N. 5828 del 2002 Rv. 553914 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 18685 del 09/09/2020 (Rv. 658907 - 01)**

*Presidente:* **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **GARRI FABRIZIA.** *Relatore:* **GARRI FABRIZIA.** *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)*

*T. (MARESCA ARTURO) contro B. (FLORITA MASSIMO)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/01/2017*

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Dipendenti Ferrovie dello Stato - Carta di libera circolazione - Natura retributiva - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

098264 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE In genere.

*Le cd. carte di libera circolazione, previste dalla l. n. 1108 del 1955 e poi dalla contrattazione collettiva in favore dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato e delle aziende che gli sono succedute, non hanno natura retributiva, traducendosi in agevolazioni del tutto svincolate dalla natura e dalle modalità di esecuzione della controprestazione lavorativa; ne consegue che il loro controvalore non può rientrare tra le componenti della retribuzione da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle differenze retributive spettanti al lavoratore per effetto della costituzione "ab origine" di un rapporto di lavoro subordinato nel caso di accertata interposizione fittizia di manodopera.*

*Riferimenti normativi:* Legge 21/11/1955 num. 1108 art. 1, Legge 21/11/1955 num. 1108 art. 7, Legge 28/02/1986 num. 41 art. 10 com. 15 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 16/04/2003, Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 18167 del 2020 Rv. 658841 - 01, N. 1914 del 2015 Rv. 634196 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 14898 del 2010 Rv. 613656 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 18661 del 08/09/2020 (Rv. 658645 - 01)**

*Presidente:* **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **LORITO MATILDE.** *Relatore:* **LORITO MATILDE.** *P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)*

*C. (RIZZITELLI MARINA) contro S. (MARRAZZO DOMENICO)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/06/2015*

129173 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO Omissione contributiva - Azione risarcitoria del lavoratore - Prescrizione decennale - Applicabilità - Decorrenza - Data di prescrizione dei contributi previdenziali - Rilevanza.

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*L'azione risarcitoria del prestatore di lavoro nei confronti del datore che abbia omesso il versamento dei contributi si prescrive nell'ordinario termine decennale, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno da parte del lavoratore della omissione contributiva.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 21302 del 2017 Rv. 645314 - 02

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 18657 del 08/09/2020 (Rv. 658596 - 01)**

*Presidente:* **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*C. (MELCHIONDA MARTINO) contro I. (PULLI CLEMENTINA)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 06/12/2013*

132103 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA Appello - Motivi - Contestazioni alla CTU espletata in primo grado - Rispetto dei termini di cui all'art. 195 c.p.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento.

138037 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE In genere.

*In tema di consulenza tecnica di ufficio, il secondo termine previsto dall'art. 195 c.p.c., comma 3, così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, svolge, ed esaurisce, la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell'ausiliare, sicché, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in sede di gravame, laddove tale accertamento sia stato posto a base della decisione di primo grado.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 195 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 5 CORTE COST.

*Massime precedenti Difformi:* N. 19427 del 2017 Rv. 645178 - 03, N. 15522 del 2020 Rv. 658401 - 01, N. 20829 del 2018 Rv. 650420 - 01, N. 3330 del 2016 Rv. 638709 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 14880 del 2018 Rv. 649250 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 18658 del 08/09/2020 (Rv. 658597 - 01)**

*Presidente:* **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

*M. (PIZZUTO SABINA) contro I. (ROMEO LUCIANA)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 29/05/2014*

129034 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE Diritto alla rendita in favore dei superstiti - Condizioni - Vivenza a carico - Nozione - Reddito del coniuge dell'ascendente richiedente la prestazione - Rilevanza - Valutazione distinta della posizione di ciascuno dei superstiti - Esclusione.

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*Il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore dei familiari superstiti, ex art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965, presuppone, ai sensi del successivo art. 106, la cosiddetta "vivenza a carico", la quale sussiste ove i predetti si trovino senza sufficienti mezzi di sussistenza autonoma ed al loro mantenimento abbia concorso in modo efficiente il lavoratore defunto, dovendosi a tal fine considerare anche il reddito del coniuge dell'ascendente che domanda la prestazione previdenziale, giacché, anche ove non sia operante il regime di comunione legale, comunque sussiste l'obbligo di assistenza materiale tra coniugi posto dall'art. 143 c.c. e quello di assistenza per i figli di cui al successivo art. 147 c.c., senza che possa procedersi ad una valutazione distinta della posizione di ciascuno dei superstiti, indipendentemente dalla sussistenza di contributi o aiuti familiari.*

*Riferimenti normativi:* DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 106, Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Costituzione art. 38

*Massime precedenti Conformi:* N. 3069 del 2002 Rv. 552749 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 15914 del 2005 Rv. 583101 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 24517 del 2014 Rv. 633572 - 01, N. 2630 del 2008 Rv. 601512 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 18662 del 08/09/2020** (Rv. **658843 - 01**)

*Presidente:* **BERRINO UMBERTO**. *Estensore:* **LORITO MATILDE**. *P.M.* **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

*C.* (BOUCHE' FRANCO) *contro* B. (MORRICO ENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/01/2018

103289 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) Lavoratore in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia - Recedibilità "ad nutum" - Sufficienza - Esclusione - Conseguimento del trattamento pensionistico - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

*La possibilità del recesso "ad nutum", con sottrazione del datore all'applicabilità del regime dell'art. 18 st.lav., è condizionata non alla mera maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei per la pensione di vecchiaia, ma al momento in cui la prestazione previdenziale è giuridicamente conseguibile dall'interessato, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. nella l. n. 122 del 2010. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, con riguardo a un lavoratore che aveva maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia il 1° aprile 2011, aveva considerato legittimo il recesso del datore di lavoro con decorrenza da tale data, anziché dopo dodici mesi dalla stessa, secondo quanto disposto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 12 com. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 13181 del 2018 Rv. 648984 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 18659 del 08/09/2020** (Rv. **658842 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

V. (BORILE FABIO) contro I. (ROMEO LUCIANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/07/2013

129029 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE Percorso normale luogo di lavoro-abitazione - Sufficienza - Fruizione di un permesso per motivi personali - Irrilevanza - Fondamento.

*In tema di infortunio "in itinere", la tutela assicurativa copre i sinistri verificatisi nel normale percorso abitazione-luogo di lavoro anche in caso di fruizione da parte del lavoratore di un permesso per motivi personali che, quale fattispecie di sospensione dell'attività lavorativa ontologicamente non differente dalle pause o dai riposi, da cui si differenzia soltanto per il carattere occasionale ed eventuale, a fronte del connotato di periodicità e prevedibilità tipico degli altri, non recide il rapporto finalistico con l'attività lavorativa, né concretizza una ipotesi di rischio cd. elettivo.*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7313 del 2016 Rv. 639304 - 01, N. 2642 del 2012 Rv. 621106 - 01, N. 13882 del 2016 Rv. 640481 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 18167 del 01/09/2020** (Rv. **658841 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **GARRI FABRIZIA**. Relatore: **GARRI FABRIZIA**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

T. (MARESCA ARTURO) contro B. (FLORITA MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/01/2017

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Dipendenti delle Ferrovie dello Stato - Carte di libera circolazione (C.L.C.) - Natura retributiva - Esclusione - Fondamento.

*Le cd. carte di libera circolazione (C.L.C.), previste in favore del personale delle Ferrovie dello Stato dalla contrattazione collettiva, non hanno natura retributiva, poiché costituiscono agevolazioni ancorate al mero "status" di dipendente (o ex dipendente pensionato), del tutto svincolate dalla natura e dalle modalità di esecuzione della controprestazione lavorativa, tant'è che, se non utilizzate, non sono suscettibili di essere tramutate in un controvalore economico.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 16/04/2003

Massime precedenti Vedi: N. 14835 del 2009 Rv. 608734 - 01, N. 1914 del 2015 Rv. 634196 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14898 del 2010 Rv. 613656 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 18272 del 03/09/2020** (Rv. 658599 - 01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **MARCHESE GABRIELLA**. Relatore: **MARCHESE GABRIELLA**.

F. (MARASCO GIOVINA) contro I. (PULLI CLEMENTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 10/05/2018

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Divieto di cumulo tra prestazioni assistenziali e per invalidità da causa di servizio o di lavoro a norma dell'art. 3, comma 1, della l. n. 407 del 1990 - Deroga ex comma 1 bis dello stesso articolo, introdotto dall'art. 12 della l. n. 412 del 1991 - Presupposti - Prestazione assistenziale già concretamente erogata il 1 gennaio 1992 - Necessità - Riconoscimento giudiziale successivo con decorrenza antecedente a tale data - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

*Il cumulo fra prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio e prestazioni pensionistiche a carico del Ministero dell'interno, vietato in linea generale dall'art. 3, comma 1, della l. n. 407 del 1990, che ha fissato il principio dell'incompatibilità tra prestazione previdenziale e prestazione assistenziale, è consentito in base alla deroga apportata dal comma 1 bis del medesimo articolo, introdotto dall'art. 12 della l. n. 412 del 1991, limitatamente ai casi di prestazione già effettivamente erogata alla data del 1 gennaio 1992, dovendosi escludere, attesa la natura eccezionale della norma derogatoria, suscettibile solo di stretta interpretazione, che possa attribuirsi rilievo al successivo riconoscimento, in sede giudiziale, del diritto all'erogazione con decorrenza anteriore a tale data.*

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 407 art. 3 com. 1, Legge 29/12/1990 num. 407 art. 3 com. 1, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 12 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22641 del 2009 Rv. 610780 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3240 del 2011 Rv. 616040 - 01

---

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 18305 del 03/09/2020** (Rv. 658659 - 01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **MARCHESE GABRIELLA**. Relatore: **MARCHESE GABRIELLA**.

A. (PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 19/07/2018

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Prescrizione - Effetto sospensivo ed interruttivo - Presupposti - Iscrizione d'ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 - Atto sospensivo della prescrizione - Esclusione - Fondamento - Natura di atto interruttivo - Configurabilità - Condizioni.

*In tema di prescrizione, l'effetto sia interruttivo che sospensivo è da ricollegare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2945, comma 2, e 2943, comma 1, c.c., al compimento di atti tipici e specificamente enumerati, quali l'atto introduttivo di un giudizio, sia esso di cognizione, esecuzione o conservativo, o la domanda proposta pendente lo stesso, ne consegue che l'iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, non costituendo un atto di una procedura alternativa a quella esecutiva, se ha gli elementi idonei alla messa in mora, produce effetti interruttivi della prescrizione, ma non anche sospensivi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77

Massime precedenti Vedi: N. 14602 del 2020 Rv. 658323 - 01, N. 9589 del 2018 Rv. 648639 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 18309 del 03/09/2020** (Rv. **659091 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **DE FELICE ALFONSINA**. Relatore: **DE FELICE ALFONSINA**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (ELEFANTE LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/08/2018

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vittime del dovere - Assegno vitalizio mensile - Adeguamento ex l. n. 407 del 1998 - Prescrizione decennale - Applicabilità - Fondamento.

127028 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE In genere.

*In tema di benefici in favore delle vittime del dovere, il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione automatica dell'assegno vitalizio mensile, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 407 del 1998, è soggetto, nel caso in cui le somme stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto, alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale, atteso che quest'ultima presuppone la liquidità del credito, da intendere non secondo la nozione desumibile dall'art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento di liquidazione della spesa.*

*Riferimenti normativi:* DPR 07/07/2006 num. 243 art. 4 com. 1 lett. B, Legge 23/11/1998 num. 407 art. 2, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/08/1980 num. 466 art. 3, Cod. Civ. art. 1282, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, Regio Decr. Legge 19/01/1939 num. 295 art. 2 CORTE COST., Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., Legge 02/06/1939 num. 739 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2563 del 2016 Rv. 638660 - 01, N. 7885 del 2014 Rv. 630249 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 17742 del 2015 Rv. 636249 - 01



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*sezione tributaria e VI tributaria*



Sez. 5 - , **Sentenza n. 20832 del 30/09/2020** (Rv. **659063 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA**. Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (CAMOSCI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 05/12/2017

279451 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA Iva - Base imponibile - Vendite in favore di clienti dietro presentazione di buoni acquisto rilasciati da terzo che li ha acquistati dal venditore a prezzo inferiore a quello nominale - Prezzo di cessione di buoni acquisto effettivamente conseguito - Rilevanza.

*In tema di IVA, in caso di vendite effettuate in favore di clienti dietro presentazione di buoni acquisto rilasciati da un terzo soggetto, che li ha acquistati a sua volta dal venditore a prezzo inferiore al loro valore nominale, la base imponibile dell'IVA che il venditore è tenuto a versare all'amministrazione finanziaria è costituita dal prezzo di cessione dei buoni acquisto effettivamente conseguito dal venditore e non da quello corrispondente al valore nominale.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 20827 del 30/09/2020** (Rv. **659061 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **SUCCIO ROBERTO**.

Relatore: **SUCCIO ROBERTO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (BALLARIANO GIOVANNI PAOLO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 11/06/2012

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI Iva - Casa di cura privata - Corrispettivi per prestazioni sanitarie - Esenzione ex art. 10, comma 1, punto 19, d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità in esclusiva della disciplina unionale - Anche per prestazioni verso cittadino straniero e indipendentemente da precedente Convenzione tra Stati - Requisiti - Rilevanza del profitto - Insussistenza.

*In tema di IVA, ai corrispettivi per prestazioni sanitarie rese da una casa di cura privata, ivi comprese quelle in favore di cittadino straniero, si applica, indipendentemente dalle previsioni contenute in precedente convenzione tra gli Stati del prestatore e dei beneficiari, l'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, punto 19, del d.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che in capo all'ente venga individuata (nelle forme convenzionali riservate alla disciplina dei singoli Stati membri) l'idoneità a fornire tali prestazioni, stanti le previsioni sul punto del diritto unionale, indipendentemente dal profitto, non essendo stato tale effetto contemplato dalle previsioni sovranazionali.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9218 del 2019 Rv. 653357 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 20829 del 30/09/2020** (Rv. **659062 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **FICHERA GIUSEPPE**.

Relatore: **FICHERA GIUSEPPE**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (ANDRIOLA ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 18/01/2011

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Condono fiscale ex l. n. 289 del 2002 - Iva - Adesione alla definizione automatica per determinati debiti - Preclusione a domande di rimborso su crediti sorti nel medesimo periodo e per tributi oggetto di condono - Esclusione.

*In tema di condono fiscale, l'adesione alla definizione automatica in relazione a determinati debiti tributari ai sensi della l. n. 289 del 2002, non osta all'accoglimento delle domande di rimborso fondate sui crediti tributari sorti nel medesimo periodo e per tributi oggetto di condono.*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16692 del 2017 Rv. 644800 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 20864 del 30/09/2020** (Rv. **659048 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA**.

Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (AMATUCCI ANDREA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 06/11/2014

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Procedimento di irrogazione sanzioni – Autonomia da procedimento di accertamento tributi – Conseguenze – Applicazione degli artt. 16-18 d.lgs. n. 472 del 1997 – Sussistenza – Applicazione dell'accertamento con adesione – Esclusione – Conseguenze.

*Il procedimento per irrogazione delle sanzioni è del tutto autonomo rispetto al procedimento di accertamento dei tributi ed è soggetto unicamente all'applicazione degli artt. 16-18 del d.lgs. n. 472 del 1997; ne consegue che l'istituto dell'accertamento per adesione di cui al d.lgs. n. 218 del 1997 non trova applicazione nel caso di atto di contestazione delle sanzioni, anche se emesso contestualmente ad un avviso di accertamento relativo ai tributi cui le sanzioni si riferiscono, sicché l'eventuale proposizione dell'istanza non sospende il termine per la sua impugnazione.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 17, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 18, Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10778 del 2015 Rv. 635640 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 20819 del 30/09/2020** (Rv. **658996 - 02**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA**. Relatore:

**NONNO GIACOMO MARIA**. P.M. **TASSONE KATE**. (Diff.)

C. (LUCARIELLO NICOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 28/06/2017

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

024046 ATTI AMMINISTRATIVI - INTERNI - CIRCOLARI E ISTRUZIONI MINISTERIALI Tributi – Circolari ministeriali – Vincolatività – Esclusione – Fondamento – Conseguenze sulla tutela del contribuente e sul principio dell'affidamento – Conformità al principio unionale

*Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, non discendendo da esse alcun vincolo neanche per la stessa Amministrazione finanziaria che le ha emanate; sicché, ove il contribuente si sia conformato a un'interpretazione erronea fornita da quest'ultima, non può invocare alcun legittimo affidamento al fine di andare esente dal pagamento del tributo dovuto, assumendo all'uopo rilievo il principio, di rilevanza costituzionale, della riserva di legge, nonché gli ulteriori principi di inderogabilità delle norme tributarie, di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, di vincolatezza della funzione di imposizione e di irrinunciabilità del diritto di imposta, risultando ciò conforme al principio unionale secondo cui il legittimo affidamento non può basarsi su una prassi illegittima dell'Amministrazione.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 18618 del 2019 Rv. 654515 - 01, N. 8514 del 2019 Rv. 653346 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 20818 del 30/09/2020** (Rv. **659047 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA**. Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA**. P.M. **TASSONE KATE**. (Conf.)

I. (PURI PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/12/2014

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Imposte consumo – Addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica ex art. 6 d.l. n. 511 del 1988 – Pagamento effettuato in base a norme nazionali in conflitto con diritto unionale e pagamento effettuato per errata applicazione di norme interne ex art. 29 l. n. 428 del 1990 – Carattere onnicomprensivo – Sussistenza.

*In materia di rimborsi di imposte di consumo, quali sono le addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, la disciplina prevista dall'art. 29 della l. n. 428 del 1990 - che distingue tra il pagamento effettuato in applicazione di norme nazionali in contrasto con il diritto unionale (comma 2) e il pagamento effettuato in ragione di una errata o inesatta applicazione delle regole interne (comma 3) - ha carattere onnicomprensivo e prende, pertanto, in considerazione tutte le possibili azioni di rimborso, applicandosi sia alle azioni di ripetizione delle imposte di consumo basate sulla violazione del diritto comunitario, sia a quelle basate sul solo diritto nazionale.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1988 num. 511 art. 6, Legge 27/01/1989 num. 20, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15198 del 2019 Rv. 654134 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 20818 del 30/09/2020** (Rv. **659047 - 02**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA**. Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA**. P.M. **TASSONE KATE**. (Conf.)

I. (PURI PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/12/2014

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica – Azione di ripetizione – Spesa concorrente alla formazione del reddito – Comunicazione all'Agenzia delle entrate – Sussistenza – Fondamento.

*L'azione di ripetizione delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 prevede che, quando la spesa ha concorso alla formazione del reddito, l'istanza di rimborso sia comunicata, a pena di inammissibilità, all'Agenzia delle entrate, proprio in ragione dei riflessi sui redditi dichiarati dell'esercizio di competenza.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 23/12/1988 num. 511 art. 6, Legge 27/01/1989 num. 20

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 20819 del 30/09/2020 (Rv. 658996 - 01)**

**Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: NONNO GIACOMO MARIA. Relatore: NONNO GIACOMO MARIA. P.M. TASSONE KATE. (Diff.)**

**C. (LUCARIELLO NICOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 28/06/2017

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise sull'energia elettrica – Società consortile produttrice di energia elettrica da fonte rinnovabile – Esenzione ex art. 52, comma 3, lett. b, d.lgs. n. 504 del 1995 nella formulazione "ratione temporis" applicabile – Limitazione all'energia prodotta e consumata in proprio – Sussistenza – Esclusione di quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati.

*In tema di accise sull'energia elettrica, la società consortile che autoproduce energia elettrica da fonte rinnovabile, con impianti dalla potenza disponibile superiore a 20 kw, beneficia dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995 (nella sua formulazione applicabile "ratione temporis", successiva alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 26 del 2007) limitatamente all'energia prodotta e consumata in proprio e non anche a quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 540 art. 52 com. 3 lett. B, Decreto Legisl. 02/02/2007 num. 26

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 20843 del 30/09/2020 (Rv. 659064 - 01)**

**Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore: CATALLOZZI PAOLO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)**

**A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (TASCO GIAMPIERO)**  
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 08/11/2012

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Iva – Fattura erroneamente emessa per operazioni non imponibili – Rettifica della fattura o definitivo venir meno del rischio di perdita erariale derivante da utilizzo della stessa da parte del destinatario nell'esercizio del diritto alla detrazione - Presupposto - Diritto al rimborso – Sussistenza.

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*In tema di IVA, ove sia erroneamente emessa fattura per operazioni non imponibili, il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta versata qualora provveda alla rettifica della fattura ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero qualora sia accertato il definitivo venir meno del rischio di perdita di gettito erariale derivante dall'utilizzo o dalla possibilità di utilizzo della fattura da parte del destinatario della fattura ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta dovuta o assolta in via di rivalsa.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 20601 del 29/09/2020 (Rv. 658993 - 01)**

*Presidente:* **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **D'ANGIOLELLA ROSITA.** *Relatore:* **D'ANGIOLELLA ROSITA.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (MOSCHETTI FRANCESCO)*

*Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 22/10/2012*

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazione ex art 8, comma 10, lett.f) l. n. 448 del 1998 – Applicabilità alle società semplici esercitanti attività agricola e produttive di reddito agrario e non d'impresa – Esclusione – Fondamento – "Ratio" dell'agevolazione e della l. n. 244 del 2007.

*In tema di agevolazioni fiscali, il credito d'imposta per i gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa e con energia geotermica previsto dall'art. 8, comma 10, lett f) l. n. 448 del 1998, è destinato alle società che esercitano attività commerciale e producono redditi di impresa nella cui nozione non rientrano le società che esercitano impresa agraria, in quanto tale credito, ispirato a misure compensative di settore, è diretto al cliente finale al quale è riconosciuto in fattura dalla società che si fa carico di finanziarlo salvo successivamente recuperarlo in sede di dichiarazione dei redditi; "ratio" che risulta confermata dall'art. 2, comma 138, l. n.244 del 2007, il quale, nell'interpretare l'art. 8 cit., ha solo previsto che, nel caso di coincidenza tra soggetto gestore della rete ed utilizzatore finale, il credito di imposta si può comunque portare in compensazione con ciò senza estendere il beneficio ad ogni persona giuridica, anche non svolgente attività commerciale.*

*Riferimenti normativi:* Legge 23/12/1988 num. 448 art. 8 com. 10 lett. F, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 138 CORTE COST.

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 20591 del 29/09/2020 (Rv. 658934 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Relatore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (ESCALAR GABRIELE)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 13/06/2012*

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE Iva – Società organizzatrice di sistema premiante in favore dei propri dipendenti, che indichi, alle società tenute alla concreta erogazione dei premi, i beneficiari degli stessi - Incarico ricevuto da altre società del gruppo che abbiano ricevuto vantaggi e si siano impegnate a sostenerne "pro quota" i costi – Qualifica dell'attività svolta dalla

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

società organizzatrice – Mandataria senza rappresentanza delle altre società – Sussistenza – Conseguenze in tema di fatturazione

*In tema di iva, la società che organizzi un sistema premiante dell'impegno dei propri dipendenti su incarico ricevuto da altre società del gruppo che ne abbiano tratto vantaggio e che si siano impegnate "pro quota" a sostenere almeno in parte i costi relativi, e indichi ai terzi chiamati a erogare le prestazioni costituenti i premi i beneficiari di questi, agisce come mandataria senza rappresentanza delle altre società; sicché i terzi fornitori sono tenuti a fatturare le prestazioni nei confronti della mandataria, che agisce nei loro confronti come committente, e questa seconda è tenuta a rifatturare le prestazioni alle mandanti nei limiti dell'incarico ricevuto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1705, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 com. 3 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388

*Massime precedenti Vedi:* N. 30360 del 2018 Rv. 651614 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 20579 del 29/09/2020 (Rv. 659060 - 01)**

*Presidente:* **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **TRISCARI GIANCARLO.** *Relatore:* **TRISCARI GIANCARLO.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

*C. (TESTA GIANFRANCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 19/04/2011*

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Operazioni oggettivamente inesistenti - Deduzione costi - Art. 14, comma 4 bis, l. n. 537 del 1993 - Pronuncia penale che esclude la sussistenza di fatti reato da cui deriva la non deducibilità dei costi - Rilevanza - Conseguenze - Doveri del giudice di merito.

*In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, poiché ai fini della deducibilità dei costi assume rilevanza, ex art. 14, comma 4 bis, l. n. 537 del 1993, la pronuncia penale che esclude la sussistenza dei fatti di reato dai quali sia derivata la non deducibilità dei costi, con conseguente eventuale rimborso delle maggiori imposte versate, il giudice del merito deve accertare se la condotta oggetto del giudizio penale sia riferibile a quella oggetto di contestazione nel giudizio tributario.*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 33915 del 2019 Rv. 656602 - 03, N. 17619 del 2018 Rv. 649610 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 20596 del 29/09/2020 (Rv. 658935 - 01)**

*Presidente:* **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **NOCELLA LUIGI.** *Relatore:* **NOCELLA LUIGI.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

*B. (RUOZZI EDGARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 01/07/2014*

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ex art. 11 d.l. n. 50 del 2017 – Condizioni di accesso – Sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono – Presentazione istanza e versamento del 40 per cento degli importi in

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

contestazione – Clausola di salvezza della definizione del rapporto relativo ai tributi con modalità diverse – Insolvenza del debitore principale – Esclusione – Fondamento

*In tema di definizione agevolata, l'art. 11, comma 10, del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., in l. n. 96 del 2017, distingue, al fine di individuare le condizioni di accesso al beneficio, le ipotesi in cui le sanzioni controverse siano o meno collegate ai tributi ai quali si riferiscono e, nel caso positivo, impone che unitamente alla presentazione dell'istanza, sia versato il quaranta per cento degli importi in contestazione, salvo che il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse e che presuppone l'adempimento del debito tributario, rispetto al quale è irrilevante l'accertata insolvenza del debitore principale.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 11, Legge 21/06/2017 num. 96 CORTE COST.

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 20428 del 28/09/2020 (Rv. 659046 - 01)**

*Presidente:* **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.**

*Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)**

*A. (MARINELLI MARINO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 15/12/2014

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso accertamento - Motivazione - Allegazione dei documenti cui lo stesso fa riferimento - Necessità - Allegazione dei documenti richiamati nel processo verbale di constatazione - Esclusione - Produzione degli stessi in giudizio - Necessità - Fondamento.

*In tema di avviso di accertamento, l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della l. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti cui lo stesso fa riferimento, ma non si estende anche quelli cui si riferisce il processo verbale di constatazione i quali devono eventualmente essere prodotti in giudizio al fine di provare la legittimità della pretesa impositiva.*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 28060 del 2017 Rv. 646225 - 01, N. 6524 del 2020 Rv. 657410 - 01, N. 32127 del 2018 Rv. 651783 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 20189 del 25/09/2020 (Rv. 659045 - 01)**

*Presidente:* **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:*

**CATALDI MICHELE. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)**

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (ZOPPINI GIANCARLO)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/11/2016

154098 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Convenzione di reciproca assistenza fiscale tra Stati membri del Consiglio d'Europa e dell'OCSE - Rinvio alle norme interne dello Stato richiesto - Art. 27, comma 13, d.l. n. 185 del 2009 - "Grande contribuente" - Competenza in materia di accertamento fiscale - Individuazione - Riserva di competenza in materia di attività di riscossione - Distinzione - Fattispecie.

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE In genere.

*Ai sensi dell'art. 11 della Convenzione di reciproca assistenza amministrativa "al recupero" in materia fiscale tra Stati membri del Consiglio d'Europa e Paesi membri dell'OCSE, per effetto del rinvio alle norme interne dello Stato richiesto, rispetto ai "grandi contribuenti" alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate è attribuita competenza esclusiva limitatamente all'accertamento e, comunque, alle attività specificamente indicate nel comma 13 dell'art. 27 del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., in l. n. 2 del 2009, mentre la conseguente attività di riscossione dei crediti fiscali dello Stato richiesto (nella specie dell'Italia) è di competenza, in base alle ordinarie norme interne, delle Direzioni provinciali dell'Agenzia. (Fattispecie relativa a cartella di pagamento notificata dalla Direzione provinciale in luogo della direzione regionale in cui la S.C. ha escluso l'eccepito vizio di incompetenza).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 27 com. 13, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/01/1988 art. 11, Legge 10/02/2005 num. 19, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 71

*Massime precedenti Vedi:* N. 20856 del 2016 Rv. 641304 - 01, N. 33289 del 2018 Rv. 652121 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 20200 del 25/09/2020 (Rv. 658933 - 01)**

**Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.**

**C. (PACE FABIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 31/01/2012

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Accertamento con adesione concluso con la società - Estensione automatica degli effetti nei confronti dei soci - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

159388 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

*In tema di reddito d'impresa, l'accertamento con adesione concluso nei confronti di una società di persone, diversamente dall'accertamento tributario sottoposto al vaglio giurisdizionale, non si estende automaticamente all'accertamento consequenziale nei confronti dei soci (nella specie, divenuto inoppugnabile quanto al maggior reddito conseguito personalmente dal contribuente), in difetto di un'espressa previsione legislativa e stante la finalità della procedura stragiudiziale, volta ad evitare il contenzioso mediante strumenti equitativi che importano una riduzione degli importi altrimenti dovuti.*

*Riferimenti normativi:* DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14

*Massime precedenti Vedi:* N. 27895 del 2018 Rv. 651097 - 01, N. 24793 del 2015 Rv. 638125 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 20189 del 25/09/2020** (Rv. **659045 - 02**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **CATALDI MICHELE**. Relatore: **CATALDI MICHELE**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (ZOPPINI GIANCARLO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/11/2016

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Convenzione di reciproca assistenza fiscale "al recupero" tra Stati membri del Consiglio d'Europa e dell'OCSE - Titolo proveniente da Stato estero - Cartella di pagamento - Motivazione - Necessità - Ambito di commisurazione - Fondamento - Fattispecie.

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE In genere.

*Ai sensi della Convenzione di reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra Stati membri del Consiglio d'Europa e Paesi membri dell'OCSE, ratificata con l. n. 19 del 2005, al fine di assicurare il diritto di difesa del contribuente, nel caso in cui il titolo da cui deriva la pretesa tributaria provenga da uno Stato estero, la cartella di pagamento deve contenere elementi sufficienti a consentire al destinatario di valutare se contestarla, dovendosi nondimeno commisurare la congruità di tale contenuto all'ambito, ristretto, delle questioni che egli possa sottoporre alla giurisdizione italiana; detti requisiti sono soddisfatti quando l'Amministrazione finanziaria italiana dichiara di procedere, in adempimento della menzionata Convenzione, nell'interesse e per conto del collaterale ufficio straniero, alla riscossione di un debito tributario dall'importo determinato che l'Amministrazione fiscale estera vanta in forza di un titolo esecutivo ed in relazione ad imposte dovute per un anno specifico. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto i dati riportati nella cartella sufficienti a consentire una "ragionevole verifica" al destinatario, risolvendosi eventuali ulteriori informazioni sull'"an" e sul "quantum" della pretesa tributaria in dati che il contribuente non avrebbe comunque potuto far valere innanzi al giudice tributario italiano).*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 2 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/01/1988 art. 11, Tratt. Internaz. 25/01/1988 art. 13, Legge 10/02/2005 num. 19

Massime precedenti Vedi: N. 18224 del 2018 Rv. 649805 - 01, N. 25343 del 2018 Rv. 651432 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 20200 del 25/09/2020** (Rv. **658933 - 02**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **DI MARZIO PAOLO**. Relatore: **DI MARZIO PAOLO**.

C. (PACE FABIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 31/01/2012

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Accertamenti tributari definitivi - Istanze di autotutela - Reiterabilità - Esclusione - Diniego successivo - Impugnabilità - Condizioni.

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE In genere.

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*In tema di contenzioso tributario, non è consentito al contribuente proporre ripetute istanze di annullamento in autotutela avverso accertamenti tributari definitivi e decidere quale diniego opposto dall'Ufficio impugnare in sede giurisdizionale, potendo ricorrere solamente avverso il diniego, espresso o tacito, a seguito della formazione del silenzio rifiuto, relativo alla prima istanza proposta, e soltanto invocando ragioni di interesse generale all'annullamento dell'accertamento definitivo, che si assume siano state trascurate dall'Amministrazione finanziaria.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 CORTE COST.

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 20167 del 25/09/2020 (Rv. 658995 - 01)**

*Presidente:* **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (FALCITELLI FRANCESCO)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 05/12/2017*

279410 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE Vendite dietro presentazione di buoni-acquisto rilasciati da un terzo - Individuazione - Prezzo di cessione effettivamente conseguito - Rilevanza.

*In tema d'IVA, in caso vendite effettuate in favore di clienti dietro presentazione di buoni acquisto rilasciati da un terzo soggetto, che li ha a sua volta acquistati dal venditore a prezzo inferiore al loro valore nominale, la base imponibile che il venditore è tenuto a versare al Fisco è costituita dal prezzo di cessione dei buoni acquisto effettivamente conseguito dal venditore e non da quello corrispondente al loro valore nominale.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 20058 del 24/09/2020 (Rv. 659044 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

*C. (ANGELONI ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 29/07/2013*

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere

*CONFORME A CASSAZIONE ASN 032132/2018 65178501*

*Massime precedenti Conformi:* N. 32132 del 2018 Rv. 651785 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 19930 del 23/09/2020 (Rv. 658867 - 01)**

*Presidente:* . *Estensore:* . *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

*U. (LATELLA STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/03/2012*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

279461 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - OPERAZIONI PERMUTATIVE E DAZIONI IN PAGAMENTO Cessione di bene immobile con obbligo di prestazione di servizio - Natura - Permuta - Configurabilità - Pagamento del corrispettivo - Individuazione.

*In tema di IVA, qualora un bene immobile sia ceduto dietro l'assunzione dell'obbligo di eseguire una prestazione di un servizio, l'operazione va qualificata quale permuta e il ricevimento da parte del cedente di tale prestazione costituisce pagamento del corrispettivo ed è in tale momento che la cessione si considera effettuata; qualora il corrispettivo sia rappresentato da una pluralità di prestazioni, il ricevimento da parte del cedente di una di tali prestazioni costituisce pagamento del corrispettivo limitatamente al valore del servizio prestato ed è in tale momento che la cessione si considera effettuata, limitatamente a siffatto valore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1552, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 28723 del 2017 Rv. 646232 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 19918 del 23/09/2020** (Rv. **659042 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (CANEPA ENRICO EDOARDO ANGELO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 28/12/2011

180042 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE Carne refrigerata e congelata - Trattamento daziario contingentato - Congelamento in regime di TCD - Ammissibilità - Natura del prodotto e tipologia di modificazione - Rilevanza - Fattispecie.

*In tema di dazi all'importazione, ai fini della fruizione del trattamento daziario contingentato, la carne refrigerata può essere congelata in regime di trasformazione sotto controllo doganale (TDC), legittimamente autorizzato dalla locale circoscrizione doganale, stante la natura del prodotto e la tipologia di modificazione, costituendo il congelamento una manipolazione usuale per la quale, ex art. 552, comma 1, DAC, le condizioni economiche si considerano osservate. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile il regime TDC al prodotto trasformato, costituito dalla carne congelata, soggetto ad un dazio inferiore a quello previsto per la carne "refrigerata" prima della trasformazione, non soggetta ad analogo trattamento).*

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 551, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 552, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 all. 76

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 19929 del 23/09/2020** (Rv. **659043 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **ANTEZZA FABIO**. Relatore: **ANTEZZA FABIO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

L. (ROMANELLI GRIMALDI EUGENIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 12/03/2015

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Nullità dell'atto impositivo diversa da quella originariamente allegata - Deduzione - Esclusione - Rilievo d'ufficio - Divieto - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di contenzioso tributario, è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si denunci un vizio dell'atto impugnato diverso da quelli originariamente allegati, censurando, altresì, l'omesso rilievo d'ufficio della nullità, atteso che nel giudizio tributario, in conseguenza della sua struttura impugnatoria, opera il principio generale di conversione dei motivi di nullità dell'atto tributario in motivi di gravame, sicché l'invalidità non può essere rilevata d'ufficio, né può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui si era dedotta la nullità della sentenza e dell'intero processo per essere stati gli atti di contestazione di sanzioni sottoscritti da un funzionario incaricato e non da un dirigente munito del richiesto potere di firma, non avendo tale profilo mai costituito oggetto del "thema decidendum").*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22810 del 2015 Rv. 637348 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 19780 del 22/09/2020** (Rv. **659041 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **CHIESI GIAN ANDREA**. Relatore: **CHIESI GIAN ANDREA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Parz. Diff.)

T. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 15/04/2011

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Iniziativa - Spettanza alla parte o al suo procuratore - Modalità di conferimento dell'incarico all'ufficiale giudiziario - Irrilevanza - Condizioni - Consegna dell'atto da notificare - Delega, anche verbale, del soggetto legittimato ad altra persona - Omessa menzione del primo nella relazione di notifica - Validità della notifica - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di notificazione, l'art. 137, comma 1, c.p.c. demanda l'attività di impulso del procedimento notificatorio - consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario - alla parte personalmente o al suo procuratore, che la rappresenta in giudizio in ragione del suo ufficio di difensore, mentre non sono disciplinate le modalità di conferimento dell'incarico all'ufficiale giudiziario, che restano irrilevanti rispetto al destinatario, in quanto il presupposto del procedimento notificatorio si realizza con la consegna dell'atto e lo scopo della notificazione è raggiunto quando è certo il soggetto cui essa va riferita. Pertanto, ove nella relazione di notifica si faccia riferimento, quale persona che ha materialmente eseguito la consegna dell'atto da notificare, a soggetto diverso da quello legittimato, senza indicare la sua veste di incaricato di quest'ultimo, tale carenza non inficia di per sé la notifica, che può risultare inutilmente eseguita solo se alla stregua dell'atto notificato non sia possibile individuare il soggetto ad istanza della quale la notifica stessa deve ritenersi effettuata. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'irritualità della notifica effettuata dall'Avvocatura dello Stato mediante presentazione all'UNEP dell'atto, siccome univocamente riferibile, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo-contenutistico, all'Agenzia delle entrate quale controparte del ricorrente nel giudizio di legittimità).*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 6928 del 2003 Rv. 562713 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 19774 del 22/09/2020 (Rv. 658932 - 01)**

*Presidente:* **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **VENEGONI ANDREA.** *Relatore:* **VENEGONI ANDREA.** *P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)*

I. (MANZI LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 22/07/2011

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 - Prelevamenti sui conti correnti superiori a 1.000 euro - "Ius superveniens" - Natura sostanziale - Conseguenze - Applicabilità agli accertamenti in corso - Esclusione.

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI In genere.

*In tema di accertamento dei redditi mediante indagini bancarie, la modifica del meccanismo di onere della prova recata dall'art. 7-quater del d.l. n. 193 del 2006, conv., con modif., in l. n. 225 del 2016, in seno all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - secondo cui, ai fini della determinazione del maggior reddito, gli Uffici finanziari possono legittimamente utilizzare, come elementi posti a base delle rettifiche, i prelevamenti superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili (sempre che il contribuente non ne indichi il beneficiario e non risultino dalle scritture contabili) - non opera rispetto agli accertamenti non ancora definiti, trattandosi di norma di natura sostanziale non interpretativa, come tale priva di portata retroattiva.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 7 quater, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15161 del 2020 Rv. 658425 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 19779 del 22/09/2020 (Rv. 658866 - 01)**

*Presidente:* **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Relatore:* **LOCATELLI GIUSEPPE.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

I. (ESCALAR GABRIELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 06/12/2012

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 002396/2017 64253401

*Massime precedenti Conformi:* N. 2396 del 2017 Rv. 642534 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 19770 del 22/09/2020** (Rv. **658931 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

R. (COLLACCIANI ANNA MARIA) contro E. (LOGOZZO MAURIZIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/12/2013

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 027290/2019 65576501

Massime precedenti Conformi: N. 27290 del 2019 Rv. 655765 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 19772 del 22/09/2020** (Rv. **658875 - 01**)

Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA**. Estensore: **TADDEI MARGHERITA**.

Relatore: **TADDEI MARGHERITA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (LUCISANO CLAUDIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 07/10/2015

178368 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009509/2018 64783501

Massime precedenti Conformi: N. 9509 del 2018 Rv. 647835 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 19638 del 21/09/2020** (Rv. **658930 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **CATALLOZZI PAOLO**.

Relatore: **CATALLOZZI PAOLO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

K. (CAVASOLA PIETRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/09/2016

180063 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - TASSA DI SBARCO Tassa portuale cd. di imbarco e sbarco - Ambito applicativo - Definizione - Natura - Imposta doganale - Esclusione - Conseguenze - Prescrizione decennale - Contraddittorio enprocedimentale - Obbligo - Esclusione - Fattispecie.

*La tassa portuale cd. di imbarco e sbarco su merci trasportate per via marittima (nella specie oli minerali su piattaforme terminali realizzate "off shore"), applicabile a qualsiasi scalo, approdo o struttura di ormeggio comunque ubicata all'interno della circoscrizione dell'Autorità marittima - indipendentemente dalla natura (pubblica o privata) dell'infrastruttura o dalla sua collocazione, purché entro i limiti del mare territoriale - suppone un rapporto sinallagmatico con l'attività dell'Autorità portuale, che incamera il relativo gettito per il funzionamento dell'area affidata alle sue cure, ed ha natura di contributo integrativo (che si aggiunge alla tassa erariale) del sistema impositivo generale; pertanto, non essendo un'imposta doganale su operazioni imponibili afferenti al passaggio dei confini ma un tributo interno, assoggettato all'ordinaria prescrizione decennale, non soggiace all'obbligo di preventivo contraddittorio endoprocedimentale a cui, in assenza di specifica previsione, sia tenuto l'Ufficio.*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Riferimenti normativi:* Legge 09/02/1963 num. 82 art. 33, Legge 28/01/1994 num. 84 art. 28 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., DM Finanze 23/12/2005, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 986 CORTE COST. PENDENTE, DPR 28/05/2009 num. 107, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 20018 del 2017 Rv. 645297 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 25505 del 2019 Rv. 655412 - 01, N. 3528 del 2012 Rv. 621929 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 19633 del 21/09/2020 (Rv. 658874 - 01)**

*Presidente:* **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO.* (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/11/2014

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Violazioni doganali - Continuazione ex art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997 - Applicazione - Esclusione - Fondamento.

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE In genere.

*In materia di sanzioni doganali è inapplicabile il regime della continuazione di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997 che postula la commissione delle violazioni "in periodi d'imposta diversi", trattandosi di nozione estranea al diritto doganale, senza che ad essa possa ritenersi equivalente il compimento delle singole operazioni di importazione ed esportazione.*

*Riferimenti normativi:* Legge 09/02/1963 num. 82 art. 33, Legge 28/01/1994 num. 84 art. 28 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 1974 del 2020 Rv. 657328 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 19498 del 18/09/2020 (Rv. 658873 - 01)**

*Presidente:* **BISOGLI GIACINTO.** *Estensore:* **CHIESI GIAN ANDREA.** *Relatore:* **CHIESI GIAN ANDREA.** *P.M. SALZANO FRANCESCO.* (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (CARRESE VINCENZO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 25/02/2013

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021804/2017 64562001

*Massime precedenti Conformi:* N. 21804 del 2017 Rv. 645620 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 19450 del 18/09/2020** (Rv. **658872 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (POZZI GIORGIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/05/2016

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Processo tributario - Sentenze d'appello – Revocazione – Atto introduttivo – Contenuto – Art. 65 e 67 d.lgs. n. 546/1992 – Richiesta di pronuncia sul merito della controversia – Necessità – Fattispecie

*Nel processo tributario, l'atto introduttivo con cui la parte domanda la revocazione della sentenza d'appello ricomprende anche la richiesta di pronuncia sul merito della controversia, quand'anche quest'ultima non sia formulata in modo esplicito. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile il ricorso agenziale in revocazione, non contenente anche l'espressa domanda di pronuncia sul giudizio rescissorio, avendo la parte chiesto la mera revocazione - per errore di fatto - della decisione impugnata).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 65 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 67 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 402 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 14126 del 2018 Rv. 649692 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17631 del 2003 Rv. 568331 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 19374 del 17/09/2020** (Rv. **658871 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA**.

Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

J. (STANGA DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 13/05/2013

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011437/2018 64807401

Massime precedenti Conformi: N. 11437 del 2018 Rv. 648074 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 19343 del 17/09/2020** (Rv. **658864 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **MUCCI ROBERTO**. Relatore: **MUCCI ROBERTO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

S. (TOMASI MARCO PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 06/12/2017

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi all'importazione - Carburanti - Serbatoio normale - Nozione - Interpretazione restrittiva - Fondamento.

*In tema di dazi doganali relativi a carburante, il "serbatoio normale" di cui all'art. 107, § 1, lett. a), del reg. UE n. 1186 del 2009, è quello installato dal costruttore su tutti i veicoli o contenitori*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*dello stesso tipo, che risponda alle caratteristiche tecniche predeterminate per ciascun modello realizzato, dovendosi interpretare la norma restrittivamente secondo quanto statuito dalla giurisprudenza unionale.*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 16/11/2009 num. 1186 art. 107

*Massime precedenti Vedi:* N. 27297 del 2019 Rv. 655721 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 19354 del 17/09/2020 (Rv. 658865 - 01)**

*Presidente:* . *Estensore:* . **P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)**

**A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (DI MEO STEFANO)**

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/11/2012

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) In genere

*CONFORME A CASSAZIONE ASN 034086/2019 65641601*

*Massime precedenti Conformi:* N. 34086 del 2019 Rv. 656416 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 19340 del 17/09/2020 (Rv. 658863 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.)**

**M. (MANZI ANDREA) contro A.**

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 10/06/2011

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Atto di risoluzione consensuale di preliminare con conseguente restituzione della caparra confirmatoria ai promissari acquirenti -Disciplina antielusiva - Applicazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

178369 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

*In tema di imposte sui redditi, la disciplina antielusiva di cui all'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - espressione del principio generale del divieto di abuso del diritto - non si applica alla risoluzione consensuale di contratto preliminare cui faccia seguito la restituzione della caparra confirmatoria al promissario acquirente (nella specie, ritenuta dall'Ufficio indeducibile ai fini IRPEF ed IRAP per mancata ineranza del costo della restituzione), trattandosi di atto assimilabile ad uno scioglimento del contratto per mutuo dissenso, non rientrante tra i negozi tipizzati dal legislatore.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1372

*Massime precedenti Vedi:* N. 27886 del 2018 Rv. 651414 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 19286 del 16/09/2020** (Rv. **658994 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **NICASTRO GIUSEPPE.** Relatore:

**NICASTRO GIUSEPPE.** P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** (Conf.)

C. (PERRONE LEONARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 18/07/2011

178483 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI Minusvalenze da svalutazione delle partecipazioni societarie - Art. 96-bis, comma 5, T.U.I.R. - Indeducibilità - Minusvalenze determinate dalla distribuzione di utili soggetti al regime cd. "madre-figlia" - Disciplina transitoria - Inapplicabilità - Conseguenze - Indeducibilità - Fondamento.

*In tema di reddito di impresa, le minusvalenze da svalutazione delle partecipazioni societarie determinate dalla distribuzione di utili soggetti al regime "madre-figlia" le quali, ex art. 96-bis, comma 5, T.U.I.R. sono indeducibili, trattandosi di utili non tassati, non sono soggette alla disciplina transitoria di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 344 del 2003, con la conseguenza che non opera la deducibilità da esso prevista in via temporanea in deroga al nuovo regime della "participation exemption", non avendo questo determinato alcun effetto penalizzante nei confronti di dette minusvalenze rispetto al regime precedente nel quale esse erano fiscalmente irrilevanti.*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 96 bis com. 5, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344 art. 4, Legge 07/04/2003 num. 80 art. 4

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 19275 del 16/09/2020** (Rv. **658929 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **FUOCHI TINARELLI**

**GIUSEPPE.** Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** P.M. **MASTROBERARDINO**

**PAOLA.** (Conf.)

B. (TINELLI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 29/05/2012

154210 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI Istanza di rimborso - Richiesta dell'Ufficio di documentazione - Riconoscimento del debito e conseguente effetto interruttivo della prescrizione - Esclusione - Fondamento - Richiesta di fideiussione - Distinzione - Limiti.

127010 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO In genere.

*In tema di istanza di rimborso, l'atto mediante il quale l'Amministrazione finanziaria invita il contribuente, che abbia presentato la domanda, a produrre documentazione non interrompe il decorso del termine di prescrizione, atteso che detta richiesta non equivale ad un riconoscimento del credito per difetto del requisito dell'univocità, a differenza della richiesta di fideiussione la quale può avere funzione di riconoscimento del credito ma limitatamente agli importi per cui la garanzia è richiesta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12898 del 2018 Rv. 648525 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4799 del 2014 Rv. 629987 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 19286 del 16/09/2020** (Rv. **658994 - 02**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **NICASTRO GIUSEPPE**. Relatore: **NICASTRO GIUSEPPE**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

C. (PERRONE LEONARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 18/07/2011

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE "Ius superveniens" - Art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015 - Applicabilità automatica nel giudizio di legittimità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, le modifiche apportate dall'art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015 al d.lgs. n. 471 del 1997 non operano in modo generalizzato in senso favorevole al reo, con la conseguenza che la mera affermazione di uno "ius superveniens" migliorativo non rende automaticamente la sanzione irrogata illegale, in mancanza della specifica deduzione dell'applicabilità - in concreto - di una sanzione tributaria inferiore a quella comminata. (Nella specie, la S.C. ha accolto la richiesta subordinata di applicazione dello "ius superveniens", avendo la società ricorrente trascritto nella memoria lo stralcio dell'avviso di accertamento dal quale risultava la violazione accertata e la sanzione in concreto applicata e avendo altresì rideterminato il "nuovo" minimo edittale da irrogare, corrispondente al 90 per cento della maggior imposta dovuta).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 15, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29046 del 2019 Rv. 656117 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 18863 del 11/09/2020** (Rv. **658870 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **TRISCARI GIANCARLO**.  
Relatore: **TRISCARI GIANCARLO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (PURI PAOLO)  
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 28/11/2017

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise ex art. 52, comma 3, lett. b), TUA – Nozione di autoproduttore – Richiamo di cui all'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79 del 1999 – Esclusione – Fondamento (richiama l. n. 208 del 2015) – Conseguenze con riguardo ai consorzi e alle società consortil

*In tema di accise, qualora la società consortile costituita per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili ceda, a titolo oneroso, parte di essa alle proprie consorziate, non può godere dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett b) d.lgs. n. 504 del 1992, per la quale occorre che l'autoproduttore coincida con colui che consuma l'energia prodotta, essendo all'uopo irrilevante il richiamo all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 2009, in quanto, regolando il mercato interno dell'energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori, è estraneo alla materia fiscale.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52 com. 3 lett. B, Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 2 com. 2

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Massime precedenti Vedi:* N. 26142 del 2019 Rv. 655537 - 01, N. 23529 del 2008 Rv. 604444 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12190 del 2016 Rv. 639970 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 18837 del 11/09/2020 (Rv. 658799 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO**. *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO**. *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO**. *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO*. (Diff.)

*P. (TOSI LORIS) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 15/03/2011

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Iva - Insorgenza del credito in rivalsa in corso di procedura concorsuale - Modifica della base imponibile - Anticipazione al momento dell'omologazione della proposta concordataria - Necessità - Conseguenze - Credito del committente - Entità - Fondamento - Inapplicabilità del sistema ex art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972.

*In tema di rimborso del credito IVA, ove il credito di rivalsa insorga in corso di procedura concorsuale, la modifica della base imponibile, su cui calcolare la detrazione, è anticipata al momento dell'omologazione, sicché, stante la ragionevole certezza del mancato pagamento integrale del credito, il committente può portare a credito l'IVA, conseguente all'esercizio delle detrazioni, nei limiti di quanto assolto in sede di rivalsa sulle fatture di acquisto ricevute, sulla base dell'importo risultante dalla proposta concordataria omologata e non di quello indicato nelle fatture ricevute dai prestatori, con conseguente inapplicabilità del sistema di regolazione contabile mediante detrazione dell'imposta su fatture ricevute ex art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 13467 del 2020 Rv. 658109 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 18872 del 11/09/2020 (Rv. 658862 - 01)**

*Presidente:* . *Estensore:* . *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA*. (Conf.)

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (BARONE BRUNO F.L.)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 28/02/2017

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Silenzio rifiuto su istanza di rimborso - Impugnazione - Successivo accoglimento parziale dell'istanza - Rigetto implicito per la parte non rimborsata - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze - Impugnazione del provvedimento, quale diniego parziale espresso - Necessità - Prosecuzione del precedente giudizio - Ammissibilità - Esclusione.

*In tema di contenzioso tributario, qualora, a fronte di una istanza di rimborso d'imposta, l'amministrazione finanziaria si limiti, puramente e semplicemente, ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento medesimo si configura, per la parte relativa all'importo non rimborsato, come atto di rigetto - sia pure implicito - della richiesta di rimborso originariamente presentata dal contribuente. Ne consegue che detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*notificazione, ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, dovendo pertanto escludersi che il contribuente possa, pure dopo l'intervento del rimborso parziale (e senza addurre elementi idonei a rivelarne la natura interlocutoria), proseguire la controversia introdotta con l'impugnazione del silenzio-rifiuto in ordine all'istanza di rimborso (sia pure riducendo l'originaria domanda), senza impugnare il rifiuto implicitamente contenuto nell'atto di rimborso parziale.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 14846 del 2008 Rv. 603944 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 5338 del 2020 Rv. 657358 - 01 Rv. 657358 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 18854 del 11/09/2020 (Rv. 658861 - 01)**

**Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: BERNAZZANI PAOLO. Relatore: BERNAZZANI PAOLO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)**

**D. (GARCEA FRANCO) contro A.**

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 07/04/2014

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Accertamento verso la società per ricavi non contabilizzati - Termine dilatorio ex art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 - Spettanza a tutti i contribuenti coinvolti nell'accertamento - Esclusione - Limitazione a quello raggiunto da verifiche presso i locali aziendali - Sussistenza - Conseguenze in caso di accertamento verso la società e i soci - Irrilevanza della priorità temporale della notifica dell'avviso al socio.

*In tema di accertamento verso la società in ordine a ricavi non contabilizzati, il termine dilatorio ex art. 12, l. n. 212 del 2000 non opera nei confronti di tutti i contribuenti coinvolti nell'accertamento, ma soltanto di colui che sia raggiunto da verifiche presso i locali aziendali, sicché, stante l'autonomia della posizione del socio rispetto a quella della società, in caso di accertamento eseguito nei confronti dell'ente è irrilevante, ai fini della legittimità dell'accertamento, la mera priorità temporale della notifica del relativo avviso al socio, rispetto a quella relativa alla società sottoposta a verifica, dovendo per questa essere rispettato il suddetto termine di 60 giorni.*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 386 del 2016 Rv. 638251 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 18751 del 10/09/2020 (Rv. 658857 - 01)**

**Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. VISONA' STEFANO. (Parz. Diff.)**

**A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (TUMMINELLI MICHELE)**

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/04/2012

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Accisa su GPL ad uso domestico – Agevolazione e rimborso – Accredito di imposta ex art. 1 d.P.R. n. 361 del 1999 – Legittimati alla richiesta – Ultimi fornitori della catena distributiva obbligati a tenere i registri di carico e scarico – Sussistenza – Rapporto tra legge e regolamento – Irrilevanza – Fondamento.

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*In tema di agevolazioni fiscali, i soggetti autorizzati alla distribuzione e vendita di GPL ad uso domestico, al fine di ottenere l'accredito d'imposta previsto dall'art. 1 d.p.r. n. 361 del 1999, sono tenuti alla tenuta dei registri di carico e scarico, di talché legittimati a tali fini sono i fornitori che intervengono per ultimi nella catena distributiva, obbligati a tenere detti registri in quanto distribuiscono il GPL agli utenti finali, reali beneficiari dell'agevolazione fiscale; adempimento che diviene irrilevante nel caso in cui tali utenti hanno effettivamente goduto dello sconto fiscale, non potendo il d.p.r. cit. comprimere la portata della legge n. 448 del 1998, attributiva del suindicato beneficio.*

*Riferimenti normativi:* Legge 31/12/1998 num. 448 art. 8 com. 10, DPR 30/09/1999 num. 361 art. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 25243 del 2019 Rv. 655440 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 18752 del 10/09/2020 (Rv. 658858 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

*T. (INTERLENGHI RENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 16/02/2016*

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Accisa su carburanti - Autotrasportatore - Rifornimento in impianto privato - Agevolazione fiscale ex art. 8, comma 10, lett. e, l. n. 448 del 1998 e beneficio ex art. 1, comma 10, d.l. n. 16 del 2005, conv. in l. n. 58 del 2005 - Spettanza - Titolare del deposito o di distributori privati - Nozione - Proprietà - Irrilevanza - Esercente l'impianto - Sussistenza - Conseguenze - Estensione al detentore qualificato.

*In tema di accise su carburanti, l'agevolazione di cui all'art. 8, comma 10, lett. e, della l. n. 448 del 1998 ed il beneficio di cui all'art. 1, comma 10, del d.l. n. 16 del 2005, conv. con modif. in l.n. 58 del 2005, spettano all'autotrasportatore titolare (o contitolare) del deposito o di distributori privati ex art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 277 del 2000, da intendersi come colui che abbia il potere di esercire l'impianto, potendosi ricomprendere in tale espressione sia il "dominus" sia il mero detentore qualificato in forza di idoneo titolo contrattuale purché il rifornimento venga destinato esclusivamente agli automezzi che esercitano l'attività nelle aree in cui l'impianto è collocato.*

*Riferimenti normativi:* Legge 23/12/1998 num. 448 art. 8 com. 10 lett. E, Legge 22/04/2005 num. 58, Decreto Legge 21/02/2005 num. 16 art. 1 com. 10, DPR 09/06/2000 num. 277 art. 3 com. 2

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 18777 del 10/09/2020 (Rv. 658860 - 01)**

*Presidente:* **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Relatore:* **LOCATELLI GIUSEPPE.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

*T. (VOLA ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/01/2013*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Processo tributario - Natura - "Impugnazione-merito" - Conseguenze - Fattispecie.

*Il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell'accertamento dell'Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione della CTR che, in parziale accoglimento della domanda, aveva ridotto la pretesa impositiva, anziché confermarla integralmente).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 35

Massime precedenti Conformi: N. 13294 del 2016 Rv. 640171 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 18771 del 10/09/2020** (Rv. **658859 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GORI PIERPAOLO**. Relatore: **GORI PIERPAOLO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

O. (TINELLI GIUSEPPE) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 14/07/2011

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Appello - Speciale sospensione dei termini di impugnazione dal 6 aprile al 31 luglio 2009, ex art. 5, comma 1 bis, d.l. n. 39 del 2009 introdotto con la legge di conversione n. 77 del 2009 - Decorrenza - Dalla data di vigenza del d.l. citato - Fondamento - Estensione al giudizio tributario.

*In tema di impugnazione, il computo dei termini processuali e degli adempimenti del procedimento, tra i quali rientra anche il termine di impugnazione avanti al giudice tributario dell'atto impositivo, deve tener conto della speciale sospensione dei termini dal 6 aprile al 31 luglio 2009, ex art. 5, comma 1 bis, d.l. n. 39 del 2009, introdotto con la legge di conversione n. 77 del 2009, ed esteso al compimento di qualsiasi atto che debba svolgersi negli uffici giudiziari interessati, la cui efficacia, pur trattandosi di norma inserita solo con la legge di conversione, decorre dal 6 aprile 2009 attesa la sua ragionevolezza e conformità a Costituzione in relazione alle inevitabili disfunzioni originate dal sistema, tanto più che, alla data di pubblicazione della legge di conversione, il termine "lungo" ai fini dell'impugnazione non era ancora decorso.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/04/2009 num. 39 art. 5 CORTE COST., Legge 24/06/2009 num. 77 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24841 del 2014 Rv. 633435 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 18397 del 04/09/2020** (Rv. **658869 - 01**)

Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE**. Estensore: **NICASTRO GIUSEPPE**. Relatore: **NICASTRO GIUSEPPE**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/03/2013

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 - Sospensione del termine di impugnazione ex art. 6, commi 2 e 3, d.lgs. n. 218 del 1997 - Inapplicabilità - Ragioni - Differenza da attività accertativa o di rettifica - Motivi - Conseguenze.

*In tema di definizione agevolata delle controversie, la sospensione del termine di impugnazione ex art. 6, commi 2 e 3, d.lgs. n. 218 del 1997, è applicabile solo ove l'istanza di accertamento con adesione sia presentata nei confronti di un atto accertativo e non anche a seguito di liquidazione ex art. 36 bis, d.P.R. n. 600 del 1973, non essendo questa fondata su una ricostruzione sostanziale dei dati esposti dal contribuente nella dichiarazione, ma su un mero controllo formale effettuato con procedure automatizzate.*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7099 del 2019 Rv. 653041 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 18382 del 04/09/2020** (Rv. **658868 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **GILOTTA BRUNO**. Relatore: **GILOTTA BRUNO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

A. (ACCORDINO MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 14/09/2012

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Processo tributario - Natura impugnatoria - Giudicato formale anche per ragioni di rito - Effetti: definitività dell'atto impugnato - Conseguenze.

*In relazione alla natura impugnatoria del processo tributario, quantunque nella forma di impugnazione - merito, l'effetto del giudicato formale, ancorché conseguito in forza di una pronuncia "in rito", comporta la definitività dell'atto impugnato, che non può essere rimessa in discussione da una pronuncia successiva del tutto identica, sicché resta preclusa la proposizione della stessa domanda davanti al medesimo giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7303 del 2012 Rv. 622686 - 01, N. 26377 del 2014 Rv. 633676 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 20816 del 30/09/2020** (Rv. 659308 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **LUCIOTTI LUCIO**. Relatore: **LUCIOTTI LUCIO**.

C. (NERBI MATTEO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 12/06/2018

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Duplicità di giudizi tra le stesse parti sul medesimo negozio o rapporto - Punto accertato e risolto nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato - Preclusione del suo esame nell'altro giudizio - Ammissibilità - Fattispecie.

*Quando due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato precludono l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'identità di questioni di fatto nel caso di due dichiarazioni Docfa relative al medesimo immobile, una successiva all'altra e oggetto di differenti accertamenti da parte dell'Ufficio, in relazione a uno dei quali vi era stata sentenza passata in giudicato). Conforme a Rv. 493365 - 01*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

---

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 20816 del 30/09/2020** (Rv. 659308 - 02)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **LUCIOTTI LUCIO**. Relatore: **LUCIOTTI LUCIO**.

C. (NERBI MATTEO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 12/06/2018

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Docfa – Duplice variazione una delle quali definitiva - Onere del giudice – Accertamento sulla rilevanza della modifica - Necessità.

*In caso di giudicato formatosi su un accertamento conseguente a dichiarazione Docfa e di contenzioso insorto in seguito a ulteriore dichiarazione sullo stesso immobile per intervenute variazioni, il giudice di merito è tenuto a verificare se quelle modifiche legittimassero la presentazione della nuova dichiarazione Docfa e se le stesse e l'aumento della rendita imposta con il provvedimento impugnato fossero irrilevanti, trattandosi di questioni sostanziali diverse da quelle che avevano costituito oggetto del primo giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25546 del 2014 Rv. 633827 - 01, N. 16675 del 2011 Rv. 618904 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 20361 del 28/09/2020** (Rv. 658890 - 02)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (FEDELE STEFANO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 31/10/2018

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Sospensione giudiziale - Accoglimento parziale del ricorso del contribuente - Interessi dovuti - Misura legale - Necessità di un nuovo ruolo - Esclusione - Novella di cui all'art. 9, comma 1, lett. r, n. 4, del d.lgs. n. 156 del 2015 – Incidenza - Esclusione - Fondamento.

*In materia tributaria, qualora il ricorso del contribuente sia accolto solo parzialmente e la sentenza di merito confermi la legittimità del titolo impugnato, l'intervenuta sospensione giudiziale della riscossione di cartelle di pagamento non determina la necessità di una nuova iscrizione a ruolo per gli interessi intanto maturati sull'importo dell'imposta dovuta, fondandosi tale pretesa sul principio generale di cui all'art. 1282, comma 1, c.c. secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente. Né la conclusione muta a seguito dell'introduzione, nell'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, del comma 8-bis, ad opera dell'art. 9, comma 1, lett. r, n. 4, del d.lgs. n. 156 del 2015 - disposizione comunque inapplicabile "ratione temporis" al caso di specie - giacché l'innovazione introdotta da tale norma non consiste nell'aver essa previsto l'applicazione, durante il periodo di sospensione cautelare, di interessi che prima, in mancanza di espressa previsione, andavano esclusi, ma solo nell'aver parificato il tasso di interesse applicabile in detto periodo a quello che sarebbe stato da applicare laddove, anziché di sospensione giudiziale, si fosse trattato di sospensione amministrativa disposta ex art. 39 del d.P.R. n. 602 del 1973*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282 com. 1, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. R CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15970 del 2014 Rv. 632046 - 01

---

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 20361 del 28/09/2020** (Rv. 658890 - 01)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (FEDELE STEFANO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 31/10/2018

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Atto impositivo – Sospensione – Effetti sulla cartella – Esclusione – Fondamento – Conseguenze.

*La sospensione dell'atto impositivo, concernendo l'esecuzione, non spiega effetti diretti sulla cartella di pagamento, che è atto prodromico dell'esecuzione ed ha carattere meramente consequenziale agli avvisi di accertamento, di guisa che la cartella, ove impugnata, deve essere a propria volta oggetto di richiesta di sospensione, qualora la parte ritenga che possa derivarle un danno grave ed irreparabile.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13913 del 2017 Rv. 644556 - 01

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

---

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 20358 del 28/09/2020** (Rv. 659307 - 01)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**.

N. (LAURO MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 10/11/2017

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Avviso di accertamento relativo ad Iva - Emersione di indizi di reato - Garanzia del giusto processo ex art. 6 Cedu - Applicabilità al processo tributario - Sussistenza in relazione alla natura armonizzata della pretesa fiscale IVA - Fondamento - Fattispecie.

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

*Il principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU trova mediata applicazione, "in parte qua", in relazione alla natura armonizzata della pretesa fiscale relativa all'IVA, ove letto in combinato disposto con l'art. 47 della Carta UE dei diritti fondamentali, pacificamente applicabile anche ai giudizi tributari, non contenendo detta norma l'inciso limitativo riferito ai giudizi civili che, invece, compare nell'art. 6 CEDU. In tale ambito il cuore del diritto ad un equo processo è rappresentato, come stabilito dalla Corte EDU con la sentenza Chambaz c. Francia, dalla tutela del diritto al silenzio e alla non autoincriminazione, sicché tali diritti presuppongono che le autorità, nel determinare la responsabilità degli individui, non ricorrano ad elementi di prova ottenuti attraverso la minaccia di sanzioni o in forza di pressioni nei confronti dell'accusato. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha rigettato il ricorso del contribuente che aveva dedotto l'illegittimità dell'azione accertativa, per la violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p., ritenendo insussistente la dedotta violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. e dei principi del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU tenuto conto del fatto che il contribuente non aveva prospettato un'attività degli organi accertatori incidente sul diritto al silenzio del soggetto sottoposto a verifica, in assenza di contestazioni rispetto alla violazione di norme in ambito processuale penale, incidenti sui diritti del contribuente.)*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 959 del 2018 Rv. 646693 - 02, N. 9903 del 2020 Rv. 657728 - 01, N. 8990 del 2007 Rv. 598195 - 01, N. 31779 del 2019 Rv. 656014 - 01

---

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 19234 del 15/09/2020** (Rv. 658876 - 01)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (FIMMANO' FRANCESCO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 08/03/2018

159449 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IRREGOLARE E DI FATTO - PROVA Società di fatto - Rapporto fra i soci - Prova - Oggetto - Modalità - Mera esternazione della società - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

178369 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

*L'esistenza di una società di fatto, nel rapporto tra i soci, non può essere desunta soltanto dalle dichiarazioni rese dalle persone coinvolte, essendo necessaria la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o mediante presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi, quali: il fondo comune, l'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite, il vincolo di collaborazione in vista di detta attività. (Fattispecie relativa ad avviso di accertamento con cui veniva disposta la ripresa a tassazione sulla base di maggiori redditi derivanti - secondo l'Agenzia delle entrate - dalla partecipazione del contribuente ad una società di fatto).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2251, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2727

*Massime precedenti Vedi:* N. 5961 del 2010 Rv. 612164 - 01, N. 6797 del 2000 Rv. 536865 - 01

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18712 del 10/09/2020 (Rv. 658663 - 01)**

*Presidente:* **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **CAPRIOLI MAURA.** *Relatore:* **CAPRIOLI MAURA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.  
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 27/11/2018

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Silenzio assenso illegittimamente formato – Annullamento dello stesso con provvedimento motivato – Possibilità – Coincidenza dell'annullamento con l'avviso di accertamento

*In tema di agevolazioni d'accise sul gasolio per autotrazione, il silenzio assenso previsto dall'art. 4 d.p.r. n. 277 del 2000, relativo alla domanda proposta dal contribuente, non impedisce, decorso il termine per il suo perfezionamento, l'esercizio del potere di controllo ed impositivo dell'Amministrazione finanziaria da esercitarsi con apposito provvedimento motivato di annullamento dell'atto di assenso illegittimamente formatosi, che, pertanto, ha natura di avviso di accertamento, con il quale l'Amministrazione è legittimata a procedere al recupero del credito di imposta indebitamente compensato o rimborsato.*

*Riferimenti normativi:* DPR 09/06/2000 num. 277 art. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 25095 del 2019 Rv. 655439 - 01, N. 9562 del 2013 Rv. 626556 - 01, N. 30220 del 2018 Rv. 651557 - 01

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18830 del 10/09/2020 (Rv. 658664 - 01)**

*Presidente:* **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **CAPOZZI RAFFAELE.** *Relatore:* **CAPOZZI RAFFAELE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (LANCI BERARDO)  
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/06/2018

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO -

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Impugnazione silenzio rifiuto su istanza rimborso – Riparto dell'onere probatorio – Conseguenze.

*In tema di contenzioso tributario, il contribuente quando impugna il silenzio rifiuto su di un'istanza di rimborso d'imposta, deve dimostrare, in punto di fatto, che non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, mentre l'Amministrazione finanziaria può difendersi senza alcun vincolo ad una specifica motivazione di rigetto, sì che le eventuali incongruenze del ricorso introduttivo possono legittimamente essere eccepite dall'Ufficio anche in grado di appello a prescindere dalla preclusione posta dall'art .57 del d.lgs. n. 546 del 1992, trattandosi comunque di rilievi pur sempre attinenti all'originario tema del decidere e cioè la sussistenza o meno dei presupposti idonei a legittimare il rifiuto del richiesto rimborso.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

*Massime precedenti Conformi:* N. 23587 del 2016 Rv. 641749 - 01

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18625 del 07/09/2020 (Rv. 658662 - 01)**

**Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: RAGONESI VITTORIO. Relatore: RAGONESI VITTORIO.**

**A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V.**

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 24/04/2018

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Autotutela dell'Amministrazione finanziaria - Riduzione della pretesa - Nuovo atto rispetto al precedente – Esclusione – Revoca parziale – Sussistenza – Conseguenze sul processo – Esclusione della cessazione della materia del contendere.

*In tema di accertamento delle imposte, la modificazione, in diminuzione, dell'originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale di quello precedente. Pertanto, in sede processuale, tale evenienza non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane l'interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 11699 del 2016 Rv. 640043 - 01, N. 27543 del 2018 Rv. 651063 - 01



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*questioni processuali e comuni alle sezioni*



## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

### QUESTIONI PROCESSUALI

#### 1. GIURISDIZIONE

Sez. U - , **Sentenza** n. 20442 del 28/09/2020 (Rv. 659019 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA**. Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA**.

T. (LAU JOACHIM) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/12/2018

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 087 STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI "Delicta imperii" - Giurisdizione giudice nazionale - Configurabilità - Fondamento.

*L'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica Federale di Germania, dal figlio ed erede di un cittadino italiano per ottenere, "iure proprio" e "iure hereditatis", il ristoro dei danni derivanti dalla illegittima cattura, dalla deportazione, dal lavoro forzato e dalla morte del padre durante la seconda guerra mondiale).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10

Costituzione art. 11

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15812 del 2016 Rv. 640605 - 01

---

Sez. U - , **Ordinanza** n. 19665 del 21/09/2020 (Rv. 658927 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**. P.M. **CERONI FRANCESCA**. (Diff.)

C. (CESCHINI ROBERTA) contro B. (TIRINI MANUELA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LA SPEZIA

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Contemporanea pendenza di due giudizi di divorzio o separazione personale dei coniugi dinanzi a giudici di diversi paesi dell'Unione europea - Giudice straniero preventivamente adito e giudice italiano successivamente adito – Regolamento preventivo di giurisdizione – Inammissibilità.

*Nell'ipotesi di contemporanea pendenza, dinanzi a giudici di diversi paesi dell'Unione europea, di due giudizi di divorzio o separazione personale dei coniugi, il giudice italiano che sia stato successivamente adito è tenuto, ai sensi dell'art. 19 del reg. CE n. 2201 del 2003, a sospendere il procedimento fino all'accertamento della competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita, di modo che, nel processo dinanzi a lui pendente, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 19

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12638 del 2019 Rv. 653936 - 02, N. 12865 del 2020 Rv. 658084 - 02

Sez. U - , **Ordinanza** n. 19667 del 21/09/2020 (Rv. 658851 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **DI MARZIO MAURO**. Relatore: **DI MARZIO MAURO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

C. (ATTINA' FRANCESCA) contro S. (ZAMMIT MARIA BEATRICE)

Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 076 PREVENTIVO

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Azione di nunciazione – Provvedimento emesso nella fase cautelare – Regolamento preventivo di giurisdizione – Ammissibilità – Fondamento.

130 PROCEDIMENTI CAUTELARI - 002 AZIONI DI NUNCIAZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - IN GENERE In genere.

*Non osta alla proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione la circostanza che il giudice abbia provveduto nella fase cautelare di un'azione di nunciazione (nella specie, una denuncia di nuova opera), sia pure risolvendo in senso affermativo o negativo una questione attinente alla giurisdizione, giacché il provvedimento reso sull'istanza cautelare non costituisce sentenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37, Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Civ. art. 1171, *Massime precedenti Vedi Sezioni Unite*: N. 3167 del 2011 Rv. 616066 - 01

---

## 2. COMPETENZA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 19894 del 23/09/2020 (Rv. 659222 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **BESSE MARCHEIS CHIARA**. Relatore: **BESSE MARCHEIS CHIARA**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Diff.)

F. (MARZI MASSIMO FILIPPO) contro L. (BIZZARRO VINCENZO)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 024 LUOGO DELL'ADEMPIMENTO

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Vendita di beni mobili - Clausola di pagamento del prezzo presso l'acquirente alla consegna della cosa - Inadempimento - Effetti sulla competenza.

*Ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del "forum destinatae solutionis", la designazione contrattuale, quale luogo per l'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l'acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale ex art. 1498, c.c., in virtù del quale il luogo del pagamento luogo coincide con quello del domicilio del venditore-creditore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20, Cod. Civ. art. 1182 com. 3

Cod. Civ. art. 1498 com. 3

*Massime precedenti Conformi*: N. 648 del 2004 Rv. 569472 - 01

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Vedi:* N. 2361 del 2007 Rv. 594747 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 18236 del 02/09/2020 (Rv. 659213 - 01)

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

*Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M. MISTRI CORRADO.* (Conf.)

G. (CAPEZZERA DOMENICO) contro J. (PARLATO PAOLO)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 024 LUOGO DELL'ADEMPIMENTO

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Obbligazione del proponente verso l'agente per il pagamento di provvigioni liquide ed esigibili - Luogo dell'adempimento - Domicilio del creditore.

*Ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c. p. c., il "forum destinatae solutionis" dell'obbligazione del preponente verso l'agente per il pagamento di provvigioni già indicate nell'atto introduttivo in una somma di denaro, e, pertanto, liquide ed esigibili, si identifica, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c. c., con il domicilio del creditore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1182

Cod. Proc. Civ. art. 20, Cod. Civ. art. 1748

*Massime precedenti Conformi:* N. 3892 del 1996 Rv. 497265 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 18236 del 02/09/2020 (Rv. 659213 - 02)

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

*Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M. MISTRI CORRADO.* (Conf.)

G. (CAPEZZERA DOMENICO) contro J. (PARLATO PAOLO)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 024 LUOGO DELL'ADEMPIMENTO

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Obbligazione dell'agente nei confronti del preponente - Clausola dello star del credere - Competenza per territorio - Domicilio del preponente - Fondamento.

*Territorialmente competente a conoscere della domanda del preponente diretta ad ottenere le somme dovuteagli dall'agente in forza della clausola dello star del credere, sugli affari non andati a buon fine, e il giudice del domicilio del preponente, presso il quale l'obbligazione dell'agente, stante il suo carattere originariamente pecuniario e l'agevole e aritmetica computabilità dell'importo monetario, deve essere adempiuta.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1182

Cod. Civ. art. 1746

Cod. Proc. Civ. art. 20,

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

### 3. RESPONSABILITA' PROCESSUALE AGGRAVATA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 20018 del 24/09/2020 (Rv. 659226 - 01)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

E. (VIANI MARINO) contro V. (BINI GIULIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/07/2018

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 040 LITE TEMERARIA

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Natura pubblicistica - Presupposti - Necessità dell'accertamento dell'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave - Esclusione - Oggettivo abuso del processo - Fondamento.

*La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96, Cod. Proc. Civ. art. 385 com. 4, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 12

Massime precedenti Conformi: N. 29812 del 2019 Rv. 656160 - 01

Massime precedenti Diformi: N. 7901 del 2018 Rv. 648311 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 18512 del 04/09/2020 (Rv. 658997 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **DI MARZIO MAURO**. Relatore: **DI MARZIO MAURO**.

B. (SETTIMI GUIDO) contro S. (SANTESE BARBARA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/10/2018

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 040 LITE TEMERARIA

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA Responsabilità aggravata - Abuso del diritto di impugnazione - Colpa grave - Presupposti- Fattispecie.

*In tema di responsabilità aggravata, ex art. 96, comma 3 c.p.c., costituisce abuso del diritto di impugnazione, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, in ordine a ragioni già formulate nell'atto di appello, espresse attraverso motivi inammissibili, poiché pone in evidenza il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel reiterare il gravame ( La S.C. ha ritenuto la ricorrenza di tale ipotesi con riguardo alla formulazione di un motivo ricondotto ad una norma abrogata da lungo tempo e di un altro motivo estraneo al contenuto della decisione impugnata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 29462 del 2018 Rv. 651481 - 01

#### 4. LITISCONSORZIO NECESSARIO

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 20020 del 24/09/2020 (Rv. 659227 - 01)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

C. (TARSITANO GIULIO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/04/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 187 NECESSARIO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Mancata partecipazione di un litisconsorte processuale al giudizio di reclamo cautelare - Omessa rimessione della causa da parte del giudice di appello - Nullità dell'intero procedimento - Esclusione - Fondamento.

*La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario in sede di reclamo cautelare, non rilevata dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, non costituisce una delle ipotesi tassative previste dall'art. 354, comma 1, c.p.c. per le quali resta viziato l'intero processo e impone, in sede di appello, l'annullamento, anche d'ufficio, della pronuncia emessa ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c., trattandosi di procedimento inidoneo ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale e ininfluyente nel successivo giudizio di merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669

Cod. Proc. Civ. art. 669

Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 331

Cod. Proc. Civ. art. 354, *Massime precedenti Vedi*: N. 6644 del 2018 Rv. 648481 - 01, N. 12229 del 2018 Rv. 648537 - 01

---

#### 5. SEPARAZIONE DI CAUSE

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 18274 del 03/09/2020 (Rv. 658769 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (GUIDONI FEDERICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/10/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 113 ECCEZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Separazione di cause - Eccezione di prescrizione proposta nel giudizio originario - Rilevanza nel giudizio separato - Presupposti - Fondamento.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 225 RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA In genere.

*In tema di processo civile, la causa separata è mera prosecuzione della causa da cui origina e, quindi, le eccezioni fatte in quest'ultima valgono anche per l'altra; ne consegue che la tempestività dell'eccezione di prescrizione è rispettata se essa è contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio originario, non occorrendo una reiterazione di tale eccezione in quello separato nei termini di cui all'art. 180 c.p.c.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 166

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 167, Cod. Proc. Civ. art. 180, Cod. Civ. art. 2938

Cod. Proc. Civ. art. 103

*Massime precedenti Vedi:* N. 22342 del 2019 Rv. 654923 - 01

### 6. PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 20525 del 29/09/2020 (Rv. 659198 - 02)

*Presidente:* **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **COSENTINO ANTONELLO.**

*Relatore:* **COSENTINO ANTONELLO.** *P.M. PATRONE IGNAZIO.* (Conf.)

J. (HONORATI SETTIMIO) contro F. (GABRIELLI SERGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 26/11/2015

138 PROVA CIVILE - 226 FATTI PACIFICI

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Processo civile - Principio di non contestazione - Operatività - Limiti.

*L'operatività del principio di non contestazione, con conseguente "relevatio" dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte dalla quale è invocato abbia per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di provvedere ad una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 167, *Massime precedenti Conformi:* N. 3023 del 2016 Rv. 639077 - 01

### 7. MEZZI DI PROVA

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 20520 del 29/09/2020 (Rv. 659196 - 01)

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **COSENTINO ANTONELLO.**

*Relatore:* **COSENTINO ANTONELLO.**

F. (CANEPA GIOVANNI) contro V. (GASTALDO FRANCO AUGUSTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/03/2016

138 PROVA CIVILE - 069 ATTO PUBBLICO - IN GENERE

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE Atto notarile di compravendita - Indicazione da parte del venditore di avvenuto pagamento del prezzo contestualmente alla firma dell'atto - Natura - Conseguenze sul regime probatorio.

*L'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il "pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto" non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione; quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697, Cod. Civ. art. 2699

Cod. Civ. art. 2700, Cod. Proc. Civ. art. 115, *Massime precedenti Conformi:* N. 25213 del 2014 Rv. 633606 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 9297 del 2012 Rv. 622845 - 01

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 19888 del 2014 Rv. 631923 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 19708 del 21/09/2020 (Rv. 658795 - 01)

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

*Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

T. (GRECO ADRIANA) contro M. (FALCONE BRUNO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 11/02/2019

138 PROVA CIVILE - 027 STRAGIUDIZIALE - IN GENERE

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE Dichiarazione confessoria contenuta in atto sostitutivo di notorietà - Configurabilità - Libera valutazione della prova da parte del giudice - Sussistenza - Fattispecie.

*Una dichiarazione confessoria a natura stragiudiziale può essere contenuta anche in un atto sostitutivo di notorietà e, come tale, è liberamente valutabile dal giudice quale prova, ai sensi dell'art. 2735, comma 1, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto incerta l'epoca della costruzione in forza di quanto dedotto dalla stessa convenuta in sede di costituzione, implicante la realizzazione in epoca anteriore all'approvazione del piano regolatore, con conseguente irrilevanza, ai detti fini, della dichiarazione sostitutiva e delle consulenze tecniche d'ufficio).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2735 com. 1

DPR 28/12/2000 num. 445 art. 2

Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4

*Massime precedenti Conformi:* N. 27042 del 2011 Rv. 619915 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 18919 del 11/09/2020 (Rv. 659173 - 01)

*Presidente:* **COSENTINO ANTONELLO**. *Estensore:* **OLIVA STEFANO**. *Relatore:* **OLIVA STEFANO**. *P.M. PEPE ALESSANDRO*. (Conf.)

G. (FOLINO DOMENICO) contro V. (DENICOLO' ANTONIETTA GIGLIOTTI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/02/2017

138 PROVA CIVILE - 127 DISCONOSCIMENTO

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Onere del disconoscimento della scrittura privata - Presupposto - Provenienza del documento dalla parte contro la quale è prodotto - Documento firmato da due parti del giudizio - Disconoscimento da parte di uno solo - Effetti.

*L'onere del disconoscimento della scrittura privata e, correlativamente, l'eventuale verificarsi del riconoscimento tacito, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., presuppongono che il documento prodotto contro una parte provenga dalla stessa, oppure da un soggetto che la rappresenti, in quanto munito di procura, ovvero, trattandosi di persona giuridica, in ragione del rapporto organico in base al quale può impegnare la responsabilità dell'ente; ne consegue che in presenza di un documento firmato da due diversi soggetti, entrambi parti del processo, il disconoscimento operato da uno di essi spiega effetti limitatamente alla sua posizione processuale, mentre nei confronti dell'altro firmatario il documento spiega piena efficacia probatoria.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 214

Cod. Proc. Civ. art. 215

Cod. Civ. art. 1387

Cod. Civ. art. 2702

Cod. Civ. art. 2204

Cod. Civ. art. 2206

Cod. Civ. art. 2207

Cod. Civ. art. 2209

Cod. Civ. art. 2210

*Massime precedenti Vedi:* N. 13357 del 2004 Rv. 576110 - 01, N. 16362 del 2003 Rv. 567822 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 19626 del 18/09/2020 (Rv. 659001 - 01)

*Presidente:* **ACIERNO MARIA**. *Estensore:* **DI MARZIO MAURO**. *Relatore:* **DI MARZIO MAURO**.

H. (LUFRANO GIUSEPPE) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 28/03/2019

138 PROVA CIVILE - 149 CONTENUTO

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO Querela di falso - Condizioni - Errore materiale nel documento - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

*La querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento, la querela di falso non è ammissibile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto necessaria la querela di falso ancorchè si trattasse semplicemente di far constare l'erroneità dell'indicazione nella relata di notificazione che, per mera svista, recava la data del 6 gennaio anziché quella del 6 febbraio).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 221

Cod. Civ. art. 2700, Cod. Civ. art. 2702

*Massime precedenti Vedi:* N. 8925 del 2001 Rv. 547852 - 01

---

**8. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI**

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 19780 del 22/09/2020 (Rv. 659041 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **CHIESI GIAN ANDREA**. Relatore: **CHIESI GIAN ANDREA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Parz. Diff.)

T. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 15/04/2011

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Iniziativa - Spettanza alla parte o al suo procuratore - Modalità di conferimento dell'incarico all'ufficiale giudiziario - Irrilevanza - Condizioni - Consegna dell'atto da notificare - Delega, anche verbale, del soggetto legittimato ad altra persona - Omessa menzione del primo nella relazione di notifica - Validità della notifica - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di notificazione, l'art. 137, comma 1, c.p.c. demanda l'attività di impulso del procedimento notificatorio - consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario - alla parte personalmente o al suo procuratore, che la rappresenta in giudizio in ragione del suo ufficio di difensore, mentre non sono disciplinate le modalità di conferimento dell'incarico all'ufficiale giudiziario, che restano irrilevanti rispetto al destinatario, in quanto il presupposto del procedimento notificatorio si realizza con la consegna dell'atto e lo scopo della notificazione è raggiunto quando è certo il soggetto cui essa va riferita. Pertanto, ove nella relazione di notifica si faccia riferimento, quale persona che ha materialmente eseguito la consegna dell'atto da notificare, a soggetto diverso da quello legittimato, senza indicare la sua veste di incaricato di quest'ultimo, tale carenza non inficia di per sé la notifica, che può risultare inutilmente eseguita solo se alla stregua dell'atto notificato non sia possibile individuare il soggetto ad istanza della quale la notifica stessa deve ritenersi effettuata. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'irritualità della notifica effettuata dall'Avvocatura dello Stato mediante presentazione all'UNEP dell'atto, siccome univocamente riferibile, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo-contenutistico, all'Agenzia delle entrate quale controparte del ricorrente nel giudizio di legittimità).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137, Massime precedenti Conformi: N. 6928 del 2003 Rv. 562713 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 20039 del 24/09/2020 (Rv. 658823 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

F. (NAPOLITANO ANTONIO) contro D. (DI NUZZO ERMANNO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/11/2014

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione della sentenza a mezzo PEC - Ricevuta di avvenuta consegna - Valore probatorio - Contenuto degli allegati - Presunzione fino a prova contraria.

*In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1335, Legge 17/12/2012 num. 221, Legge 11/08/2014 num. 114, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 ter, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 quater, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 25819 del 2017 Rv. 646844 - 01

---

### 9. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE DI TRATTAZIONE E DI ISTRUZIONE

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 20898 del 30/09/2020 (Rv. 659230 - 01)

*Presidente:* **COSENTINO ANTONELLO**. *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO**. *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO**.

M. (TOCCI ENNIO CLAUDIO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/03/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 104 MODIFICAZIONI

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Possibilità - Oggetto - Limiti - Fattispecie.

*L'art. 183, comma 6, c.p.c. non esclude la possibilità della modifica del "petitum" o della "causa petendi" della domanda originariamente formulata, purché rimanga immutata la situazione sostanziale dedotta in giudizio e non sia provocata alcuna compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi del processo. (Nella specie, in una domanda di restituzione la S.C. ha ritenuto ammissibile che l'importo sia stato diversamente quantificato, considerando irrilevante anche il riferimento operato al contratto preliminare piuttosto che al contratto definitivo in quanto allegazione necessaria alla determinazione delle quote di corrispettivo pagate dalle parti).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 183, *Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 18546 del 07/09/2020 (Rv. 658999 - 01)

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA**. *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO**. *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO**.

C. (PANNONE RAFFAELE) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/05/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 105 NUOVA DOMANDA

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Proposizione da parte dell'attore dopo l'udienza ex art. 183 c.p.c. - Condizioni - Teleologica "complanarità" - Requisiti - Fattispecie.

*Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di "petitum" mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che, in un giudizio promosso per la declaratoria di inefficacia di alcuni pagamenti ex art. 44 l.fall., aveva ritenuto ammissibile l'ulteriore domanda di adempimento formulata dall'attore, in via gradata, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 183, Legge Falliment. art. 44, Cod. Civ. art. 1218

*Massime precedenti Vedi:* N. 31078 del 2019 Rv. 655978 - 01, N. 22865 del 2019 Rv. 655092 - 01

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 22404 del 2018 Rv. 650451 - 01, N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza** n. 18657 del 08/09/2020 (Rv. 658596 - 01)

*Presidente:* **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *P.M. MATERA MARCELLO.* (Conf.)

C. (MELCHIONDA MARTINO) contro I. (PULLI CLEMENTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 06/12/2013

132 PROCEDIMENTI SPECIALI - 103 CONSULENZA TECNICA

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA Appello - Motivi - Contestazioni alla CTU espletata in primo grado - Rispetto dei termini di cui all'art. 195 c.p.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento.

138 PROVA CIVILE - 037 CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE In genere.

*In tema di consulenza tecnica di ufficio, il secondo termine previsto dall'art. 195 c.p.c., comma 3, così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, svolge, ed esaurisce, la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell'ausiliare, sicché, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in sede di gravame, laddove tale accertamento sia stato posto a base della decisione di primo grado.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 195 com. 3

Cod. Proc. Civ. art. 433

Cod. Proc. Civ. art. 434, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 5, *Massime precedenti Difformi:* N. 19427 del 2017 Rv. 645178 - 03, N. 15522 del 2020 Rv. 658401 - 01, N. 20829 del 2018 Rv. 650420 - 01, N. 3330 del 2016 Rv. 638709 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 14880 del 2018 Rv. 649250 - 01

---

### 10. SEGUE. FASE DECISORIA

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 19338 del 17/09/2020 (Rv. 659127 - 01)

*Presidente:* **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **COSENTINO ANTONELLO.** *Relatore:* **COSENTINO ANTONELLO.**

M. (DE LEONARDIS FERDINANDO) contro C. (BINDA LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/06/2016

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 013 CONTENUTO - IN GENERE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - Inosservanza delle forme previste dalla legge - Nullità - Esclusione - Fondamento.

*La sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. senza l'osservanza delle forme previste dal codice non può essere dichiarata nulla, ove sia stato raggiunto lo scopo*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*dell'immodificabilità della decisione e della sua consequenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies

Cod. Proc. Civ. art. 156

*Massime precedenti Conformi:* N. 10453 del 2014 Rv. 631257 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 18743 del 2007 Rv. 599002 - 01

---

### 11. PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE DI PACE

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 20575 del 29/09/2020 (Rv. 659206 - 01)

*Presidente:* **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M. MATERA MARCELLO.* (Conf.)

A. (MARIANI GIUSEPPE) contro M.

Rigetta, GIUDICE DI PACE PISA, 31/05/2019

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 125 DEPOSITO

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO Giudice di pace - Deposito telematico - Inammissibilità - Conseguenze - Deposito di copie analogiche - Attestazione di conformità - Necessità.

*Nel giudizio dinanzi al giudice di pace, essendo ancora inefficace la disciplina del processo telematico, in assenza della normativa ministeriale, subordinata ad un previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis, Legge 17/12/2012 num. 221, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 6

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 6074 del 2020 Rv. 657219 - 03, N. 10266 del 2018 Rv. 648132 - 01

---

### 12. VICENDE ANOMALE

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 18082 del 31/08/2020 (Rv. 658515 - 01)

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M. CARDINO ALBERTO.* (Conf.)

B. (DI GARBO GIANFRANCO) contro R. (DE FEO CLAUDIO)

Regola sospensione

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 228 NECESSARIA

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Pendenza di questioni pregiudiziali diverse da quelle oggetto del giudizio da sospendere - Necessità - Identità di tali questioni - Conseguenze - Fattispecie.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*La sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. presuppone la pendenza davanti allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali necessariamente diverse rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, mentre, ove si verta in ipotesi di identità di questioni in discussione innanzi al giudice del processo del quale si chiede la sospensione ed in altra, diversa sede, detto giudice conserva il potere di pronunciare sul "thema decidendum" devoluto alla sua cognizione, potendo soltanto configurarsi gli estremi per far luogo o alla riunione dei procedimenti o ad una declaratoria di litispendenza o di continenza di cause. (Nella specie, la S.C. ha disposto la prosecuzione del giudizio erroneamente sospeso sul rilievo dell'identità della domanda avanzata in altro procedimento preventivamente instaurato e sospeso in attesa della definizione di questione pregiudiziale pendente in cassazione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 39

Cod. Proc. Civ. art. 273

Cod. Proc. Civ. art. 295, *Massime precedenti Conformi:* N. 15981 del 2018 Rv. 649429 - 01, N. 7265 del 1999 Rv. 528482 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 10439 del 2020 Rv. 658030 - 02

*Massime precedenti Vedi:* N. 19291 del 2006 Rv. 592632 - 01, N. 16361 del 2019 Rv. 654715 - 02, N. 12441 del 2017 Rv. 644294 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 20344 del 28/09/2020 (Rv. 659251 - 01)

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO**. *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME**. *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME**. *P.M. BASILE TOMMASO*. (Conf.)

A. (RICCIO ANGELO) contro F. (VISCANTI MARCO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 08/11/2018

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Ordinanza di rigetto - Impugnabilità ex art. 42 c.p.c. - Esclusione - Contrasto con l'art. 6 CEDU - Esclusione - Fondamento.

*Il regolamento necessario di competenza non è ammesso contro il diniego di sospensione del processo, poiché la formulazione letterale dell'art. 42 c.p.c., di carattere eccezionale, prevede un controllo immediato solo sulla legittimità del provvedimento che tale sospensione concede. Questa disciplina non si pone in contrasto con l'art. 6 CEDU in quanto contempera l'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale con quella di efficienza della giurisdizione, garantendo, da un lato, il diritto della parte che si vede respingere la richiesta di sospensione di impugnare, comunque, sul punto, la decisione che ha definito il giudizio non sospeso e, dall'altro, la durata ragionevole del processo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 42

Cod. Proc. Civ. art. 295

Legge 26/11/1990 num. 353 art. 6

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6

*Massime precedenti Vedi:* N. 31694 del 2019 Rv. 656258 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 18279 del 03/09/2020 (Rv. 658770 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

C. (CAINERI GIOVANNI ROBERTO) contro I. (MORRONE MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/01/2018

078 ENTI PUBBLICI - 024 SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE Soppressione di un ente pubblico, anche per incorporazione in altro - Conseguenze - Interruzione del processo.

La soppressione di un ente pubblico, anche per incorporazione in altro, equivale ad estinzione ed è causa di interruzione del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299

Cod. Proc. Civ. art. 300, Cod. Proc. Civ. art. 303, *Massime precedenti Vedi*: N. 6208 del 2013 Rv. 625936 - 01

---

### 13. GIUDICATO

Sez. 6 - 5, **Ordinanza** n. 20816 del 30/09/2020 (Rv. Rv. 659308 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **LUCIOTTI LUCIO**. Relatore: **LUCIOTTI LUCIO**.

C. (NERBI MATTEO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 12/06/2018

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 004 EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - Duplicità di giudizi tra le stesse parti sul medesimo negozio o rapporto - Punto accertato e risolto nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato - Preclusione del suo esame nell'altro giudizio - Ammissibilità - Fattispecie.

Quando due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato precludono l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio ha delle finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo. (Nella specie, va cassata la decisione che ha ritenuto l'identità della questione di fatto relativamente al giudicato formatosi su di un accertamento tributario relativo ad un Docfa, successivamente ripresentato con modifiche - come ammesso dalla stessa Amministrazione finanziaria - riguardante lo stesso immobile e nuovamente impugnato dal contribuente in esito ad un nuovo accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate). Conforme a Rv. 493365 - 01

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 20555 del 29/09/2020 (Rv. 659205 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

D. (TAVORMINA VALERIO) contro F. (MALINCONICO CASTRIOTA S. CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/12/2016

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 011 GIUDICATO ESTERNO

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO

Domanda di adempimento - Rigetto - Giudicato implicito sulla validità del contratto - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

*Il rigetto della domanda di adempimento del contratto determina la formazione del giudicato implicito sulla validità dello stesso, a meno che la decisione non sia fondata sulla ragione "più liquida", sicché le ragioni di validità non siano state oggetto di alcuno scrutinio da parte dell'organo giudicante. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito non si fosse pronunciato sulla validità del contratto, avendo ritenuto la prescrizione del credito).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 324, *Massime precedenti Vedi*: N. 21266 del 2007 Rv. 599517 - 01, N. 11356 del 2006 Rv. 591349 - 01, N. 22520 del 2011 Rv. 620387 - 01, N. 5264 del 2015 Rv. 634652 - 01 Rv. 634652 - 01, N. 1828 del 2018 Rv. 647587 - 01

---

### 14. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. U - , **Sentenza** n. 20866 del 30/09/2020 (Rv. 658856 - 01)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **DE STEFANO FRANCO**. Relatore: **DE STEFANO FRANCO**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Diff.)

A. (AMBROSIO RACHELE) contro R. (SCHETTINO VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/02/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 254 DECORRENZA

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Termine breve per impugnare - Notifica della sentenza di primo grado nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore – Espressa menzione del procuratore quale destinatario - Necessità - Fondamento - Notifica ad una pubblica amministrazione - Elezione di domicilio dell'ente presso la propria sede - Rappresentanza da parte di un avvocato facente parte dell'avvocatura interna dell'ente - Notificazione della sentenza all'ente presso tale domicilio senza riferimento nominativo all'avvocato - Inidoneità alla decorrenza del termine breve.

*A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 170

Cod. Proc. Civ. art. 285

Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 326

*Massime precedenti Conformi:* N. 14054 del 2016 Rv. 640480 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 18640 del 2011 Rv. 619517 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 19118 del 15/09/2020 (Rv. 658771 - 01)

*Presidente:* **SCODITTI ENRICO**. *Estensore:* **IANNELLO EMILIO**. *Relatore:* **IANNELLO EMILIO**.

C. (CICATIELLO LUCIA) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE NOLA, 27/09/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 252 DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Iscrizione a ruolo anteriore alla notificazione della citazione - Inesistenza o inefficacia dell'iscrizione e conseguente nullità della costituzione dell'attore - Esclusione - Conseguenze sul termine di impugnazione ex art. 327 c.p.c..

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 179 ISCRIZIONE A RUOLO

PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO In genere.

*Deve escludersi che sia inesistente o inefficace l'iscrizione a ruolo eseguita dall'attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite e, dunque, che sia affetta da nullità insanabile la costituzione dello stesso attore, perché, nonostante l'inversione dell'ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento; ne consegue che il convenuto contumace non può invocare tale circostanza quale causa della mancata conoscenza del processo, ai fini della proposizione dell'impugnazione dopo il decorso del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., potendosi derogare alla regola generale nei soli casi tassativamente previsti dal secondo comma della disposizione citata.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 165

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 166

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 168

Cod. Proc. Civ. art. 292, Cod. Proc. Civ. art. 327, *Massime precedenti Vedi:* N. 8003 del 2012 Rv. 622403 - 01

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 18485 del 04/09/2020 (Rv. 659170 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

T. (COVONE FRANCESCA) contro M. (VENTURIELLO MICHELE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/02/2015

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 238 SOSPENSIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Sospensione feriale dei termini - Riduzione introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. in l. n. 162 del 2014 – Eccezione di illegittimità costituzionale – Manifesta infondatezza - Ragioni.

*Con riguardo al termine "lungo" di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c. (nella sua originaria formulazione), è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 162 del 2014, dovendosi escludere che l'abbreviazione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali da 46 a 31 giorni, "ivi" previsto, determini una compressione del diritto di difesa delle parti e del principio del giusto processo, in ragione dell'inequivocabile interpretazione della norma, applicabile, in assenza di disciplina transitoria, a tutti i termini decorrenti dal 1° gennaio 2015, e dell'oggettiva ampia durata del termine in questione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16, *Massime precedenti Vedi*: N. 21674 del 2017 Rv. 645712 - 01, N. 11758 del 2017 Rv. 644185 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 20527 del 29/09/2020 (Rv. 659200 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **BELLINI UBALDO**. Relatore: **BELLINI UBALDO**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

A. (ANTONUCCI MARIA TERESA ANNA) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 25/08/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 229 A PIU' PARTI

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU' PARTI Presso il procuratore costituito per più parti mediante unica copia - Validità - Applicabilità del principio al processo ordinario e a quello tributario - Fondamento.

*La notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che, non solo, in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall'art. 170 c.p.c., ma anche per quelle disciplinate dall'art. 330 comma 1, c.p.c., il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell'atto di impugnazione, ma ne è il destinatario.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170

Cod. Proc. Civ. art. 285

Cod. Proc. Civ. art. 330, *Massime precedenti Conformi Sezioni Unite*: N. 29290 del 2008 Rv. 606009 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 19514 del 18/09/2020 (Rv. 659133 - 01)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

A. (COSTAN FABIO) contro A. (ORLANDI SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 10/06/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 218 TARDIVE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Sentenza non definitiva - Impugnazione incidentale tardiva - Legittimazione - Condizioni - Riserva di gravame differito - Necessità - Impugnazione principale della sentenza definitiva ad opera della controparte - Necessità.

*La legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., sussiste non solo riguardo ai capi della decisione diversi da quelli oggetto del gravame principale e allo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, ma anche relativamente alla sentenza non definitiva, in quest'ultimo caso, alla duplice e congiunta condizione che il soccombente sia stato autore della riserva di gravame differito e che, essendo risultato parzialmente vittorioso per effetto della sentenza definitiva, veda le statuizioni di questa, a lui favorevoli, impugnate in via principale dalla controparte.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279, Cod. Proc. Civ. art. 334

Cod. Proc. Civ. art. 340

Massime precedenti Conformi: N. 15784 del 2013 Rv. 626847 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14094 del 2020 Rv. 658412 - 01

---

### 15. APPELLO

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 18526 del 04/09/2020 (Rv. 659035 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

C. (GENTILE VINCENZO) contro L. (FERRARO MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/11/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 025 "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" Domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza di primo grado - Ammissibilità - Presupposti - Necessità di appello incidentale - Esclusione.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 026 RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA In genere.

*La domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza impugnata, eccezionalmente consentita dall'art. 345 c.p.c., presuppone che sia stata avanzata in primo grado una domanda di risarcimento dei danni e che gli ulteriori danni richiesti in appello trovino la loro fonte nella stessa causa e siano della medesima natura di quelli già accertati in primo grado; essa non costituisce, però, materia d'appello incidentale, soggetta alle forme ed ai termini di questo. Di conseguenza, la nuova pretesa, ove non rispetti tali requisiti, costituisce inammissibile domanda nuova, implicando nuove indagini in ordine alle ragioni poste a base della domanda iniziale e ampliamento del relativo "petitum".*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043, Cod. Proc. Civ. art. 345

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Vedi:* N. 5678 del 2006 Rv. 588107 - 01, N. 5067 del 2010 Rv. 611584 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 19186 del 15/09/2020 (Rv. 658987 - 01)

*Presidente:* **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **OLIVIERI STEFANO.** *Relatore:* **OLIVIERI STEFANO.** *P.M. FRESA MARIO.* (Conf.)

D. (FAVARA EMANUELE) contro G. (ROSSI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/05/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 025 "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" "Mutatio libelli" - Domanda relativa a diritti eterodeterminati - Enunciazione di fatti storici nuovi o diversi nel corso del giudizio di appello - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 082 ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI"

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI" In genere.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 105 NUOVA DOMANDA

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

*Costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella relativa ad un diritto cd. eterodeterminato (o non autoindividuante) allorché i fatti storici allegati in primo grado a sostegno dell'azione vengono sostituiti o integrati da fatti nuovi e diversi, dedotti con i motivi di gravame. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso col quale si denunciava che, pur essendo stata introdotta in primo grado un'azione di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale di una operatrice sanitaria per omessa vigilanza su una persona non autosufficiente, il giudice d'appello non aveva limitato la sua statuizione alla qualificazione giuridica della fattispecie, ma aveva erroneamente ravvisato una responsabilità di natura contrattuale in base a circostanze di fatto - la sussistenza di un contratto di assistenza e le relative trattative per la sua conclusione - dedotte per la prima volta con l'impugnazione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1218

Cod. Civ. art. 2043, Cod. Proc. Civ. art. 345

*Massime precedenti Vedi:* N. 15730 del 2020 Rv. 658550 - 01, N. 18956 del 2017 Rv. 645380 - 01, N. 26274 del 2018 Rv. 650840 - 01, N. 24055 del 2008 Rv. 605101 - 01, N. 10577 del 2018 Rv. 648595 - 01, N. 23415 del 2018 Rv. 650924 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 19161 del 15/09/2020 (Rv. 658837 - 01)

*Presidente:* **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

C. (COLUCCI ANGELO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2018

058 CONTRATTI IN GENERE - 097 NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità negoziali - Omessa eccezione in primo grado - Eccezione in appello - Rilievo d'ufficio - Sussistenza - Fattispecie.

*Il giudice di appello è tenuto a procedere al rilievo officioso di una nullità contrattuale nonostante sia mancata la rilevazione in primo grado e l'eccezione di nullità sia stata sollevata in sede di gravame, venendo in rilievo un'eccezione in senso lato, come tale proponibile in appello a norma dell'art. 345, comma 2, c.p.c. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ad un caso in cui, eccepita in primo grado da parte del risparmiatore, la nullità di un contratto di investimento per omessa indicazione della facoltà di recesso, il giudice dell'impugnazione aveva ritenuto tale eccezione, pure riproposta in appello, tardiva in quanto formulata per la prima volta solo in comparsa conclusionale).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418, Cod. Civ. art. 1419

Cod. Civ. art. 1421

Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 30

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 26242 del 2014 Rv. 633509 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 20525 del 29/09/2020 (Rv. 659198 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **COSENTINO ANTONELLO**.

Relatore: **COSENTINO ANTONELLO**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

J. (HONORATI SETTIMIO) contro F. (GABRIELLI SERGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 26/11/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 077 NUOVE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 - Prova nuova indispensabile - Valutazione da parte della Corte di cassazione - Necessità - Ragioni - Apprezzamento in astratto - Finalità.

*Quando venga dedotta, in sede di legittimità - in relazione ad un giudizio regolato dall'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo vigente anteriormente alla modifica recata dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 - l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, in ragione della sua indispensabilità, la Cassazione, chiamata ad accertare un "error in procedendo", è giudice anche del fatto ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse di prova indispensabile; tale apprezzamento deve essere svolto dalla Corte di cassazione in astratto, ossia al solo fine di stabilire l'idoneità teorica della prova ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa, spettando pur sempre al giudice di merito, in sede di eventuale rinvio, l'apprezzamento in concreto delle inferenze desumibili dalla prova ai fini della ricostruzione dei fatti di causa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3

Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54 com. 1 lett. B

Legge 07/08/2012 num. 134

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10790 del 2017 Rv. 643939 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 20884 del 30/09/2020 (Rv. 659209 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

B. (PILIA MARCO) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 05/08/2016

138 PROVA CIVILE - 080 FOTOGRAFICHE

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE  
Procedimento di verificaione - Esame peritale svolto su copia fotografica - Ordine di esibizione dell'originale - Mancata produzione - Eccezione di nullità della CTU in appello - Inammissibilità - Fondamento.

*La parte che, in sede di procedimento di verificaione della sottoscrizione in calce ad un documento, non abbia prodotto l'originale (di cui non abbia mai contestato di essere in possesso) nonostante l'ordine giudiziale di esibizione, non può eccepire in appello la nullità dell'elaborato peritale per essere stata sottoposta all'indagine la copia fotografica del documento, trattandosi di nullità relativa la cui denuncia è preclusa dall'avervi dato causa mediante il comportamento defensionale tenuto innanzi al giudice del grado precedente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3

Cod. Proc. Civ. art. 214

Cod. Proc. Civ. art. 215

Cod. Proc. Civ. art. 216, *Massime precedenti Vedi*: N. 6022 del 2007 Rv. 599857 - 01, N. 1831 del 2000 Rv. 534045 - 01

---

### 16. RICORSO PER CASSAZIONE

#### 16.1. MOTIVI

Sez. U - , **Sentenza** n. 20867 del 30/09/2020 (Rv. 659037 - 01)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **DE STEFANO FRANCO**. Relatore: **DE STEFANO FRANCO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

L. (CARUGNO GIUSEPPE NERIO) contro C. (STELLA RICHTER PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/10/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Violazione dell'art. 115 c.p.c. - Deducibilità quale vizio di legittimità - Condizioni.

*In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Vedi:* N. 26769 del 2018 Rv. 650892 - 01

---

Sez. U - , **Sentenza** n. 20867 del 30/09/2020 (Rv. 659037 - 02)

*Presidente:* **TIRELLI FRANCESCO**. *Estensore:* **DE STEFANO FRANCO**. *Relatore:* **DE STEFANO FRANCO**. *P.M. PEPE ALESSANDRO*. (Conf.)

L. (CARUGNO GIUSEPPE NERIO) contro C. (STELLA RICHTER PAOLO)

Rigetia, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/10/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Violazione dell'art. 116 c.p.c. - Deducibilità quale vizio di legittimità - Condizioni.

*In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si allegghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 18092 del 2020 Rv. 658840 - 02

---

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 18486 del 04/09/2020 (Rv. 659104 - 01)

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE**. *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE**. *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE**. *P.M. CELESTE ALBERTO*. (Diff.)

S. (MURATORI CASALI PIER ALESSANDRO) contro A. (DELLA FONTANA GIOVAN LUDOVICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/01/2015

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 070 ULTRA ED EXTRA PETITA

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Deduzione del vizio di ultrapetizione inficiante la sentenza di appello confermativa di quella di primo grado - Mancata deduzione del vizio come motivo di appello - Inammissibilità "in parte qua" del ricorso - Sussistenza.

*In materia di ricorso per cassazione, il motivo con il quale il ricorrente lamenti che la sentenza di appello sia incorsa nel medesimo vizio di ultrapetizione dal quale sarebbe stata già affetta la sentenza di primo grado è inammissibile, allorché la deduzione di quel vizio non abbia costituito oggetto, in precedenza, di uno specifico motivo di gravame.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 360 bis

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Conformi:* N. 10172 del 2015 Rv. 635417 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 19325 del 17/09/2020 (Rv. 658821 - 01)

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.**

*Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

R. (CREMONA BARBARA) contro M. (TARANTOLA ROSARIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/08/2018

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 001 IN GENERE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE Motivazione - Errore grossolano - Invalidità - Esclusione - Fattispecie.

*La presenza nel provvedimento giurisdizionale di un errore che con l'uso dell'ordinaria diligenza, per la sua intrinseca grossolanità, è immediatamente riconoscibile come mero errore materiale, non determina alcuna conseguenza in termini di nullità della motivazione. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il decreto della Corte d'appello che in un procedimento ex art. 337 c.c., nel disporre la conferma dell'affidamento del figlio minore al comune, dopo avere esaminato la domanda di affido esclusivo della madre, affermava in motivazione che "non sussistevano ragioni per escludere l'affido condiviso").*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 360, *Massime precedenti Vedi:* N. 26074 del 2018 Rv. 651108 - 01, N. 18877 del 2003 Rv. 568769 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 18598 del 07/09/2020 (Rv. 659088 - 01)

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Relatore:* **SCRIMA ANTONIETTA.**

A. (DI MONDA RAFFAELE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 04/02/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 146 VIZI DI MOTIVAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Mancato esame delle risultanze della CTU - Idoneità ad integrare il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Configurabilità.

*Il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Tale vizio può ricorrere anche nel caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza omettendo il confronto con le eventuali censure di parte senza giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un'acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato da entrambe le soluzioni senza alcuna indicazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 32

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Civ. art. 2043, Cod. Civ. art. 2059, Cod. Proc. Civ. art. 61

Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

*Massime precedenti Conformi:* N. 13770 del 2018 Rv. 649151 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 12387 del 2020 Rv. 658062 - 01

---

### 16.2. RICORSO STRAORDINARIO PER CASSAZIONE

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 19162 del 15/09/2020 (Rv. 658838 - 01)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**.

R. (POMPA VINCENZO) contro B. (MEZZETTI MAURO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 03/07/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 177 DI PRIMO GRADO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - DI PRIMO GRADO Ricorso per Cassazione - Sentenza di primo grado - Art. 111 Cost. - Ricorso "per saltum" - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

*Contro una sentenza di primo grado ed in assenza dell'accordo tra le parti per omettere l'appello, non è ipotizzabile il rimedio del ricorso straordinario per cassazione, in quanto l'art. 111, comma 7, Cost. ha la finalità di ammettere tale mezzo di impugnazione solo contro provvedimenti per i quali la legge non prevede o limita il ricorso per cassazione, con esclusione di quelli per i quali è possibile l'appello.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 3

Costituzione art. 111 com. 7

---

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 18611 del 07/09/2020 (Rv. 659232 - 01)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

L. (LORUSSO PIERO) contro D.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 17/09/2015

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 141 PROCEDIMENTO

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO Ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione – Fondamento.

*L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non è impugnabile con il ricorso straordinario per Cassazione: essa infatti, pur avendo natura decisoria (atteso che decide su un'istanza diretta a far valere concretamente l'imparzialità del giudice, la quale costituisce non soltanto un interesse generale dell'amministrazione della giustizia, ma anche, se non soprattutto, un diritto soggettivo della parte) manca tuttavia del necessario*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*carattere della definitività, in quanto la non impugnabilità "ex se" dell'ordinanza non esclude che il suo contenuto sia suscettibile di essere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) "iudex suspectus". L'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice invano ricusato si converte in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 52, Cod. Proc. Civ. art. 53

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 54, Costituzione art. 111

*Massime precedenti Vedi:* N. 2562 del 2016 Rv. 638466 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 18239 del 02/09/2020 (Rv. 659218 - 01)

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. *Estensore:* **ABETE LUIGI**. *Relatore:* **ABETE LUIGI**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.  
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 31/12/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 020 LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO  
Provvedimento di liquidazione del compenso in favore del curatore dell'eredità giacente - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.

168 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - 007 DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE In genere.

*Avverso il provvedimento di liquidazione del compenso in favore del curatore dell'eredità giacente - il quale, ex art. 3, lett. n), del d.P.R. n. 115 del 2002, è un "ausiliario del magistrato" - emesso in data successiva all'entrata in vigore del citato decreto, non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., difettando il requisito della definitività del provvedimento, che può essere impugnato, con l'opposizione prevista dall'art. 170 del suddetto d.P.R., dinanzi al presidente dell'ufficio giudiziario competente.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 3 lett. N

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170, *Massime precedenti Conformi:* N. 10328 del 2009 Rv. 608196 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

### 16.3. CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI E REVOCAZIONE

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 19994 del 23/09/2020 (Rv. 659144 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **DI MARZIO MAURO**. Relatore: **DI MARZIO MAURO**.

B. (MORETTI MICHELE) contro F.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 17/01/2019

#### 140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 033 CORREZIONE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Procedimento per cassazione - Omesso inserimento del controricorso nel fascicolo processuale - Rimedio - Correzione di errore materiale - Esclusione - Revocazione - Applicabilità - Fondamento.

*E' inammissibile la procedura di correzione di errore materiale promossa d'ufficio innanzi alla Corte di cassazione, in conseguenza del mancato inserimento nel fascicolo processuale del controricorso, perché tale fattispecie è da qualificarsi come errore di fatto sul contenuto degli atti processuali, che va dedotto dalla parte con ricorso per revocazione entro l'ordinario termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero di sei mesi dalla sua pubblicazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 391 bis

Cod. Civ. art. 395

Massime precedenti Vedi: N. 12962 del 2012 Rv. 623538 - 01

---

### 17. GIUDIZIO DI RINVIO

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 20345 del 28/09/2020 (Rv. 659252 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

S. (ROTOLO NICOLA) contro A. (QUARANTA SILVANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 20/05/2019

#### 100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 110 COMPETENZA

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA Riassunzione del giudizio innanzi alla sezione distaccata della corte d'appello indicata dalla S.C. come giudice del rinvio – Vizio di competenza funzionale - Esclusione - Fondamento - Partecipazione al collegio, in sede di rinvio, di uno dei magistrati che aveva pronunciato la decisione cassata - Nullità - Configurabilità - Onere della prova di tale nullità - Individuazione della parte gravata.

*La riassunzione del giudizio innanzi alla sezione distaccata della corte d'appello individuata dalla S.C. quale giudice del rinvio non viola il disposto dell'art. 383 c.p.c., anche se la stessa sezione distaccata aveva emesso la decisione poi cassata, non sussistendo un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare la ripartizione interna degli affari tra sezioni (come nel caso del rapporto fra sede distaccata e principale di una corte di appello) o le persone fisiche dei magistrati, purché nessuno dei componenti del nuovo collegio giudicante abbia partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato; la prova del difetto di alterità, da cui deriva la nullità della sentenza pronunciata, grava sul ricorrente che la impugni per cassazione all'esito del giudizio di rinvio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383

Cod. Proc. Civ. art. 394

Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 59

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Vedi:* N. 11120 del 2017 Rv. 643965 - 01, N. 8723 del 2012 Rv. 622780 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 5087 del 2008 Rv. 601949 - 01

---

### 18. REVOCAZIONE

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 20113 del 24/09/2020 (Rv. 659138 - 01)

*Presidente:* **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M. MATERA MARCELLO.* (Conf.)

I. (CENTORE PAOLO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/01/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 287 ERRORE DI FATTO

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Sentenza d'inammissibilità dell'appello per difetto di notifica - Omesso esame di un avviso di ricevimento relativo alla notifica - Ricorso per cassazione - Esclusione - Revocazione ordinaria - Necessità - Fondamento.

*In tema d'impugnazioni, la parte che lamenta che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull'erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non col ricorso per cassazione, ove l'errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (nella specie, l'omesso esame dell'avviso di ricevimento), la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4

*Massime precedenti Conformi:* N. 23173 del 2016 Rv. 642019 - 01

### 19. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 20356 del 28/09/2020 (Rv. 659089 - 01)

*Presidente:* **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M. FRESA MARIO.* (Diff.)

C. (TROILO MOLOSSI CARLO ALBERTO) contro C. (FABBRO PIERLUIGI)

Regola competenza

079 ESECUZIONE FORZATA - 033 OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE Opposizione a precetto - Comune della residenza dichiarata o del domicilio eletto con l'atto di precetto - Coincidenza con quello del giudice dell'esecuzione - Presunzione - Conseguenze - Contestazione di detta coincidenza - Ammissibilità per il solo opponente - Sussistenza.

*Il Comune nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il suo domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 c.p.c.); l'eventuale*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*contestazione di tale coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo ove è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 26, Cod. Proc. Civ. art. 27, Cod. Proc. Civ. art. 480

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 615, *Massime precedenti Conformi:* N. 13219 del 2010 Rv. 613022 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 19122 del 15/09/2020 (Rv. 658772 - 01)

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **D'ARRIGO COSIMO.** *Relatore:* **D'ARRIGO COSIMO.**

B. (MANCIOCCHI VINCENZO) contro S. (TARANTO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/01/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 054 CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI)

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) Controversia distributiva - Introduzione e trattazione nelle forme dell'art. 617 c.p.c. - Necessità - Conseguenze - Inappellabilità della sentenza.

079 ESECUZIONE FORZATA - 151 AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

*Ai sensi dell'art. 512 c.p.c., tutte le controversie distributive vanno introdotte e trattate nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che la "causa petendi" sia costituita dalla denuncia di vizi formali del titolo esecutivo di uno dei creditori partecipanti alla distribuzione ovvero da qualsiasi altra questione - anche relativa ai rapporti sostanziali - che possa dedursi in tale sede. Pertanto, il giudizio introdotto ex art. 512 c.p.c. (con l'impugnazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione) è destinato a concludersi in ogni caso con sentenza non appellabile.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 512

Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 618, Cod. Proc. Civ. art. 323

Cod. Proc. Civ. art. 339, *Massime precedenti Vedi:* N. 1673 del 2016 Rv. 638544 - 01, N. 6968 del 1999 Rv. 528318 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 20338 del 28/09/2020 (Rv. 659253 - 01)

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

T. (MATTACE RASO LUCA) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/03/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 112 PRESSO TERZI - IN GENERE

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Titolo di credito emesso da un terzo - Pignoramento con le forme del pignoramento presso terzi e non con quelle del pignoramento diretto a carico del debitore - Opposizione agli atti esecutivi - Necessità - Contestazione sollevata nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

*L'irregolarità del pignoramento di un diritto di credito, incorporato in un titolo di credito emesso da un terzo, eseguito nelle forme del pignoramento presso terzi anziché in quelle del pignoramento diretto presso il debitore, va contestata con l'opposizione agli atti esecutivi e non nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo secondo il regime anteriore all'attuale testo dell'art. 549 c.p.c. (Nella specie, la S.C., nel confermare la decisione di merito, ha precisato che, in relazione ai crediti in questione, rappresentati da titoli cambiari, non sussisteva il paventato rischio per il terzo pignorato del "doppio pagamento"; infatti, poiché il pignoramento di detti titoli era avvenuto non nelle forme dell'espropriazione diretta presso il debitore, ma in quelle dell'espropriazione dei crediti presso terzi, il processo esecutivo aveva ad oggetto il rapporto obbligatorio causale sottostante e non quello cambiario, con la conseguenza che il terzo debitore, una volta effettuato il pagamento dell'obbligazione cambiaria dopo il pignoramento, benché non potesse opporre tale pagamento al creditore assegnatario, era tutelato dal diritto, a lui riconosciuto dall'art. 66, comma 3, l.camb., alla restituzione degli effetti emessi).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1997

Cod. Proc. Civ. art. 513

Cod. Proc. Civ. art. 543

Cod. Proc. Civ. art. 549

Cod. Proc. Civ. art. 617

Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 4653 del 2007 Rv. 596350 - 01, N. 22876 del 2004 Rv. 578656 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 19104 del 15/09/2020 (Rv. 659015 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **D'ARRIGO COSIMO**. Relatore: **D'ARRIGO COSIMO**.

C. (VALENTINETTI MARINA) contro S. (CORLETTO PAOLO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 11/01/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 113 ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - Disciplina anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014 - Momento di introduzione - Conseguenze - Individuazione del termine impugnazione della decisione ex art. 327 c.p.c. - Rilevanza della data di emissione del titolo esecutivo o di inizio di altra esecuzione - Esclusione.

*In tema di pignoramento presso terzi, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo introdotto ai sensi dell'art. 548 c.p.c. (nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014, convertito dalla l. n. 162 del 2014) ha inizio con la notifica dell'atto di citazione e a tale momento occorre riferirsi al fine di individuare il termine ex art. 327 c.p.c. per l'impugnazione della decisione (nella specie, "ratione temporis", semestrale, a seguito della modifica della citata norma apportata dalla l. n. 69*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

del 2009), non assumendo alcun rilievo né la data di pubblicazione del titolo esecutivo azionato, né quella di avvio di un'altra precedente procedura esecutiva rimasta infruttuosa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 20, Legge 10/11/2014 num. 162, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16, Cod. Proc. Civ. art. 327, Legge 18/06/2009 num. 69, *Massime precedenti Vedi*: N. 21799 del 2016 Rv. 642961 - 01, N. 12513 del 2003 Rv. 566277 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 19103 del 15/09/2020 (Rv. 659013 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **D'ARRIGO COSIMO**. Relatore: **D'ARRIGO COSIMO**.

S. (MAURIELLO GIUSEPPE) contro A. (MIRANDA CATERINA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 23/05/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 114 DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Procedura esecutiva nei confronti di un ente locale - Pignoramento di somme depositate presso il tesoriere - Deduzione dell'inefficacia del vincolo di destinazione delle somme - Onere a carico del creditore - Allegazione degli specifici pagamenti eseguiti dall'ente locale per debiti estranei al vincolo - Onere incombente sull'ente locale opposto - Rispetto del dovuto ordine cronologico nell'esecuzione di tali pagamenti - Prova - Necessità - Fattispecie.

*In tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme giacenti presso il tesoriere, il creditore procedente che intenda far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione ha l'onere di allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, mentre, in base al principio della vicinanza della prova, spetta all'ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico. (Principio ribadito dalla S.C. la quale ha cassato con rinvio la decisione di merito che, nel rigettare l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore procedente per carenza di prova, lo aveva erroneamente gravato dell'onere probatorio in ordine al rispetto dell'ordine cronologico dei mandati di pagamento gravante sull'ente).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547

Decreto Legisl. 08/08/2000 num. 267 art. 159, *Massime precedenti Conformi*: N. 23727 del 2008 Rv. 604977 - 01

*Massime precedenti Vedi*: N. 4820 del 2012 Rv. 621730 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 19123 del 15/09/2020 (Rv. 658885 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **D'ARRIGO COSIMO**. Relatore: **D'ARRIGO COSIMO**.

P. (MATACERA VINCENZA) contro I. (LARUSSA MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/07/2017

079 ESECUZIONE FORZATA - 177 FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO Elementi identificativi del bene pignorato - Erronea indicazione - Nullità del pignoramento - Esclusione - Limiti.

*L'errore sugli elementi identificativi dell'immobile pignorato non è causa di nullità dell'atto di pignoramento, salvo che induca incertezza assoluta sul bene gravato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2826

Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 555

*Massime precedenti Conformi:* N. 2110 del 2014 Rv. 629847 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 6833 del 2015 Rv. 635142 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 20354 del 28/09/2020 (Rv. 659254 - 01)

*Presidente:* **SCODITTI ENRICO**. *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO**. *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO**.

C. (GENOVESE FRANCESCO) contro R. (CORRENTI MARIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/09/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 238 SOSPENSIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Periodo feriale - Disciplina di cui all'art. 3 l. n. 742 del 1969 - Giudizi di opposizione all'esecuzione - Sospensione feriale dei termini - Inapplicabilità - Connessione con domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale o con domanda di distrazione delle spese in favore del difensore - Irrilevanza - Fattispecie.

*Le cause di opposizione all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969 e, a tal fine, a nulla rileva che, unitamente all'opposizione, sia stata proposta una domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., ovvero una domanda di distrazione delle spese in favore del difensore, e nemmeno ha influenza la circostanza che queste domande accessorie abbiano formato oggetto di autonoma impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto alla previsione dell'art. 96 c.p.c. la richiesta, avanzata dalla parte contro l'agente della riscossione, di risarcimento del danno derivante da una illegittima iscrizione di ipoteca, qualificata come domanda accessoria rispetto a quella, principale, di opposizione all'esecuzione concernente le cartelle di pagamento sulla base delle quali la menzionata iscrizione era avvenuta).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 96

Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3

*Massime precedenti Conformi:* N. 20745 del 2009 Rv. 609441 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

### 20. PROCEDIMENTO SOMMARIO PER INGIUNZIONE

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 20357 del 28/09/2020 (Rv. 659255 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

B. (IOLITA MASSIMO) contro U. (BENUSSI ALESSANDRO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BRESCIA, 17/07/2019

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - Ordinanza relativa - Impugnabilità con il regolamento di competenza - Esclusione.

*Non può essere impugnata con il regolamento di competenza l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo si limiti ad una delibazione sommaria sulla competenza, unicamente come presupposto della decisione sulla sussistenza delle condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42

Cod. Proc. Civ. art. 648

Massime precedenti Conformi: N. 13255 del 1999 Rv. 531570 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23191 del 2004 Rv. 578563 - 01

---

### 21. PROCEDIMENTO PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 19431 del 17/09/2020 (Rv. 658839 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.

contro

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 079 CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Nomina dell'amministratore di sostegno - Competenza per territorio - Risultanze anagrafiche - Rilevanza - Prova contraria - Trasferimento della dimora abituale o del centro principale dei rapporti - Volontarietà - Necessità.

*In tema di nomina dell'amministratore di sostegno, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente si presume la coincidenza della residenza effettiva e del domicilio con la residenza anagrafica dell'amministrando, salvo che risulti accertato non solo il concreto spostamento della sua dimora abituale o del centro principale dei suoi rapporti economici, morali, sociali e familiari, ma anche la volontarietà di tale spostamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43

Cod. Civ. art. 44

Cod. Civ. art. 404, Massime precedenti Vedi: N. 7241 del 2020 Rv. 657558 - 02, N. 19017 del 2011 Rv. 620059 - 01, N. 16544 del 2013 Rv. 627221 - 01, N. 23772 del 2017 Rv. 645757 - 01, N. 21370 del 2011 Rv. 619308 - 01, N. 588 del 2008 Rv. 601370 - 01, N. 23571 del 2016 Rv. 642685 - 01

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 18943 del 11/09/2020 (Rv. 659245 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

contro

Regola competenza

037 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - 122 PROCEDIMENTO - IN GENERE

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - POTESTA' DEI GENITORI (TITOLARITA') - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Nomina amministratore di sostegno del detenuto- Giudice competente – Individuazione- Dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo.

*Nel caso in cui il beneficiario dell'amministrazione di sostegno si trovi in stato di detenzione in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna, la competenza territoriale va riconosciuta al giudice del luogo in cui il detenuto aveva la sua dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo, non potendo trovare applicazione il criterio legale che individua la residenza (con la quale coincide, salva prova contraria, la dimora abituale) nel luogo in cui è posta la sede principale degli interessi e degli affari della persona, dal momento che, tale criterio, implicando il carattere volontario dello stabilimento, postula un elemento soggettivo la cui sussistenza resta esclusa per definizione nel caso in cui l'interessato, essendo sottoposto a pena detentiva, non possa fissare liberamente la propria dimora.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43

Cod. Civ. art. 44

Cod. Civ. art. 404, Cod. Proc. Civ. art. 720

Cod. Proc. Civ. art. 712

Massime precedenti Conformi: N. 7241 del 2020 Rv. 657558 - 02, N. 18272 del 2016 Rv. 641404 - 01

---

## 22. PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 19020 del 14/09/2020 (Rv. 658881 - 01)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

C. (RANDAZZO MARCELLO) contro M. (SPATAFORA GIANCARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 05/11/2015

082 FAMIGLIA - 310 ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Separazione personale - Giudizio di modifica delle statuizioni consequenziali - Assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne - Domanda introdotta in corso di causa - Proponibilità - Condizioni - Fattispecie.

*Nei giudizi aventi ad oggetto le modifiche alle statuizioni consequenziali alla separazione personale ed al divorzio, in applicazione del principio "rebus sic stantibus", possono essere proposte domande in corso di causa ove siano giustificate da sopravvenienze fattuali ma nel rispetto del principio del contraddittorio, sicché risulta inammissibile la richiesta di un contributo per il mantenimento del figlio introdotta soltanto nelle note conclusive del giudizio di appello, senza alcuna possibilità di interlocuzione per la controparte. (La S.C. ha espresso il principio in relazione alla domanda, tardivamente proposta dal marito, di*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*gravare la moglie di un contribuuto per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, il quale era andato a convivere con il padre nel corso del giudizio).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 337 septies

Cod. Proc. Civ. art. 710, *Massime precedenti Vedi:* N. 3925 del 2012 Rv. 621977 - 01

---

### 23. ARBITRATO

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 20462 del 28/09/2020 (Rv. 659145 - 01)

*Presidente:* **ACIERNO MARIA**. *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO**. *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO**.

N. (DI BERNARDO GIOVANNI) contro C. (FRANZESE NICOLA)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Arbitrato- Norme inderogabili- Ambito - Conseguenze.

*In tema di arbitrato, la validità ed efficacia della clausola compromissoria non è esclusa dalla natura inderogabile delle norme che regolano il rapporto giuridico che ne integra l'oggetto, ove i diritti delle parti abbiano natura disponibile, determinandosi esclusivamente l'effetto di ampliare il sindacato giurisdizionale sul lodo anche all'error in iudicando. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che potesse essere oggetto di clausola compromissoria il pagamento degli oneri consortili).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 3, *Massime precedenti Vedi:* N. 28533 del 2018 Rv. 651499 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 19823 del 22/09/2020 (Rv. 659114 - 01)

*Presidente:* **CAMPANILE PIETRO**. *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. *Relatore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. *P.M.* **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

C. (CALVIERI CARLO) contro C. (CAPPELLO CARMELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/06/2014

013 ARBITRATO - 015 COMPETENZA - IN GENERE

ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE Devoluzione della controversia ad arbitri - Regime previgente al d.lgs. n. 40 del 2006 - Natura giuridica dell'eccezione di compromesso - In senso stretto - Fondamento - Conseguenze.

*In tema di arbitrato, anche nel regime previgente al d.lgs. n. 40 del 2006, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione deve ritenersi propria od in senso stretto, in quanto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che va proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio. Tuttavia, la proposizione dell'eccezione*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*contestualmente alla domanda riconvenzionale nella comparsa di risposta non implica la necessità di subordinare espressamente la seconda al rigetto della prima, onde evitare che essa sia ritenuta rinunciata, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 807, Cod. Proc. Civ. art. 808, Cod. Proc. Civ. art. 817, Cod. Proc. Civ. art. 167, Cod. Proc. Civ. art. 819 ter, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40, *Massime precedenti Conformi:* N. 12684 del 2007 Rv. 596871 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 20139 del 2018 Rv. 649957 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 19993 del 23/09/2020 (Rv. 659004 - 01)

*Presidente:* **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.** *Relatore:* **DI MARZIO MAURO.**

N. (STANCANELLI ESTER) contro F. (BONAVENTURA GUIDO)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Lodo arbitrale - Impugnazione - Controversia devoluta alla sezione specializzata in materia di impresa - Circondario in cui si è svolto l'arbitrato - Competenza esclusiva della relativa corte d'appello - Fattispecie.

*L'impugnazione per nullità del lodo non introduce un giudizio di primo grado sul rapporto, bensì un giudizio di impugnazione avverso un provvedimento avente natura giurisdizionale, sicché la competenza, stante il disposto di cui all'art. 828, comma 1, c.p.c., spetta al giudice entro il cui ambito territoriale opera l'arbitro che abbia emesso la decisione di primo grado, restando irrilevante la materia oggetto del contendere devoluta all'organo arbitrale. (Nella specie la S.C. ha respinto la tesi del ricorrente, secondo cui la corte d'appello competente avrebbe dovuto essere individuata in quella ove aveva sede la sezione specializzata in materia di imprese, avendo la controversia ad oggetto una materia devoluta alla sua cognizione, affermando invece la competenza della corte d'appello nel cui distretto aveva sede il collegio arbitrale).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 828 com. 1

Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168, Cod. Proc. Civ. art. 42

*Massime precedenti Vedi:* N. 646 del 2018 Rv. 646589 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 19604 del 18/09/2020 (Rv. 659022 - 01)

*Presidente:* **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Relatore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *P.M. MATERA MARCELLO.* (Conf.)

E. (SILVETTI MASSIMILIANO) contro R. (NAIMO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/10/2016

013 ARBITRATO - 038 DECISIONE

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - DECISIONE Accoglimento - Conseguenze - Inesistenza del compromesso - Materie non compromettibili in arbitri - Pronuncia nel merito – Esclusione.

*In tema di arbitrato, in caso di inesistenza del lodo arbitrale, per mancanza del compromesso o della clausola compromissoria, ovvero perché la materia affidata alla decisione degli arbitri è estranea a quelle suscettibili di formare oggetto di compromesso, alla corte d'appello è precluso il passaggio alla fase rescissoria, mancando in radice la "potestas decidendi" degli arbitri, mentre le eventuali difformità dai requisiti e dalle forme del giudizio arbitrale possono provocare la dichiarazione di nullità del lodo, con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione è tenuto a pronunciare nel merito, senza possibilità di distinguere tra le varie ipotesi che abbiano dato luogo alla rilevata censura.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 823, Cod. Proc. Civ. art. 824, Massime precedenti Conformi: N. 22083 del 2009 Rv. 610314 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20128 del 2013 Rv. 627741 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 19602 del 18/09/2020 (Rv. 659021 - 01)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (GENTILE GIAN MICHELE) contro O. (PERANI PAOLO FABIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/05/2014

013 ARBITRATO - 036 PER NULLITA' - IN GENERE

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Impugnazione del lodo arbitrale - Accertamenti in fatto compiuti dagli arbitri - Incensurabilità - Limiti - Difetto assoluto di motivazione.

*Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, quale è quello concernente l'interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancata od assolutamente carente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 823, Cod. Proc. Civ. art. 824, Massime precedenti Conformi: N. 13511 del 2007 Rv. 600401 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 18507 del 04/09/2020 (Rv. 658835 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **DI MARZIO MAURO**. Relatore: **DI MARZIO MAURO**.

R. (PICOZZA PAOLO) contro N. (PORETTI EMANUELE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/11/2017

013 ARBITRATO - 035 LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Lodo non definitivo - Nozione - Impugnabilità immediata o meno - Fattispecie.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Al fine di stabilire se si versi o meno in ipotesi di lodo che decide parzialmente il merito della controversia, occorre avere riguardo alla verifica dell'esaurimento della funzione giurisdizionale dinanzi agli arbitri, di guisa che, con riguardo all'immediata impugnabilità, deve essere considerato un lodo parziale, nonostante la formulazione della norma di cui all'art. 827, comma 3, c.p.c., anche quello che, pur senza pervenire allo scrutinio del merito del giudizio, abbia comunque in parte esaurito la funzione decisoria devoluta al collegio arbitrale. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso perché, mediante il lodo impugnato, gli arbitri si erano limitati a pronunciare sulle questioni pregiudiziali e preliminari, senza definire neppure in parte la controversia).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 827 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23463 del 2016 Rv. 641625 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 16553 del 31/07/2020 (Rv. 658802 - 01)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

M. (BIA RAFFAELE) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/01/2014

013 ARBITRATO - 037 CASI DI NULLITA'

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - CASI DI NULLITA' Pronuncia degli arbitri secondo equità - Conseguenze ai fini dell'impugnazione per nullità del lodo - Impugnazione per "errores in iudicando" - Inammissibilità.

*È preclusa, ai sensi dell'art. 829, comma 2, ultima parte, c. p.c., l'impugnazione per nullità del lodo di equità per violazione delle norme di diritto sostanziale, o, in generale, per "errores in iudicando", che non si traducano nell'inosservanza di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico, dettate a tutela di interessi generali e perciò non derogabili dalla volontà delle parti, né suscettibili di formare oggetto di compromesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113, Cod. Proc. Civ. art. 822, Cod. Proc. Civ. art. 829, Massime precedenti Conformi: N. 16755 del 2013 Rv. 627044 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23544 del 2013 Rv. 628290 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 18600 del 07/09/2020 (Rv. 658811 - 01)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

F. (PALERMO GIANFRANCO) contro T. (TOMASSINI FRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/06/2014

013 ARBITRATO - 035 LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Impugnazione del lodo arbitrale per violazione del contraddittorio - Accertamento dell'effettiva lesione del diritto di dedurre e contraddire - Indicazione dello specifico pregiudizio sofferto - Necessità.

013 ARBITRATO - 037 CASI DI NULLITA'

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - CASI DI NULLITA' In genere.

*In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 lett. 9

Massime precedenti Vedi: N. 30652 del 2011 Rv. 622396 - 01, N. 2201 del 2007 Rv. 594915 - 01

---

### 24. MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Sez. U - , **Sentenza n. 19596 del 18/09/2020** (Rv. 658634 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**.

Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

D. (PORTANTIOLO MARCO) contro U. (IOLITA MASSIMO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TREVISO, 29/12/2016

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 021 OPPOSIZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE  
Opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 in capo alla parte opposta - Conseguenze.

*Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2020 num. 28 art. 5 com. 1

Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 645, Cod. Proc. Civ. art. 653, Massime precedenti Difformi: N. 24629 del 2015 Rv. 638006 - 01



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*rassegna tematica in tema di Protezione  
Internazionale*



Sez. 2 - , **Ordinanza n. 20894 del 30/09/2020** (Rv. **659211 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **MANNA FELICE**. Relatore: **MANNA FELICE**.

E. (SCALVI FEDERICO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 12/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 001104/2020 65679101

Massime precedenti Conformi: N. 1104 del 2020 Rv. 656791 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 20888 del 30/09/2020** (Rv. **659210 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore:

**OLIVA STEFANO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

J. (CERIO ENNIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 30/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016458/2019 65463701

Massime precedenti Conformi: N. 16458 del 2019 Rv. 654637 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 20492 del 29/09/2020** (Rv. **659005 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.

O. (ARESI TIZIANA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 07/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Provvedimento amministrativo negativo - Oggetto del giudizio di impugnazione davanti al tribunale - Vizi del provvedimento e del procedimento amministrativo - Obbligo del tribunale adito di pronunciarsi comunque nel merito - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di protezione internazionale, poiché oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata, ne consegue che il tribunale non può limitarsi all'annullamento del provvedimento di diniego per vizi del provvedimento o del procedimento, ma ha l'obbligo di pronunciarsi nel merito. (In attuazione di tale principio, la S.C. ha cassato la pronuncia del tribunale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale - che aveva deciso allo stato degli atti e senza procedere all'audizione della richiedente per la sua irreperibilità - affermando che la ricorrente avrebbe dovuto proporre nuova istanza avanti alla Commissione territoriale, poichè quest'ultima, pur avendo rigettando la domanda nel merito, si era comunque riservata "di riesaminare il caso ove la richiedente si fosse resa reperibile").*

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 com. 9

*Massime precedenti Vedi:* N. 17318 del 2019 Rv. 654643 - 01, N. 7385 del 2017 Rv. 643652 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 20642 del 29/09/2020 (Rv. 658883 - 01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.**

D. (BASSAN MARIA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 02/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Compressione dei diritti fondamentali in ragione del censo e della casta - Vulnerabilità soggettiva - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, integra una condizione di vulnerabilità soggettiva del richiedente l'esistenza di una fortissima limitazione della libertà individuale in ragione del censo e della casta che determini una inammissibile compressione del diritto fondamentale di scegliersi il proprio compagno di vita e di formarsi una famiglia, soprattutto quando chi viola tali regole è oggetto di discriminazione e riprovazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva negato la protezione umanitaria ad un cittadino senegalese, proveniente da una piccola realtà rurale, che aveva intessuto una relazione sentimentale con una donna di una casta superiore alla sua in un paese in cui non è accettato il matrimonio tra persone di caste diverse per censo ed estrazione sociale).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 6, Costituzione art. 10

*Massime precedenti Vedi:* N. 8571 del 2020 Rv. 657814 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 20385 del 28/09/2020 (Rv. 659190 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE L'AQUILA, 10/06/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Verifica di credibilità del racconto del richiedente in ordine al suo orientamento sessuale – Accertamento secondo i criteri di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 - Verifica del trattamento degli omosessuali nello Stato di provenienza – Comparazione con COI aggiornate - Necessità – Fattispecie.

*In tema di protezione internazionale, le dichiarazioni del richiedente asilo sul proprio orientamento sessuale devono essere valutate dal giudice secondo i criteri procedurali di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, comparate con COI aggiornate e pertinenti e possono essere da sole sufficienti a dimostrare l'appartenenza ad un gruppo sociale a rischio persecutorio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva riconosciuto la protezione umanitaria ad un richiedente, che aveva allegato ragioni di persecuzione nel paese di origine legate alla sua omosessualità, affermando che, stante l'impossibilità di provare tale condizione,*

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*non era possibile sindacare la veridicità del suo racconto in quanto relativo alla sua sfera sessuale).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 9815 del 2020 Rv. 657835 - 02 Rv. 657835 - 01, N. 26969 del 2018 Rv. 651511 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 20488 del 28/09/2020 (Rv. 659240 - 01)**

**Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.**

A. (STRAINI MAURO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Art. 21 d.l. n. 13 del 2017 - Procedimenti a cui è applicabile l'art. 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008 - Individuazione - Criterio - Fondamento.

*In tema di protezione internazionale, la disciplina transitoria dettata dall'art. 21 del d.l. n. 13 del 2017, conv. dalla l. n. 46 del 2017, ancora espressamente l'applicabilità del nuovo rito, previsto dall'art. 6, comma 1, lett. g), del d.l. citato, alla circostanza che i procedimenti giudiziari in materia siano stati instaurati dopo la data del 17 agosto 2017; ne consegue che, in base al principio "tempus regit actum", le controversie iniziate successivamente a tale data sono disciplinate dall'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, introdotto dal menzionato art. 6, comma 1, lett. g), secondo cui il decreto del tribunale concernente l'impugnazione dei provvedimenti delle Commissioni territoriali è inappellabile e ricorribile unicamente per cassazione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 21, Legge 13/04/2017 num. 46

*Massime precedenti Vedi:* N. 22304 del 2019 Rv. 655323 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 20334 del 25/09/2020 (Rv. 658988 - 01)**

**Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.**

U. (GASPARIN DANIELA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Situazione di vulnerabilità - Valutazione - Povertà - Irrilevanza - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di protezione internazionale, la situazione di vulnerabilità, giustificativa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non è integrata dall'allegazione di una generale condizione di povertà, salvo che non sia accertato in concreto che essa raggiunga la soglia della "carestia" (la quale costituisce invece causa teoricamente idonea a giustificare la concessione della protezione umanitaria) e purché tale accertamento sia compiuto sulla base di fonti attendibili ed aggiornate. (Nella specie, la S.C. ha escluso che tra le fonti di informazione*

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*utilizzabili dal giudice del merito sia annoverabile, per gli scopi perseguiti e per il pubblico a cui è rivolto, il sito web "viaggiareassicuri.it").*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 27, Costituzione art. 10

*Massime precedenti Vedi:* N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 06

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 20075 del 24/09/2020 (Rv. 659024 - 01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: SOLAINI LUCA. Relatore: SOLAINI LUCA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

**A. (LUFRANO GIUSEPPE) contro M.**

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ANCONA, 27/03/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

*CONFORME A CASSAZIONE ASN 002342/2020 65664301*

*Massime precedenti Conformi:* N. 2342 del 2020 Rv. 656643 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19725 del 22/09/2020 (Rv. 659003 - 01)**

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.**

**M. (SCARINGELLA MASSIMILIANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 29/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

*CONFORME A CASSAZIONE ASN 016122/2020 65856101*

*Massime precedenti Conformi:* N. 16122 del 2020 Rv. 658561 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 19588 del 18/09/2020 (Rv. 659189 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

**I. (MAIORANA ROBERTO) contro M.**

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Opposizione a decreto di espulsione - Diritto all'alimentazione dello straniero privo del permesso di soggiorno - Equiparabilità allo stato di malattia od infortunio ex art. 35, comma 3, d.lgs. 286/1998 - Esclusione - Fondamento.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

*In tema di protezione internazionale, la mera asserita esigenza di tutela del diritto alla salute e all'alimentazione dello straniero privo di permesso di soggiorno non determina un divieto di*

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*espulsione, esulando dal novero delle prestazioni "urgenti o comunque essenziali" per "malattia o infortunio" previste dall'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione alle quali sole è assicurato anche allo straniero irregolarmente presente nel territorio nazionale il diritto alle cure ambulatoriali od ospedaliere.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 35 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15830 del 2001 Rv. 551150 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 19252 del 16/09/2020 (Rv. 659111 - 01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE**. *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA**. *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA**. *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*M. (NATALE LUIGI) contro M.*

*Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 12/06/2019*

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale o umanitaria – Inserimento del paese di origine del richiedente nell'elenco dei "paesi sicuri" – Deduzione della provenienza da una specifica area interessata da fenomeni di violenza generalizzata - Rilevanza - Fondamento – Conseguenze sul piano dei poteri di accertamento del giudice.

*In tema di protezione internazionale, l'inserimento del paese di origine del richiedente nell'elenco dei cd. "paesi sicuri" di cui all'art. 1 del d.m. degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 4 ottobre 2019 non preclude allo stesso la possibilità di dedurre la propria provenienza da una specifica area del paese stesso interessata a fenomeni di violenza ed insicurezza generalizzata che, ancorché territorialmente circoscritti, possono essere rilevanti ai fini della concessione della protezione internazionale o umanitaria, né esclude il dovere del giudice, in presenza di tale allegazione, di procedere all'accertamento in concreto della pericolosità di detta zona e sulla rilevanza dei predetti fenomeni.*

*Riferimenti normativi:* DM Affari Esteri 04/10/2019, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251

*Massime precedenti Vedi:* N. 8230 del 2020 Rv. 657585 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 19258 del 16/09/2020 (Rv. 659126 - 01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE**. *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA**. *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA**. *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*K. (URBINATI PAOLA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 28/01/2019*

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Liti tra privati - Rilevanza ai fini della protezione internazionale o sussidiaria - Esclusione – Fattispecie in tema di "fatwa".

*In tema di protezione internazionale, le liti tra privati non possono essere adottate quale causa di persecuzione o danno grave, nell'accezione offerta dal d.lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di "vicende private" estranee al sistema della protezione internazionale, nelle forme dello "status" di rifugiato, in presenza di atti di persecuzione, e della protezione sussidiaria, in presenza di serio ed effettivo rischio di subire danno grave in caso di rimpatrio. (Nella specie, la S.C. ha escluso la rilevanza, ai fini della concessione della protezione sussidiaria, di una "fatwa" emessa nei*

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*confronti del richiedente dal fratello imam, trattandosi di un'opinione o un responso giuridico su questioni riguardanti il diritto islamico o pratiche di culto, emessi e resi pubblici da un'autorità riconosciuta, il "Mufti").*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251

*Massime precedenti Vedi:* N. 9043 del 2019 Rv. 653794 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 19177 del 15/09/2020 (Rv. 659110 - 01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*K. (PAOLINELLI LUCIA) contro M.*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 15/12/2018*

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale – Doveri del giudice di cooperazione istruttoria – Verifica d'ufficio della situazione oggettiva del Paese di origine – Obbligo - Verifica ufficiosa altresì delle condizioni individuali del soggetto richiedente – Esclusione - Fondamento.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

*In tema di protezione internazionale, una volta che il richiedente abbia assolto l'onere di allegare i fatti costitutivi del proprio diritto, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria - e, cioè, di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari - è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non si estende alle condizioni individuali del soggetto richiedente, essendo evidente che il giudice, mentre è tenuto a verificare, anche d'ufficio, se nel paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente medesimo, non può, al contrario, essere chiamato a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale di costui, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251 del 2007.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 15215 del 2020 Rv. 658260 - 01, N. 9230 del 2020 Rv. 657701 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 19176 del 15/09/2020 (Rv. 659109 - 01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*O. (DI PUNZIO ILARIA) contro M.*

*Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 03/06/2019*

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Diritto di asilo - Contenuto - Disciplina di cui al d.lgs. n. 251 del 2007 ed all'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Esaustività - Conseguenze - Margini di diretta operatività dell'art. 10, comma 3, Cost. - Esclusione.

*Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto*

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost., in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Costituzione art. 10 com. 3, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83

*Massime precedenti Conformi:* N. 10686 del 2012 Rv. 623092 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 19224 del 15/09/2020 (Rv. 658819 - 01)**

**Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA.**

**S. (LANZILAO MARCO) contro M.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/12/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007 - Onere di allegazione del richiedente - Contenuto - Conseguenze sul dovere di cooperazione istruttoria.

*In tema di protezione internazionale, l'onere di allegazione del richiedente la protezione sussidiaria, nell'ipotesi descritta nell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, diversamente dalle ipotesi di protezione sussidiaria cd. individualizzanti, previste dall'art. 14, lett. a) e lett. b), e in conformità con le indicazioni della CGUE (sentenza 17 febbraio 2009, causa C-465/07), è limitato alla deduzione di una situazione oggettiva di generale violenza indiscriminata - dettata da un conflitto esterno o da instabilità interna - percepita come idonea a porre in pericolo la vita o incolumità psico-fisica per il solo fatto di rientrare nel paese di origine, disancorata dalla rappresentazione di una vicenda individuale di esposizione al rischio persecutorio. Ne consegue che, ove correttamente allegata tale situazione, il giudice, in attuazione del proprio dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad accertarne l'attualità con riferimento alla situazione oggettiva del paese di origine e, in particolare, dell'area di provenienza del richiedente.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

*Massime precedenti Conformi:* N. 16202 del 2015 Rv. 636614 - 01, N. 13940 del 2020 Rv. 658384 - 02, N. 14350 del 2020 Rv. 658256 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 10286 del 2020 Rv. 657711 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 03, N. 14283 del 2019 Rv. 654168 - 01 Rv. 654168 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19164 del 15/09/2020 (Rv. 659141 - 01)**

**Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.**

**W. (GOTI MASSIMO) contro M.**

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 21/12/2018

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere  
CONFORME A CASSAZIONE ASN 002342/2020 65664301  
*Massime precedenti Conformi:* N. 2342 del 2020 Rv. 656643 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18783 del 10/09/2020** (Rv. **659107 - 01**)  
*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *Relatore:*  
**CASADONTE ANNAMARIA.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*  
O. (TRUCCO LORENZO) contro M.  
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/12/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere  
CONFORME A CASSAZIONE ASN 003681/2019 65275401  
*Massime precedenti Conformi:* N. 3681 del 2019 Rv. 652754 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18787 del 10/09/2020** (Rv. **659121 - 01**)  
*Presidente:* **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:*  
**VARRONE LUCA.**  
D. (BRIGANTI GIUSEPPE) contro M.  
Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 12/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Procedimento camerale - Delega istruttoria del collegio al giudice relatore - Ammissibilità - Ragioni.

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE In genere.

*In tema di protezione internazionale, nel procedimento camerale di cui all'art. 35 bis del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, connotato dalle medesime esigenze di celerità e sommarietà delle indagini proprie del procedimento camerale applicato a diritti soggettivi, trova applicazione il principio generale immanente al rito ordinario secondo cui un giudice può essere delegato dal collegio alla raccolta di elementi probatori o ad altri incumbenti da sottoporre, successivamente, alla piena valutazione dell'organo collegiale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima l'audizione del richiedente da parte del giudice relatore su delega del collegio).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 15100 del 2005 Rv. 583470 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18805 del 10/09/2020** (Rv. **658816 - 01**)  
*Presidente:* **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)*  
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T.  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/02/2018

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Condizione di vulnerabilità - Accertamento - Sussistenza del rischio di lesione dei diritti fondamentali nel paese di origine - Specificazione dei singoli diritti esposti a pericolo - Necessità - Fattispecie.

*Ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la valutazione comparativa tra l'integrazione raggiunta in Italia e la situazione soggettiva ed oggettiva nella quale il richiedente verrebbe a trovarsi nel paese di origine ove fosse rimpatriato, deve essere effettuata, con riferimento a quest'ultima, avuto riguardo al rischio di lesione dei diritti fondamentali, dovendo il giudice del merito specificare in concreto l'esistenza o l'inesistenza di un rischio siffatto, dando conto di quali siano i diritti esposti a pericolo per effetto del rimpatrio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria il riferimento alle "difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale", trattandosi di condizione descritta in termini generici ed astratti, inidonea a definire una vera e propria situazione di privazione dei diritti umani).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

*Massime precedenti Vedi:* N. 7599 del 2020 Rv. 657425 - 01, N. 16119 del 2020 Rv. 658603 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18801 del 10/09/2020** (Rv. **658814 - 01**)

*Presidente:* **TRIA LUCIA**. *Estensore:* **SOLAINI LUCA**. *Relatore:* **SOLAINI LUCA**.

I. (MAIORANA ROBERTO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 21/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Procedimenti in materia di protezione internazionale - Statuizione sulla richiesta di sospensione ex art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 - Ricorribilità per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - Esclusione - Fondamento.

100199 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO In genere.

*In tema di procedimenti in materia di protezione internazionale, non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione la statuizione sulla richiesta di sospensione, ex art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, degli effetti del decreto del tribunale che si sia pronunciato sulla domanda di protezione, non trattandosi di provvedimento di natura decisoria, considerato che, anche in caso di mancata sospensione degli effetti del decreto di rigetto della menzionata domanda, la sfera giuridica del richiedente non rimane compromessa in via definitiva, ma solo temporanea, potendo egli beneficiare integralmente, in caso di esito favorevole del giudizio di legittimità, dell'eventuale riconoscimento dello "status" di rifugiato, della protezione sussidiaria o di quella umanitaria.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 10, Costituzione art. 111 com. 7, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Cod. Proc. Civ. art. 373 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 11756 del 2020 Rv. 657955 - 01, N. 2722 del 2019 Rv. 652547 - 02

---

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18803 del 10/09/2020** (Rv. **658815 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**. P.M. **CERONI FRANCESCA**. (Conf.)

D. (FEROCI CONSUELO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 05/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Violenza di genere - Fatto meramente privato - Esclusione - Ragioni.

*La violenza di genere, al pari di quella contro l'infanzia, non può essere ricondotta alla categoria del "fatto meramente privato", poiché essa costituisce una delle fattispecie espressamente previste dall'art. 7, comma 2 del d. lgs. n. 251 del 2007 ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato, sia con riferimento agli "atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale" (cfr. lett. a), che con riguardo, in generale, agli "atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia" (cfr. lett. f).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 lett. G, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 lett. E, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 28152 del 2017 Rv. 649254 - 01, N. 9043 del 2019 Rv. 653794 - 01, N. 11175 del 2020 Rv. 658032 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18808 del 10/09/2020** (Rv. **658817 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (VITALE VALENTINA MARIA ELISABETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/02/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Presupposti - Rischio della lesione di diritti fondamentali in caso di rimpatrio - Richiamo alla mancanza "di alcun riferimento affettivo e familiare nel suo paese di origine" - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

*Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria è necessaria una valutazione comparativa tra la situazione, soggettiva e oggettiva del richiedente, riferita al Paese di origine, e l'integrazione dal medesimo raggiunta nel Paese di accoglienza e, poiché la comparazione investe una situazione (quella in cui il cittadino straniero verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio) che deve essere segnata dal rischio della lesione di diritti fondamentali, il richiedente è tenuto ad allegare quantomeno i fatti che sottendono tale rischio, senza che possa ritenersi sufficiente il richiamo alla mancanza "di alcun riferimento affettivo e familiare nel suo paese di origine", trattandosi di espressione che, nella sua vaghezza, non è idonea a definire una vera e propria situazione di privazione dei diritti umani.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 13573 del 2020 Rv. 658090 - 01

---

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18648 del 08/09/2020** (Rv. **659106 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **MANNA FELICE**. Relatore: **MANNA FELICE**.  
E. (BARBATO ROCCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 14/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Inattendibilità del racconto del richiedente - Diniego della domanda dello "status" di rifugiato – Diniego altresì della domanda di protezione sussidiaria – Obbligo di distinta motivazione – Esclusione – Fondamento.

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE In genere.

*In tema di protezione internazionale, esclusa l'attendibilità della narrazione del richiedente relativamente alla richiesta di riconoscimento dello "status" di rifugiato, il giudice non è tenuto a reiterare il medesimo apprezzamento negativo in relazione alla istanza di protezione sussidiaria (per le ipotesi di cui all'art. 14, lett. a-b, del d.lgs. n. 251 del 2007), solo perché succedanea alla prima, giacché l'una motivazione di diniego regge l'altra.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. A, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18443 del 04/09/2020** (Rv. **658880 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**. P.M. **CERONI FRANCESCA**. (Conf.)  
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.  
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/08/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Presupposti - Valutazione comparativa - Necessità - Condizioni di povertà nel paese di origine - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di protezione umanitaria, nel regime vigente ratione temporis, ai fini dell'accertamento della condizione di vulnerabilità del richiedente, all'esito della valutazione comparativa tra le condizioni di vita alle quali lo straniero sarebbe esposto ove rimpatriato ed il raggiunto grado di integrazione sociale nel nostro paese, la condizione di povertà del paese di provenienza può assumere rilievo ove considerata unitamente alla condizione di insuperabile indigenza alla quale, per ragioni individuali, il ricorrente sarebbe esposto ove rimpatriato, nel caso in cui la combinazione di tali elementi crei il pericolo di esporlo a condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali. (Nella specie, la S. C. ha rigettato il ricorso del Ministero dell'interno - che lamentava come la protezione umanitaria fosse stata riconosciuta sulla sola base della condizione di povertà esistente in Bangladesh - sottolineando come, al contrario, la pronuncia impugnata avesse preso in considerazione anche la condizione individuale del richiedente, gravato da un grosso debito personale ed impossibilitato a restituirlo, tenendo anche conto del suo grado elementare di scolarizzazione).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Difformi: N. 3681 del 2019 Rv. 652754 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16119 del 2020 Rv. 658603 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18188 del 01/09/2020** (Rv. **659093 - 01**)

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

D. (SANGIOVANNI TIZIANA) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 24/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Minore straniero nato in Italia ed integrato nel tessuto socio-territoriale nonché nei percorsi scolastici - Situazione di vulnerabilità – Presunzione – Sussistenza – Conseguenze in tema di rimpatrio interessante i genitori ovvero uno di essi - Adozione del criterio di comparazione attenuata - Necessità.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

*In tema di rilascio dell'autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, ex art. 31 del d. lgs. n. 286 del 1998, la vulnerabilità di minori nati in Italia ed integrati nel tessuto socio-territoriale e nei percorsi scolastici, deve essere presunta, in applicazione dei criteri di rilevanza decrescente dell'età, per i minori in età prescolare, e di rilevanza crescente del grado di integrazione, per i minori in età scolare. Ne consegue che la condizione di vulnerabilità di tali minori deve essere ritenuta prevalente, sino a prova contraria, rispetto alle norme regolanti il diritto di ingresso e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, dovendosi dare primario rilievo al danno che deriverebbe loro per effetto del rimpatrio in un contesto socio-territoriale con il quale il minore stesso non abbia alcun concreto rapporto.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3

*Massime precedenti Difformi:* N. 277 del 2020 Rv. 656502 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 9391 del 2018 Rv. 649062 - 01, N. 15642 del 2020 Rv. 658499 - 01